RACCOLTA
DI LEGGI E STATUTI

SU I POSSESSI, ED ACQUISTI DELLE MANI-MORTE

CON VARIE DISSERTAZIONI DI CELEBRI AUTORI,

DEL SENATORE

ANTONIO FILIPPO ADAMI

Patrizio Pistojese Cavaliere del Sacro, e Militare Ordine di S. Stefano Provveditore dell'Arte de' Medici, e Speziali ec. ec.

OPERA

Che può servire di continuazione al Trattato della Regalia

SCRITTO

DA DON PEDRO RODRIGUEZ CAMPOMANES.

IN VENEZIA

MDCCLXVII.

APPRESSO ANTONIO GRAZIOSI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

PREFAZIONE
DELL' EDITORE.

LA traslazione dei beni in quelle che l'uso ha introdotto chiamarsi Mani-morte, è sempre stato un oggetto interessante la legislazione di tutti i tempi. Lo sbilanzio politico, e i mali che ne derivano, hanno fatto, che gravissimi Autori vi abbiano speso immense fatiche nel dimostrarli; Ma come avviene, che in tutte le dispute, vi si insinua uno spirito di partito, originato anche innocentemente dall'amore della causa, che si difende, così anco nel leggerli ed esaminarli convien procedere con cautela, e spogliarsi d' ogni passione. Uno Scrittore animato solamente dal pubblico bene, procurerà discutere la materia con posatezza, e rifletterà che due corpi, l' Ecclesiastico, e il Secolare, devono vivere uniti, e porsi fra loro solamente certi limiti, acciò il primo non preponderi sopra del secondo, e che contento della sua sorte, e dei Privilegj dai Sovrani a lui conceduti, adotti solamente quei sentimenti, che dalle Leggi gli sono concessi. A questi dunque fa d'uopo attenersi per non errare.

Le dissertazioni che ora si pubblicano, non hanno altro scopo, poichè in esse si vedrà che parla solamente la voce della natura, il sostentamento cioè congruo degli Ecclesiastici, e il sollievo indispensabile dell'altra parte del Popolo, caricato di tutte le pubbliche gravezze.

Fanno esse vedere che il Clero chiamato alla sorte del Signore, e ad essere Ministro della Religione, servendo in tal guisa la società, è giusto che questa contribuisca al suo mantenimento, ma non in maniera che affatto resti ella aggravata, e così inabile a soffrire i pubblici pesi, che sono un suo debito, e fanno la forza, e l'equilibrio del Principato.

Un abusivo sbilancio essendosi introdotto, appena data la pace alla Chiesa, fu perciò di mestieri il reprimerlo agli Imperatori Teodosio, Valentiniano, ed Arcadio, e i più celebri Padri della Chiesa trovarono giustissimo un simile compenso, che hanno dovuto gli altri imitare.

Non fu però costante questo provvedimento, poichè abbiamo nel Codice Teodosiano Leggi, che permettono alle Chiese la successione ab intestato degli Ecclesiastici ascritti ad esse. Questa concessione illegale, era fino compianta dai primi Padri della Chiesa, e celebre è il fatto di Piniano seguito in Bona d' Affrica tanto riprovato dal S. Vescovo Agostino.

Finito per le note fatalità l' Impero di Occidente, e posteriormente per l'invasione dei barbari, fluttuando sempre fra contraddittorie risoluzioni i Successori dominanti in tutto il Mondo Cristiano, crebbe a segno la prodigalità del popolo nel trasferire nelle Mani-morte i proprj beni, che prima di essere rinnovato in Carlo Magno l' Impero Romano, ebbe egli da porvi rimedio, con providi Editti che ancora leggiamo nei di lui Capitolari, e Lodovico Pio premendo le di lui vestigie, represse i soverchi acquisti degli Ecclesiastici, che senza un manifesto rovesciamento del corpo Politico, non si poteva più tollerare.

Nulla però vi fu in (poche sì tenebrose, di determinato o di fisso. Nonostante i saggi provvedimenti suddetti, si trovano Editti, che permettevano agli oblati, e novizj, di lasciare tutte le loro facoltà al Monastero, in cui entravano, e questa libertà fu spinta tant' oltre che parve eccessiva fino alli Monaci stessi, leggendosi nelle antichissime carte di Monte-Casino una formula di monizione da farsi ai prefati Novizj nell' atto di vestir l'abito Religioso, con cui erano esortati a lasciare le loro sostanze ai congiunti, ovvero ai poveri, e questo lodevol costume però, non breve tempo fu praticato.

Convien però dire, che questo discreto regolamento non ottenesse sempre quel fine che si bramava, poichè vi abbisognò che nel Concilio Cabilonense fosse ordinata, una penitenza canonica a tutti i Superiori Ecclesiastici, i quali persuadevano, o allettavano il Clero, o i Novizj, a lasciare alle loro Chiese, o Monasterj, anzi fu ordinato, che se quelli lasciti ciò nonostante seguissero, agli Eredi legittimi esclusi, fossero i beni restituiti. La moltiplicità ed estensione dell' immunità, concessa dai Principi

ai.

ai fondi della Chiesa, produsse in seguito un altro disordine, vale a dire, che molti fra i Laici, per godere della medesima, donavano alle Chiese i proprj terreni, con la condizione di tornarli a ricevere da essa in enfiteusi, pagando una mediocre, e tenue pensione. Il disastro che la Repubblica risentiva per tali frodi, fatte in pregiudizio del pubblico erario fu moderato. Lottario con una Legge, obbligò a pagare i pubblici tributi, sopra i beni in tal forma alienati, e quando avessero ricusato i possessori di farlo, si annullava l'istessa donazione; Ma siccome questa Legge provvedeva unicamente all'interesse del Regio erario, lasciando il Dominio diretto nelle Chiese ed altre Ecclesiastiche Università, così erano quei beni sicuri da ogni confiscazione, e per qualunque reato. Crebbe l'abuso in maniera che non solo i beni proprj privati erano dai Secolari trasferiti nelle Chiese, mà ancora per concessione dei Sovrani, gli allodj giurisdizionali, e gl'istessi Feudi. Questa così nociva permissione parve alla fine lesiva estremamente dei loro diritti ai Regnanti, poichè a dir vero, la potenza dell'uno, e dell'altro Clero, si andava ogni giorno aumentando per tutti quei versi e modi che alla potestà secolare privativamente competono. Allora fu che scordatisi gli Ecclesiastici del loro istituto, comparvero armati, e guerrieri nelle sedizioni si mescolarono, e si eresse altar contro altare. Gli Principi piissimi eziandio cercarono di far argine a questo torrente, e perchè agli smoderati acquisti erano poi succedute le alienazioni, col mezzo delle quali si facevano forti contro il Principato, proibirono la distrazione dei così detti benefizj senza il loro beneplacito, o con atto fra i vivi, o fra per ultima volontà, e dichiararono illecite non solo le alienazioni che si facessero posteriormente alle loro costituzioni, ma quelle ancora ad esse anteriori.

Anzi che non unendosi che raramente copia di beni e di Privilegj goduti dagli Ecclesiastici con la Santità della vita, erano non solo dannose al pubblico che languiva nell'indigenza, ma erano oggetto d'invidia o di malcontento, e di mormorazione e di scandolo al resto del popolo oppresso dai tributi, e dai servizj personali.

Dalla metà dell'undecimo secolo in poi, pochi feudi, e regalie spettanti, si veggono passati nelle Chiese; e di qui forse ebbe origine le gravi e funeste dissensioni tra l'Imperatore Fe-

deri-

derigo, e la Corte di Roma, che trovò poi, o eguali, o maggiori contrasti nello stendere le sue pretensioni, o in proteggere quelle dei suoi subordinati.

Maggiormente però dei Sovrani, le Città istesse, allora quando divennero libere, conobbero la necessità di porre dei confini agli acquisti del Clero. Aspirando esse a dilatare sempre più l'ampiezza del loro distretto, posseduto, e diviso da non pochi, o Vescovi, o Abbati, non lasciarono niente d'intentato, per soggettarselo intieramente. Gli allettarono eziandio più di una fiata, e li persuasero di unirsi ad esse con i loro beni, e vassalli, e gli concessero gradi, e distinzioni, perchè concorressero alla loro difesa, giacchè lo scuotere il giogo straniero era allora il principale scopo di ognuna almeno fra le Italiane.

E da quest' ultima maniera di operare si comprendono le dissensioni seguite fra i Vescovi, e le Città.

La legislazione adunque municipale conformandosi in ciò alla Regia, ma con cautela e accortezza maggiore, ordinò che veruno potesse, o vendere, o donare, o in qualsivoglia modo, o titolo trasferire, qualunque cosa immobile, ed anche nomi di debitori ad alcuna persona, Collegio, o Università non sottoposta alla giurisdizione, e foro laicale, se pure non ne avesse il permesso dal generale consiglio.

Ecco compendiosamente esposto quello che negli Scrittori imparziali, (come si disse in principio) e negli annessi lavori si contiene sulla Storia degli acquisti delle *Mani-morte*, fino che riunite le dette Città in corpi più vasti di Monarchie, furono quelle parimente in obbligo di rafrenare le nuove ricchezze sopravvenute nella Chiesa, con nuove largizioni. Per ritornare però al principio inconcusso in altro inculcato, certo si è, che le antiche e moderne Leggi, non hanno mai avuto in oggetto di proibire assolutamente il passaggio dei beni negli Ecclesiastici in qualunque inopia, e situazione si trovino. Sono anch'essi un Collegio lecito, composto di sudditi, che debbono vivere dell'altare, a cui servono, e si è cercato solamente di correggere l'eccesso, e di riparare la prodigalità, e la sconsigliatezza di quei che sono guidati, o da un falso zelo, o da una poca avvertenza, o da qualche imprudente suggestione, ad arricchire più del dovere i Ministri del Santuario.

Non sarebbe che troppo torbido, e poco amante di pace, chi con-

consigliasse diversamente, e si potrebbe ancora chiamar poco pratico dei principj costitutivi delle odierne Monarchie, che favoriscono bensì la popolazione ed il travaglio; ma con le moderazioni confacenti alla Religione. Di fatto i più grandi Uomini di Stato, ed i più profondi Trattatisti, fra i quali il moderno Campomanes, non hanno mai pensato, se non di porre un giusto limite alle profusioni della natura di quelle in dietro descritte, è nulla più.

Un catalogo ben detagliato delle Leggi di varj Regni, e Provincie su questo argomento, si può vedere, e particolarmente presso il Van-Espen part. prima tit. 29. cap. 4. §. 15. il Boemero nelle note latine all'istituzioni canoniche del Fleury dell' edizione di Lipsia del 1743. tit. de Bonor. Eccles. alienat. & acquis. §. 5. Simile Legge si vede nelle nuove costituzioni del Ducato di Milano, compilate sotto il Dominio di Francesco secondo Sforza, e pubblicate sotto quello dell'Imperatore Carlo V. Ai giorni nostri poi sono emanate quelle che s' inseriscono nel presente volume, oltre molte altre che si tralasciano, giacchè tutte quasi contengono lo stesso, e vanno al medesimo scopo. Prive di ogni temperamento erano le Leggi di Foca, di Emanuele Conneno, e di Arrigo Sesto, le quali vietavano assolutamente ogni e qualunque acquisto, e possesso degli Ecclesiastici e in qualunque caso, ma furono perciò meritamente rimproverate da Innocenzo terzo, e dal Concilio di Costanza; là dove le moderate, come le presenti, su tal proposito, sono state credute opportune da altri Concilj, e da Sommi Pontefici non riprovate, come mostra, e decide un gran Giureconsulto Spagnuolo Ramos de Menzano. Soprattutto un efficace mezzo alla conciliazione sopra lodata, si è la necessità, ed il compenso della precedente abilitazione Sovrana, perchè la traslazione sia valida, come nella Savissima costituzione del Gloriosissimo Cesare Francesco Primo riportata da noi. Le Sovrane Repubbliche di Venezia e di Genova con matura ponderazione, saviezza e discernimento anch'esse si diportarono, quando concessero agli Ecclesiastici la retenzione del prezzo, dopo venduti gli effetti, che vietano loro di possedere.

In tal caso si riguarda come accidentale il pregiudizio, che può risultarne alla Chiesa, mentrechè si riserva la potestà Suprema il diritto di abilitare le Chiese e Mani-morte, per renderle

le capaci di acquiſtare. Se vi è motivo ragionevole di concedere il Privilegio, ſe li permette, ma non alla cieca, e con cognizione di cauſa. L' effetto ottimo però, che produce queſta previa licenza, ſi riduce ad impedire l' eſorbitanza degli acquiſti illimitati, ch' è quello appunto che con ogni sforzo ſi dee procurare.

RI-

RIFLESSIONI
GENERALI
STORICO-CRITICHE
SUGLI ACQUISTI
DEGLI ECCLESIASTICI.

Iccome qualunque università di persone, acciocchè possa lungamente sussistere, ha per lo più di bisogno di un Patrimonio, che serva al mantenimento di essa, o di chi presta alla medesima l'opera sua; così parlando con le temporali vedute, la Chiesa ebbe prima nella comunione dei Beni dei Cristiani, poi nel particolar dominio de' suoi fondi, di che abbondantemente provvedere, non solo a tutto quello, che potesse occorrere ai suoi Ministri, ed al culto sacro, ma anche per alimentare i poveri, e per soccorrere i bisognosi.

L'amore della volontaria povertà consigliata nell'Evangelio, indusse da prima i Seguaci di Cristo in Gerusalemme, ed in alcune altre Chiese, a spogliarsi volontariamente di quello, che possedevano, e a vendere i loro beni, recando il prezzo a' piedi degli Appostoli; come racconta San *Luca al cap. 4. v. 34. e Legg. degli Atti degli Appostoli.*

Non fu mai più ricca in alcun tempo la Chiesa, che in questo felice Secolo, nel quale i Beni di ciascuno erano in tal maniera di tutti, e dipendevano dall'arbitrio de' Ministri dell'Altare, i quali senza spirito di privato interesse, facevano più da spassionati distributori, che da Padroni mondani. Il citato Evangelista parlando nel suddetto *Lib. al cap. 4. v. 32.* della Chiesa di Gerusalemme dice: che tutta la moltitudine di quelli, che credevano, non era che un cuore, ed un anima, e niuno di essi appropriavasi cosa alcuna di tutto ciò, che possedeva, ma mettevano il tutto in comune: onde nel medesimo capo ci assicura, che non vi era propriamente fra loro alcun povero.

Nè bisogna certamente dissimulare, che il complesso di tutte quelle virtù, che ammiriamo ne' primi Cristiani, era una conseguenza dell'accennata comunione dei beni, la quale gli univa tutti, per così dire, in una sola famiglia, ed in una perfetta uguaglianza. Minos in Creta, e Licurgo in Isparta avevano dettate delle leggi con lo spirito d'introdurre quella vita comune, che Platone rimirò come base della sua Repubblica, e come l'unico mezzo di rendere gli uomini felici. Ma se furono vani gli sforzi di questi Filosofi, la dottrina del Vangelo mantenne per più secoli la società dei Fedeli, che la professavano, in una somma tranquillità fra le persecuzioni dei Gentili, fra il disprezzo delle Nazioni, e fra il pericolo di perdere ogni giorno nel martirio de' suoi Pastori il più valido sostegno, ed il più luminoso esempio. Che se non durò nella Chiesa la divisata comunione de' beni, o se non fu praticata universalmente, le obblazioni spontanee de' Fedeli servirono per molto tempo a soccorrerla in ogni occorrenza, e supplirono per ajutare i poveri, i quali nella stessa maniera, che i sacri Ministri, ricevevano l'alimento dalla generosa carità dei più facultosi. Il dottissimo Lodovico Tommasino ha diffusamente trattato di tali offerte, senza che noi siamo in necessità di parlarne più alla lunga.

E' deplorabile che il tempo, in cui Costantino rese alla Chiesa la pace, dichiarandosi in favore del Cristianesimo, sia l'epoca, nella quale si principia a scorgere un

un maggior rilassamento nelle più cospicue virtù, dal quale, nel volgere dei Secoli susseguenti, nacquero tanti scandali, e tanti mali.

Se la Cattolica Religione si è mantenuta fino a noi pura, ed illibata nelle sue dottrine, non è poca riprova della sua Santità l'essere rimasta illesa fra la corruttela dei Ministri di essa, più che fra i vizj, e le scelleratezze dei Laici.

Il predetto Imperatore, fra i molti benefizj fatti alla Chiesa, uno fu certamente la facoltà concessa nel 321. con suo Editto a chiunque, di poter disporre di ciò, che volesse a favore della medesima, ed in ispecie di quella di Roma.

Un tale Editto dirizzato al Popolo Romano, fu inserito nel Cod. di Teodosio *L. 4. de Episc. & Cler.*; ed in quello di Giustiniano *l. 1. de SS. Eccles.* Il Bartolo in questa Legge *per totum*, *& præsertim n. 6.* e molti altri Dottori riferiti dal Triaquello *De privileg. piæ causæ privileg. 1. pag. 13.* affermano, che con tal Legge le disposizioni Testamentarie dei Cristiani erano state rese esenti da qualunque solennità di quelle, che erano in uso presso i Romani. Altri più fondatamente sono di contrario parere, e suppongono, che essa togliesse alla Chiesa l'ostacolo, che per le più antiche opinioni avevano i Collegj di non poter essere instituiti Eredi senza speciale privilegio *l. 8. Cod. de Hæred. instit. Sculting. Jurisprudent. Antejustinian. pag. 659. n. 73. Heinecc. opuscul. Miscellan. de colleg. & corpor. opific.* §. 28. *Cagnol. in d. L. 1. cod. de SS. Ecc. Voet. in Pandect. l. 28. T. 1. 2. 29.* o che intendesse solo di abilitare qualunque Persona a poter disporre a favore della Chiesa, e a poterle lasciare quali, e quanti Beni le fosse piaciuto senza alcuna innovazione, per quanto alla solennità dei Testamenti *Gotofred.* in *C. Theod. l. 16. T. 2. cod. Episc. & Cler.* in *comment.* ad *l. 4. §. 1. & §. 5. Thomassin.* de *Veter. & nov. Eccles. disciplin. part. 3. l. 1. c. 20. n. 1. e 5.*

In conformità di questo Editto *Eusebio l. 10. cap. 1.* un altro ne riporta dello stesso Monarca, col quale ordinò, che alle nostre Chiese si restituissero tutte quelle possessioni che ad esse appartenevano, e che a' tempi di Diocleziano, e Massimiano erano state a loro tolte, e come afferma l'Autore della sua Vita l. 2. cap. 20. stabilì anche, che alle Chiese appartenessero i Beni di quei Martiri, che non avevano lasciati Eredi.

La seconda di queste Costituzioni, ed altre di cui parlano le Storie (*Ved. il detto Eusebio l. 10. cap. 5. Lattanzio de Moribus Persecut. n. 45.*) fanno conoscere, che anche avanti il Secolo di Costantino le Chiese dei Cristiani possedevano degli stabili, come ha creduto anche il *Tommasino de veter. & nova Eccles. Discipl. P. III. cap. 2. §. XI.*, e *cap. 3. §. 3.* il *Gotofredo* al *l. 1. cod. Th. de Episcop. Eccles. & Clericis*, ma dopo l'Anno 321. suddetto crebbero in forma gli acquisti di tali Beni, che fecero uscire dalla categoria dei poveri i sacri Ministri.

Non è mio scopo il fare un' ampia descrizione delle ricchezze, che passarono in questa stagione negli Ecclesiastici, e molto meno dell'abuso, che questi ne fecero, guidati da uno spirito di avarizia, che insinuandosi talora ancora nel Clero, invece del Regno spirituale, ha fatto unicamente a lui valutare il proprio mondano interesse.

Noi abbiamo luogo di supporre da ciò, che leggiamo nel Codice del suddetto Imperatore Giustiniano, che almeno le Chiese, le quali erano nelle più cospicue Città dell'Impero di Oriente, e di Occidente avessero fatto dei considerabili acquisti di beni immobili molto per tempo, e lo ritragghiamo parimente dalla premura, con la quale egli pensò a riparare la distrazione di tali Beni, e che per conseguenza dovevano essere considerabili, benchè si trovino dopo diciotto Secoli molto cresciuti.

Pretendono gli oppositori di farsi forti colle proibizioni strettissime di alienare, derivate dalla potestà sacra, e profana, quasi che sotto questo pretesto fosse ai medesimi lecito di accumulare più che non conviensi, ed alle loro necessità, ed al venerabile loro Ministero.

Una breve Istoria di queste sorti di proibizioni toglierà di mezzo ogni inganno, poichè non vi vorrà molta pena per far vedere che, o il mal uso, che si fece in alcuni tempi dagli Ecclesiastici dei loro acquisti, e sostanze, in mezzo ad una soverchia opulenza, avendoli ridotti assai negligenti nell'amministrazione delle medesime, ebbe bisogno di un simil freno, ovvero provenne da un effetto di continuazioni, e vicende politiche, alle quali non meno il Clero, che i secolari furono nell'urgenza di doversi onninamente accomodare. Ai giorni nostri non vi fa di mestie-

ri

ti altra proibitiva, e riparo, che quello delle provide Leggi contenute in questa raccolta, o di altre ad esse consimili; ma per non dilungarmi di troppo, ed inutilmente, passo alla narrativa, che schiaccia tutto in pochi periodi.

E' vero, che Giustiniano proibì le alienazioni dei Beni immobili della Chiesa, ma che una tal proibizione altro non produsse, che far giustamente supporre, che o i Laici da essa acquistassero con troppa facilità, o che i di lei amministratori prodendessero con troppa imprudenza. Il dottissimo Mabillone nella prefazione *in Secul. V. Ord. S. Benedicti* §. 1. *n.* 1. „ Nulla „ ætas criminum expers, & semper ma„ los bonis permistos tulit, feretque Ec„ clesia, cum nec prima illa incestis, at„ que scelestis hominibus caruerit. Hinc „ est, quod Sancti Patres in purioribus „ etiam Ecclesiæ sæculis questi sunt ever„ sos esse mores, regnare nequitiam, in „ deterius res humanas labi: hoc, & nos „ querimur, idemque posteri nostri con„ queruntur. Nec sane deest justa que„ relæ materia, in quibusvis sæculis, alia „ atque alia in diversis. Quippe non ea„ dem, nec eodem semper loco stant vi„ tia, sed mobilia, & inter se dissiden„ tia, tumultuantur, propellunt invicem, „ fuganturque. “

La pace resa alla Chiesa (come si avverti) da Costantino, e che fu per poco tempo turbata dall' Apostata Giuliano, e da qualche altro Principe, intiepidì il fervore, non solo dei Laici, ma dei Ministri del Vangelo ancora, onde questi pensando piuttosto ad appagare, e la propria avarizia, e la propria ambizione, non dovettero risparmiare i beni della Chiesa per acquistarsi dei Protettori alla Corte Imperiale, e per vivere in una sfarzosa opulenza, incognita a quei primi, che stavano ritirati, o nelle oscure caverne, o fra le private muraglie dei Sacri Tempj. Eccoci nel caso della proibizione di alienazione.

Il XVII. Canone del Concilio Niceno 1. provvedè, che i Chierici non potessero fare in alcun modo un sordido lucro, ed un traffico improprio al loro carattere, segno, che questi dimentichi del loro impiego, s' ingegnavano di guadagnare a scapito di quelli, che anzi avrebbero dovuto soccorrere.

L' espressioni, che usò l' Imperator Giustiniano nell' Autentica *de non alienandis, aut permutandis rebus Ecclesiasticis immobilibus*, e nelle *Novelle* 46. *e* 120. non sono una scarsa riprova di quanta poca cura si prendessero i Vescovi di mantenere il Patrimonio delle loro Chiese, che anzi di quì prendo il primo argomento per sostenere, che fin d'allora i Beni acquistati dalla devota liberalità dei Fedeli, tornarono ad arricchire i Secolari.

Principiò in questo Secolo ad usarsi il Contratto di Emfiteusi per i fondi della Chiesa, che già erano fino nei tempi, che i Romani estendevano il loro Impero con le loro vittorie, come si vede in *Appiano Alessandrino l.* 1. *della Guerra Civile*, e del quale dall' Imperatore Zenone con una legge riferita nel Cod. di Giustiniano *de Jure Emphyteutico*, e che ivi è la prima, ne fu determinata la vera natura.

Quanto godano anco di presente i laici con questo titolo, e quanto abbia la Chiesa alienato con questo mezzo, non è così facile a dichiararlo. In fatti non vi è luogo in Italia, per non dire degli altri Paesi, in cui non s' incontrino valle tenute di diretto dominio della Chiesa, le quali si ritengono da' Secolari, come proprj Beni. Che se di questi dovesse tornare in alcun tempo il possesso agli Ecclesiastici, allora si vedrebbero assorbire in un momento quello, che costituisce in ogni stato molte Famiglie in un rango assai distinto.

Senza fallo la facilità, che vi è stata nel Clero di concedere in Emfiteusi quei Beni, che di tempo in tempo è andata acquistando, è stata la maggior sorgente, da cui è scaturita in seno a' Laici tanta quantità di Stabili di Suolo, che a medesimi avevano ad esso donati.

Nè poteva seguire altrimenti, poiché le devastazioni, a cui sono stati soggetti i Regni di Europa, e fra questi la nostra Italia, che sempre fu in preda alle armi degli stranieri, o dei proprj abitanti, ponevano in una precisa necessità gli Ecclesiastici di locare a lungo tempo quei fondi, i quali erano restati deserti, ed incolti, se da' medesimi desideravano ritrarne piuttosto qualche cosa, che nulla.

L' istesso Giustiniano nella *Nov.* 7. *c.* 3. e nella *Nov.* 120. *cap.* 6. permise sotto certe regole tali Emfiteusi, ma è assai probabile, che le Chiese fossero più facili di quel che si voleva a fare simili alienazioni, onde è, che nella Decretale *Nulli liceat cap.* 5. *De reb. Eccles. alien. vel*

non, viene espressamente vietato fra le alienazioni proibite anche „ Emphyteuticum perpetuum contractum. "

Non è per altro, che i Pontefici ancora conoscendo l' utile, che ne proveniva dal render coltivati quei terreni, che infruttuosi sarebbero restati per mancanza di chi gli avesse voluti lavorare, non concedessero la facoltà alle Chiese di darli a livello, mentre anzi Alessandro III. al cap. 7. del medesimo Titolo, permette il dare in Emfiteusi i fondi fruttiferi a coloro, da' quali erano stati così ridotti.

E' vero per altro, che una gran parte dell' Emfiteusi sono in origine appodiazioni fatte da' Laici alla Chiesa per assicurarsi il godimento delle proprie Terre, e per impegnarla alla difesa delle medesime, ma non per questo è meno certo, che per mezzo dei Livelli, gli Ecclesiastici si sono spogliati di molte ricchezze.

E siccome questa è stata una giusta rivendicazione fatta da' Laici sopra il Clero, così anchè ne' tempi futuri è sperabile, che la Corte di Roma, a cui oggi giorno è riservato il diritto di concedere il beneplacito per qualsivoglia alienazione, possa essere assai condescendente per restituire nella stessa forma una parte di quello, che lo stesso Clero va tuttavia acquistando a scapito de' Secolari, se vuole che i suoi sieno padroni di più, che di vasti desetti, e di terreni infruttiferi.

Non è per altro, che quantunque in rigore questo Contratto conservi agli Ecclesiastici il diretto dominio di molti fondi, non ostante i Secolari non abbiano saputo profittare in modo, che dalle mani loro questi fondi una volta acquistati possano con troppa facilità ritornare agli antichi Padroni. Non sarebbe difficile di provare su tale argomento, che fondi emfiteutici della Chiesa debbano in certo modo considerarsi come allodiali dei Laici, e che così ha conservato in un libero commercio molti stabili, i quali altrimenti potrebbero considerarsi, come un pingue Patrimonio inalienabile degli Ecclesiastici; ma ciò sia detto per or di passaggio, ricercando lavoro più steso.

Siccome per altro i motivi, che hanno avuto i Giureconsulti di opinare in tal forma, sono veramente, che hanno presunto questi Beni, come vere appodiazioni, sempre che non fosse apparso il titolo dell' acquisto; Quindi è, che veramente non si può dire aver la Chiesa una volta posseduto tutto quello, che di suo alto dominio è riconosciuto da quelli, i quali pagano ad essa per certi Terreni un annuo Canone.

Bisogna ben per altro, che in antico ancora fosse molto ovvio, che i Beni, che la Chiesa dava in Emfiteusi, di rado ritornassero nelle di lei mani, poichè si vede, che il sopraddetto Imperatore Giustiniano nella *Novel. 7. cap. 3. Collat. 11. de non alienandis, aut permutandis reb. Eccles.* approvata poi dal Gius Canonico nel Cap. *Nulli sud:* per provvedere alla reversione dei Fondi, ne ristrinse la concessione a tre sole generazioni, e soltanto nella *Novella 120. de alienat. & Emphyt.* rimise all' arbitrio di chi poteva disporre dei Beni Ecclesiastici, richiedendolo un' evidente utilità di alterare questa regola, sopra della quale posa una delle più notabili differenze, che distinguono l' Emfiteusi laicali dall' Ecclesiastiche.

Nè in questi primi Secoli, de' quali parliamo, era punto impedito ai Vescovi l' alienare i Beni delle loro Chiese, come sanno coloro, i quali hanno in questa materia fatto qualche studio. Nel 314. il Concilio Ancirano al *Can.* 15. vietò solamente ai Preti d' innovare alcuna cosa in tempo, che vacava la Sede Vescovile, e nel 341. il Concilio Antiocheno *al can.* 24. raccomandò unicamente, che con fedeltà, e diligenza si custodissero, ed amministrassero i Beni delle Chiese.

Il Concilio Cartaginese IV. tenuto nel 398. fu quello, che nel can. 32. prescrisse qualche limite in ciò alla facoltà dei Vescovi, dichiarando che: *Irrita erit donatio, vel venditio, vel commutatio rei Ecclesiæ absque conniventia, & subscriptione Clericorum* (Ved. l' Arduino Collect. Concil. Tom. 1. pag. 981.) lo che mostra bene, che già vi era dell' abuso nel dissipare, o disporre delle facoltà consacrate al culto della Religione. Pochi Anni dopo non servendo questo per mantenere in salvo il Patrimonio della Chiesa, il Concilio Cartaginese V. celebrato nel 400. can. 4. che è il 26. nel codice de' Canoni della Chiesa Affricana, dispose in tal modo. *Placuit etiam ut rem Ecclesiæ nemo vendat. Quod si aliqua necessitas cogit, hanc insinuandam esse Primati Provinciæ ipsius, ut cum statuto numero Episcoporum, utrum faciendum sit arbitretur. Quod si tanta urgeat necessitas Ecclesiæ, ut non possit antepriumatem consulere, saltem post factum, curiositatem*

di-

habeat, & vicinis Episcopis indicare, & ad Concilium referre. Quod si non fecerit, reus Deo, & Concilio venditor, honore amisso, teneatur. Nel can. 33. del Codice allegato si legge: Item placuit, ut presbyteri non vendant rem Ecclesiæ, ubi sunt constituti, nescientibus Episcopis suis, quomodo, & Episcopis non licet vendere prædia Ecclesiæ, ignorante Concilio, vel presbyteris suis. Credono gli eruditi, che i Padri Affricani fossero forse i primi a stabilire simili Leggi, e che il loro esempio fosse poi da altre Chiese seguitato. In fatti se vi fossero state per tutto tali Costituzioni, che restringessero la facoltà di alienare le cose della Chiesa, San Gio: Grisostomo non avrebbe potuto declamare *nell' Omilia 86. in Matth. cap. 27.* contro quei Vescovi, che troppo attaccati alle cose mondane s' impiegavano nel tener conto delle possessioni della lor Chiesa, nè loro avrebbe dovuto rammentare il Consiglio Evangelico: *Vade & vende universa, quæ habes, & da pauperibus, & veni, & sequere me.* Leone Imperatore nel 470. proibì l' alienazione del Patrimonio della Chiesa Costantinopolitana con una legge riferita l. 17. C. *de SS. Eccl.* ed Anastasio sul finire del Secolo V. rinnovò tal Costituzione, e l'estese ad altre Chiese, e luoghi Pii della detta Città, e della di lei Diocesi, la qual cosa è un nuovo argomento per pensare, che le altre Chiese potevano liberamente disporre delle loro possessioni. In Roma nel 483. al tempo del Re Odoacre, essendo vacante la Sede per la morte del Papa Simplicio, Basilio Prefetto del Pretorio, in pubblica adunanza, ordinando le cose della Chiesa, decretò: *Ne unquam prædium, seu rusticum, seu urbanum, vel ornamenta, aut ministeria Ecclesiarum, quæ nunc sunt, vel quæ ex quibuslibet titulis ad Ecclesiarum jura pervenerint, ab eo, qui nunc antistes sub electione communi fuerit ordinandus, & illis, qui futuris sæculis sequentur, quocumque titulo, & commento alienentur. Si quis vero aliquid eorum alienare voluerit, inefficax, atque irritum judicetur, sitque facienti, vel consentienti accipienti, anathema.* Ma questa Legge fu revocata nel Sinodo Romano tenuto sotto Simmaco nel 502. (*ejus acta collatione Dionisii exigui sunt addita apud Justellum, & Voellium in Biblioth. antiq. Jur. can. p. 261.*) come che fu giudicato, che essendo fatta da un Laico, non poteva obbligare il Pontefice; e dalla potestà Appostolica fu rinnovata quasi nei medesimi termini ordinandosi: *ut nulli Appostolicæ Sedis præsuli a præsenti die, donec disponente Domino Catholicæ Fidei manserit doctrina salutaris, liceat, prædium rusticum, quantocumque fuerit vel magnitudinis, vel exiguitatis, sub perpetua alienatione, vel commutatione ad cujuslibet jura transferre, nec cujusquam excusentur necessitatis obtentu*: ed estendendosi tal proibizione nel dare anche in usufrutto sotto la pena, che il venditore, il donatore, l'alienante restasse privato del suo onore. Tal costituzione è ripetuta da Graziano in *cap. 2. c. 12. q. 2. & in c. 1. c. 17. q. 4.* ma nel *c. 20.* s' ingannò aggiungendo forse sull' altrui fede, che doveva essere universale a tutte le Chiese, mentre le parole genuine di Simmaco portano, che questo suo canone voleva, che si osservasse in *Apostolica tantum Sede*, rilasciando alle altre delle Provincie il conservare le costumanze loro: *Secundum animarum considerationem, quem proposito Religionis convenire rectores earum viderint*: l' abuso per altro, che facevano i Vescovi de' beni della Chiesa, con i quali non adempivano all' obbligo di ajutare i poveri, ed i Chierici come avrebbero dovuto fare, costrinse Giustiniano a ordinare in Nov. 7. la generale osservanza delle Leggi particolari di Leone, e di Anastasio. Da quel tempo cessò l'uso di vendere i Beni della Chiesa, e di distribuirne il prezzo ricavato, particolarmente essendo stati i Pontefici Romani esecutori esatti di questa Legge, come insegnanogli scritti di S. Gregorio Magno, ed avendo Dionisio inserito nella sua raccolta i suddetti Canoni Affricani, lo stesso Gregorio in molti luoghi confermò questa Sanzione citando, e riferendosi alle Leggi civili C. 14. e 15. c. 12. q. 2. ne vennero poi varj Canoni di Concili riferiti da Graziano *c. 2. q. 12.* e da R. mondo da Pennaforte in *c. 3. 4. 5. 6. x. de rebus Eccles. alienandis, vel non.* E' osservabile, che in *c. 5. x. h. tit.* è la suddetta costituzione di Leone benchè particolare, citata per fondamento di ciò, e ripetute sono le pene, che la medesima comminò.

Noi non possiamo lasciare di citare ancora una Costituzione dell' Imperatore Ottone III. contro coloro, che alienano i Beni Ecclesiastici distesa l' Anno 998. da Gerberto Arcivescovo di Ravenna, in occasione del Sinodo, in cui l' Arcivescovo di Milano Arnolfo, fu deposto, la quale vien ade-

riferita dal P. Abate Bacchini nella II. Parte (c. 94) del Libro Pontificale di Agnello Ravennate da lui illustrato, avendola tratta da un Ms. di Farfa.

L'Ufficio di *Economo* delle Chiese, detto anche in latino *Vicedomino* era in uso nel 434; mentre se ne trova una Legge nel Cod. Teodosiano. La sua istituzione si crede esser nata, allorchè le Chiese, oltre all'offerte dei Cristiani, cominciarono a essere dotate di fondi stabili, delle cui rendite non potendo aver cura i Cherici senza essere distratti dal loro Ministero Ecclesiastico, fu decretato da molti Concilj, e prima di tutti dal Calcedonese can. 25. 26. che il peso ne fosse commesso per ciascuna Chiesa ad un Laico, che prima dal Clero, e poi dal Vescovo veniva eletto; ma poi col tempo, in luogo di un Laico, ne fu ai Cherici raccomandata la cura, i quali mostrando apertamente per varie cagioni (di passaggio fin quì accennate) di negligerla, e di abusarsene, dierono però luogo a reiterate Sanzioni, che (cessando le circostanze) cessano ora di militare a favore di coloro, che con un inconveniente più dannoso, e peggiore, se ne vorrebbero in propria difesa servire. E qual presidio può mai ad essi arrecare un tal sutterfugio? La protezione medesima, che di diritto divino, ed umano compete ai Principi sulla Chiesa, e su i Beni, e Persone della medesima, li costituisce in grado, o di ampliare, o di ristringere li privilegj, in vigore dei quali ella ha diritto di acquistare, o dee reprimersi, se ecceda per questo capo, conforme può eccedere in quello eziandio dell' economìa, e delle alienazioni.

OSSER-

OSSERVAZIONI
DI RAGIONE, E DI FATTO
SULLA LEGGE
VEGLIANTE IN TOSCANA,
Emanata sotto il fu Imperadore Francesco I. di Gloriosa Memoria

SULLE MANI MORTE.

LA Legge delle Mani morte pubblicata modernamente in Toscana dal fu regnante Sovrano di gloriosa memoria, ha fatto nascere una nuova estesissima Branca nella nostra Giurisprudenza, che i posteri avranno motivo di studiare per apprendere le massime, con le quali viviamo relativamente alla facoltà, che a ciascuno compete per disporre di ciò, che è in suo dominio.

In tutti i Governi la suprema Potestà si è giustamente arrogata il diritto di limitare a' sottoposti il dominio, o sia il Gius di non potere essere impedito da chi che sia nel godimento, e nella libera, e piena disposizione di qualche cosa, perchè essendo questa una morale relazione, o un attributo, e non come qualche Giureconsulto ha pensato, e fra questi il Rainaldo (obs. 14. §. 19. num. 219.) ed il Ziegelero confutato per ciò dal Puffendorfio (l. 4. cap. 4. §. 2.) una Peripatetica, ovvero Fisica qualità inseparabile dalle cose stesse, o inerente in noi, vi sono molti casi, ne' quali i legislatori possono avere un motivo per regolare i particolari nell' amministrazione delle proprie facoltà.

Non è mio scopo determinare questi casi, perchè di troppo ci allontaneremmo dalla proposta materia, e perchè a ciò, che siamo per dire, basta il sapersi, che i Giurispubblicisti convengono nell' accordare a' Sovrani una simile autorità, quantunque avvertino, che i medesimi non debbono troppo abusarsi di ciò per non offendere il bene dello Stato, cioè la giusta libertà dei Cittadini, siccome osserva il Signor *de Vattel* nella sua bellissima opera del Diritto delle Genti *lib. 1. cap. 20. §.* 254.

Di questo diritto si servì Iddio presso gli Ebrei, al Governo de' quali presedeva come un Signor temporale nel provvedere colla legge del Giubbileo al passaggio delle possessioni assegnate da un Padrone all' altro. In virtù di questa Legge ogni 50. anni restavano revocate tutte le alienazioni, e ciascuno ritornava, come si dice nel Levitico cap. 25. *ad possessionem suam*. Non può mai a bastanza lodarsi l' estrema saviezza di questo provvedimento, con cui aveva Iddio nel tempo della più felice situazione politica del suo Popolo pensato al bisogno dei poveri, ed a raffrenare l' ingordigia dei ricchi.

La ragione, che rendeva ai suoi Ebrei l' Eterno Sapientissimo Legislatore per fare ad essi conoscere la giustezza della predetta Legge, e dell' altra sopra il poter redimere le cose vendute anche prima del Giubbileo, nel cap. citato del Levitico era: *Terra mea est, & vos advena, & coloni mei estis: unde cuncta regio possessionis vestræ sub redemptionis conditione vendetur*. Questo è un titolo particolare, per cui è in qualche luogo lecito, e conveniente a' Principi il dare la norma, con la quale deb-

debbono i sottoposti godere del dominio de' loro beni, come a suo luogo avremo campo di far vedere.

Che se la legge del Giubbileo Ebraico non è stata altrove posta in uso rigorosamente, almeno in qualche parte la remissione dei debiti, che la Repubblica Romana comandò più volte per sollevare dall' ultima povertà alcuni, e per limitare le ricchezze degli altri (Oraz. dei parziali di Catilina presso Sallustio §. 34.) venne a fare il medesimo effetto, che faceva la Legge dei Giudei, e molti Governi hanno pensato d' impedire, se non a' particolari, a certe comunità di persone, che sembrano meno soggette alla vicissitudine dei tempi, l' acquisto di smisurate ricchezze.

Tutti hanno creduto, che fra le Nazioni, nelle quali sussiste la proprietà de' terreni, ne' quali abitano qualunque sia di essi, la distribuzione in principio in un corso di anni ad un piccol numero di Cittadini apparterrà il possedimento dei medesimi. Il destino delle Famiglie, la diversità, che si vede fra gli uomini nel carattere, e nelle situazioni degli stessi, il grado maggiore, o minore di attività, che produce un gran divario nella valuta dell' industria, i casi fortuiti finalmente, che tanto influiscono nella condotta delle cose umane, producono un' ineguaglianza grandissima nel Patrimonio di un Popolo, al quale, come nel primo stabilimento in Roma sia stata assegnata una determinata quantità di terreno per ciascheduno all' effetto di sussistere col prodotto del medesimo.

Se i particolari abusano spesso de' loro Patrimonj per mancanza di massime atte a regolarli economicamente nell' amministrazione di essi, o per alcuni accidenti impensati, ogni comunità, o società composta di più individui ragionevoli, avendo bisogno per mantenersi di qualche regolamento, è certo che questo specialmente sarà diretto a mantenere quel fondo di Beni, che deve la sussistenza all' oggetto, che da essa fu preso di mira. Per questo il Patrimonio di quelle supposte unioni di Uomini sarà in tutti i tempi più sicuro dalle scosse, e dalle variazioni, alle quali è soggetto quello dei particolari.

Anche le supreme Potestà hanno avuto sempre cura di questi Collegi, quando il fine dei medesimi è stato tale da potere influire sopra il bene comune di quelle società, nelle quali furono stabiliti. Per questa parte adunque è stata ancor meglio regolata in teorica almeno l'economia dei medesimi, di quello che possa esser l'interno di una Famiglia, il destino della quale specialmente meno è a cuore del Sovrano, che come Padre comune più sopra a tutti, che sopra ad uno in particolare, deve rivolgere gli occhi benefici.

Nei presenti tempi non vi è società più rispettabile di quella, che serve alla Religione Cristiana, composta di quei tanti, che al culto della medesima, ed al servizio delle nazioni fortunate, che la professano, impiegano le loro fatiche, e di quelli ancora, che fuori del Mondo nella contemplazione degli eterni beni, nel disprezzo delle terrene cose, e nelle lodi dell' increata essenza, procurarono di vivere i loro giorni felici.

Il Capo visibile di essa, al quale con giusta prodigalità i Signori della Terra assegnarono in dono tanto da mantenere nella dovuta Maestà il suo rango, e tutti gli altri, che compongono la Gerarchia Ecclesiastica, e come Cittadini, e come Sacerdoti simili a quelli dell' antica Legge, hanno avuto un titolo più che conveniente per ottenere dalla liberalità dei Fedeli la loro ampia sussistenza. E siccome tutto quello, che costituisce la pompa esteriore del sacro culto non ha limiti, se si riflette al venerabile oggetto di esso, che è quel Signore, da cui dipende l'immediata esistenza di tutte le cose; quindi è, che per il medesimo mai saremo troppo prodighi con i nostri doni, se non offenderemo altri essenziali doveri, ed il giusto, ed il pieno, e rigoroso diritto degli altri.

Ma un effetto dell' ignoranza, e della malizia è stato, che appunto in qualche tempo, ed in qualche luogo le largità degli Uomini usate verso la Chiesa, abbiano oltrepassato i limiti di una prudente, ed illuminata convenienza.

Io non mi arrogo la libertà di giudicare per alcuna parte in questa materia, ma volendo parlare di una Legge, che dà una special forma agli acquisti, che in futuro possono fare gli Ecclesiastici, egualmente che molte altre persone morali disegnate sotto la categoria di *Mani morte*, della qual voce spiegheremo fra poco il significato, non è irregolare, che prima di tutto adduca gli esempj che ho saputo rinvenire di altre costituzioni simili nel fine a quella, che abbiamo tra mano.

La

La Storia di tutto ciò, che i Principi hanno in varj Paesi stabilito per rispetto a questa parte del loro Governo in un corso di molti Secoli non sarà che una prova che Francesco I. ha pensato quello, che altri gia pensarono prima di lui (particolarmente nei primi più illuminati Secoli della Chiesa, ai quali ora mi rimetto) ed un Prolegomeno molto adattato a far vedere la vera natura del Provvedimento da esso pubblicato; provvedimento non solo appoggiato ai suddetti esempi assai luminosi e autorevoli, ma che le circostanze consimili richiedevano nel supremo Rettore dei Popoli, la pubblica salute dei quali è il primo oggetto, e la legge suprema di chi rettamente ad essi presiede. E già che il vocabolo di *mani morte* esige qualche dichiarazione, io premetto che il medesimo nel senso legale significa quel genere di persone morali capaci di acquisto, che non mancando già mai, si eternizzano in certo modo, con una specie di vita continuata, nè potendo disporre liberamente delle cose loro, e senza certe dipendenze e solennità vengono a conservare i loro Patrimonj fuori di commercio. *Gens æterna* (diceva Filone) *in qua nemo nascitur*.

I Decreti dei Concilj, e le Bolle dei Pontefici avendo stabilite certe massime rispetto a' Beni immobili, che si possiedono dalle Chiese, e che ad esse sono stati lasciati per lo più con l'obbligo di adempiere ad alcuni pesi, n' è nato, che assai difficilmente esca dal dominio di esse quello, che nelle medesime sia una volta passato.

Fra le ragioni, che giustificano questi Decreti, una fra tutte, e la più valutabile è, che in rigore gli Ecclesiastici non sono che dispensatori, ed amministratori dei loro Beni, sicchè non possono mai assolutamente alienarli: *Cum nos*, dice S. Gregorio nel *Lib.* III. *Pastor.*, *necessaria indigentibus ministramus*, *sua illis reddimus*, *justitiæque potius debitum*, *quam misericordiæ opus implemus*.

Questa difficoltà adunque nell'alienare gli stabili della Chiesa, ha fatto che i Dottori abbiano compreso nel genere delle mani-morte anche il Clero, anzi l'uso comune fa che quello, come il più esteso, il più ricco, ed il più legato nell' uso de' suoi beni, sia generalmente disegnato per lo più con tale appellazione.

Presso gli Ebrei, i Sacerdoti, ed i Leviti non furono compresi nella divisione delle terre, anzi avendo la Legge assegnato ad essi la Decima di tutte le raccolte, che si facevano nelle 12. Tribù, le primizie, e le offerte quotidiane, Iddio aveva espressamente proibito il possedere alcun fondo in terreni. Al *cap.* 18. del libro dei Numeri si legge: *Dixit Dominus ad Aaron: In terra eorum nihil possidebitis*, *nec habebitis partem inter eos*, e poche linee più basso, *Nihil aliud possidebunt*, *decimarum oblatione contenti*. Nel cap. 18. del Deuteronomio si ripete la stessa cosa: *Non habebunt Sacerdotes*, *& Levitæ partem*, *& hæreditatem cum reliquo Israel*, *qui sacrificia Domini*, *& oblationes ejus comedent*, *& nihil aliud accipient de possessione fratrum suorum*.

La saviezza di una simil legge salta facilmente agli occhi, e ci fa conoscere l'infinita sapienza di chi l'aveva dettata. In questa forma i Leviti non potevano fare acquisti a scapito degli altri Israeliti, erano distaccati dalle cure temporali, avevano una sicura, ed abbondante entrata per il loro giornaliero mantenimento, ma con tutto questo le loro rendite erano finalmente limitate, ed il termine delle loro ricchezze circoscritto. Questa divina costituzione era talmente legata col restante della polizia economica della Repubblica degli Ebrei, che veniva ad esser coerente, ed inseparabile da tutto il di lei Sistema. E' inutile, che ci fermiamo sopra di ciò, perchè a noi basta, che con quella legge venga giustificata la massima dell'Autore dello spirito delle Leggi *lib.* XXV. *Cap.* V. che è, che il Clero dovendo essere una famiglia fissa, e permanente nello Stato, il suo dominio deve essere come lei stabile, certo, ed eterno.

Ma comunque sia di ciò, i Principi della Romana Giurisprudenza vietavano il disporre a favore di molte persone morali, che entrano nella classe delle mani morte.

I Cittadini di Roma avevano la più perfetta proprietà dei loro beni, che possa darsi, o un pienissimo Dominio delle loro cose, nel quale fecero consistere dopo l'espulsione dei Re, una massima parte di quel diritto di libertà, che era loro proprio unicamente.

Per questo diritto le loro facoltà erano possedute *optimo jure*, o come essi dicevano *Jure Quiritium*, ed una conseguenza del medesimo era l'autorità, che aveva-

no di disporne delle cose, che chiamavano *mancipj* anche per testamento, cioè con una formula, e solennità, che spiegasse la volontà loro sopra ciò, che fosse da farsi dopo morte delle loro sostanze. Le antiche Leggi deferivano l'Eredità agli Agnati prossimi, ma prescindendo da' figliuoli, e da alcun' altre persone, alle quali erano i Romani costretti a lasciare una porzione di essa, potevano instituire un' Erede estraneo, purchè questo potesse succedere nel Gius di un Cittadino Romano, e come parlano le Leggi: *hæreditatem cernere*, & *adire*, *cretio* & *aditio* era un atto legittimo, e proprio dei Cittadini Romani, da farsi con certe determinate solennità dall' Erede instituito per ispiegare l'animo suo sopra l'adizione dell' Eredità, sopra di che vedasi fra gli altri l' Eineccio *in Element. juris civilis secundum ordinem Pandectarum Part. V.* §. 36. *in not.* & *in Syntagma Antiq. Roman. secundum ordinem Institutorum libr.* II. *Tit.* XVII. §. 13. 14. Or siccome non si poteva adempire a quest' atto per mezzo del Procuratore, come osserva Paolo nel *l.* XII. de' suoi responsi, riferito nella *legg.89. de aquir. vel omittenda hæred.* molto meno tutte le persone incerte, come i Postumi, e quelle, che si dicono persone morali, come le Città, ed i Collegi, erano capaci di ciò.

E per parlare in ispecie rispetto all' incapacità delle persone suddette ad essere instituite Eredi, abbiamo il Testo nelle Instituzioni al titolo de *Legatis*, ove Giustiniano dice, che agli antichi: *Incerta persona videbatur, quam in certa opinione animo suo testator subjiciebat*, e che non erano anche capaci di ricevere i Legati, ed i Fidecommissi, se non nel caso, che fossero persone incerte di un genere certo.

I Poveri erano sicuramente della prima Classe, finchè Valentiniano III. e Marciano Imperatori non dichiararono il contrario con una legge riferita nel Cod. di Giustiniano *De Episcopis & Clericis* al *n.*24. con lo stabilire, che quello, che fosse stato lasciato ad essi non restasse invalido, come fatto a persone incerte.

Gli Dei pure non potevano essere lasciati Eredi, come lo dice il Giureconsulto Ulpiano ne' Fragmenti al *Tit.* XXII. non solamente, perchè non potevano *cernere*, & *adire hæreditatem*: ma anche, *ne lena civium usibus subtracta Sacerdotum luxuriæ servirent*: come osservò l' Eineccio *Syntag. Antiq. lib.* II. *Tit.* XIV. §. 4. Ne' tempi per altro degli Imperatori Romani, per favorire i loro Dei con ridicola finzione concessero ad alcuni di essi per quest' effetto: *Jus liberorum*, di che se ne incontrano gli esempi negli Scrittori, e ne' Marmi, ed il qual Jus era al dire d' Isidoro *l.* V. *orig. cap.* 35. *conjugium sine liberis invicem pro loco pignorum hæreditatis alterna conscriptio*.

Anche i Municipj erano privi della facoltà di ricevere l' Eredità dei Cittadini Romani. Lo dice Ulpiano *l. c. Nec municipia, nec municipes hæredes institui possunt; quoniam incertum corpus est, ut neque cernere universi, neque pro libito hærede cernere possunt ut hæredes fiant*. Ma questi furono in progresso di tempo fatti capaci di avere l' Eredità, che ad essi fossero state lasciate da' proprj liberti, o sieno i servi pubblici manomessi, siccome il medesimo Giureconsulto in *l.* I. *ff. de libert. municip.* & *aliar. Universitatum*, e di esser sostituiti per Fidecommisso ne' Testamenti, privilegio accordato a' medesimi a' tempi del Imperatore Adriano dal Senatusconsulto Aproniano *lib.* 26. *ff.* ad *S. C. Trebell.* Tutto questo per altro, come osserva l'Eineccio *l.c.* §. 3. non devesi intendere di quelle Città, le quali, benchè soggette all' Impero Romano, contuttociò alle medesime era rilasciato di governarsi con le proprie Leggi.

Quello, che abbiamo detto dei Municipj, deve dirsi pure di qualunque Università, e dei Collegi, i quali come persone incerte, erano negli antichi tempi considerati incapaci dell' Eredità. Eineccio *Opuscul. Miscellan. De Colleg. & corpor. opific.* §. 27. E siccome il Senatusconsulto Aproniano concedeva solamente alle Città il privilegio di ottenere i Legati; quindi è, che dipoi l' Imperator Marco l' estese alle nostre Università, ed a' Collegi, secondo che attesta Paolo Giureconsulto *l.* 27. *ff. de rebus dubiis*, a quelli cioè, i quali erano approvati, ed avevano il permesso di adunarsi, e che dicevansi Collegi leciti, onde per questo nella legge 8. *Cod. de hæred. instituendis* si legge: *Collegium si nullo speciali privilegio subnixum sit hæreditatem capere non posse dubium non est*. Si dice poi, che Leone Imperatore con una Legge riferita nel *Cod. sud.* e che è la 12. ampliasse questo privilegio a qualunque genere di ultima vo-

volontà: Einecc. *l. c.* §. 28. e che Antonino Caracalla eccettuasse con altra legge che è la 1. *Cod. de Judeis*, l'Università dei Giudei, quantunque a' medesimi fosse accordato l'adunarsi in corpo.

Or siccome ne' primi tempi, quando nel Impero era tuttavia nel suo vigore la Religione dei Gentili, ed il culto degli Idoli, non era permesso a' seguaci di Cristo di trovarsi pubblicamente insieme a celebrare i loro Sacrosanti Misterj; Così le Chiese dei medesimi non potettero essere arricchite con le pie disposizioni dei Fedeli, ma con le gratuite limosine soltanto si mantennero in mezzo alle persecuzioni, e provvederono anche all'indigenze di quelli, che fra essi per sussistere avevano di bisogno degli altrui sussidj.

Tali limosine, che la carità dei Cristiani contribuiva al mantenimento del loro ceto, abbiamo ragione di credere, che nonostante le antiche leggi, si estendessero fino alle donazioni di beni stabili, poichè fra le beneficenze usate alla Chiesa dal gran Costantino Eusebio *libr.* x. *cap.* 1. Socrate *lib.* 1. Sozomeno, ed altri Storici raccontano, che dal medesimo venne ordinato, che alla stessa fossero restituite tutte quelle possessioni, che a lei appartenevano, e che ne' tempi di Domiziano, e di Massimiano l'erano state tolte, cosa che dimostra avere i Cristiani posseduto dei fondi, anche avanti l'Editto del 321.

In fatti dopo, che questo Imperatore ebbe riconosciuta la verità di quella Religione, la quale professata era da' Discepoli del Redentore, e che col Sangue di tanti Martiri era stata sostenuta ad onta degli sforzi de' suoi crudeli Antecessori, pubblicò nel 321. una legge diretta al Popolo Romano, che da Teodosio, e da Giustiniano fu ne' loro Codici ricopiata, e con la quale dette ampia licenza di testare a favore delle Chiese, e di quella specialmente di Roma:

Quella è l'Epoca, nella quale gli Ecclesiastici cominciarono ad acquistare considerabili ricchezze in beni stabili, ond'è che poi fu reputato necessario il ristringere i limiti di questa facoltà.

Nell'antica Roma la Legge Papiria proibiva che: *Ne Terra, Domus, aut Ara sacraretur Populi injussu, cujus potissimum interesat, ne Fundi, aut Prædia consecrarentur, & ita Dominio, & commercio suo sensim eriperentur*. Ma quando fu concesso alla Chiesa il privilegio di acquistare liberamente, e che i Beni, che a questa erano pervenuti, non potettero essere più alienati, come si disse in altra Dissertazione, allora fu che li appresero, che molto pregiudicava al ben pubblico la sfrenata facoltà di poter ricevere tutto quello, che avesse potuto estorre per mezzo de' suoi Ministri dall'umana debolezza.

Per questo da prima fu pensato a proibire in qualunque modo le disposizioni, le quali assorbivano, o tutte, o gran parte delle intere Eredità in pregiudizio delle persone strettamente congiunte con i Testatori.

La cupidigia degli Ecclesiastici deplorata fino da S. Gio: Grisostomo in *Matth. Homil.* 26. costrinse Valentiniano il Vecchio nell'anno 370. a richiesta forse, come pensano alcuni, di Damaso Papa, cui è diretta, a promulgare una Legge ricopiata da Teodosio nel suo Codice *l.* 20. *e seg. De Episc. & Clericis* ed a proibire a Vescovi, a' Preti, ed a' Monaci, di poter ricevere, sia per Testamento, sia per Atto tra' Vivi, qualunque Eredità, o roba da Vedove, da Vergini, e da qualsivoglia altra Donna, neppure per mezzo di terza persona, come che la semplicità di questo sesso dava maggior ansa di accrescere il loro Patrimonio con iscapito dei più prossimi Congiunti.

Che se poi quella Legge fu abrogata, con altre posteriori, e se fu concesso a qualunque femmina dedicata a Dio di disporre delle proprie sostanze in qualsivoglia modo in favore delle Chiese, del Clero, dei Monasterj, e dei Poveri, non ostante i Padri pensarono, che quando ciò fosse stato fatto in pregiudizio dei Parenti, era un mancare agli uffizj della vera pietà.

In tali termini si esprime S. Ambrogio ne' suoi Comenti a S. Luca *cap.* 18. *Multi ut prædicentur ab hominibus Ecclesiæ conferunt, quæ suis auferunt: Quum misericordia a Domestico progredi debeat pietatis officio*, e così non solamente pensava, ma ancora praticava S. Agostino, secondo che abbiamo da Possidio Scrittore contemporaneo della sua vita al *cap.* 24. *Et aliquas hæreditates recusasse novimus, non quia pauperibus inutiles esse possent, sed quoniam justum, & æquum esse videbat, ut a mortuorum vel filiis, vel parentibus, vel affinibus magis possiderentur, quibus eas deficientes dimittere noluerunt.*

Ma questa dottrina, benchè inculcata dai Santi più illuminati, non trovava sem-

pre chi avesse cura di professarla, sicchè nel medesimo Secolo IV. cioè nel 390. Teodosio il Grande dovette promulgare un' altra Costituzione inserita nella *l.* 27. *Cod. Th. de Episc. & Cleric.* ed accennata da Sozomeno *lib.* 27. *cap.* 16. nella quale fu vietato alle Diaconesse, per la soverchia conversazione, che tenevano con gli Ecclesiastici, di poter lasciare ad essi le robe loro, e fino alle Chiese, ed a' poveri, lo che Valentiniano non aveva osato di fare.

Passarono pochi mesi, che lo stesso Imperator Teodosio, qualunque ne fosse la causa, revocò in parte la sua prima legge, e permise alle dette Donne di poter testare dei loro mobili a favore di chi volessero. Tali sono le parole della *l.* 28. del suo *Cod. eodem titulo: Legem quæ Diaconissis, & Viduis nuper est promulgata. Ne quis, videlicet Clericus, neve sub Ecclesiæ nomine mancipia, suppellectilem prædam (velut infirmi sexus dispoliator) invaderet, & remotis adfinibus ac propinquis, ipse sub pretextu catholicæ disciplinæ, se ageret viventis hærede, eatenus animadvertat esse revocatam, ut de omnium chartis, si jam nota est, auferatur, neque quisquam, aut litigator, eam sibi utendum, aut Judex noverit exequendum*, e posteriormente Marciano con una Legge de *Testamentis Clericorum*, passata anche in quello di Giustiniano *lib.* 13. *Cod. de SS. Eccles.* trascritta fra le Novelle di Teodosio (*Tom. VI. ipsius Cod. cum comm. Gothof. pag.* 32.) e derogò in tutto alla predetta Costituzione; di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi Commentarj alla suddetta *legge* 28. (*Tom. VI. pag.* 64.)

Una tal libertà per altro fu in seguito riconosciuta pregiudiciale al ben pubblico anche dagli stessi Ecclesiastici, perchè alcuni di loro per indiscreto zelo, e forse anche con ispirito di avara cupidigia, seguitarono a farsi anteporre a' congiunti di sangue nelle disposizioni di quei, che morivano. Ne' Capitolari di Lodovico Pio Imperatore fatti nel Sinodo di Aquisgrana l' Anno 816. si legge una Costituzione riferita dal Baluzio *Tom.* 1. *cap.* 7. *pag.* 566. la quale dispone nella seguente forma: *Statutum est ut nullus quilibet Ecclesiasticus ab his personis res deinceps accipere præsumat, quarum liberi, aut propinqui hac inconsulta oblatione possint rerum propriarum exhæredati. Quod si aliquis deinceps hoc facere tentaverit, ut & acceptor, Synodali, vel Imperiali sententia districte feriatur, & res ad exhæredatos redeant.* Questo medesimo all' esortazioni di altro Sinodo, quasi con le stesse parole era stato determinato da Carlo Magno di lui Padre, come si legge ne' suoi Capitolari *lib.* 1. *cap.* 89. riferiti dal Tommasin nel Trattato *de veteri, & nova Eccles. Disciplina Part. III. cap.* 22. *num.* 1. il quale così riflette: *Ex quo & illud conjectura augurari licet hanc legem a Carolo sancitam hortatrice aliqua Synodo Episcoporum, unde & ejus executio facienda declaratur Synodali vel Imperiali sententia.*

Nonostante quanto acquistasse la Chiesa in tutta la Cristianità, e quante pie disposizioni, e gratuite donazioni fossero fatte a' Monasterj, ed agli Spedali d' ogni genere, agli eruditi è assai noto e di quanti scandali, abusi, corruttele, e riforme, e moderazioni ciò fosse cagione; non solo con le nove Leggi dalla supremà Podestà Laica, emanate successivamente in ogni tempo e in ogni Paese, ma dall' Ecclesiastica ancora, qualora Pastori di probità e di dottrina forniti, sedettero nella Cattedra del Principe degli Appostoli, come ai nostri giorni addiviene.

Non può abbastanza per altro ammirarsi la moderazione, ed il senno dell' Augustissimo Cesare nella promulgazione della surriferita indispensabile provvida legge. Competendogli un diritto libero ed assoluto di raffrenare gli acquisti del Clero, egli si è degnato di limitarsi a riservare unicamente a se la licenza di accordarne nei casi opportuni ai supplicanti la permissione, quando che le circostanze non preponderassero per la negativa. E di più tutte le altre diverse persone morali dei suoi dominj, restano egualmente comprese nella di lui imparziale Costituzione, della quale il frutto e l' oggetto si rende per ciò al sommo utile, quanto che il mantenimento in futuro nel suo primo intiero vigore al Sacerdozio, e all' Impero.

TRADUZIONE

LETTERALE.

Del Capitolo XXI. sulle Mani morte *inserito nell' Opera in foglio di Don Pietro Rodriguez Campomanes*, *stampata in Madrid nella Stamperia Reale della Gazzetta l'Anno 1765*.

CAPITOLO XXI.

Argomento.

Espone l'idea del più grande fra i rimedj politici, che può giovare alla circolazione degli effetti stabili, e rimediare al danno degli acquisti illimitati delle Mani morte.

1. IL Politico Don Diego de Saavedra, stato Consigliere dell' Indie, e Ministro Plenipotenziario in diverse Corti, nelle sue Imprese (*a*) nota in gran parte il rimedio, che può prendersi su questo punto, imitando in quanto alle Mani morte la pratica di Venezia, e reclama ancora sopra l' abuso delle fondazioni nuove de' Majorascati; atteso che le une, ed altre alienazioni fermano perpetuamente gli effetti stabili, gli tolgono alla circolazione, e colla qualità *d' inalienabili* privano l' Erario del frutto delle Gabelle nelle vendite successive, che si farebbero, mantenendosi nelle mani libere.

2. Il rimedio di questa politica infermità dello Stato, lo stesso D. Diego di Saavedra lo riduce a tre punti, concordando nel di più con Pietro Navarretta.

3. Primo. La Proibizione della fondazione di nuovi Majoraschi, mantenendo gli antichi, è uno dei rimedj per la circolazione degli effetti stabili.

4. Questo medesimo propose Pietro Navarretta (*b*) alcuni Anni prima, benchè non con tanta generalità, ponendo per regola, che fossero questi Majorascati di tremila ducati di rendita, la qual somma era nell'Anno 1626. in cui scrisse questo zelante Ecclesiastico, sufficiente, attesa la scarsezza maggiore dell' argento, cioè del denaro: presentemente potrebbesi raddoppiare la quantità.

5. Gl' inconvenienti di questi Majorascati, che nell' Italia, Germania, ed in alcune Provincie della Spagna passano sotto il nome di *Fedecommissi*, Navatretta gli avverte in questa maniera.

„ 6. La introduzione de' *Majorascati*, e
„ *vincoli corti* (e lo stesso deve dirsi de'
„ Padronati Laicali, e altri vincoli di pic-
„ cole entitadi) ha dato similmente mo-
„ tivo alla vita scioperata, perchè non ser-
„ vono ad altro, che a metter in signoria
„ la gente plebea, volgare, e meccanica;
„ mentre appena giugne un Mercante,
„ un Artista, o lavoratore, e altri di si-
„ mil qualità a possedere, con che fonda-
„ re un vincolo di cinquecento ducati di
„ rendita a cambio, subito lo vincola nel
„ figlio maggiore; mediante il quale non
„ solo questi, ma ancora tutti li altri fra-
„ telli si vergognano di esercitarsi ne' me-
„ stieri umili, co' quali fu guadagnato
„ quel patrimonio: così possedendo il mag-
„ giore la parte più grande di tal patri-
„ monio, passano gli altri con profusio-
„ ne di Cavalieri, per esser fratelli di un
„ Majorasco, e senza volere applicarsi al
„ altro, che a fare i vagabondi, se ne vi-
„ vono nella Capitale, dove perdono af-
„ fatto quella piccola inclinazione, che
„ avevano agli esercizj meccanici.

„ Il Re Teodorico riputava cosa ini-
„ qua, che in una famiglia un solo pos-
„ sedesse l'entrate, e che gli altri gemes-
„ sero sotto l'incomodo della povertà (*c*)
„ qual sentimento pare lo prendesse da S.
„ Paolo. (*d*)

8. Non mancheran molti che riguardino tutto questo, come un paradosso contro il costume tanto ricevuto nella Spagna. Non si disapprovano comunemente i Majorascati: diasi un regolamento, che tronchi gli abusi nella loro fondazione col consenso Regio: poichè considerata bene è una specie di *Ammortizzazione*.

9. Dirò di passaggio quello, che mi si presenta per illustrare le idee di coloro, che non sono professori di Diritto, o se si eser-

(*a*) Saav. Empresa; ex fascibus fasces pag. mihi 463., e 464.

(*b*) Navarrete. Conf. de Monarch. pag. mihi 75. disc. 11. de los Mayorazgos cortos.

(*c*) Cassiod. l. 1. Epist. 7. ibi „ Iniquum est „ enim, ut de una Substantia, quibus compe- „ tit æqua successio; alii abundantes affluant, „ alii paupertatis incommodis ingemiscant. "

(*d*) D. Paul. ad Cor. „ Ne uno ebrio mul- „ ti esuriant. "

esercitano in sì utile facoltà, si guidano più dal costume, che si pratica, che dalla considerazione dell'origine, ed essenza delle cose.

10. E' principio certo, che la felicità di uno Stato consiste, che i particolari non siano ricchissimi, perchè gli altri si riducono ad essere loro operaj giornalieri, vanno mendicando, non si maritano, e lo Sato si diminuisce, mentre i ricchi si debilitano colla dissipazione, colla crapula, ed altri vizj.

11. Se tutti fossero molto poveri, mancherebbe la Nobiltà necessaria per conservare uno stato Monarchico. Questa Nobiltà richiede de' principj, che sono la Nobiltà proveniente da lignaggio antico, ed il possedimento di effetti, perchè non decada.

12. Pietro de Peralta (*a*) dice dover limitarsi la libertà di fondare i Majorascati ai Grandi: *hyos dalgo*, perchè i Contadini, e braccianti non abbandonino i ministeri del Campo, e delle arti: rimediandosi così un tale abuso.

13. D. Ferdinando Vazquez Menchaca (*b*) pensa, e avanti di lui, sebbene con troppa generalità, Rodrigo Suarez, che la fondazione de' Majorascati comunemente si dovrebbe riprovare.

14. La princi l ragione di Menchaca non ha molta forza, essendo quella, che con mezzi cattivi è solito il gran numero delle ricchezze acquistarsi, lo che riguarda il foro interno. Nell' ordine Politico conviene, che gli uomini siano industriosi, e attivi nell' accumular beni; perchè senza questo stimolo si perderebbe la industria, che sempre si deve fomentare ne' Contratti leciti. La Nobiltà deve conservarsi, e più ricca degli altri ordini di persone; a questo contribuiscono i vincoli grendiosi, e non i piccoli.

15. Il Popolo, nel quale consiste il nervo dello Stato, deve per quanto è possibile rendersi eguale: questa uguaglianza non è fattibile, se tutti i beni si van vincolando; perchè le persone ricche non gli trovano liberi per comprarli; sebbene tutti van cadendo in mani-morte, in anniversarj, in piccoli fidecommissi, e semplici Benefizj; restano gran parte di essi incolti. I Possessori di quelli non lavorano da se stessi, messisi in posto di Cavalieri, o fattisi Cherici; nè la scarsezza della sua entrata gli dà da mantenersi, così si rovinano gli Edifizj, Chiusi, o Macchine, che vi sono per farli fruttare. Quelli piccoli effetti vincolati sono molto distruttivi per lo Stato, e van levando un gran numero di persone dall' aratro, estinguendo del Regno la popolazione fatigante, la cultura delle terre, il numero delle raccolte, e soprattutto la ricchezza più preziosa, che consiste nella moltitudine degli abitanti. Questo richiede un rimedio non minore di quello degli acquisti privilegiati.

16. Secondo: Che i parenti dentro del quarto grado siano eredi necessarj, è l'altra proposizione de' nostri politici.

17. Dimostra con varie autorità il medesimo Navarretta (*c*) la giustizia, che i *trasversali* fossero eredi necessarj, e fra queste quella del Concilio di Chalons, celebrato al tempo di Leone III., e la necessità, che si facesse una legge a favore de' fratelli zii, e cugini in forma, che i beni provenienti dagli antenati passino in loro, e di più acquistati dal testatore per quella quantità che si credesse.

18. Saavedra (*d*) per estendere al quarto grado questa necessità d'istituzione, si fonda nel consiglio di Aristotile (*e*). Nel Foro di Biscaja stà indeciso, e così sarebbe più utile.

19. La ragione di ciò è facile a comprendersi, perchè quando la facoltà d'instituire è totalmente libera, sono frequenti le subornazioni, e i mezzi coi quali si procurano le ultime volontà in tempo, in cui gl' infermi non sono totalmente in cognizione, e nello stato di un sì tremendo contrasto; essendo cosa bene osservabile,

(a) Peralta in lib. 3. §. *qui fideicommissum. ff. de hared. inst.* n. 15.

(*b*) *Menchaca de succes. creat.* lib. 1. num. 24. nella pref. & *in leg. Si quis in sua, Cod de inoff. test.* l. 3. num. 26. & segg. *Simancas* de *Cath. inst.* cap. 9. num. 126. Rodrigo Suarez prima di tutti nel Proem. alla Legge *Quoniam in Prioribus*, *Cod. de inoff. testam.* Molti altri sostengono la convenienza di fondare Majorascati; però nessuno asserisce, che siano utili i piccoli, nè che i lavoratori abbandonino la cultura della campagna, i mestieri, e la mercatura col pretesto di un vincolo, o di godere una Cappellania.

(*c*) Navarrette disc. 12. pag mihi 77. de la Cons. de Monarch.

(*d*) Saav. en detta empresa, ubi sup.

(*e*) Aristot. lib. 5. polit. cap. 8.

le, che molte volte coloro, i quali dovrebbero dirigere il suo spirito ad una vera contrizione, pensano a muoverli, di lasciare alle sue Comunità i beni temporali con abbandonare la propria famiglia. Questi sollecitatori di Eredità vengono nelle Leggi, e da' Santi Padri, titolati col nome di *heredipetas*, e Dio volesse, che tra noi si conoscesse solo il nome. Quante famiglie si saranno estinte nel Regno, perchè i parenti loro trasversali lasciarono la sua eredità alle mani-morte? Quanti si saranno condotti al Patibolo, perchè abbandonati dal proprio sangue, senza educazione, e senza patrimonio, si abbandonarono a' vizj, e commisero de' delitti, che gli strascinarono al supplizio? Chi potrà senza cassare, e tor via quello, che si dispone nelle divine Scritture, *controvertere*, che nell'ordine della carità i nostri parenti sono i primi creditori; (a) e se non saranno bisognosi, sarà sempre da preferirsi la maggior necessità del povero, o dell'infermo. L'amministrazione de' Sacramenti è provveduta dalle Decime, colle quali devono mantenersi tutti i Ministri per quella necessarj.

20. Il Fisco Romano ancora non vindicava l'Eredità di colui, che moriva, avendo parenti trasversali; nè le nostre leggi patrie fino al presente hanno creduto essere nel caso della sua reversione all' Erario Regio; e parimente in questo caso la moglie è preferita al Fisco nei beni del marito. Questa indulgenza è stata decretata a favore, ed in contemplazione della famiglia *ab intestato*; perchè non dovrebbe ordinarsi il medesimo nelle disposizioni *ex testamento* col solo arbitrio d' instituire fra' parenti trasversali quelli, che sono più prediletti, senza essere obbligato alla prossimità de' gradi, per li beni acquistati dal testatore? Non lo stesso però de' beni ereditati da suo Padre, per i quali doverebbe ristringersi la libertà nel grado più prossimo, preferendo fralle persone di ugual grado quella, che gli paresse; e potrebbero il marito, e moglie essere ammessi a queste instituzioni in concorso, o in mancanza di parenti del coniuge instituente; ed in mancanza di tutti, fosse l'eredità devoluta alla Camera di Sua Maestà senza aggravio delle famiglie, e con benefizio del comune Erario. Attualmente queste devoluzioni all'Azzienda Reale vanno ogni giorno sempre più impossibilitandosi per l'acquisto, che fa la gente di Mano-morta; danno, che non è giusto di permettersi, come non lo è ancora contrastare il possesso legittimo de' particolari (b).

21. Terzo. L'ultimo mezzo è la proibizione degli acquisti in Mani-morte senza il consenso Regio, fondandoli Don Diego Saavedra sopra la Sacra Scrittura, (c) che gli proibì, quando ne ebbero in abbondanza, e di superfluo; perchè queste donazioni provengono, com'egli dice, da una divota prodigalità: „ non „ pensano, nè hanno attenzione al proprio sangue; lasciando senza alimento i „ suoi fratelli, e parenti contro l'ordine „ della carità; perciò le famiglie si estinguono, le rendite reali si rifiniscono, il „ Popolo rimane incapace di pagare i tributi; cresce il potere degli esenti, e „ diminuisce il potere del Principe.

22. Continua questo chiarissimo Ministro ripigliando le Leggi, che doverebbero stabilirsi su questa proposizione.

„ La Repubblica di Venezia ha già da „ lungo tempo prevenuto il rimedio ne' „ suoi Decreti (*).

23. Come si è data intera notizia di que-

(a) E' manifesta la Legge 12. tit. 2. lib. 4. del Foro *giudic. de cujus materia plura diximus sup. cap. 5. ex num. 39. sign. num. 50. cum notatis ad eadem. cap. 6. num. 6. sub litt. H. cap. 10. num. 6. & seg. cap. 13. ex n. 6. cap. 18. §. 1. n. 35. & 36. & §. 2. n. 124. cap. 19. n. 69.*

(b) *Coripp. lib. 2. de laudibus Justini minoris*

Quæ sua sunt capiat; quæ sunt privata relinquat:

Nec patimur quemquam SACRATUM lædere FISCUM.

Nec lædi quemquam sinimus sub nomine fisci.

(c) *Exodi cap. 36. vers. 6. ibi. Jussit ergo Moyses præconis voce cantari, nec vir, nec mulier quicquam offerat ultra in opere Sanctuarii; sicque cessatum est a muneribus offerendis, eo quod oblata sufficerent, & superabundarent.*

(*) *De quibus supr. cap. 9. ex num. 3. & per tot.*

Il detto cap. 9. tratta delle Leggi della Repubblica di Venezia sopra gli acquisti, ed Eredità per parte delle Chiese, e Comunità Ecclesiastiche nel suo Dominio, al num. 3. sopra citat. porta la pubblicazione della prima Legge nel 1329. ristretta nella sola Città di Venezia in Rialto, e va proseguendo ancora le successive, che in varj tempi estesero a tutto lo Stato, gl'incontri, e opposizioni colla Corte di Roma da 94 fino a 112.

quelli, e de' promulgati in diversi tempi dagli altri Sovrani di Europa, per la proibizione di ulteriori acquisti privilegiati; sarebbe cosa molesta ripeterla qui, come il prescriver regole, che sono riservate al talento di Ministri, che sanno proporle con ammirazione dell'Europa, e compongono uno de' Senati più augusti, e rispettabili del Mondo. L'amore per il pubblico Bene, e l'obbligo di difendere la Regalia, mi hanno mosso a scrivere questo Trattato. Le obbligazioni di *Patriotto*, e di *Magistrato* sono troppo forti, ed eccessivemente strette per potere sciolgersi, senza prescindere da quelle a dispetto delle contraddizioni, che sperimenta comunemente tutto quello, che tende a riforma in materia d'interessi.

24. Supera di gran lunga il nostro tempo i già passati ne' maggiori lumi della Nazione, e nell'onore del Clero Secolare, e Regolare verso i suoi Concittadini per ajutarli nelle occasioni, e che tanto li fa di bisogno; perchè il Regno, e lo Stato Secolare non decada. Con ragione può applicarseli l'elogio, che Cicerone (*a*) fa de' buoni Cittadini, amanti della giustizia distributiva, perchè in se medesima è amabile; e perchè, la felicità di tutti gli Ordini dello Stato ha nel temporale il primo luogo, senza che possa darsi società perfetta, ove regna notabile disugualianza fra' membri che la compongono, specialmente nel possesso degli effetti. Qual benefizio produranno queste Leggi, che non lo vedano gl'*individui del Clero* rifondere in servizio del suo Re, nella ricchezza dello Stato, e nella opulenza de' suoi Padri, parenti, e *consanguinei*? (seppure non ha voluto intendere *debitori*, ovvero *familiari*)

Fin qui l'Autore, una più stesa, e più precisa notizia del quale risulterà dal titolo, che io giudico opportuno porre qui intiero di un Libro veramente interessante, solido, e magistrale. Le approvazioni degli Ecclesiastici costituiti in dignità, e celebri per dottrina li aggiungono anch' esse un peso, e un suffragio non punto sospetto, e maggiore d'ogni eccezione. Il non aver tradotti gli altri Capitoli, è derivato dall'osservare, che per lo più riportano *Leggi di Spagna*, o quelle medesime già inserite nella nostra Raccolta, o altre ad esse consimili, e che il Capitolo XXI. contiene in certa maniera il *sunto*, e *l'estratto di tutta l'Opera*.

TITOLO DELL'OPERA

TRATTATO

Della Regalia dell' Ammortizzazione.

NEl quale si dimostra colla serie delle diverse etadi, dal nascimento della Chiesa in tutti i Secoli, e Paesi Cattolici, l'uso costante dell'autorità Civile per impedire gli eccessivi passaggi degli effetti stabili nelle Chiese, Comunità, ed altri Mani-morte: con una notizia delle leggi fondamentali della Monarchia Spagnuola sopra tale oggetto, che principia da' Goti, e seguita ne' varj Stati successivi, coll'applicazione all'esigenza attuale del Regno, dopo la sua riunione, ed a benefizio comune de' vassalli; scritta da Don Pietro Rodriguez Campomanes, del Consiglio di Sua Maestà, suo Fiscale nel Reale, e Supremo di Castiglia, Direttore Attuale della Reale Accademia d'Istoria, Numerario della Spagnuola, e Socio corrispondente di quella delle Iscrizioni, e Belle lettere di Parigi.

„ *Melius etenim est intacta eorum jura*
„ *servari, quam post causam vulneratam re-*
„ *medium quaerere. Justin in leg. fin. Cod,*
„ *in quib. caus. in integ. rest. nec n. est.*

Con permissione Reale.

Madrid. nella Reale Stamperia della Gazzetta.

L'Anno MDCCLXV.

Opera in foglio di pag. 296. senza la Dedicatoria a Sua Maestà Cattolica di pag. 4. ed il Proemio, Indice, e aggiunta di pag. 11.

Dopo il Trattato, che termina alla pagina 284. segue un avvertimento per far noto, che l'Autore non avendo voluto fidarsi di se stesso, ha consultato diversi dotti soggetti, a' quali ha data la sua Ope-

(*a*) *Cicero de legibus* 11. 18.; *ibi sequitur ut conclusa jam hac ait ratio* .... fino alle parole *id enim injustissimum est, justitiae mercedem quaerere.* „

Opera ad esaminare, e ne riporta la censura, e sentimento di 5. cioè,

1. Dell' Illustriss. Sig. D. Fr. Giuseppe Luigi di Lima dell' Ord. di S. Agostino, Vesc. eletto di Guamanga.

2. Del Rev. P. M. Fr. Isidoro Arias, Benedettino, Lettore di Teologia nella Università di Salamanca, e Generale della Congregazione di S. Benedetto ri Spagna, Inghilterra ec.

3. Del Molto Rev.P.Fr.Giovanni Perez Domenicano, Maestro di Teologia, Prior Provinciale della Provincia di Castiglia ec.

4. Del Molto Rever. P. Giuseppe Leone de' Cherici Regolari, Ministro degl' Infermi, Lettor giubilato di Sacra Teologia, Esaminatore del Sant'Offizio ec.

5. Del P. Basilio di S. Giusta, e Rufina delle Scuole Pie, Predicatore del Re, Esaminatore del Sant' Offizio, Teologo, e Consultore di Camera dell' Infante D. Filippo, Duca di Parma ec.

C CA-

CAPITOLI

SULLO STESSO ARGOMENTO

ESTRATTI DA UN LIBRO ALTRETTANTO DOTTO, IL QUALE HA PER TITOLO:

Memoria pel ceto dei Secolari della Città di Molfetta in proposito della Consulta da umiliarsi alla Maestà del Re N. S. del, degnissimo Delegato della Real Giurisdizione.

IL SIGNOR CAVALIERE

D. FRANCESCO VARGES MACCIUCCA:

NAPOLI 1765.

CAPO I.

Posto lo Stato de' Secolari, e degli Ecclesiastici Molfettesi, appartiene al Sovrano apprestare il rimedio necessario.

U saggio avviso di dotto Scrittore (1), che siccome le braccia, le coscie, e le gambe diventano magre, quando il ventre fuor di modo s' ingrossa; così nel corpo d'una Repubblica la Nobiltà, e 'l Popolo, che sono come le gambe, si diminuiscano a misura, che il Clero s' aumenta. Quanto a dismisura il corpo degli Ecclesiastici Molfettesi cresciuto sia, quanto infievolite siansi le braccia, e le gambe di questo corpo politico, non abbiamo animo di nuovo riferirlo; ma ci rimettiamo a quanto di sopra si è detto. Che appartiene al Capo di questo Corpo l'apprestare l'opportuno rimedio, e quale questo sia, sarà nostro pensiere, ma brevemente, nel presente Capitolo dimostrarlo.

Prima però di passare oltre, sia uopo avvertire, che quando io dico il doversi proibire gli acquisti alla Chierisia, di quegli acquisti intendo ragionare, che come a persone di Chiesa fanno, non già di quei, che faranno per fare, come ad ogni altro Cittadino, e de' quali, come a tutti gli altri Cittadini, pagano i pubblici pesi, e ne dispongono, lo che sia detto ora per sempre.

§. I.

Ciò si dimostra dalla stessa costituzione della Civile Società.

SEbbene varj siano i sentimenti degli Scrittori circa l'origine della società Civile, altri volendo, che siansi tra' loro uniti gli Uomini per la miseria, e pe 'l desiderio di poter con altri ragionare (2); altri per procacciarsi i proprj vantaggi, atterriti dal timore di più potenti (3); altri, per l'amore scambievole, che ci detta la Natura (4); altri per l' indigenza delle cose necessarie per vivere (5); nondimeno però, ed i più convengono, e tal sen-

(1) L' Autore delle *riflessioni sul Tratatto della Politica di Francia*.

(2) Veggasi il libro intitolato: *L' Essai sur l' usage de la raillerie, & de le enjoument dans les conversations qui rulent sur les matiers les plus importantes*.

(3) Tommaso Obelio *de Cive cap.* 1.

(4) Ornio *de Civit. l.* 1. *c.* 4.

(5) Platone *de Rep. l.* 2.

sentimento è uniforme alle divine carte, che per opposti motivi tra loro gli uomini siansi uniti, i malvagi per profittare su gli altri, i buoni per porsi al coverto degl' insulti de' malvagi (1). Tutti però consentono in dire con Cicerone (2) essersi stabilito il Sovrano per la felicità de' sudditi, per amministrare a tutti la giustizia uguale, e proporzionata, e non permettere, che i più deboli venissero da' più potenti oppressi, e che il tutto con equità somma si facesse.

Ciò posto, veggiamo ora brevemente quanto danno arrechino alla Civile società le strabocchevoli ricchezze degli Ecclesiastici. Egli è certo essere necessario, che vi sia sempre nello stato sociale un mezzo da poter far rifiorire, e risorgere quelle famiglie, che o per avversa sorte, ovvero per colpa de' loro maggiori, o propria, si trovassero tra le miserie, e la povertà: questo mezzo appunto viene tolto loro dalle strabocchevoli ricchezze degli Ecclesiastici; imperciocchè acquistando quelli sempre, e vietando al proprio ceto l'alienazione de' beni acquistati, trattone quando vi sia un' evidente vantaggio di altro acquisto; e perciò stando fuori del commercio questi beni, non potranno mai le decadute famiglie risorgere, non avendo mezzi da poterlo fare, perchè tutto si possiede dalla Chierisia. E' indubitato, che i matrimonj debbano essere regolati con le debite proporzioni, ed uguaglianze, dipendendo da questi e lo splendore delle famiglie, e gli ottimi sudditi dello stato: ma qual conveniente consorte si darà ad un Patrizio, o ad altra persona ragguardevole, se non vi sarà in una consimile famiglia, d'onde darsi a costui la dote? Ed essendoci, non vi saranno nella famiglia dello sposo beni su de' quali rendere si possa cautelata? Possono i matrimonj, dopo avutane prole, disciogliersi per la morte de' sposi; ma come far trovare al pupillo reso maggiore più pingue il suo patrimonio, se vi mancheranno i beni, che si possino acquistare? Niun' altro, fuorchè uno degli Marcomanni, o de' Quadi potrà negare, essere di vantaggio non solo del particolare, ma dello stato ancora, che la gioventù s'istruisca nell' arti liberali, e nelle scienze, per riuscir poi abili membri di quello corpo politico: ma d'onde si prenderanno le spese non poche, che sono necessarie per ben condurre ad un fine sì utile, e lodevole, se povere sono le famiglie de' secolari? Come ingentilire tante belle piante, se loro manca il terreno ove allignino, e benigna mano, che l'innaffi? Fu sempre mai stimato pericolosa cosa litigare avanti a' Giudici, che gemono sotto il giogo della miseria: ma d'onde si prenderanno i commodi, e' facoltosi per rendere a' sudditi ragione, se dagl' intollerabili acquisti degli Ecclesiastici viene tuttociò negato? Si potrà sì facilmente reprimere il numero de' malvagi, se alla malvagità daranno la spinta la dura povertà, e la miseria? Fino gli stessi Vescovi Africani conobbero, quanto fosse sconvenevole trarre i Preti da un luogo a l'altro per le controversie, che possono insorgere: ma quanto danno arrechi a' sudditi, ed allo Stato, il dover piatire per cose temporali fuori de' proprj stati, uom non v'è, che no 'l vegga: ma questi inconvenienti seco portano in alcuni Regni gl' incessanti acquisti de' beni Ecclesiastici, pe' quali sovente si debbono portare le appellazioni fuori dello Stato. Or se tanti mali, ed altri, che tralascio, derivano nella Civile Società, per le strabocchevoli ricchezze della Chierisia, se è stato il Sovrano dal Sommo Dio costituito per rendere i suoi sudditi felici: vi sarà forse di bisogno per eseguire queste leggi da Dio prescritte per la felicità de' sudditi, ricorrere in grazia ad altra potestà? Debbono forse gli uomini, che si sono ridotti sotto un determinato Sovrano, per vivere tranquilli, e felici, farne ricorso ad altri fuorchè al proprio Principe, per mantenere nel proprio dovere gli altri sudditi, che vogliono questa bella armonia disturbare, ed indurre la miseria, e la povertà; e per isvellere tutti i mali, che seco queste portano nello stato? certo,

(1) Grozio *de jur. bell. & pac. lib.* 1. *c.* 4 §. 7. *nu.* 3. Puffendorfio *de jur. Nat: & Gent. lib.* 7. *cap.* 1. §. 7. Barbeyracio *ad d. loc. Pufendorf.* Einneccio *Element. jur. Nat. & Gent. lib.* 2. *cap.* 6. §. 104. Ubero *de Jur. Civit. l.* 1. *cap.* 7.

(2) *Lib.* 2. *de offic. cap.* 12. *Justitiæ fruendæ causa, videntur olim bene morati Reges constituti. Nam cum premeretur inops multitudo ab iis, qui majores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute præstantem, qui cum prohiberet injuria tenuiores, æquitate constituenda summos cum infimis pari jure retinebat.*

che no. Nè ciò Dio lo vuole: nè 'l soffrono le leggi fondamentali della Civile Società.

Convengono non pochi ancora, che prima della società, non essendovi il mio, e 'l tuo, ma avendo tutti ugual dritto su tutte le cose, per conservarsi questa società furono i domini divisi, le cose parteggiate, e che dal Principe, che è l'orginario Padrone delle cose, derivato sia il legittimo dominio, e possesso ne' sudditi (1); ma che che ne sia di ciò: quello ch'è certo si è, che il Principe rappresenta nello stato la stessissima immagine d'un Padre di famiglia provvido, ed amante de' suoi figli. Quindi siccome in una famiglia ben ordinata non conviene al Padre di lei fare, che tutto da un solo figlio si possegga, e che gli altri servi di un solo fossero; che senza niente questi ultimi possedere, travagliassero per arricchire un solo, il quale volesse mantenersi in riposo, e quiete, e ch'essi soli provvedessero a' bisogni della famiglia; ma sarà anzi parte del suo dovere, far serbare tra essi una giusta proporzione. Ben a ragione tra le lodi di Murdia nell'orazione funebre, che ne fece il figlio, frammento della quale si conserva inciso in marmo in Roma, nè ancora dato in luce, dal degnissimo Cavaliere il Marchese Rondanini (nomo portatissimo per sì fatti studj, ed amante delle persone di lettere, che a me benignamente concedette poterlo copiare (2)) pose questa, che essa istituì eredi tutti i figli ugualmente, soggiugnendo, che l'amore de' genitori debba essere uguale, e mostrar si debba dall'uguaglianza delle cose tra' figli (3). Quello, che nel testamento di Murdia si loda, come disposizione di ultima volontà giusta, ed equa; si deve osservare in vita da' genitori, come prudentemente fu avvertito da S. Basilio, allor, che scrisse (4): *che siccome i genitori egualmente produssero in questa vita ciascun figlio, così ugualmente, e di pari condizione debbono a ciascuno somministrare i mezzi da poter menare la vita*. Ciò posto, quello che conviene fare e proibire ad un Padre di famiglia, convenir deve ancora, al dir di Seneca (5), al Principe, che giustamente chiamiamo Padre della Patria, non essendo altro le Città, che un ammasso di famiglie, ed il Regno un complesso di Città, del quale il Principe è comun Padre; quindi esser deve certamente sua cura, che i sudditi serbino una naturale giustizia, ed equità circa il possesso de' beni, non essendo doveroso, che i beni si posseghino, senza poter mai uscire da alcuni pochi; che questo poco numero renda tutti gli altri cenciosi, e meschini, che tutta la moltitudine travagli per arricchire pochissimi; e che a' bisogni dello Stato pochissimo il ristretto numero contribuisca, e la maggiore contribuzione si faccia da chi nulla possiede, contro la proporzione, con cui ogni ben regolata società civile si mantiene. Disse il gran Re Servio Tullio, dando ragione dell'allibramento da lui introdotto per provvedere a' bisogni dello Stato (6), che *stimava cosa giusta, ed utile alla Repubblica, che quei che molto possedevano, molto conferissero pe' bisogni dello Stato, e poco quei, che avevano pochi averi*. Fino lo stesso Tommaso Obbesio, che pose lo stravagante dritto di tutti sopra tutte le cose, e che ogni dritto alla prepotenza ascrisse, pure non potè fare a meno di non confessare (7) essere i Principi obbligati a far serbare per dritto naturale questa uguaglianza tra' sudditi. Ciò per dritto naturale: passiamo non pertanto a dimostrare lo stesso con la costumanza de' popoli. E prima nel

§. II.

(1) Ornio *Architect. Polit. l.2. c.6.*

(2) Si darà da me in luce questo non dispregevole pezzo d'antichità fra breve, se al Ciel piace, unitamente con altre dissertazioncine.

(3) OMNES. FILIOS. ÆQVE. FECIT. HEREDES. PARTITIONE. FILIAE. DATA'. AMOR. MATERNVS. CARITATE. LIBERVM. AEQVALITATE. PARTIVM. CONSTAT

(4) Appò il Monaco Antonio *Loc. commun. serm.* 126. impresso con lo Stobeo *edit. Aurelia Allobrogum anni* 1609. *pag.* 200. Δίκαιον εἰ τοῖς γονεῦσιν, ἵνα ὥσπερ ἐξ ἴσου μεταδεδώκασιν ἑκάστῳ τῶν παίδων τοῦ εἶναι αὐτῷ ἐν τῆς πρὸ τὸ ζῆν ἀφορμῆς, ἴσως αὐτοῖς καὶ ὁμοτίμως παρέχοι.

(5) Seneca *libr. 1. de Clementia lib. 14. Hoc quod parenti, etiam Principi faciendum est, quem appellavimus Patrem Patriæ.*

(6) Appo Dionigi Alicarnasseo *Antiquit. Romanar. libr. 4.* Δίκαιον τε καὶ συμφέρον τῷ κοινῷ [illegible]

(7) *De Cive cap. 23. §. X. Secundo loco disponere Cives ad seditionem*: Lo che [illegible] non è punto, nè poco da temersi da' [illegible]

§. II.

Con le Costumanze della Repubblica degli Ebrei, e di quella de' Romani.

Niuna R. P. al certo di quante ne siano state, e ve ne saranno giammai è da paragonarsi con la R. P. degli Ebrei circa i suoi regolamenti, ed ottima costituzione; dappoichè essa riconosce per suo Fondatore, e Legislatore la stessa divina mente. Invitò il Signore al possesso della promessa terra di Canaan tutte le altre Tribù, e non volle, che i Leviti in questa partizione porzione terrena avessero (1), ma bensì a' Sacerdoti diede le vittime, e le primizie dell'offerte (2), ed a' Leviti diede la decima dell'annuo frutto, che dal Campo del Gregge raccoglievasi, per quello poteva essere per esso loro bisogno, affinchè così il numero de' Sacerdoti, e de' Leviti non gravoso alla R. P., nè pregiudizioso alla salute de' laici riuscisse, con render questi incapaci di reggere a' pesi necessarj pe'l mantenimento del Principato, e con separare dal commercio i fondi. Da ciò certamente, e guardami il Cielo, non intendo io forsi dedurre, che a' nostri Chierici non fosse lecito possedere beni stabili, lo che fu errore di Wicleffo condannato nel Concilio di Costanza (3); imperciocchè non è mio pensiero biasimare uno giusto; moderato acquisto pe'l decente sostentamento della Chieresia; ma gli strabocchevoli acquisti sono quelli, che i secolari al sommo impoveriscono. E' certo parimenti, che in niun tempo mai il Sacerdozio, e l' Impero così ben in armonia andarono, quanto in tempo de' due Fratelli Mosè, ed Aronne; eppure quando s'osservò, che le oblazioni già fatte bastavano per le fabbriche del Santuario, non già Aronne come sommo Sacerdote; ma Mosè qual Principe, e Ministro temporale del Popolo di Dio proibì che per tal' uopo si facessero più oblazioni (4).

In tutte l'altre R. P., e Regni, che diramarono, come da fonte, da quella degli Ebrei, il dritto di separar i beni dal commercio, e 'l promulgar leggi circa tutti i beni de' sudditi al Capo della R. P. appartenne mai sempre. Senza andarci divagando inutilmente in ricercare le cose degli altri Regni, brevemente fermiamoci a considerare la R. P. de' Romani, la quale dopo quella degli Ebrei fu la meglio stabilita. E' indubitato, che presso i Romani era vietato consecrare cosa alcuna agli Dei senza il permesso del Popolo, fino a tanto che durò la R. P. (5). Ridotta poi questa in Monarchia, il regolare queste cose del Principe era proprio, come abbiamo da molti luoghi della Ragion civile (6); i quali essendo stati riportati da Giustiniano nella sua compilazione, è chiaro, che

mi Molfettesi, che sono prontissimi anche a dare tutto il sangue delle loro vene in servizio dell' amatissimo Sovrano, se così il comandasse: *ostendimus agritudinem animi ab egestate; quam quidem egestatem, licet a luxuria, vel ignavia propia profectam imputant tamen iis, qui regunt Civitatem tamquam pensionibus publicis exhausti, & oppressi. Fieri tamen potest aliquando, ut querimonia illa justa sit, nimirum cum onera Civitatibus Civibus inaqualiter imponuntur. Quod enim omnibus simul leve onus est, si multi se subtrahunt, ceteris grave imo intolerabile erit. Neque homines tam onus ipsum quod inaqualitate graviter ferre solent. Maxima enim ambitione de immunitate certatur, & in eo certamine minus infelices magis felicibus tamquam victi invident. Ad tollendum ergo justam querimoniam quietis publica interest, & per consequens ad officium pertinet imperantium, ut onera publica aqualiter ferantur. Praterea cum id, quod a civibus in publicum confertur nihil aliud sit, prater empta pacis pretium, rationis est, ut si qui aque pacis participant, aquas partes solvant, vel pecuniis, vel operis R. P. contribuendo. Lex autem naturalis est, unusquisque in jure aliis distribuendo, omnibus aqualem se prabeat. Quare Imperantes, ut onera Civitatis civibus aqualiter impenant, lege naturali obligantur.*

(1) *Num. cap.* 18. 20. *Deuteron. cap.* 10. 9. *Josue cap.* 13. 33.

(2) *Num. dict. cap.* 13. *vers.* 8. 9. 10. 11.

(3) *Propos.* X. Dannata nel Concilio di Costanza *Sess. VIII. & in Constit. Martini V. Inter cunctas.*

(4) *Exod. cap.* 36. *qui (Moses) cum instaret operi, quotidie mane votu populus offerebat. Unde artifices venire compulsi dixerunt Moysi, plus offert populus, quam necessarium est.* JUSSIT ERGO MOYSES *preconis voce cantari, nec vir, nec mulier quidquam offerat ultra in opere Sanctuarii; sicque cessatum est a muneribus offerendis, eo quod oblata sufficerent, & superabundarent.*

(5) Livio *lib.* 9. Cicerone *de legib. lib.* 2. & *in orat. pro domo sua.*

(6) *L. Sacra* §. 1. *ff. de rer. divis. l. si plures sint, & l.* 2. *ff. de Relig. & Sumpt. fun. l. ult. ff. ut possess. legat.*

che credette, che tali massime adattate erano pure alla Religione Cristiana. Nè presso i Romani senza licenza del Sovrano potevansi lasciare tutti i Templi, e tutti i luoghi Sacri indifferentemente eredi; ma alcuni determinati, come da Ulpiano abbiamo (1), e molto meno i Collegi, e le radunanze, se non venivano autorizzati dalla somma potestà (2).

Nacque, e fu allevata la nostra Divina Religione nel seno della R. P. Romana, e circa l'esteriore polizia niente innovò, ed essendo ella una società particolare d'uomini addetti al culto del vero Iddio, cosa alcuna innovare non poteva secondo il detto di Ottato da Milevi (3): imperciocchè non già la R. P. è nella Chiesa; ma bensì la Chiesa nella R. P.: Il quale detto se altro non importasse, importa almeno secondo lo stesso Albaspineo (4), che i Cristiani tutti sono soggetti alle leggi de' Sovrani circa l'esteriore polizia. Quindi è, che S. Agostino (5) ingenuamente confessa, che col solo fondamento delle leggi umane si dice, questa possessione è mia, questo servo è mio, e che levate le leggi de' Principi, non si può dire questo è mio, o tuo. S. Avito scrivendo al Re Gundobado (6), dice, che non solo la sua Chiesa, ma le altre ancora quello, che possedevano, l'avevano, e pe'l dritto, e per munificenza de' Sovrani. Allorchè all' Ordine Ecclesiastico, come or ora vedremo, fu proibito da un Cristiano Imperatore il poter acquistare per certi mezzi; non disse già S. Girolamo, che non apparteneva all' Imperatore fare tal legge, ma solamente si scagliò contro gli Ecclesiastici, che ad essa avevano dato motivo (7), e chiama anzi egli provvida quella legge. Passiamo intanto a fare la stessa mostra nel seguente.

§. III.

Con gli esempli degl' Imperatori, e de' Principi Cristiani.

Come a tutti è noto, ne' primi secoli vivevano i Ministri del Santuario con le volontarie obblazioni de' fedeli (8) senza possedere beni, o se fondi possedevano, erano certamente assai pochi (9), ed acquistati in tempo, come un dotto Scrittore volle (10), della prigonia di Valeriano, essendo poco allora in osservanza le leggi, e loro furono confiscati in tempo delle persecuzioni di Diocleziano, e Massimiano l'anno CCCIII.: sebbene in Francia non fu eseguito tal' editto per la pietà di Co-

(1) *In fragm. tit.* XXII. ed ivi lo Schultingio *Vet. jurisprud. Ante-Justinianea.*

(2) *L.* 2. *ff. de colleg. l.* 8. *Cod. Justinian. de hered. instit.*

(3) *De schismate Donatistarum lib.* 3. *pag.* 52. *edit. Dupin.: Non enim R. P. est in Ecclesia sed Ecclesia in R. P.*

(4) *Ad dict. loc. Opt. Milevit.: Ecclesiam enim esse in R. P., Christianos sub legibus Imperatorum vivere.*

(5) Riportato dal Graziano *decret. part.* 1. *distinct.* 8. *Can.* 1. *Jure humano dicitur, hac villa mea est, hac domus mea, hic servus meus est. Jura autem humana jura Imperatorum sunt: quare? quia ipsa jura humana per Imperatores & Reges Sæculi Deus distribuit generi humano.... tolle jura Imperatorum, & quis audet dicere, mea est illa Villa, aut meus est ille servus, aut domus hæc mea est? .... leguntur leges ubi manifeste præceperunt Imperatores, eos, qui præter Ecclesiæ Catholicæ communionem usurpant sibi nomen Christianum; nec volunt in pace colere pacis auctorem, nihil nomine Ecclesiæ audeant possidere. Sed quid nobis, & Imperatori? ... nolite dicere, quid mihi, & Regi? quid & tibi possessioni? Per jura Regum possidentur possessiones. Dixisti quid mihi, & Regi? Noli dicere possessiones tuas; quia ipsa jura humana renunciasti, quibus possidentur possessiones.*

(6) *Epist.* 39. *Quidquid habet Ecclesiola mea, imo omnes Ecclesiæ nostræ vestrum est, de substantia quam vel servastis hactenus, vel donastis.* Al quale luogo veggasi il Padre Sirmondo.

(7) *Ad Nipotian. Epist.* 2. *Pudet dicere, Sacerdotes idolorum, mimi, aurigæ, & scorta hæreditates capiunt, solis Clericis, & Monachis hac lege prohibetur, & non prohibetur a persecutoribus, sed a Principibus Christianis, nec lege conqueror, sed doleo, cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est, sed quo mihi vulnus, ut indigeam Cauterio? Provida, securaque legis cautio, & tamen nec sic refrenatur avaritia per fideicommissa legibus illudimus.*

(8) Veggasi de Marca *Concord. Sacerd., & Impor. lib.* 8. *cap.* 18. Tommasino *de Vet. & Nov. Eccles. discipl. part.* 3. *lib.* 2. *cap.* 12., Sarpi *trattato della mat. benef. cap.* 1. *seq.* Bingamo *Orig. Eccles. l.* 5. *cap.* 4.

(9) Tommasino *loc. cit. cap.* 12. *n.* 11.

(10) Sarpi *tratt. delle mater. benef. capit.* 4.

Costanzo Cloro Cesare, che la governava; avendo questi Principi rinunziato l' Impero, Massenzio otto anni dopo restituì tutte le possessioni alla Chiesa Romana (1). Gl' Imperatori Licinio, e Costantino nell' anno CCCXIII. pubblicarono una legge in Milano, nella quale non solo comandavano, che i sacri luoghi tolti a' Cristiani, e passati in ragione del Fisco, o da esso venduti, ovvero donati, fossero immantinente restituiti a' corpi, ed alle comunità de' Cristiani, a' quali appartenevano, e risarciti i compratori, o i donatarj a spese del pubblico Erario, come apparisce dall' Editto riportato da Eusebio (2): ma perchè a niuno Collegio, Comunità, o Corpo, secondo le leggi Romane, poteva essere donato, o lasciato per testamento, se non aveva il legittimo permesso (3); quindi nell' anno CCCXXI. Costantino tolse tutti i dubbj, che potevano nascere sopra le persone, alle quali fosse permesso il lasciare alle Chiese, e sopra la qualità, e quantità di quello, che potesse lasciarsi, dando amplissima licenza a chiunque si fosse senza eccettuazione di persone, di lasciare per testamento alle Chiese tutto ciò, che avesse desiderato lasciare, senza limitazione alcuna di materia. Fu ciò per mezzo d'editto proposto al popolo Romano l' anno di nostra salute 321., come dicemmo, e'l nono dopo la sua conversione, che ora leggesi sì nel Codice Teodosiano (4), come in quello di Giustiniano (5). Non erano ancora passati cinquant' anni, da che Costantino permise alla Chiesa Cattolica di poter acquistare, che l'avarizia di alcuni Ecclesiastici di Roma, o vagabondi, che fossero, e lo studio di acquistare beni temporali diedero motivo, a petizione dello stesso Romano Pontefice Damaso, agl'Imperatori Valentiniano, Valente, e Graziano gli anni 370. di nostra salute di diriggere una costituzione al Sommo Pontefice, che fu pubblicata nella Chiesa di Roma, ed ora si legge inserita nel Codice Teodosiano (6). Varie cose furono disposte in questa legge. Primieramente si vieta agli Ecclesiastici, ed a quelli, che si chiamavano continenti, fossero questi Monaci, o altri, che menavano, ovvero affettavano di menare vita celibe, il conversare con le vedove, e con le pupille, ordinando, che fossero esiliati, quando fossero di questa conversazione accusati a' pubblici Giudici da' propinqui di quelle. Secondariamente si toglie a' detti Ecclesiastici, o continenti, la facoltà di ricevere, o per se stessi, o per interposta persona alcune cose, sia per donazione, sia per disposizione di ultima volontà da quelle donne, alle quali privatamente s' associeranno con pretesto di Religione; e si ordina inoltre, che in avvenire qualunque cosa da tali donne ad essi lasciata o per atto tra' vivi, o pure per testamento, cada in ragione del Fisco: lasciandosi però intatto a' medesimi Cherici, o continenti la facoltà di conseguire come propinqui i beni delle riferite donne, quando per dritto civile, o per beneficio dell'editto fossero chiamati alla successione, o a' beni di esse: Sebbene con ciò non fu proibito lasciare i beni alle Chiese, e serbaronsi inviolati gli acquisti di esse, non perciò da questo ricavasi, che non era dritto del Principe, se le Chiese a que' tempi se ne fossero abusate, prendere simili espedienti;

(1) Sarpi *loc. prox. cit.*

(2) *Lib. 10. Hist. Eccles. cap. 5.*

(3) *Leg. 8. Cod. de her. instit.*

(4) *Cod. Theod. lib. 16. tit. 2. de Epis. & Cleric. leg. 4. Habeat unusquisque licentiam Sanctissimo, Catholica, Venerabilique Concilio decedens, bonorum, quod optavit relinquere, & non sint cassa judicia. Nihil est, quod magis hominibus debetur, quam ut Supremæ voluntatis, postquam aliud jam velle non possunt, liber sit stilus, & licens, quod iterum non redit arbitrum P. P. V. non Jul. Rom. Crisp. & Constant. II., Cæs. Coss.*

(5) *Lib. 1. tit. 2. de Sacrosanct. Eccles. leg. 1.*

(6) *Dict. lib. 16. dict. tit. 2. leg. 20. Ecclesiastici, aut Ecclesiasticis; vel qui continentium se volunt nomine nuncupari, viduarum, ac pupillarum domos non adeant, sed publicis exterminentur judiciis si posthac eos adfines earum, vel propinqui putaverint deferendos. Censemus etiam, ut memorati nihil de ejus mulieris, qui se privatim sub prætextu Religionis adjunxerint, liberalitate quacumque, vel extremo judicio possint adipisci; & omne in tantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per subjectam personam valeant aliquid vel donatione, vel testamento percipere, quin etiam si forte post admonitionem legis nostræ aliquid iisdem ea femina vel donatione, vel extremo judicio putaverint relinquendum, id Fiscus usurpet, ceterum si earum, qui voluntate percipiunt, ad quarum successionem, vel bona jure Civili, vel Edicti beneficiis adjuvantur, capiant ut propinqui. Lecta in Ecclesiis Rom. IV. Kalend. Augusti Valentiniano, & Valente III. AA. Coss.*

ti; ma si stabilì ciò per quello, che la corruttela di alcuni allora richiedeva. Quello, che è da osservarsi egli si è, che fu ciò stabilito da' Principi anzidetti a petizione dello stesso Papa Damaso (1), e che questa costituzione fu letta nella Chiese (2), e da questa sola legge ben si ravvisa il dritto de' Sovrani circa lo stabilire e leggi necessarie intorno a' beni da passare agli Ecclesiastici, come osservò saggiamente il Gottofredo (3), la qual legge sembrata ragionevole a San Girolamo (4), e dimandata dallo stesso Damaso, secondo la positura delle cose de' suoi tempi, non sappiamo, come dopo dal Baronio fosse stata presa per poco equa (5). Nell'anno 372. come porta parere il Gottofredo (6), estesero gl' istessi Imperatori, anche a' Vescovi, ed alle Vergini consecrate a Dio, questa costituzione con un Rescritto inviato a Paolino Preside del nuovo Epiro, che leggesi pure nel Codice Teodosiano (7). Poco dopo, cioè nell'anno 390. per le stesse cagioni da Teodosio il Grande, come abbiamo da Sozomeno (8), non già da Valentiniano, come porta l' iscrizione, e la data della legge (9), fu promulgata un' altra consimile costituzione inserita parimenti nel Codice Teodosiano (10), e monca nel Codice Giustinianeo (11), con la quale quattro cose furono disposte intorno a' beni delle Diaconesse. I Che qualunque donna trasferita al Diaconissato, dovesse commettere a persone idonee, e fedeli l' amministrazione de' suoi poderi, e beni stabili. II. Che conseguisca solamente le rendite de' suoi poderi, e di esse potesse disporre come le piacesse, o per atto tra vivi, o per testamentaria disposizione. III. Che non potesse alienare, o consumare sotto pretesto di Religione alcuna cosa appartenente a' mobili, come gli ornamenti muliebri, le suppellettili, l' oro, l' argento, e l' insegne d' illustre famiglia; ma tutte queste conservate intiere, dovesse trascrivere o ne' figliuoli, o ne' prossimi, o in qualunque altro secondo il suo arbitrio. IV. Che morendo, non potesse lasciar eredi nè alcun Cherico, nè alcuna Chiesa, nè alcun povero, dichiarandosi nulla qualunque testamentaria disposizione, che a favor delle referite persone fatt' avesse contro questo divieto. Egli è vero, che poco dopo o rivocò un sol capo di questa legge (12) lo stesso Teodosio, come portò pare-

(1) Baronio *Ann. Eccles. ad ann.* 370. Bianchi *dell' ester*i*or polizia della Chiesa lib.* 2. *c.* 5. §. 2. *num.* 11.

(2) Veggasi la detta Costituzione nel *Codice Teodosiano loc. cit.*

(3) *Dict. l.* 20. *Cod. Thiod.*

(4) Il passo di S. Girolamo si è sopra riportato nel §. antecedente.

(5) *Annal. Eccles. ad ann.* 370. *n.* 116. *ad* 123.

(6) *Comm. ad Cod. Theodos. lib.* 16. *tit.* 2. *leg. XXII.*

(7) *Lib.* 16. *tit.* 2. *l. XXVI. Forma praecedentis consulti etiam circa Episcoporum, Virginumque personas, & circa alias quarum Statuto praecedenti facta complexio est, valeat, ac porrigatur. Datum Kal. Decem. Trev. Modesto, & Arintheo Coss.*

(8) *Hist. Eccles. lib.* 7., *cap.* 16. *in fin.*

(9) *Cod. Theod. d. l.* 16. *d. tit.* 2. *l.* 27.

(10) *D. lib.* 16. *d. tit.* 2. *d. l.* 27. *Nulla nisi emensis sexaginta annis, cui votiva domi proles sit. Secundum praeceptum Apostoli ad Diaconissarum consortium transferatur cum filiis suis Curatore (si id aetas posceit) petito, bona sua idoneis sedula Religione gerenda committat e ipsa tantum praediorum suorum reditus consequatur, in quibus servandi, abalienandi, donandi, distrahendi, relinquendi, vel quoad superest, vel cum in fata concedit, & libera ei voluntas est, & integra sit potestas. Nihil de monilibus, & suppellectili, nihil de auro, argento, caeterisque clara domus insignibus, sub Religionis defensione consumat, sed universa integra in liberos, proximos, vel in quoscumque alios arbitrii sui existimatione transferibat, ut si quando diem obierit,* NULLAM ECCLESIAM, NULLUM CLERICUM, NULLUM PAUPEREM SCRIBAT HEREDES: *careat namque necesse est viribus si quid contra vetitum circa personas specialiter comprehensas fuerit a moriente confectum, imo si quid ab his morienti fuerit extortum, nec tacito fideicommisso aliquid Clericis in fraudem Venerabilis Sanctionis callida arte, aut probrosa cujuspiam cohibentia deferatur: extorres sint ab omnibus, quibus inhiaverant bonis, & si quid forte per Epistolam, codicillum, donationem, testamentum quolibet denique detegitur genere conscriptum erga eos, quos hac Sanctione submovimus, id nec in judicium devocetur; sed vel ex intestato is qui sibi competere intelligit, statuti hujus definitione succedat, si quis se agnoscit filium, si quis probat propinquum, si quis denique, vel causa, vel judicio pro solido, pro portione heris, legatarius fideicommissarius apertio deprehenditur codicillis, fruatur fortunas munere, consoscientia sua fructu, & submotis his, atque dejectis, in hereditariis corporibus potestate utatur heredis.*

(11) *L.* 9. *Cod. de Episc. & Cleric.*

(12) *L.* 28. *Cod. Theodos. d. lib.* 16. *tit* 2.

patere il Gottofredo (1), o tutte le anzidette precedenti leggi, come credette l' Imperatore Marciano (2), e dopo di esso il P. Bianchi (3), non perciò con questo fu tolto a' Sovrani il dritto di promulgarle su tal proposito di nuovo, quando la positura delle cose il richiedesse. Anzi lo stesso Imperatore Marciano, che anch' ei rivocò tal legge, non già disse, che non era dritto degl' Imperatori antecessori stabilirla, ma la chiamò DURA, ED ASPRA, forse in quella parte, nella quale vengono esclusi i poveri dal conseguire i beni delle Diaconesse, ed i Chierici stessi quando con arti non disdicevoli, e con non grave danno della R. P. fossero da queste istituiti eredi. Egli Marciano la rivocò, perchè così richiedeva l' affare, che aveva tra le mani (4). Egli, che col suo Senato esaminò quella legge degl' Imperatori antecessori; egli disse, che se questi vivevano, essi stessi rivocate avrebbero le loro leggi; ma non già, che doveva la Chiesa abrogarle, ed annullarle, come leggi fatte da chi non aveva potestà di promulgarle. E nel vero, siccome sopra dicemmo, se per precetto divino è obbligato il Principe dal Sommo Iddio costituito, rendere felici i suoi sudditi, e non facendolo grave conto ne deve dare a sua divina Maestà; se tal precetto Iddio gli ha dato, gli ha conceduto parimenti tutt' i mezzi, che a questo santissimo fine sono confacenti, senza che vi sia di bisogno ricorrere in grazia ad altra potestà.

In fatti diviso l' impero tra l' Oriente, e l' Occidente, e sorti varj altri Regni, che prima erano Provincie del Romano Impero, i respettivi Sovrani tale autorità hanno sempre esercitata, ora con proibire in tutto agli Ecclesiastici l' acquistare, ora da certe determinate persone, ora in pregiudizio de' parenti, e de' poveri, ed ora senza loro particolare permesso, o senza pagare il dritto di amortizzazione. Per quello appartiene agl' Imperatori d' Oriente si può osservare per tutti la sola legge dell' Imperatore Niceforo Foca (5). Proibì egli assolutamente a' luoghi pii i nuovi acquisti de' beni stabili, permettendo solo, che con la licenza, e cognizione dell' Imperatore avessero potuto fare qualche acquisto, ma proporzionato solamente al nenecessario sostentamento di questi luoghi pii, a' quali per qualche sopravvenuto infortunio si fossero diminuite le rendite; questa legge fu poi rivocata da Porfirogenita, il quale facendo da Secretario di gabinetto di S. Divina Maestà, ed interpretando gli arcani Divini, disse: che questa legge era stata la causa di tutti i disastri dell' Impero Greco avvenuti; senza badare al saggio detto di Sallustio (6), *che l' Impero facilmente si conserva con quegli stessi mezzi, co' quali da principio si è acquistato; ma quando in vece della fatica ci diamo alla dappocaggine; invece di serbare la continenza, e l' equità, diamo luogo al capriccio, ed alla superbia, allora si vedrà, che co' costumi si cangia pure la sorte:* Per quello riguarda poi l' Impero d' Occidente, e gli altri Regni circa tal punto, diversi stabilimenti furono presi da' Principi in diverse materie, e circostanze. Lodo-

D vi-

(2) *Ad dict. l. 28. Cod. Theodos.*

(3) *Novell. ultim. de testam.*

(4) *Dell' esterior polizia della Chiesa l. 2. cap. 5. §. 2. num. 10.*

(5) Marciano *Novell. ult. de testam. Cleric. Sæpe materiam scribendis, ferendisque legibus negotia inopinato exorta suppeditant; & aut novis constitui, aut durius, & asperius latas faciant abrogari. Æquabilis enim in utraque æquitas est, vel promulgare, quæ justa sunt, vel antiquare quæ gravia sunt. Nuper cum de testamento clarissimæ memoriæ Hypatiæ, quæ inter alios virum Religiosum Anatolium Presbyterum in portione manifesta bonorum suorum scripsit heredem,* AMPLISSIMO SENATU PRÆSENTE TRACTARET PIETAS MEA, *& dubium videatur an vera esse deberent hæ voluntates viduarum, quæ testamento suo aliquid his Clericis relinquant, qui sub prætextu religionis hujusmodi feminarum domos adeunt: cum lex divæ memoriæ Valentiniani, Valentis, & Gratiani, Ecclesiasticos, vel eos, qui se continentium volunt nomine nuncupari, nihil quacumque liberalitate Viduarum extremo judicio permittat adipisci: contra vero hoc divæ mem. Valentiniani, Theodosii, & Arcadii constitutio legeretur:* INSPICIENTIBUS, ET ÆSTIMANTIBUS NOBIS LATORIS ANIMUM, *visum est justa, ac rationabili pœnitentia priorum constitutionum vigorem antiquare voluisse:* E dopo aver data la facoltà alle Chiese, e agli Ecclesiastici di poter ereditare, e prendere per atti tra' vivi, soggiunse in fine: *Illustris igitur magnifica auctoritas tua* (di Palladio) EX QUO GENERALIS LEGIS HUJUS SANCTIONE DECREVI, EDICTIS EX MORE PROPOSITIS AD OMNIUM NOTITIAM FACIAT PERVENIRE.

(1) *Zonara tom. 2. annal.*

vico Pio, come vuole il Baluzio (1), o lo stesso Carlo Magno, come credette il Tommasini (2), se stabilimento circa tal' assunto in uno de' suoi capitolari (3), riportato ancora dall' Abbate Ansegiso (4), da Benedetto Levita (5), e da S. Ivone (6), che in pregiudizio de' parenti non si potesse dare alle Chiese. L' Imperadore Lodovico II. riconfermò questo stesso stabilimento (7). E prima d' unirsi, e dopo essere stato diviso l' Impero dalla Monarchia di Francia, con altre leggi da que' Cristianissimi Sovrani, fu ordinato di non potersi dare i beni alla Chierisia senza il loro permesso; lo che, come ottimamente fu da altri osservato (8), costa chiaramente da molti luoghi dell' Istoria di S. Gregorio Turonense, e dalle formule di Marculfo: nella terza razza de' Re di Francia fu praticato lo stesso (9); lo che praticasi anche oggi giorno (10). Il Papa di vantaggio porta un' arresto del Senato di Parigi (11), con cui furono proibiti i novi acquisti a' Religiosi della Certosa, e ai Celestini, essendo, che non v'era cosa da vendersi, che per essi non si comprasse.

Ne' Regni dell' inclita, e saggia nazione Spagnuola v' è stato ancora lo stesso stabilimento; imperocchè Jacopo Re d'Aragona stabilì ne' Regni soggetti a quella Corona, che i beni di *Realengo* (così chiamansi quelli, che pagano alcuna cosa al Re per avere discacciati i Mori) non potessero passare nell' Ecclesiastico senza Regia licenza (12). Il saggio Re Alfonso concedette privilegio alla Città di Toledo, col quale si proibiva il trasferimento de' beni immobili di que' Cittadini nelle Chiese, ne' Monasterj, ed in altri luoghi pii per qualsivoglia titolo o di donazione, o di testamento, come abbiamo da Alfonso di Narbona Giureperito della Città stessa (13): Qual privilegio sebbene egli confessa essere stato ragionevole, pure per le pregiudicate opinioni, che allora correvano, dice esser empio, e non appartenente tal facoltà a' Principi. Ma è da seguirsi piuttosto quello, che a petizione degl' istessi Toletani stabilì sì saggio Re non a capriccio, e inconsideratamente, ma col consiglio de' suoi Ministri, e con ponderazione, che quello è venuto in mente al Narbona di scrivere. Gli stessi stabilimenti furono presi pe 'l Regno di Castiglia (14).

Il Regno di Portogallo siccome vicino alla Spagna pe' confini, così per la saggezza, e prudenza pur la stessa cosa ha in pratica (15). Oltrepassando il continente, e nel mezzo dell' Oceano se fisseremo lo sguardo, ravviseremo, che nell' Isola d'Inghilterra, prima che fortisse il deplorabile scisma, sin dall' anno 1291. fu ordinato da Odoardo I., che tenne opinione di buono, e religioso Principe (16), che non fosse lecito ad alcuno dare poderi, e possessioni a' Collegi de' Monaci; che non fosse lecito nè a' Monaci, nè a' Sacerdoti comperare possessioni da' laici, e che le dette possessioni non potessero assegnarsi per dote a' Monasterj, ed alle Chiese, lo che fu diligentemente in quel Regno osservato (17).

Dall' Inghilterra facendo ritorno vedremo, che prima che infetta fosse dall' atro,

e rio

(1) *Bell. Catilin. in princ. Imperium facile iis artibus retinetur, quibus initio partum est. Verum ubi pro labore desidia; pro continentia, & aquitate lubido, atque superbia invasere, fortuna simul cum moribus immutatur.*

(2) *Cap. Reg. Franc. tom. 1. pag. 565.*

(3) *De ant. Eccles. discipl. part. 3. lib. 5. cap. 22.*

(4) *D. tom. 1. cap. Reg. Franc. d. pag. 565.*

(5) *Lib. 1. cap. 83.*

(6) *Lib. 5. cap. 211.*

(7) *Part. 6. cap. 261.*

(8) *Corpus leg. Longob.* appò il Muratori *R. I. S.*

(9) Veggasi l' Autore de la *differtation sour le droit des souvrains touchant l' administration de l' Eglis. part. 6.*

(10) Lo stesso Autore ora citato *Part.* 1. ove parla il Re della terza razza.

(11) V. il Signor d' Hericourt *le loix Ecclesiastiq. de France 3. part. art. 3. num. 8.*

(12) *Lib. 1. Rapsod, art. 7., Arrest. 3.* citato pur da Pietro Gregorio *de R. P. lib. 13. cap. 16.*

(13) Molina *de contr. tract. 2. d. 140. lib. 2.* Belluca *in specul. Princip. rubr. 24. §. veniamus ad amortizationem.*

(14) *Com. in 3. part. nov. recompill. leg. Hispan. lib. 1. tit. 3. l. 35. Glos. 2. a nu. 30. ad 34.*

(15) V. Matteu *de Regim. Reg. Valent. cap. 2. §. 4. num. 44. Solorzano de jur. Ind. lib. 3. cap. 20. num. 45.* Pereira *de Manu Regia cap. 37 num. 1.*

(16) *Molin. loc. cit.*

(17) V. lo Smitteo *Flor. Hist. Eccles. Gent. Angl. lib. 4. cap. 9. sect. 1. num. 1. & 2.*

è rio veleno d'eresia, fu lo stesso ordinato nell'Olanda dal Conte Guglielmo III. (1): lo stesso dal Magistrato d'Utreck (2), e nel Ducato di Giuliers (3).

Veniamo ora alle Fiandre. Il primo editto, che fu per questa Provincia promulgato, e di cui egli n' ebbe notizia, proibendo gli acquisti senza il permesso del Sovrano, dice Antonio Anselmi (4) essere di Guidone Conte di Fiandra dell' anno 1293.: e perchè questo riguardava le Fiandre sole, non già il Brabante, dal Duca Giovanni l'anno 1312. fu a questa Provincia pure esteso (5). Con la Costituzione di Filippo il Bello de' 20. Settembre 1451. (6) fu vietato agli Ecclesiastici il poter acquistare a titolo di compra nel Brabante beni immobili, se non se sotto condizione, che i venditori, o' suoi eredi potessero sempre ricomprarli. Questa Costituzione non fu posta in pratica; onde da Carlo V. a' 26. Aprile 1515. fu fatta nuova Costituzione (7), con cui fu stabilito, che i beni o siano allodiali, o feudali, ovvero enfiteutici, o censuali non si potessero trasferire, vendere, o cedere per qualunque titolo a' Monasterj, Ospedali, Capitoli, Collegi, o altre mani morte, se non vi fosse l' unanime consenso del Principe, e del Magistrato della Metropoli, nella quale tai beni fossero posti. Ricorsero gli Abbati, e 'l ceto degli Ecclesiastici all' Imperatore, lamentandosi, che senza essere stato il loro ceto sentito dalle Città s'era ottenuta tal surrettizia Costituzione: s' ordinò, che le parti accudissero avanti i Commissarj, e che fra tanto fosse tal Costituzione sospesa (8); ma non proseguendo la causa gli Ecclesiastici, ad istanza degli Avvocati Fiscali l'istesso Imperatore' promulgò Costituzione a' 19. Ottobre 1520. (9), con la quale fu stabilito, che niuno per qualsisia ragione vendesse, o in qualunque modo alienasse a' Monasterj, alle Chiese, a' Collegi, a' Conventi, agli Ospedali, e ad altre persone Ecclesiastiche, o mani morte, senza il consenso del Principe, de' Vassalli, e del Magistrato della Città Metropoli, nel cui distretto i beni erano situati. Ma perchè si commetteva frode contro sì fatta legge con far comparire secolari a comprare, quindi a' 3. Decembre dell'anno 1638. fu ordinato (10), che con giuramento i compratori dicessero, che tali beni, che compravano erano per loro ragione, non già per trasferirli nella Chieresia. E questi saggi stabilimenti fino al dì d'oggi sono in pratica in quelle Provincie (11); e lo stesso praticasi in Colonia (12), ed in altre Città libere Imperiali, ed in altri Dominj (13) ancora.

Se ragioniamo poi della nostra bella Italia, dove tante sovranità vi sono, in essa ravviseremo gli stabilimenti stessi. Nella Serenissima R. P. di Genova non si permette indistintamente a' sudditi l' acquistare (14). In Milano si prescrive con lo statuto una certa forma a' Cittadini d'alienare i loro beni (15). Nella sempre inclita, e Serenissima R. P. di Venezia v'era antica provvida legge, rinnovata poi con tanti disturbi, quanti ognun sa, con la quale si stabiliva, che alle Chiese non fosse donato, o lasciato alcun bene stabile in perpetuo, e che essendo lasciato, dopo certo termine si vendesse, restando alla Ciesa il prezzo (16). Gli stessi Romani Pontefici

(1) Polidoro-Virgilio *lib. 17 Hist. Angl.* Arsfeldio *Hist. Eccles. Anglican. Secul. XIII. cap. 4.*

(2) Bodino *de R. P. cap. 2. lib. 5.*

(3) Schoockio *tract. de bonis Eccles. sect. 1. cap. 9.*

(4) Klochio *de contribut. cap. 12. num. 89.*

(5) *In Tribon. Belg. cap. 50. §. 6.*

(6) *Extat volum. 1. edict. Brabant. l. 2. tit. 1. cap. 1.*

(7) *Dict. lib. edict. tit. 3. cap. 4.*

(8) Riferita nel *cit. vol. lib. 2. tit. 1. cap. 17.*

(9) *Dict. vol. edict. lib. 1. tit. 4. cap. 2.*

(10) *Dict. vol. decret. libr. 1. tit. 4. cap. 4.*

(11) *Part. 1. Edict. Brabant. lib. 3. tit. 4. cap. 9.*

(12) *V.* Antonio Anselmo *in Tribon. Belg. cap. 50. §. 6. seqq.* Tuldeno *in Cod. tit. de SS. Eccles. num. 4.* Van-Espen *jus Eccles. univers. part. 1. tit. 29. cap. 3. num. 25. seqq.*

(13) Kinpschidio *de civit. Imper. li. 2. c. 10. n. 54.*

(14) Kinpschidio *loc. cit.* Peckio *de amort. cap. 2.* Strickio *in not. ad jus Ecclesiast. Brunem. lib. 2. cap. 3. §. 6.* Schvvendendio *de manu mortua, & jure circa illam.*

(15) Veggasi il Sarpi *consid. sopra la cens. di Paolo V.*

(16) *Stat. Civit. Mediolan. nov. compilat. tit. de poenis colleg.* Signorollo degli Omodei *cons. 21.*

ne' loro Stati gli medeſimi ſtabilimenti fecero: imperciocchè S. Pio V. nella terra del Boſco, dove egli nacque, avendo fabbricato un gran Monaſtero, perchè ella non ſi diſtruggeſſe, proibì in perpetuo agli Eccleſiaſtici il poter conquiſtare da' laici. (1). Clemente VIII. di chiariſſima memoria, avvertendo quanto la S. Caſa di Loreto poſſedeſſe, per conſervare i laici, proibì, che eſſa più comperaſſe (2). Baſti queſto in ſuccinto per gli altri Regni, e dopo tali coſe entriamo un poco a ragionare in queſto.

§. IV.

Della polizia del noſtro Regno circa tal punto.

VEnendo ora del noſtro Regno a fare parola, non vi reſta luogo da dubitare, che ſotto l' Impero Romano ſi oſſervaſſero le leggi dagl' Imperatori promulgate, e già di ſopra riferite. Sotto i Longobardi furono a diſmiſura arricchite le Chieſe, e l'ordine Eccleſiaſtico; ma nondimeno però da antichiſſimo tempo furono da' noſtri Sovrani, ſecondo il biſogno lo richiedea, dati provvedimenti circa gli acquiſti degli Eccleſiaſtici. E che ſin da che vennero nel Regno i Normanni, vi foſſe tal proibizione d' acquiſtare agli Eccleſiaſtici Regnicoli, parmi poſſa dedurſi da varj diplomi di queſti Principi, copie d' alcuni de' quali preſſo me ſi conſervano, altri ſi poſſono oſſervare nell' Archivio della Camera della Sommaria, taluni ne porta il Pirri (3), ne' quali ſi concede per privilegio a' Monaſteri e Chieſe il poter acquiſtare liberamente da chiunque; lo che non era punto neceſſario per privilegio concederſi, ſe non v' era l' antecedente proibizione. Queſto dimoſtraſi ancora dalle riſpoſte date da Federico II. a' Pontificj Miniſtri, da' quali gli fu oppoſto, che contro la pace ſtabilita, aveva ſpogliato i Templari, ed Oſpedalieri de' beni feudali, e burgenſatici: In quanto a' burgenſatici diſſe, che niente di nuovo s'era da eſſo ſtabilito (4). *Ma alcuni beni burgenſatici, che avevano comprati, erano loro ſtati tolti, ſecondo il diſpoſto d' un'* ANTICA COSTITUZIONE DEL REGNO DI SICILIA, *con la quale veniva proibita, che niente ſi poteva loro dare de' beni burgenſatici ſenza il conſenſo del Principe per atti tra vivi, o per ultima volontà, ma erano obbligati dopo un anno, un meſe, ed un giorno a vendergli, e concedergli ad altri Borgheſi Secolari*, e ſi aggiunge (5) che ciò fu DA ANTICO TEMPO STABILITO; *imperciocchè ſe loro foſſe ſtato permeſſo liberamente, e per ſempre comprare i beni burgenſatici, o ricevergli, in breve tempo avrebbero comprato, ed acquiſtato tutto il Regno di Sicilia, che loro era più comodo di tutte l' altre parti del Mondo*. Oſſervando il grande Imperatore Federico II., che era di meſtieri rinnovare queſt' antica legge, rinnovolla circa l' anno 1231. (6) RINNOVANDO (egli dice) CON NUOVO PROVVEDIMENTO L' ANTICA COSTITUZIONE DEGLI ANTICHI PRINCIPI NOSTRI PREDECESSORI, *la quale era ſtata abolita dalla turbazione de' tempi paſſati, coſtituiamo, che non ſia lecito ad alcuno de' noſtri ſoggetti Clerico, o Laico vendere, o donare tra' vivi, o in qualſivoglia altro modo di donazione transferire, ſe non per ugual cauſa di permutazione le poſſeſſioni Patrimoniali, o ereditarie non ſoggette a' ſervizi in pro della Real Corte, a' luoghi pii, Templi, Oſpedali, ed altri luoghi Religioſi. Del rimanente ſe in ultima volontà iſtituiranno erede alcuno de' predetti luoghi, o laſcieranno alcun legato, allora la caſa, che riceverà l' iſtituzione, o il legato ſia tenuta fra un anno vendere, o dare in locazione gli ſtabili laſciati ad alcuno de' più proſſimi del defunto, o de' noſtri Burgheſi. Che ſe fra l' anno diſſeri-*

(17) Sarpi *conſider. ſopra le conſ. di Paolo V.*

(1) Sarpi *d. conſideraz.*

(2) Sarpi *loc. prox. cit.*

(3) *Sic. Sac.*

(4) Appò il Goldaſto *collect. conſtit. Imper. tom. 2. edit. Francford. ann. 1713. pag. 79.* Lunigio *tom. 1. Cod. Diplomat. Italia pag. 288. Nonnulla vero burgenſatica, quæ emerunt revocata ſunt ab eis* SECUNDUM FORMAM ANTIQUÆ CONSTITUTIONIS REGNI SICILIÆ, *quod nihil poteſt eis ſine conſenſu Principis de burgenſaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quæ poſt annum, menſem, & diem aliis burgenſibus ſæcularibus vendere, & concedere teneantur.*

(5) Appò il Goldaſto *loc. cit. Et hoc propterea fuit ab antiquo ſtatutum, quia ſi libere eis, & perpetuo burgenſatica liceret emere, ſive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliæ (quod inter Regiones Mundi ſibi abilius reputarent) emerent, & adquirerent.*

(6) *Conſt. Regn. de reb. ſtabilib. Eccleſ.*

ferirà d'eseguire le cose predette, dopo il corso dell'anno vogliamo, che le stesse possessioni siano applicate alla ragione del nostro Fisco. Ma di qualsivoglia cosa mobile, e quanto siasi preziosa concediamo a tutti liberal facoltà di lasciare e disponere alle predette case: ed altri Religiosi luoghi.

Varj sono i pareri non solo circa il titolo (1) con cui fù concepita questa celebre Costituzione; ma ancora circa il vero senso di essa. Lasciando da banda le quistioni inutili, ed i varj pareri de' Dottori, ci fermeremo soltanto ad esaminare il sentimento del Reggente Tappia. Pensò questi (2), che con tale costituzione due cose furono stabilite dall'Imperator Federico, la prima, che non si potessero agli Ecclesiastici e Chiese trasferire cose per atto tra' vivi, su le quali il Fisco poteva aver ragione, se non per causa di permuta; perlochè egli toglie dalla predetta Costituzione: DE QUO NOSTRÆ CURIÆ SERVITIUM MINIME DEBETUR, il MINIME. La Seconda, che nè meno per ultima volontà si potessero trasferire altrimenti nelle Chiese, se non che sotto legge, che dopo un anno, un mese, ed un giorno fosse la Chiesa obbligata vendergli, con ritenersene il prezzo.

Questa opinione (per quello riguarda la prima parte) nonostante la somma stima, che ho pe 'l Tappia, non regge a martello; ma sembrami chiaro, che con questa costituzione Federico II. volle rinnovare l'antica costituzione, che v'era nel Regno, con la quale si proibiva il potersi dare per atti tra' vivi alle Chiese (anche quelle cose su le quali il Fisco non ne avesse particolar ragione) se non per permuta: e che per ultima volontà non si potessero ad esse lasciare, se non che a condizione, che dopo un'anno, un mese, ed un giorno fossero obbligate le Chiese vendere tai beni, con ritenersene il prezzo. Se nelle Costituzioni tradotte in greco di questo Principe, che conservansi nella celebre libreria Reale del Re Cristianissimo, delle quali l'eruditissimo Montfaucon (3) ne fa menzione, fosse stata posta questa, che è in quistione, avressimo certamente con maggiore probabilità il vero senso di essa: se per le nuove proibizioni aggiunte dalla Santità del Regnante Pontefice di potersi estrarre copia di qualsivoglia cosa dall'insigne Biblioteca Vaticana non mi fosse stato vietato, e dal Codice Greco, che in essa esiste (di cui ne debbo la notizia alle carte da me, mentre era in Roma, osservate del chiarissimo Leone Allacci), e dal Codice Latino (4), la cosa si porrebbe in chiaro maggiormente. Ma non potendo essere tanto avventurato, credo nondimeno però, che dalle cose date in luce tanto vi sia, quanto basti per confirmare la mia opinione.

E' cosa pur troppo risaputa, che il dritto de' Principi di non far passare i beni in mano della Chieresia non solo è fondato nel supremo dominio di giuridizione, che hanno sopra tutti gli stabili de' loro Regni; ma ancora sopra lo special dritto, che loro compete, come diretti Signori sopra tutti i beni feudali, e censuali. Ciò posto, parmi troppo certo, ed indubitato, che in virtù del primo dritto fu contrastato dalla Corte Romana all' Imperator Federico II. il poter fare stabilimenti circa il non potersi trasferire tai beni alle Chie-

non alien. PRÆDECESSORUM NOSTRORUM VETERUM PRINCIPUM CONSTITUTIONEM, *quam antiqua turbatio preteriti temporis antiquaverat, nova provisione* NOVANTES; *edicimus, quod nulli subjectorum nostrorum Clerico, vel Laico liceat de domibus Templi, vel Hospitalis, seu quolibet alio Religioso loco, de quo nostre Curie servitium minime debetur, possessiones hereditarias, vel patrimoniales vendere, vel donare inter vivos, seu aliquo donationis modo, nisi ex aquali causa permutationis transferre. Ceterum si in ultima voluntate aliquem de predictis locis heredem instituerint, vel aliquod sibi legaverint, tunc domus, qua institutionem, aut legatum acceperit, teneatur infra annum alicui de proximioribus defuncti, vel de burgensibus nostris relicta stabilia vendere, vel locare, quod si ultra annum facere predicta distulerit, possessiones ipsas post annum in ipsum Fisci nostri juribus volumus applicari: De rebus autem quibuscumque mobilibus quantumcumque pretiosis, relinquendis predictis domibus, & aliis Religiosis locis concedimus omnibus liberam facultatem.*

(1) Matteo degli Afflitti *in Constit. Regn. lib. 3. constit. 16. num. 12.* credette, che 'l titolo non dovesse essere *de reb: stabilib. Eccles. non alien.* ma sì bene *de rebus stabilibus non alienandis Ecclesiis*, locchè non devesi seguire.

(2) *Jus Regn. Neapol. tom. 1. lib. 1. tit. 2. de SS. Eccles. pag. 14.*

(3) *Paleograph. Grac. pa. 417.*

(4) *Cod. 1437.*

Chieſe: non già pe 'l ſecondo; dapoichè impertinentiſſima coſa ſarebbe ſtata il volere ad un Principe proibire di poter fare leggi, che i beni, su de' quali aveva il Fiſco qualche ragione, non ſi traſferiſſero alla Chieriſia, quando queſto è lecito non ſolo ad ogni privato; ma lo ſtabilì ancora Carlo II. d'Angiò (Principe, come a tutti è noto, portato all' ecceſſo per ingrandire la Corte Romana, e per favorire gli Eccleſiaſtici) in uno de' ſuoi capitoli (1), come ben l'avvertì Sebaſtiano Napodano (2), e dopo di lui lo ſteſſo Tappia (3). Quello, che ſembrò empio alla Corte Romana ſotto l' Imperatore Federico II., non poteva al certo ſembrar ragionevole ſotto Carlo II., e molto meno ſarebbe ſtato inſerito, e commendato da Papa Onorio IV. nella ſua celebre Bolla (4) quello capitolo. E ſiccome in appreſſo ſi vedrà, ſe Carlo I. abrogando la Coſtituzione di Federico, diede a tutti la libertà di laſciare qualunque coſa alla Chiereſia voleſſero, tr attone quello in appreſſo ſi vedrà, come ſenza opporſi poteva la Corte Romana ſoffrire, che limitazione su ciò ſi poneſſe da Carlo II.? E come voleva mai lodare tale ſtabilimento?

Ma da niun' altra coſa meglio la vera interpretazione della Coſtituzione Federiciana ſi raccoglie, quanto dal coſtituto dato da' Miniſtri Pontifizj all' Imperatore Federico. Dimandarono coſtoro a Federico, come mai aveva ſpogliati i Templarj, ed Oſpedalieri de' loro beni (5). Per parte di queſto ſaggio, e magnanimo Principe fu riſpoſto; non già perchè quelli beni erano di ragione del Fiſco, come detto avrebbe, ſe per tal motivo egli levati gli aveſſe agli Oſpedalieri, e Templarj; ma ſoltanto fu replicato come ſopra dicemmo, che l'aveva tolti (6): *Secondo il diſpoſto d'un' antica Coſtituzione del Regno di Sicilia, con la quale veniva ſtabilito, che niente ſi poteva loro dare de' beni burgenſatici ſenza il conſenſo del Principe per atti tra' vivi, o per ultima volontà, e perchè erano obbligati dopo un anno, un meſe, ed un giorno a vendergli, o concederli ad altri Borgheſi ſecolari*: Di più aſſegnando la ragione di tal legge non ſi diſſe, perchè altrimenti s' infievoliva l' Erario Regio, volendoſi diſporre di coſa, che a queſto ſpettava, ma fu ripigliato, che: *ciò fu da antico tempo ſtabilito; ſul riſleſſo, che ſe loro foſſe ſtato permeſſo liberamente, e per ſempre comprare i beni burgenſatici, o ricevergli, in breve tempo avrebbero comprato, ed acquiſtato tutto il Regno di Sicilia* (7).

Se al fin qui detto aggiungeſi quello, che ſopra dicemmo, che in tempo de' primi Principi Normanni ſenza un' iſpeziale privilegio, non ſi poteva da chiunque qualunque coſa liberamente donare, o laſciare alla Chiereſia, troppo ſalda ſi dimoſtrerà la interpretazione da me data alla celebratiſſima Coſtituzione di sì ſaggio, e provvido Principe. Da quello fin' ora s'è ragionato, ſi viene ancora a diſtinguere l' altra lezione data a quella ſteſſa coſtituzioni, di leggerſi *minimum* invece di *minime*; ſecondo ce ne fa dall' antiche edizione teſtimonianza l' Afflitto (8); imperciocchè ſarebbe il ſenſo di eſſa, che non ſi poteſſero dare alla Chiereſia, quei beni i quali foſſero ſoggetti a qualunque menomo ſervigio della Curia: lo che ſarebbe contrario alla vera Idea dell'Imperador Federico, già ora eſpoſta.

Veggendo il P. Bianchi queſta da me difeſa eſſere la vera interpretazione del anzidetta Coſtituzione, cerca (9) eluderne la forza con dire; che eſſa riguardava i ſoli Templarj, ed Oſpedalieri; ma ſole ſon queſte e ciancie da contarſi a veglia; imperciocchè dal conteſto della legge, dalle riſpoſte date a' Pontifizj Miniſtri appariſce chiaramente, che generale per tutti i beni burgenſatici, e per tutta la Chiereſia ella fu; e che l'*antica Coſtituzione* del Regno di Sicilia non riguardava, come oſſervammo, i ſoli Templarj, ed Oſpedalieri, nè fu da Carlo I. d'Angiò quando la rivocò, com'ora vedremo, interpetrata pe' ſoli Templarj, ed Oſpedalieri, ma pe 'l ceto intero degli Eccleſiaſtici. Ma concedaſi per grata ipoteſi, che a' ſoli Templarj, ed Oſpedalieri mira aveſſe tal legge;

che

(1) *Cap. 9. Caroli II.*
(2) *Ad dict. cap. 99.*
(3) *Jus Regn. Neapol. loc. cit.*
(4) Riportata pure nella *Pram. 2. de Cleric. ſeu Diacon. ſelvat.*
(5) Appò il Goſtaldo, e Lunigio *ll. cit.*
(7) Appò il Goſtaldo, e Lunigio *ll. ll.*
(7) Appò il Goldaſto, e Lunigio *ubi ſupra.*
(8) *Loc. cit.*
(9) *Dell' eſterior polizia della Chieſa lib. 2. cap. 5.*

che perciò? Forse non sarà dritto de'Principi, secondo il bisogno dello stato il richiede, apprestare que'rimedj, che necessitano? Certo che sì. Onde se Federico pubblicò la sua Costituzione pe' soli Templarj, ed Ospedalieri, ciò fu, perchè a questo male doveva allora approntare l'opportuno rimedio, come dare lo possono gli altri Principi, se diverso il ravvisano.

Fu questa Costituzione non ostanti le rimostranze de' Romani Pontefici osservata nel Regno sino a che stiede sotto il governo de' Svevi. Ma essendo venuti a conquistare il Regno col favore de' Romani Pontefici i Re Angioini, o perchè la credessero contro la Chiesa, o per favorire, com' è più verisimile, la Corte Romana, fu tolto il vigore a quella Costituzione, prima da Carlo I. d' Angiò nella rivocazione generale, ch'ei fece di tutte quelle leggi, che dagli Svevi furono fatte contro gli pretesi dritti della Chiesa (1); e poi da Carlo II. in tempo ch'egli era Vicario del Padre, allor che promulgò una Costituzione (2), con cui fu stabilito, che le cose libere, e non obbligate ad altri si potessero dare alle Chiese: che quelle, ch' erano obbligate al Fisco, non si potessero in esse trasferire; che se fossero ad altri obbligate, si potessero far passare nel dominio delle Chiese, ma cogli stessi pesi, che prima avevano. E questo è il vero senso di tale Costituzione, come dopo il Napodano (3) l' osservò il Tappia (4). Fu questa Costituzione da Onorio IV. con sua Bolla spedita a' 17. Settembre 1285. confirmata, e poi inserita dal Re Ferdinando d'Aragona l'anno 1469. nelle Prammatiche del Regno (5).

Qual legge fosse più provvida, e più confacente a' bisogni dello stato non passò guari, che l'esperienza il dimostrò, dovessi preferire la saggia legge di Federico alle altre degli Angioini; imperciocchè dopo il permesso degli Angioini molte furono le querele de' sudditi secolari, dolendosi, che i beni ne' catasti, ed apprezzi delle loro Terre, ed Università ascritti, e tassati per i pagamenti de' secolari da farsi ogni anno alla Regia Corte, erano stati per diversi contratti alienati, e trasportati ne'Chierici, e persone Ecclesiastiche, e venivano con ciò ad essere esenti da pagare quello, che avanti le alienazioni contribuivano nel pagamento da farsi dalle Terre, e dalle Università, nel territorio delle quali erano posti; quindi dal Re Ferdinando l'anno 1413. fu stabilito (6): *Che per tali beni alienati, e che de cætero si alieneranno ne' Chierici, e persone Ecclesiastiche, si contribuisca nel detto pagamento per lo possessore di que'Chierici, o persone Ecclesiastiche, o altro, che fossero, così prima per quel si contribuiva, e si doveva contribuire per li laici alienatori di quelli, tanto per lo passato dopo l'alienazione di quelli, fatta*, ut supra, *quanto per l' avvenire*.

Contenti con ciò in parte i secolari del Regno, non più si curarono d' esporre a' Sovrani gl'incessanti acquisti degli Ecclesiastici, e 'l danno, che al Regno ne perveniva, anzi non solo con profusione diedero agli Ecclesiastici il loro; ma di più per nuove massime introdotte, e contrarie all' intrinseca natura del Principato, ed a quello praticato in tanti altri Regni, si cominciò a dire, che 'l diritto, che è in quistione non apparteneva a' Sovrani, e che empia, e sacrilega era la Costituzione di Federico II.; onde avvenne, che niuno de' nostri Dottori commentolla; e 'l solo Afflitto (7), che brevemente l' espose, si protestò sul bel principio, che non aveva forza, e vigore, dapoichè l' Imperatore non poteva stabilirla, contro la libertà della Chiesa, e delle persone Ecclesiastiche. Perciò anche ne cambiarono il titolo; e non fu inserita nella Greca traduzione fatta delle leggi di questo saggio, e provvido Principe, e nelle prime edizioni, che cita l' Afflitto, dice essere stata posta in fine delle Costituzioni del Regno.

Ma mentre i nostri Dottori per queste nuove massime introdotte, non osavano commentare la Costituzione del Grand' Imperador Federico II., non mancarono, e non sono poi mancati altri valenti Giurepe-

(1) *Cap. Regni Regis Caroli I. cap. 18. de rest. Eccles. libert.*

(2) *Capit. Carol. II. cap. statuimus quod possessiones.*

(3) *Loc. cit.*

(4) *Loc. cit.*

(5) *Prag. 2. de Cleric. seu Diacon. selvaticis.*

(6) *Prag. 3. de Cleric. seu Diacon. selvat.*

(7) *In Constit. Neapol. lib. 3. rubric. 26. in princ.*

reperiti, e Canonisti, che difese hanno simili leggi, come tra gli altri Baldo (1), l'Arcidiacono (2), l'Abbate (3), Signorollo degli Omodei (4), Alessandro (5), Barbato (6), Croto (7), Tiraquello (8), Gailio (9), Coppino (10), Tuldeno (11), Cristineo (12), Sarpi (13), e Van Espen (14). Lo stesso Giovanni Driedonio, non biasima tali leggi de' Sovrani, ma dice essere stati necessitati a farle pe 'l bene dello stato (15). E quello, che più d'ogni altro merita riflessione, egli è il P. Bianchi acerrimo difensore di tutte le massime della Curia Romana, ed Apologista degli acquisti degli Ecclesiastici (16), il quale dopo aver detto, che non farebbe conforme alla libertà Ecclesiastica quella legge, che assolutamente, ed indistintamente proibisse ogni acquisto agli Ecclesiastici, ed alle Chiese, soggiunge: *Nulla di meno se da tal compra nascesse abuso, e servisse solamente ad accrescere il comodo, e le ricchezze delle persone di Chiesa con pregiudizio de' laici, sarebbe da considerarsi questo caso, e dovrebbero prendersi que' provvedimenti leciti, che appresso suggeriremo:* Ma più chiaramente poco dopo confessa tal verità scrivendo (17): *Ma poichè in giustificazione di quelle leggi, per cui si proibisce a' sudditi il trasferir gli stabili nelle Chiese senza consentimento del Principe, si adducono il pubblico bene dello stato, a cui osta il trasferimento di questi beni nelle mani morte, pe' quali si estingue, o si isterilisce il commercio tra' Cittadini, s'impoveriscono i laici, e si rendono impotenti a soddisfare a' pubblici pesi; diciamo, che dove questi mali tante volte esagerati, e non mai accaduti, potessero prudentemente, e ragionevolmente temersi, e vi fosse qualche pericolo tanto decantato da Giannone, che gli Ecclesiastici ogni dì più acquistando, verrebbero ad assorbire tutti i beni dello stato, pericolo per altro sognato una volta da Paolo Sarpi (da cui Giannone ha appresa tutta questa Dottrina) e come sogno d'uom delirante, deriso in quel tempo da tutti i Teologi, potrebbono certamente i Principi, cui da Dio è commessa la cura del pubblico bene, con debiti modi ovviare a questi danni.*

Meglio dunque a' dì nostri tali punti dilucidati, ben a ragione non più contraria è sembrata alla libertà Ecclesiastica la provvida, e saggia Costituzione di Federico II. ma troppo giusta per riparare agl' incessanti acquisti de' beni degli Ecclesiastici. Quindi que' veri Padri della patria, che ebbero cura l'anno 1712. degl' interessi della Fedelissima Città di Napoli nel passato Governo, presentarono supplica, e per parte di essa Città Capitale, e di tutto il Regno per moderare gli acquisti degli Ecclesiastici. Fu in vista di essa ordinato all' abolito Collateral Consiglio, ed alla Regia Camera della Summaria, che avessero formate le loro relazioni col parere. Nell' anno 1719. fu dalla Regia Camera formata la consulta indritta al Cardinal di Scrattempach; ma non disbrigando il Collaterale la predetta consulta; nell'anno 1724. n' ebbero di nuovo ricorso gli Eletti di essa Città Capitale pe 'l disbrigo di tal pendenza, ed aggiunsero in questa, che si dovesse proibire senza il Real permesso la fabbrica delle nuove Chiese, e de' Monasteri; e questa supplica fu rimessa allo stesso Collaterale. Per parte della Città non fu più sollecitata la consulta, che doveva far-

(1) *In cap. quod Eccles. cap. Eccles. S.Mariæ de constit.*
(2) *Cap. Romana de appellat. in VI.*
(3) *Lib. 1. cons. 63.*
(4) *Cons. 21.*
(5) *Cons. 93.*
(6) *Lib. 2. cons. 14.*
(7) *Lib. 1. cons. 5.*
(8) *De retract. §. 1. glos. 13.*
(9) *Lib. 2. cons. 32.*
(10) *Lib. 2. cons. 32.*
(11) *De pact. pol. tom. 1. lib. 3.*
(12) *In Cod. tit. de SS. Eccles. n. 4.*
(13) *Tom. 1. decis. 201.*
(14) *Consider. sopra le cens. di Paolo V.*
(15) *I. E. U. part. 1. tit. 29. a num. 15. seq.*
(16) *De libert. Christian.: Videtur mihi esse præsumendum, hujusmodi statuta prodiisse ex pia quadam intentione Christiani Principis, suique Concilii, prohibentis talem quemdam donandi modum, quo transeunt prædia perpetuo in manum nostram, sic statuentis, non in odium Ecclesiæ libertatis, neque in diminutionem cultus divini, neque ad impediendum eleemosynam pauperum, sed ad tollendum abusus, ad moderandum donationes superfluas, ne R. P. in aliqua patria sufficienter Ecclesiasticis prædiis, atque divitiis incrassata illarum curis teneantur, neve fundationes antiquæ per novas supervenientes impediantur, sed aptius, & commodius custodiantur ad Dei honorem, & cultum.*
(16) *Dell' esterior polizia della Chiesa l.2. cap. 5. n. 3.*
(17) *Loc. cit. n. 4.*

farsi, e 'l Collaterale Consiglio stimò di sospendere a formarla per la causa generale, e fu solito praticare ne' casi particolari, in occasione di nuovi edifizj o di Chiese, o di Monasteri, decretare, che con effetto si fosse formata l'ordinata consulta, e che in tanto non si fosse innovata cosa alcuna: ma intese le parti, siccome la bisogna il richiedeva, così o si negava, ò si concedeva sì fatta licenza. Fu questo punto di nuovo ritoccato l'an.1732. per ragione del testamento del Barone di Mirto, con cui istituì quegli erede universale il Collegio Massimo de' RR. PP. Gesuiti, con obbligo di restituire tutta l'intiera eredità al nuovo Collegio, che ordinò doversi fondare o nella stessa Città di Napoli, o in una delle due Provincie di Terra di Lavoro, o del Principato citra. Avendo ricorso il Provinciale de' Gesuiti per ottenere sì fatto permesso, ed essendosi opposta la Città di Napoli, sebbene dallo stesso abolito Collaterale Consiglio fosse stato consultato il Sovrano di quel tempo di doversi dare la licenza di edificarsi questo nuovo Collegio; nondimeno però essendo sopravvenuto il felicissimo governo dell' Augustissimo Genitore della M. del Re N. S., non fu accordato tal permesso a' PP. dell' inclita Compagnia di Gesù, e resta ancora, che la M. del Re dichiari la Real mente, circa il proibirsi i nuovi acquisti agli Ecclesiastici.

Dopo un sì lungo traviare, per tornare in cammino, se la natura intrinseca della Società Civile, se la felicità de'sudditi, se per l'unanime consenso de' popoli, e de' Sovrani, è giusto, e doveroso il moderare, come la positura delle cose il richiede, gli acquisti degli Ecclesiastici; non sarà irregolarità, non audacia il pretendere, che nella Città di Molfetta si ponga qualche freno agl' intollerabili acquisti degli Ecclesiastici, e de' luoghi Pii; non sarà contro la libertà della Chiesa la legge del Sovrano, che prenda qualche espediente su di ciò, quando, come sopra dicemmo (1) non solo posseggono gli Ecclesiastici, e i luoghi pii di Molfetta l'intero territorio, ma ancora i pubblici pesi quasi da' soli secolari si portano; quando che gli Ecclesiastici, ed i luoghi Pii posseggono da circa 300. Casamenti, tre Palazzi, undici Magazzini, ventisette Botteghe ed una metà, e sei trappeti, e debbono per conseguenza non pochi de' Secolari per avere ricovero andare alle case, ed a' Palazzi di costoro ad abitare; per esercitare il loro mestiere nelle costoro botteghe; per riporre le mercatanzie ne' costoro magazzini: per triturare l'olive debbono non pochi andare ne' loro Trappeti? quando come sopra osservammo, le famiglie di Molfetta, che posseggono qualche cosa, sono in tutte 115., delle quali appena dodici si possono dire in qualche modo agiate, e le altre possidenti non hanno quanto basta al loro vitto, e vestito? quando le famiglie, che nulla posseggono, e per conseguenza sono povere, non sono niente meno di 1959., le quali vivono con le proprie fatiche, ed industrie, e debbono oltre a ciò pagare i pesi universali, e per l'annualità agli Ecclesiastici e luoghi pii duc. 8020. 78.? ch'è quanto dire, che di esse a ragione possiamo confessare, che non per proprio comodo posseggono, trafficano, travagliano, sudano, ma per l'altrui?

Così nè voi per voi vaghi augellini
I dolci nidi avete; nè portate
Per voi le lane o pecore, e agnellini;
Nè il mel per voi ingegnose api fate;
Nè a vostro prò: ma sol per util nostro
Soffrite o buoi del duro aratro il rostro. (2)

Quindi potendo noi con più ragione, che Ulpiano (3) dire, che di forze, e d'uomini è priva la Repubblica; sarà giusta, e convenevole quella legge, che prenda qualche espediente per gl'intollerabili acquisti degli Ecclesiastici, e de' luoghi pii, se non del Regno, della Città di Molfetta almeno, dovendo la salvezza dello Stato essere la prima, e principal legge, e la felicità de' Sudditi l'unica mira del Sovrano. Ma facciamci ora a vedere quali provvedimenti sarebbero proprj, e necessarj per la Città di Molfetta.

(1) *Cap.* 1. §. 3.
(2) Virgilio Appò Donato *in ejus Vita.*
Sic vos non nobis nidificatis aves.
Sic vos non vobis vellera fertis oves.
Sic vos non vobis mellificatis apes.
Sic vos non vobis fertis aratra boves.
(3) *Leg.* 3. *ff. de mun. & honor.*

§. V.

E' ragionevole, che si proibiscano agli Ecclesiastici, ed altri luoghi pii di Molfetta gli acquisti de' beni stabili, per mezzo delle compre, e che essendo loro donati, o lasciati, o per atti tra' vivi, o per ultime volontà beni stabili, che tra un' anno siano obbligati venderli, con darsi loro l'importo del fondo venduto.

POtrei ragionevolmente pretendere, che s'impedissero affatto i nuovi acquisti agli Ecclesiastici, e a' luoghi pii di Molfetta per qualunque titolo, e per qualunque modo che fossero, come la necessità pubblica il richiederebbe, siccome da altri Sovrani è stato pe' loro Regni stabilito; ma voglio essere loro in questo incontro più indulgente; pretendo solamente, che non acquistino per mezzo di compre beni gli Ecclesiastici, e che essendo loro donati, o lasciati o per atti tra' vivi, o per ultima volontà beni stabili, che tra un'anno siano obbligati venderli, con darsi loro l'importo del fondo venduto. E che strane cose da me non pretendansi, spero, che gli stessi Ecclesiastici lo confesseranno; imperciocchè per quello appartiene di non poter comprare stabili co' danari, che loro avanzano, la cosa è troppo conforme allo spirito della Chiesa. Innumerevoli sono i Canoni, che prescrivono quattro parti doversi fare de' beni Ecclesiastici, una delle quali fosse del Vescovo, del Clero l'altra, la terza de' poveri, e l'ultima della Chiesa (1). Non però sì fatta divisione si deve fare in quattro parti aritmetiche ed uguali, ma con proporzione; poichè in alcune Chiese il numero de' Chierici ricerca, che più si spenda per loro, che per i poveri; ma dove il numero de' poveri è maggiore, e picciolo quello de' Cherici, più per quelli dee spendersi, che per questi: nelle Città più ragguardevoli le spese per le fabbriche delle Chiese sono maggiori, non così nelle picciole, di modo; che secondo la diversità del bisogno, così gli Ecclesiastici facevano prima, e far debbono di presente la divisione delle rendite (2). Ciò posto, veduto abbiamo, che il numero de' poveri in Molfetta è eccessivo, ed innumerabile, onde non è dovere, che il patrimonio de' poveri sia impiegato in nuove compre, perchè si sentirebbero il rimprovero di S. Ambrogio (3). *E' pane de' poveri affamati quello, che tu ritieni, è vestito de' nudi quello, che tu racchiudi, è riscatto degli schiavi quello, che poni in riserba*. La porzione, che si deve impiegare pel risarcimento, o abbellimento delle Chiese non è dovere, che si ponghi in compra, ma se le Chiese o di rifazione, o di abbellimenti hanno di bisogno, in quello si debbono impiegare: se non hanno preciso bisogno (come non lo hanno in Molfetta) si deve a' poveri quella parte, che a tal uopo è destinata. Basterà soltanto riconfermare questo con l'autorità di un acerrimo difensore degli acquisti degli Ecclesiastici, cioè del citato P. Bianchi, che scrive (4), *le ricchezze della Chiesa assai meglio sono impiegate nel sovvenimento de' poveri, che nell'edificazione de' nuovi Templi non necessarj, o nel superfluo ornato di quelli, che necessarj sono, quando per quest'opera si manchi di soccorrere i bisognosi. E questo è sentimento comune de' PP.* (5) e poco dopo (6): *non è lodevole, che siano impiegati i beni delle Chiese in edifici sontuosi o ne' ricchi ornamenti de' Templi, quando ciò non si possa fare, senza detrarre a' poveri il consueto sovvenimento*. L'ultime porzioni destinate per l'alimento, e decente trattamento del Vescovo, e degli Ecclesiastici, non è neppure da tollerarsi, che avanzando cosa, si debba impiegare in compra, ma sì bene si deve a' poveri distribuire, come siegue a dire lo stesso P. Bianchi, il quale dopo aver distinti i beni proprj degli Ecclesiastici, che come ogni Cittadino posseggono, da quei, che godono come Ecclesiastici, de' primi de' quali solo intendo parlare, scrive (1): *So-*

(1) *Sarpi tratt. delle materie benef. cap. 7.*

(2) Sarpi *tratt. delle mater. benefic. loc. cit.*

(3) Appò Graziano *Can. sicut Cau. 8. distinct. 47. Esurientium panis est, quem tu detines. Nudorum indumentum est, quod tu recludis, & miserorum redemptio, est absolutio, quam tu in terram defodis.*

(4) *Dell'esterior polizia della Chiesa lib. 1. cap. 5. §. 2. num. 7.*

(5) *Ambros. lib. 2. de offic. cap. 28. Hieronym. epist. ad Demetriadem, & ad Nepotianum, & in Epitaphio Paule. Hilarius epist. contra Auxentium. Chrisostom. homil. 51. & 81. in Matthaeum.*

(6) *Loc. cit.*

(1): *Sopra questi beni i Chierici non hanno, che il semplice uso, e questo ristretto al loro congruo sostentamento a proporzione del grado, che nella Chiesa sostengono, e tutto il rimanente delle loro rendite, se pur loro alcuna cosa rimane, oltre quello, ch'è necessario alla decenza del loro stato misurata, con la moderazione religiosa, debbono a' poveri dispensare, o in altre opere pie distribuire per giovamento o temporale, o spirituale del prossimo.*

Venendo ora a quello, che possono acquistare gli Ecclesiastici o per atto tra' vivi, o per ultima volontà, non vi può essere dubbio, che giustissima sarà la legge del Sovrano, la quale prescriva agli Ecclesiastici di Molfetta, a' luoghi pii, ed altre comunità Religiose il non potere ritenere i beni, che saranno loro o donati, ovvero lasciati, ma che si debbono vendere nel termine di un anno, con darsi loro il ritratto della vendita, come già prima nel Regno praticavasi. Queste donazioni, o testamentarie disposizioni si possono fare o da chi ha figli, e congiunti, o da chi non gli ha. Se gli avrà, non è ragionevole, nè giusto volere spogliare questi, per impinguare maggiormente chi affatto non ha di bisogno. Non ricorro per dimostrar ciò ad altri fonti, che a quelli de' difensori della Corte di Roma, e degli acquisti degli Ecclesiastici, e per tutti vaglia lo stesso P. Bianchi il quale scrive (2) *Non può lodarsi la leggiera pietà, e divozione di coloro, i quali per edificare, o per arricchire i Tempj, spogliano i loro propinqui di quei beni, che loro apparterrebbono per ragione ereditaria, nè per tale, o qualsivoglia altro uso pio si rende lecito agli Ecclesiastici con detrimento non solo de' figli, ma de' propinqui proccurar da' Laici tali acquisti, che anzi vien ciò loro sovente proibito da' Canoni. Questa proibizione vien compresa ne' Capitolari di Carlo Magno* (. Ecco l'autorità del Principe di poter su di ciò stabilire leggi) *i quali come ognun sa, sono decreti Sinodali fatti da' Vescovi* (meglio detto avrebbe, che sono assemblee della nazione, composte di Ecclesiastici, e Secolari), *nell'adunanze tenute sotto quel Principe. In uno di essi adunque si vieta agli Ecclesiastici ricevere da chi che sia alcuna sorta di beni, il cui conseguimento potesse recar pregiudizio o a' figliuoli, o a' propinqui di coloro, che gli offerivano* (3). O parliamo di quei, che non hanno stretti parenti, e non è dovere, che dove il bisogno de' secolari sia eccessivo, immense le ricchezze degli Ecclesiastici, de' Religiosi, e de' luoghi pii, s'abbia da donare, o lasciare a costoro in pregiudizio non solo di quelli, ma dello Stato. Fu ben' avvertito dal chiarissimo L. A. Muratori (4) che: Il NE QUID NIMIS *degli antichi è una massima, che deve valere anche pe' tempi moderni, e vi si ha da far mente anche in donare alle Chiese, e ad opere pie abbastanza provvedute, perciocchè gli eccessi non fanno mai esser virtù.* E con somma Dottrina ed energia con la Scrittura, co' SS. Padri, e co' Canoni dimostra lo stesso chiarissimo Autore, che è più grato al Signore, e più conforme allo spirito della Chiesa il sovvenire i poveri, che il dare a' Ministri della Chiesa, quando questi non hanno di bisogno, ed arricchire chi è ricco, il quale passo per essere lungo nol trascrivo, ma chi ne avrà vaghezza, lo potrà di leggieri per intiero leggere nel suo trattato della carità cristiana (5).

Se parliamo poi dell'uso, a che possono servire i beni, che agli Ecclesiastici si donano? o servono questi pe 'l loro mantenimento, o per edificare, ed abbellire le Chiese, o per dispensare il ritratto a' poveri. Ma se ragionasi d'un decente vitto, e vestito degli Ecclesiastici di Molfetta, già questo non solo l'hanno, ma essi, ed i luoghi pii, come abbiamo dimostrato sopra, hanno assorbito tutti i beni de' Secolari, e gli hanno costituiti debitori in gravissime somme. Se parliamo degli edifizj, o ristorazione, o abbellimento de' Sacri Templi; è provveduta la Città di Molfetta di Templi sì augusti, che potrebbero stare in qualsivoglia Città Capitale, e quando alcuno di abbellimenti bisogno ne avesse, come si vuole far credere averlo il Duomo, pure oltre essersi andato

(1) *Loc. cit. n. 9.*

(2) D. *lib.* 2. *d. cap.* 5. *d.* §. 2. *n.* 8.

(3) *Statutum est, ut nullus quilibet Ecclesiasticus ab his personis res deinceps accipere praesumat, quarum liberi, vel propinqui, hac inconsulta oblatione possint rerum propriarum exheredari; quod si aliquis hoc deinceps facere tentaverit, Synodali, & Imperiali Sententia modis omnibus feriatur. Capit. lib.* 1. *cap.* 89. *tom.* 2. *Concil. Gallican. pag.* 430.

(4) *Della Carità Cristiana cap.* 27.

(5) *Cap.* 9.

questuando per abbellirlo, e ricavatasene non lieve somma (1), dovrebbe farsi co' danari del Vescovo, e della Chiesa, non già de' poverelli.

A ciò s' aggiugne la stessa ragion naturale, lo Spirito della Chiesa, l' unanime sentimento de' Padri, che vogliono, che quando il bisogno preciso no 'l richiede, debbasi lasciare, non già per l' edificazione, ampliazione, o abbellimento de' SS. Templi, ma a' poveri donar si debba, anzi quando si trovassero poveri costituiti in tal necessità, che anche senza pericolo di morir di fame avessero solamente a penare fra molti guai, e stenti; in tal caso grida la carità santissima, i dritti della Società esclamano, il bisogno dello Stato richiede, che più si debba sovvenire al bisogno de' poverelli, che a quello de' Sacri Templi, come appieno il dimostra l' anzi citato Muratori (2), ed ingenuamente il confessa il P. Bianchi, il quale scrive (3). *Non conviene dunque alla Chiesa accettare o pingui eredità, o ricche donazioni per innalzar superbi Tempj, o per ornarli sontuosamente, da coloro i quali per tal effetto lasciando, o donando, spogliano i loro propinqui, cui di ragione i beni o lasciati, o donati apparterrebbero. Ma dove le ricchezze impiegate in quest' opra non ritornino in pregiudizio o de' poveri, o de' propinqui di coloro, che così l' impiegano, è buona, e pia opera di suo genere edificare, ed ornare anche con grandi spese i Templi di Dio, come con la testimonianza delle Divine Scritture, e de' Padri e con la sentenza di molte ragioni dimostra il Cardinal Bellarmino* (4) . . . *dal qual celebre Autore possono anche vedersi le circostanze, che alcuna volta rendono viziosa quest' opera di sua natura laudevolissima* (5), e poco dopo (6) *lasciar di soccorrere a' poveri per fabbricare, ed arricchire i Tempj non è, nè fu mai cosa lodevole.*

Nè pe 'l pretesto di farne poi limosina a' poveri si debba permettere agli Ecclesiastici l' acquisto de' beni; imperciocchè essendo ora introdotta nuova massima, che dal superfluo si debbe dispensare limosina a' poveri, niente si troverebbe di superfluo per darlo a' poveri, essendo che come fu ben d' avviso Francesco Piccolomini Generale dell' inclita compagnia di Gesù (7): *l' amor proprio sovente ci affascina, e ci dimostra necessario quello, che è superfluo.* Ma ancorchè dir volessimo, che non v' è di ciò timore pe 'l ceto degli Ecclesiastici di Molfetta, lo sia pure; ma non perciò si debbono spogliare i poveri per poi ricoprirli, ed ottimamente insegnò il P. Vasquez (8) essere ridevole cosa il voler prima spogliare i fedeli, per poi rivestirli, e renderli meschini, per poi provvederli del bisognevole; ma essere bensì ragionevole serbare intatti i loro beni, anzi che dopo averli denudati, donar loro cosa con cui si ricoprino. Rapportando S. Girolamo, che il grande Ilarione niente volle ricevere da Orione dopo averlo da' maligni Spiriti liberato, nè anche per poi dispensarlo a' poveri, non fuor di proposito soggiunge (9), che a molti il nome de' poveri serve per coprire la propria avarizia, che la carità non ammette raggiri, e che niuno dispensa meglio di colui, che niente per se si riserba. Ed altrove scrisse (10), che *noi carichi d' oro vogliamo seguire Cristo povero, e sotto il manto della limosina, amiamo le proprie ricchezze: ma come possiamo fedelmente dispensare l' altrui, se con gran cautela ci riserbiamo il nostro?* Ed essere questo comune sentimento de' Padri, ce lo attesta il Generale della Compagnia di Gesù il P. Carafa

(1) *Proc. fol.* 49.

(2) *Trattato della Carità Cristiana cap.* 8.

(3) *Loc. cit. d. num.* 8.

(4) *De cult. Sanctor. lib.* 3. *cap.* 6.

(5) *Ibid. propos.* 2.

(6) *Loc. cit. pag.* 756.

(7) *Epist. de utilit. & necessit. execut.* inserita nel *Corpus Instit. S. I.* dell' edizione d' Anversa dell' anno 1709. *tom.* 2. *part.* 2. *pag.* 874. *Scio amorem sui privatum prastigias interdum animo facere, ut superfluum quod est, necessarium videatur.*

(8) *Lib.* 1. *controv. cap.* 6. *Nonne risu, & ludibrio dignum videbitur si Christifideles per prius velint exhaustos, & expilatos reddere, atque enudatos, ut eos postea cooperiant? non ne satius utiliusque esset intacta eorum bona servare, quam post homines enudatos, atque exhaustos pallium, vestemque repetere?*

(9) *In vita S. Hilarion. Multis nomen pauperum occasio avaritia est. Misericordia vero artem non habet. Nemo melius erogat, quam qui sibi nihil reservat.*

(10) *Epist. ad Paulin. Nos suffarcinati auro Christum pauperem sequimur, & sub pratextu eleemosina pristinis opibus incumbentes, quomodo possumus aliena fideliter distribuere, si nostra timide reservamus?*

rafa (1). Se dunque fenza fare nuovi acquifti potranno fovvenire tanti miferabili, e poveri il facciano pure; ma fe nol potranno fare, che con lo fpogliare maggiormente chi ftà ignudo, lafcino pure il penfiere de' poverelli ad altri.

Nè nuova, nè gravofa può fembrare agli Ecclefiaftici tal legge; imperciocchè tal' era la polizia del Regno prima dell' Imperadore Federico, e per qualche tempo dopo, e tale è in altri Regni ancora. Non grave, dappoichè fenza andare riguardando i felici tempi Appoftolici, ed i primi Secoli della Chiefa, ne' quali quello, che la Chiefa acquiftava, fi vendeva per fovvenire a' bifogni de' Miniftri Evangelici, e de' poveri (2); ma per ricorrere agli fteffi difenfori degli acquifti degli Ecclefiaftici, confeffa lo fteffo P. Bianchi (3) che: *fopra i beni di particolar proprietà de' fudditi, fopra i quali fecondo i principj del Grozio (4) e di altri Giureconfulti non ha il Principe, o la focietà fe non un dominio eminente, in vigor di cui in alcuni cafi, o quando il diritto lo meriti, o quando la neceffità del comun bene* (come è nel cafo noftro) *lo richiegga, può torgli a' fudditi, o a' Cittadini, che fono poffeffori, così però, che nel fecondo cafo li riftori con idonea compenfagione*. Sarà non folo *idonea*, ma eccelliva *compenfagione*, avendo mira allo Stato delle cofe di Molfetta, fe fi permette agli Ecclefiaftici il poter acquiftare per vendere fra un' anno, non già per ritenere in danno della focietà, e dello Stato.

Tanto maggiormente farà neceffario venire a fimile proibizione in Molfetta, dappoichè dopo l'anzidetta relazione dell'Uditor de Leon, della quale altrove ragionammo, che è lo fteffo, che dire dall' anno 1761. fin oggi, non folo alcune famiglie fi fono eftinte, ma non poche altre fi eftinguono, e di altre vi è giufto timore che corrino la fteffa forte, le quali fono delle più poffidenti. Si fono già eftinte le feguenti.

Di Notar Magrone, Decurione (nel di cui luogo fu foftituito l' onefto, e zelante Cittadino D. Mauro Fornari) di rendita annui — 80

Di Corrado Caniglia, che aveva di rendita annui — 19. 61

Di Domenico Forges, che aveva la rendita d'annui (5) — 10. 23

Si eftinguono le famiglie de' Signori Mufcati, e del Sacrifta D. Marcantonio de Luca (6); non riferite dall' Uditore de Leon nell' anzidetta relazione, perchè ridotte quefte due chiariffime famiglie a' foli Sacerdoti, fenza Secolari. Come ancora s' eftinguono le feguenti famiglie.

Di D. Niccola de Luca, che ha di rendita ann. — 274. 08

Del Dottor D. Gio: Lorenzo Gadaleta della rendita di annui — 255. 85

De' Fratelli Tottola d'annui — 198. 20

Di D. Tommafo di Giufeppe Fontana d' annui — 136. 45.

Del Dottor Fifico D. Francefco Paolo Maffioli d'annui — 111. 70

Di D. Giufeppe Saverio de Luca d'annui — 104. 41

Di D. Giacinto Benegaffi d' annui — 100

Di Marco Matera d'annui — 99. 93

Di Vito di Michele Azzolino d' annui — 85. 77

Del Dottor Fifico D. Giufeppe Domenico, e fratelli Radivani d'annui — 79. 70

Di Domenico di Trizio d'annui — 59. 65

Di D. Niccola Nefta Morola d'annui — 38. 60

Di Felice Comar d'annui — 16.

Di Lonardo Libani d'annui — 15. 60

Di Gio: Battifta Maffei d' annui — 12. 79

Si

(1) *Epift. de med. conferv. Spirit.* nel *Corp. I. S. l. tom. 2. part. 2. pag. 791. dict. edit. Obftat Sanctorum communis fententia, præftare videlicet eleamofina paupertatem, & ftatim Chrifti caufa pauperem fieri, quam opes fibi refervare, ut in pauperes Chrifti fenfim opportunius dividantur.*

(2) *Act. Apoft. cap. 4.*

(3) Ubi fupra

(4) *De jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 14. n. 7. & 8. & lib. 3. cap. 20. §. 7. n. 1.*

(5) *Proc. fol. 69.*

(6) *Procef. dict. fol. 69.*

Si teme, che si estinguano le famiglie (1)

De' Colajanni d'annui ---- 1115. 76
De' Minervini d' annui ---- 696. 86
De' Venturi d' annui ---- 310. 10
Di D. Giuseppe di Gregorio di Candia d' annui ---- 71. 16
Di D. Mauro Gio: Annese d'an.---7. 20

Di quelle, già parte hanno disposto a favor delle Chiese, e de' luoghi pii, parte non solo è probabile, ma anzi certo, che disporranno o di tutti, o di porzione de' loro beni: debbe dunque essere della pietà del Sovrano impedire, che maggiori rendite si accreschino agli straricchiti Ecclesiastici, Monasterj, e luoghi pii in pregiudizio di tanti poverelli, in discapito dello Stato, in disvantaggio di un giusto equilibrio, con cui ogni ben formata società si mantiene, e contro le leggi fondamentali della Civile società.

§. VI.

Si risponde alle opposizioni sì generali, che particolari.

La prima, e principale opposizione, che fin'ora si è fatta, e che si farà sempre per parte degli Ecclesiastici ella si è, che tal legge di proibire gli acquisti alle Chiese sarebbe contro il dovere; dappoichè si verrebbero a spogliare gli Ecclesiastici di quel dritto, che ad ogni altro minimo membro della società compete, e sarebbe il voler impedire la pietà de' fedeli.

Se si trattasse senza cognizione di causa, e per puro capriccio proibire agli Ecclesiastici l'acquistare, non avrei difficoltà alcuna confessare, che non ragionevole una tal legge sarebbe. Ma quando si ravvisa, che gli Ecclesiastici contro allo spirito della Chiesa posseggono immense ricchezze, quando hanno spogliati di averi i secolari, e gli hanno costituiti loro debitori in gravi somme, quando i secolari così spogliati debbono contribuire non solo grosse somme per canoni, e censi al loro ceto; ma soddisfare quasi essi soli a' pesi universali, allora il Principe come vindice de' Canoni, come Padre comune, come Capo della Società, come giustissimo Sovrano, potrà, benissimo proibire, anzi è nell'obbligo di farlo, gli acquisti agli Ecclesiastici. Nè bene regge a martello, il dirsi, che si sarebbero di minor condizione gli Ecclesiastici di qualunque altro minimo membro della società: imperciocchè molta differenza vi passa tra i secolari, ed essi: i beni de' secolari stanno sempre in commercio, ma non così quelli della Chierisia; mentre quella sempre riceve, senza permettere, che si alienino le cose, se non quando vi sia il suo vantaggio (2). Avvi di più; se gli Ecclesiastici severamente hanno proibito a' membri del loro ceto il poter alienare beni a' secolari, trattone il caso, ove non vi fosse l'evidente loro utilità, e vantaggio: per l'istessa ragione potranno i Principi secolari, quando l'utilità dello Stato il richiede, proibire a' secolari, che alienino, o donino i loro beni agli Ecclesiastici, trattone il caso di permuta, e quando tali alienazioni non ternino in pro de' secolari, e dello Stato; essendo massima del diritto naturale, che ci dobbiamo contentare, che altri usi con noi la stessa legge, che noi ad altri imponiamo. E' da riflettersi in oltre, che niuno della Chierisia si potrebbe a ragione lamentare, se un testatore formando un fidecommisso proibisse, che i beni, che avesse ad esso soggettati non passassero mai in mano degli Ecclesiastici; e se ciò senza inginria alcuna lo può fare un privato, e perchè mai sarà proibito al Principe il poterlo fare, quando la necessità dello Stato il dimandi, l'equilibrio, e 'l buon ordine da serbarsi nella civile società il richiegga, e la salvezza dello Stato voglia, che tanto appunto si faccia?

E nel vero inginria alcuna non fece Mosè agli Ecclesiastici, quando vedendo, che bastavano le oblazioni per la nuova fabbrica del Tabernacolo, proibì che altre se ne facessero. Non furono meno zelanti i Romani della loro falsa Religione di quello siamo noi della nostra Santissima Religione, e pure non dimeno non solo stabilirono essi, che senza il permesso della sovranità non si dedicassero le cose alle loro false divinità; ma inoltre, come abbia-

(1) *Proces. dict. fol. 69.*
(2) *Extr. Ambitiosa de reb. Eccl. non alienand.*

biamo da Ulpiano (1), ordinarono, che non tutti i loro falsi Dei si potessero istituire eredi, ma solamente quelli, che erano stati abilitati a poterlo essere, o per i decreti del Senato, o per le Costituzioni de' Principi. I Principi Cristiani, come sopra dicemmo, siccome il bisogno de' respettivi Stati ha richiesto, così anche senza ingiuria degli Ecclesiastici, hanno frenari gli acquisti di essi. I Dottori più sensati non negano tal potestà nel Principe, non dicono essere ciò contro agli Ecclesiastici, non essere fatto per impedire la pietà de' fedeli. Lo stesso Padre Bianchi, come sopra si è veduto, non biasima tale legge quando sia necessaria; specialmente quando si compensi la perdita, che ne fanno gli Ecclesiastici, come sarebbe nel caso nostro, bramandosi soltanto, che quello si dona, o si lascia agli Ecclesiastici dall' inconsiderata pietà de' fedeli, dopo un' anno siano obbligati venderlo, con darsi loro il prezzo ritratto da tal vendita. Finalmente non solo a loro, ma anche a qualunque secolare può il Sovrano proibire gl' incessanti acquisti, quando danno, o detrimento ne venghi allo Stato. Rarissimi sono gli esempj di quest' ultimi, troppo frequenti que' de' primi; e dovendo badare il Legislatore a quello, che sovente, non già a quello, che rare volte avviene, al dire di Paolo (2), deve porre ora qualche argine agli acquisti degli Ecclesiastici, perchè così la bisogna il richiede, e lo porrà a quello di qualche particolar membro della società, quando sarà necessario farlo per bene dello Stato. Non con ciò s'impedisce la pietà de' fedeli, ma soltanto si regola la loro mal ordinata carità: *Non mancheranno* [disse il Signore Iddio] (3) *poveri nel luogo, ove tu abiti, perciò io t'impongo a sovvenire il tuo fratello bisognoso, e povero*. Non solo non mancano poveri in Molfetta, ma come sopra vedemmo, ben 1959. famiglie nulla posseggono, e per conseguenza sono povere: di quelle che posseggono, trattone una dozzina, che si ponno dire in qualche modo agiate, alle altre non bastano le rendite per un'onesto vitto, e vestito. Queste povere famiglie sovvenghino con la loro carità, non già il ceto degli Ecclesiastici, che è ricco, e di niente ha bisogno: Se vogliono usare la carità, usinla co' poveri: Se vogliono far cosa grata al Signore, lascino a' poveri, e per essi a Cristo: *Ha* [diceva S. Agostino] (4) *quell' uomo un solo figliuolo? Faccia conto, che un altro sia Cristo. Ne ha due? Si figuri, che Cristo sia il terzo. Ne ha dieci? Faccia, che Cristo sia l'undecimo:* Cosa voglia dire fare Cristo erede, ce lo spiega S. Gio: Grisostomo, che disse (5): *Insieme co' tuoi parenti hai da istituire anche Christo tuo erede. Non l'hai pasciuto in vita? dagli almeno in morte (quando è per finire la tua padronanza sopra tutti i beni) una parte del tuo, e dichiaralo coerede co' tuoi figliuoli. Meglio è certo, anzi cosa, che porge gran sicurezza, l'ajutare fin che sei vivo i poverelli; ma se tu ora non sai farlo, almeno in morte fa un' azione di generoso*. Se senza ricorrere agli antichi esempli d' un S. Paolino (6) d' un S. Gregorio Nazianzeno (7), che venderono la loro roba per l'uso de' poveri; dell' Imperatrice Pulcheria, che istituì eredi del suo i poverelli di Cristo (8); un recente luminosissimo esempio ne vogliono, basta por mente al testamento fatto nello scorso anno dall' Ill. defunto D. Paolo Spinola, che alla maschia pietà della sua ragguardevolissima prosapia feconda di Eroi ed in pace, ed in guerra, nuovo splendore con

la

(1) *In fragment. tit. 22. §. 6.: Deos heredes instituere non possumus prater eos, quos S. C., Constitutionibus Principum concessum est; sicut Jovem Tarpejum, Apollinem Didymeum, sicuti Martem in Gallia, Minervam Meliensem, Herculem Gaditanum, Dianam Ephesiam, Matrem Deorum Cybelem, eam qua Smirna colitur, & Cœlestum Salinensem Chargaginis.*

(2) *L. 6. ff. de leg. & S. C.*

(3) *Deuteron.* 15. 11.: *Non deerunt pauperes in terra habitationis tua; idcirco ego pracipio tibi, ut aperias manum fratri tuo egeno, & pauperi.*

(4) *Sermon. CCCLV. Unum filium habet? putet Christum alterum. Duos habet? putet Christum tertium, decem habet? Christum undecimum faciat.*

(5) *Homil. 18. in epist. ad Rom.: Cum necessariis tuis Christum scribas heredem: non eum vivum pavisti? Saltem migrans, cum non es Dominus ultra, da tuorum partem, coheredem eum tuorum instituens pueroum. Melius quidem est, & multam prabens securitatem si vivens paupertatem adjuves; sed si id efficere nolis, saltem moriens aliquid fac generosum.*

(6) Pometio *de vit. contempl. lib* 2. *c.* 9.

(7) Appò Leunclavio *Jus orient. tom.* 1.

(8) *Theodor. Lect. lib.* 1.

la ſua ſomma religioſità aggiugnendo, iſtituì eredi i poveri di Molfetta, e di S. Pietro in Galatina de' ſuoi beni. Queſti eſempli ſono da imitarſi, non già laſciare a capriccio i beni in pregiudizio de' poveri, a chi non ne ha biſogno; con queſto non ſi fa ingiuria agli Eccleſiaſtici, non s'impediſce la pietà de' fedeli, ma ſi fa uſare quella carità da Dio preſcrittaci, dal ſuo Divino Figliuolo inculcata, e da' SS. Padri, e da' Concilj raccomandata.

Oppone il P. Bianchi (1), che *le rendite di queſti beni, non già dagli Eccleſiaſtici ſi ſeppelliſcono in pozzi profondi, onde non mai ſi traggono a vedere la luce tra gli uomini, ma rimangono ſempre vive nell'uſo della ſocietà, paſſando di mano in mano, di perſona in perſona di diverſi ordini, e di diverſe famiglie di Cittadini*. Ma che perciò?

O parliamo delle rendite degli Eccleſiaſtici dell'ordine Regolare, e non ſempre ſi ſpendono queſte nella ſteſſa Città; ma buona ſomma non ſolo ſi ſpende fuori della Città, ma anche ſi profonde fuori dello Stato; e non pochi frutti ſi mettono in riſerba per fare nuovi acquiſti, sì da coloro del ceto Regolare, come Secolare. Se poi parliamo degli Eccleſiaſtici del ceto ſoltanto ſecolare, è ben vero, che in uſo delle private famiglie non poco ſi ſpende; ma con tutto ciò non porta conto allo Stato, che tutto ſi aſſorbiſchino gli Eccleſiaſtici: sì perchè tali beni non in tutto ſono ſoggetti a' pubblici peſi, sì perchè inſorgendo lite a cagion di eſſi, le appellazioni ſi portano fuori del Regno, ed ivi ſi profondono groſſiſſime ſomme di danari, oltre agli altri diſordini ſopra oſſervati. Se ragioniamo poi dell'uno, e l'altro ceto, riſponderò non già con le mie parole, ma con quelle del dotto, ed elegante fu Regio Conſigliere D. Giuſeppe Aurelio di Gennaro (2): *Non conſiſte quì la difficoltà; biſogna eſaminare a pro di chi s'impiegano i frutti: Ecco a pro di chi; a pro di quell'artefice, che fatica ſu quei lavori, che maggiormente bramano; a pro di quei coloni, che coltivano le loro vigne; i lor poderi; a pro di quei venditori, che provveggono al loro vitto, al lor veſtire, ed a quei materiali ornamenti, che le Chieſe, e' Monaſterj richieggono. Non ſi compone però ſolamente la R. P. di queſti Artefici, Coloni, e Venditori; queſta è la parte infima e più abjetta, cui non biſognano gli ſtabili, ma in ciaſcun giorno il ſoccorſo degli alimenti; che niente è tenuta agli Eccleſiaſtici per queſto guadagno, che gli porgono, potendo egualmente riceverlo da' laici. Gli ordini però della Città più eletti, e più culti, contro cui va a ferire la mancanza degli ſtabili, veruno ajuto e ſollievo ritrae da queſte ſpeſe degli Eccleſiaſtici, li quali ſi trattengono nel baſſo, non ſi ſollevano in alto, ſi raggirano per la minuta plebe, non ſi diffondono verſo coloro, che più ſi diſtinguono, e ſono della R. P. la parte migliore, e più riguardevole*. E fra pochiſſimo altro tempo a queſti due ſoli ceti ſi ridurrebbero le famiglie non ſolo di Molfetta, ma del Regno; cioè a quello de' Villani, ed Artefici, perchè dovrebbero lavorare la campagna de' ſoli Eccleſiaſtici, e de' luoghi pii, e dovrebbero per eſſi travagliare: ed a quello degli Eccleſiaſtici, che farebbero gli altri per proprio vantaggio faticare, con dar loro un tozzo di pane per vivere, quando gli ſarà in grado. E ſe gli acquiſti degli Eccleſiaſtici ſeguitano a farſi ſu lo ſteſſo piede, di breve ſi vedrà, che i Sovrani Cattolici di due ſoli ceti ſaranno Sovrani, cioè degli Eccleſiaſtici, e de' Villani, ed Artefici. Locchè ſe ſia utile, ed eſpediente, o anzi nocevole agli ſtati, gli ſteſſi Eccleſiaſtici il dicano.

Si ripiglierà forſe, che tali non ſono l'eſagerate ricchezze degli Eccleſiaſtici di Molfetta, dappoichè molti beni poſſeggono i ſecolari fuori del territorio: che tra queſti beni poſti per Eccleſiaſtici vi ſiano, come appariſce dall'iſteſſa fede del Cancelliere (3) ben 1418. vigne, che ſi pretendono legati pii laicali: che tra eſſi ſono poſti i beni de' patrimonj ſacri degli Eccleſiaſtici, i quali paſſando eſſi a miglior vita, tornano al patrimonio privato delle reſpettive famiglie, e che quando anche tali beni foſſero degli Eccleſiaſtici, e de' luoghi pii, non ſolo ſi diſpenſano da eſſi le limoſine a' poveri, ma vi ſono varj maritaggi per le Zitelle povere, ed oneſte, ſi mantiene decentemente un' Oſpedale, v'è il Conſervatorio per l'Orfanelle, vi ſono lega-

(1) *Dict. lib. 2. dict. cap. 5. dict. §. 2. num. 7.*

(2) Nel ſuo primo ſcritto formato in propoſito dell'eredità del Barone di Mirto *c. 4. pag.* 100.

(3) *Proc. fol. 10. a t. litt. D.*

gati pe' letti da dispensarsi a' poveri, e che tutto ciò ridondi in servizio de' poveri medesimi.

Ma rispondiamo partitamente a queste opposizioni. Non i soli secolari posseggono beni fuori del territorio, ma gli Ecclesiastici ancora, di modo, che avendo costituiti i loro patrimonj sacri non pochi nel territorio di Giovinazzo, ed altre Città convicine (1), si sentirono gravate quelle Università, e fattasene causa restarono vincitori gli Ecclesiastici Molfettesi: e non pochi de' pretesi benefizj sono stati fondati ne' beni consistenti fuori del territorio di Molfetta. I RR. PP. Minori Conventuali di Molfetta hanno su i Banchi dell'inclita, e Serenissima Repubblica di Venezia alcune rendite; altre si possedevano da' RR. PP. Domenicani della stessa Città sui luoghi de' Monti di Roma, e non saprei dire, se ancora ne posseggono, oppure per tutti abbiano avuto il permesso d'impiegarli in Regno dal felicemente Regnante Sommo Pontefice. Egli è vero, che si trova introdotta la causa (la quale fondatamente sperasi, ch'avrà il bramato effetto) della laicalità di questi pretesi benefizj di Molfetta, ma è già da due anni introdotta, e pei varj accidenti, e per le dilazioni, che si frappongono dalla Curia Vescovile, non saprei quando farà per decidersi; e quando fra breve si disbrigasse, è vero, che sarà sollievo a' Molfettesi il far dichiarare laicali tanti beni, che in pregiudizio e delle Regalie del Sovrano, e de' Cittadini, si pretendono Ecclesiastici; ma non un sollievo adattato al proprio bisogno: anzi non pochi di questi legati pii, estinte le linee chiamate, per volontà de' testatori debbono andare alla Chiesa Cattedrale (2), al Monte del Purgatorio (3), al Monastero di S. Teresa del Gesù (4): ed in altri sebbene siano legati pii laicali, pure per volontà de' fondatori si debbono preferire gli Ecclesiastici.

Avvi di vantaggio, che nel formare lo stato delle cose di Molfetta mi son servito della fede formata dal Cancelliere dell'Università, estratta dal catastico del 1754., e si è veduto quanti altri beni dopo questo tempo sono passati nel dominio della Chierisia.

E' ben vero, che i patrimonj sacri ritornano, in morte dell'Ecclesiastico, nel patrimonio delle private famiglie; ma è ben vero altresì, che facendosi sempre nuovi Ecclesiastici, e forse aumentandosi, se in una famiglia ritornerà, già reso secolare, il sacro patrimonio, vedrà l'Università, che in vece d'una, due altre famiglie avranno costituiti a' loro individui due altri patrimonj sacri, che sarà obbligata far immuni da' pubblici pesi. Non nego, che le rendite di alcuni di questi beni s'impiegano in servizio de' poveri; ma non mi si dee ugualmente negare, che non si debbe sul pretesto de' poveri, far passare nelle mani morte quel pochissimo ritaglio di beni stabili, che a' secolari è restato, per poi impiegarlo in uso de' poveri; ma miglior consiglio sarà sempre, e che questi girino nel commercio, per così soddisfarsi anche a' pubblici pesi, e che non si spoglino prima i poveri, per poi rivestirli, che prima si levi loro, come poterli alimentare, per poi dar loro un incerto tozzo di pane, o co' maritaggi, o nell'Ospedale.

C A P. II.

Non si debbono permettere in Molfetta nuove fondazioni di veri Ecclesiastici benefizj senza il permesso del Sovrano.

Dimostrato di sopra lo stato, e degli averi, e delle famiglie di Molfetta, e che si debba vietare agli Ecclesiastici sì secolari, come regolari, ed a' luoghi pii il potere acquistare per mezzo di compre, ed il poter ritenere que' beni, che saranno loro donati, o lasciati per ultima volontà, ne verrebbe per conseguenza, che non più si dovrebbero permettere le fondazioni di nuovi benefizj Ecclesiastici: ma su di ciò bisogna, che poche altre parole ci aggiunga.

F §. I.

(1) *Fol. 70., & 71.*

(2) Volume delle fondazioni de' pretesi benefici mandato in Delegazione dalla Curia di Molfetta *fol. 20. ad 26. 27. ad 30. 90. ad 92. 93. ad 95. 118. ad 119.*

(3) Detto volume *fol. 61. ad 71.*

(4) *Fol. 57. ad 60.*

§. I.

Se si riguarda il comodo de' Cittadini non si debbono permettere in Molfetta nuove fondazioni di Benefizj Ecclesiastici.

I Benefizj veri Ecclesiastici non v' è dubbio, che riguardano l'utile, e vantaggio del prossimo, dappoichè anche i benefizj, che diconsi semplici sono stati istituiti, e debbono servire, come altrove dimostrammo (1), non già per far percepire i frutti de' beni al titolo annessi inutilmente dagli Ecclesiastici, o per la sola Messa, che si celebra, o per la recitazione del solo uffizio, e talvolta d' un solo *Pater noster*; ma pe'l servizio spirituale, che debbono fare i Benefiziati in utile del prossimo, secondo il loro grado, ed offizio. Ma se senza moltiplicar questi vi sono già tanti Ecclesiastici in Molfetta, appunto forniti di grosse rendite per ajutare ne' bisogni spirituali il loro prossimo, non sarà di mestieri accrescere agli stessi maggiori proventi, e rendite, per far porre in pratica quello, a cui sono obbligati. Vi è in Molfetta la Chiesa Parrocchiale di S. Stefano, altra si preintende, che si vuol formare. V' è moltiplico per la Chiesa Collegiale, che si vuole erigere. V' è il Reverendissimo Capitolo composto da 60. degnissimi Ministri del Signore. V' è la Chiesa della Madonna degli Afflitti composta da dieci Cappellani, oltre non poche altre Chiese, e Cappelle che vi sono. Vi è il Collegio de' morigeratissimi PP. dell' inclita Compagnia di Gesù. V' è un gran numero d' esemplarissimi PP. dell' ordine de' Predicatori; avvi il Convento de' PP. Religiosissimi Minori Conventuali; vi sono i due chiarissimi Ordini Mendicanti de' Minori Osservanti uno, e de' Cappuccini l'altro, composti di Religiosi di pietà somma, e di dottrina adorni: tra i primi de' quali veste l'abito Religioso l'onore, e gloria della comune Patria non solo, ma della Provincia il dottissimo Regio Lettore ed Exprovinciale Fra Giovanni da Molfetta. Se tutti questi non bastano pe 'l bisogno spirituale d'una Città composta ad un di presso di diecimila anime, non basteranno nè anche altri pochi benefiziati, che vi si porranno. Ma se questi non solo bastano, ma di molto avanzano al bisogno, a che servirà moltiplicarli inutilmente, a che gioverà accrescere alla Chiesia le rendite?

§. II.

Se si ha mira al vantaggio degli Ecclesiastici, nè anche sono da permettersi tali fondazioni.

SE poi questi benefizj Ecclesiastici riguardar debbono il solo comodo de' Benefiziati, molto meno è da permettersi la loro fondazione, dappoichè come sopra vedemmo, sono sì ricchi gli Ecclesiastici, sì meschini i secolari, che non è dovere più arricchire i primi, più impoverire i secondi. Vi sono già da novecento e più quelli, che dalla Curia Vescovile si pretendono benefizj Ecclesiastici, o almeno non pochi, ancorchè legati pii semplici siano, come lo sono indubitatamente, pure in non pochi per legge di fondazione sono chiamati i soli Ecclesiastici: bastino questi senza fondarsene altri, se si vuole aver riguardo al solo comodo degli Ecclesiastici.

§. III.

Non per dar suffragio all' anime de' defunti.

NOn è mio pensiere, dove i Santissimi Sacrifizj, che si celebrano per l'anime de' defunti siano pochi, dove il bisogno de' poveri non sia grande, distogliere i fedeli da lasciar rendite per celebrarsi a pro dell'anime loro, o dell' anime del Purgatorio, l'incruento augustissimo Sacrifizio, anzi a ciò, purchè s' usi la dovuta moderazione, gli esorto, e scongiuro. Ma dove il numero delle Messe è eccessivo per l' anime de' trapassati, dove il bisogno de' poveri è grande, e grave, come appunto è in Molfetta, allora debbesi badare, ed alle proprie anime, ed a quelle del Purgatorio, piuttosto con dispensare limosine a' poverelli di Cristo, anzichè lasciarsi grosso numero di Messe. E' stato tal argomento egregiamente trattato dalla dotta pen-

(1) Potrà vedersi la memoria *della laicalità de' pretesi benefizj di Molfetta*, ch' è già per darsi in istampa.

penna di L. A. Muratori a disteso (1), e per andar in mano di tutti tal opera, non se ne trascrivono i luoghi; ma chi ne avrà voglia, potrà osservarlo a suo bell'agio, come potrà, anche se gli è in grado, leggere il Sermone fatto al popolo di Modena dal pio Abbate Carlo Francesco Badia (2).

Che poi la Città di Molfetta abbondi di legati pii, e di Messe, e che in ciò si può paragonare alle più grandi Città, lo disse nell' Editto, che fece per l'intimazione del Sinodo Diocesano il su piissimo Vescovo di quella Città; il ben degno d'eterna lode, e memoria Monsignor Salerni (3). E quello, che merita essere osservato si è, che lo stesso Reverendissimo odierno Vescovo nella relazione, che fece in Delegazione della Giuridizione a' 25. Settembre dell'anno 1762. per la causa co' Minervini, a cagione di un legato, e de' letti da dispensarsi a' poveri; e di Messe sessanta annue lasciate da D. Mauro Minervino, pretendendo la Curia dovessi tassare la limosina delle Messe a due carlini per cadauna, ed i Minervini a minor somma, affinchè così più vi restasse pe' letti da dispensarsi a' poveri, chiaramente disse (4), *le Chiese non ostanti le passate reduzioni fattene da' passati miei predecessori, sono carichissime di obblighi di Messe, ed i Molfettesi non avendo idea di altri legati pii grati all' Altissimo, sono portatissimi a lasciarsi Messe perpetue; d'onde n' è provenuta, e ne proviene la moltiplicità de' Sacerdoti, insufficienti quei presentemente a soddisfarle tutte, con mandarsene somme grandi a soddisfare fuori di Diocesi, ch'è per me, e per la mia Curia di non leggiera inquietudine, per gli disordini, che succedono, dopo avere stentato sett' anni a mettere in corrente gli obblighi di Messe trovati in attrasso in più, e più migliaja.*

Se dunque è sì grande, ed incredibile in Molfetta il numero de' poveri; se sì eccessivo il numero delle Messe, che bisogna mandare fuori Diocesi a farle celebrare; non ostante la moltiplicità de' Sacerdoti; se il Signore vuole piuttosto, che usiamo la carità col prossimo, anzichè offerire all' Altare (5), se ciò inculcato pure ci fu da' SS. Padri (6), e da' più dotti Teologi insegnato (7), deve il Principe, se cercansi fondare nuove Chiese, per ivi far ascrivere gli Ecclesiastici eretti in titolo, impedire queste nuove erezioni di titolo, o siano Chiese, non potendosi già fare senza il suo Real permesso nuove fondazioni; o non fondando nuove Chiese que', che istituiscono benefizj Ecclesiastici: ma servendosi delle Chiese già fondate; ed in questo caso può non solo, ma deve anzi il nostro Amorevolissimo Sovrano ordinare, che ciò non si pratichi senza il suo Real assenso, che speriamo doverlo pure per l'avvenire negare per le ragioni divisate: non già quasi con ciò si volesse impedire, e porre freno alla pietà de' fedeli, ma per fare di questi regolare la loro carità a tenore degl' insegnamenti della Sacra Scrittura, de' Santi Padri, e de' più sensati Teologi: qual potestà non vi sarà uomo di senno, che possa mai a' Sovrani contrastarla.

CAPO IV.

Non si dee permettere, che le Monacande Molfettesi diano dote a' Monasteri, e che al più in caso di vero bisogno altri temperamenti si debbano prendere.

Restá ora soltanto da ragionarsi delle Doti, che si sogliono dare alle Monachande, e sì per le regole generali, come per le cose particolari di Molfetta chiaramente si dimostrerà, che non debba permettersi, che si diano doti alle Monacande Molfettesi di sorta alcuna, e che al più in caso di vero bisogno per le Mo-

 na-

(1) *Trattato della carità Cristiana cap.* 12. 13. 14. e 15.

(2) *Ragionamento secondo intorno la carità*, che va impresso dopo il secondo tomo del trattato del Muratori *pag. 269. seqq.* dell' edizione Napolitana dell'anno 1754.

(3) Sinodo di Monsignor Salerni *fol. 1. Siquidem si amplitudo Diœcesis spectetur inter angustos unius Civitatis fines concluditur. Verum si relicta, locaque pia, si Confraternitates, Montes Pietatis, Missarum numerus, reliquarum Sacrarum rerum ornamenta inspiciantur, nihil profecto ei deest, quin cum amplioribus a Sacra Congregatione Concilii Tridentini super hujus nostræ Ecclesiæ status relatione merito comparata sit.*

(4) Atti nella Delegazione della Giuridizione dell'anno 1762. *sign. scanz.* 10. *n.* 887. per D. Corrado Minervino per lo legato pio di messe *fol. 15. in fin. & a t.*

(5) *Osea VI. I. ad Hebr. XIII.* 16.

(6) Vengono riportati dal Muratori *dict. tract. loc. cit.*

(7) Appo il Muratori *loc. cit.*

nacande forestiere, che si ricevono le doti, da non impiegarsi però nel territorio di Molferta, nè da restare perpetuamente al Monistero; ma da tenersi questi fondi dotali fino a che vive la Monaca, con restituirsi pòi, passata essa a miglior vita, a quello, che costituilla, ovvero agli eredi di lui.

§. I.

La S. Chiesa ha avuto sempre per simonia qualunque cosa per qualsivoglia titolo si desse per patto dalle Monacande al Monistero, in cui fanno la professione.

NOn è mia volontà di molto divagarmi in provare cotesta proposizione; dappoichè temerità somma sarebbe voler venire dopo un Tullio a perorare la causa stessa: Fu tanto pienamente dimostrato in una ben condotta dissertazione scritta dallo stesso degnissimo odierno Delegato della Real Giuridizione (1), in cui per avvalermi non già delle mie parole, ma d'un'imparziale, e non sospetto, qual fu il dotto, e pio P. Fr. Daniele Concina (2): *Con grandissima abbondanza di erudizione, e di dottrina, si cerca tener lontano il contaggio della simonia*: Dissertazione giustamente ammirata, e commendata dall'eruditissimo, e chiarissimo Lami (3), e ristampata sovente (4). Solamente mi sia permesso indicare di nuovo, che dal Concilio Niceno II. (5), da quelli di Arles (6), di Magonza, (7) di Tours, (8) di Reims, (9) di Londra, (10) dell'altro Concilio di Tours tenuto l'anno 1163., (11) in un' altro di Londra dell' anno 1175. (12), dal Concilio Lateranese III., (13) dal Parisiense (14); dal Lateranese IV. (15) dal Tridentino (16), da quello di Cambray dell' anno 1563. (17), dall' altro Remense dell' anno 1583. (18) dall' altro di Tours dell' anno 1583. (19), da quello di Acqs dell' anno 1585. (20), da quello di Tolosa dell' anno 1590. (21), da quello tenuto in Aquileia l'anno 1596. (22), e finalmente dal Concilio di Malines dell' anno 1607. (23) da' quali fu condannata per Simonia qualunque cosa per qualsivoglia titolo, trattone quello della spontanea obblazione, si desse, o si pattuisse dalle Monacandi: E perchè il più speziosо titolo era appunto quello del bisogno de' Monasteri, stabilirono, che si ricevessero tante Monache, quante si potessero mantenere con le rendite di essi Monasterj; senza potersene altre ricevere.

Quello solo già basterebbe per impetrare da S. M. la grazia, che quelle Molfettesi, che si debbono monacare, o nel Monistero delle Donne Moniche di S. Pietro, o in quello, che si sta formando di S. Teresa del Gesù, non diano le doti: Ma avvi ancora di più, quegl'istessi; che si sono dimostrati appassionati difensori delle doti, che si danno alle Monacande, sebbene avessero proccurato di sostene-

(1) *Dissertazione intorno la riforma degli abusi introdotti ne' Monasterj delle Monache per le doti, e per le spese, che vogliono dalle Donzelle che ne vestono l' abito, scritta d' ordine degli Eccellentissimi Signori di questa Fedelissima Città con loro conclusione de' 5. Febbrajo 1744 dal Cavaliere D. Francesco Vargas Macciucca.*

(2) *Theol. Christ. Dogm. mor. tom.* 10 *lib.* 1. *dissert.* 3. *cap.* 5. §. 6. *Hisce diebus prodictus Eques D. Franciscus Vargas Macciucca dissertationem edidit contra simoniam grassantem in ingressu puellarum in Monasteria, & in earumdem professione, uberrima eruditionis, & doctrina copia profligat simoniacas corruptelas, quas serpere in dies videmus, dum ejusdem puella vestem religiosam induunt, & professionem monasticam emittunt.*

(3) *Novell. letter. dell' anno* 1747. *tom.* 8. *col.* 71. *seqq.* 61. 107. 139. & 143. & *tom.* 10. *col.* 579.

(4) Sin ora se ne sono fatte due edizioni in Napoli; una in Lucca, e già si pretende che di nuovo in Italia si ristampi.

(5) *Canon.* 19. appo l'Arduino *collect. Con. tom.* 4. *pag.* 498.

(6) *Concil. Arelat. VI. Canon.* 8.

(7) *Moguntin. I. Canon.* 19.

(8) *Turon. III. Can.* 31.

(9) *Remens. II. Can.* 27. appò l' Arduino *tom.* 4. *a pag.* 1001.

(10) *Cap.* 3. Appò l'Arduino *tom.* 6. *p.* 2. *Ad ann.* 1127.

(11) *Can.* 6. appò l'Arduino *tom.* 6. *p.* 2. *pag* 1558.

(12) *Can.* 8. Appò l' Arduino *d. tom.* 6. *d. p.* 2. *pag.* 1637.

(13) *Can.* 10. appò l'Arduino *tom.* 6. *p.* 2. *pag.* 1678.

(14) *Statut. Concil. Paris. ann.* 1212. *p.* 2. *cap.* 1. appò l' Arduino *tom.* 6. *p.* 2. *pag.* 2006.

(15) *Can.* 64. appò l'Arduino *tom.* 7.

(16) *Sess.* 25. *cap.* 3. *de Regular.*

(17) *tit.* 18. *cap.* 12. appò l' Arduino *tom.* 10. *pag.* 599.

(18) *tit. de Simoniac.* §. 10. appò l'Arduino *tom.* 10. *pag.* 1301.

(19) *Cap.* 17. appò l' Arduino *tom.* 10. *pag.* 1582.

(20) *part.* 1. *Cap.* 7. §. 10. appò l' Arduino *tom.* 10. *pag.* 1797.

(21) *tit.* 19. appo l' Arduino *tom.* 10. *pag.* 1921.

(22) *tit.* 24. *Cap.* 1. appò l' Arduino *tom.* 10. *pag.* 1964.

ritenere, non esservi simonia, quando pe'l bisogno del Monistero si ricevino le doti; nondimeno però confessarono essi medesimi, che quando tal bisogno non vi sia, non si debbano affatto ricevere; e basti per tutti la S. M. dell' incomparabile trapassato Sommo Pontefice Benedetto XIV. il quale scrisse (1), che *non negava, essere tal volta spediente, o diminuirsi la quantità delle Doti, o non riceversi affatto.* Quindi vediamo nel seguente §., che spediente egli sia, non solamente, che si diminuischino le doti da darsi alle Monacande in Molfetta, ma che affatto non più si diino.

§. II.

Stato del Monistero delle donne Monache di S. Pietro, e dell' altro, che si sta formando di S. Teresa del Gesù.

SE parlasi del Monistero delle Donne Monache di S. Pietro, possiede queste vigne 247. (2) case 34. ed una metà, otto botteghe, e 3. Magazzini (3). Conseguisce come Creditore istromentario dell' Università altri ann. duc. 135. 95. (4) e riscuote non piccoli annui censi da altri particolari: onde non solo tiene come comodamente possa mantenere gran numero di monache, ma inoltre le può mantenere pur agiatamente, senza ricevere più doti, e senza impoverire maggiormente i secolari.

Se poi ragionasi di quello si sta formando di S. Teresa del Gesù, costa dalla Relazione fatta a S. M., precedenti Reali Ordini dal Tribunale di Trani (5), e confermata poi da S.M.(6) che ne volle la fondazione di esso, senza, che più si aumentasse il moltiplico; che sino dall' anno 1741. aveva questo Monte pe 'l Monastero erigendo di Capitale duc. 16000. (7), e l' annua rendita netta di pesi ascendeva a duc. 700. (8): E come si ravvisa da questo calcolo formato dall' Udienza, era la predetta rendita a ragione del quattro, ed un terzo l' anno per ogni cento. Fingiamo, che questo terzo anno andasse pe' riattamenti, e per gl' incomodi dell' esattore, e per quello da poco tempo in qua pagasi da questo Monte all' Università pe 'l sito concedutogli del Castello nuovo, e computando le rendite per tal fine, e degli stabili, e de' censi al solo 4. per 100. l' anno, pure sino al corrente anno 1765., siccome si farà chiaro a chi ne dedurrà il calcolo, dovrebbe avere di

capitale ——————— 41239. 42
e di rendite ann. ——— 1649. 57. ½

oltre a ciò, compito che sarà questo Monastero, si debbono ad esso aggregare altri annui duc. 200. per le disposizioni di D. Andrea Camillo Antonacci, e D. Domenico de Luca (9). In estinzione pure della linea d' Ippolita Belle-femine fu da D. Ippolita d' Andreula sostituito a succedere in una casa palaziata l' anzidetto Monistero (10). Fondo è questo, ed entrata non solo sufficienti al mantenimento di quelle che si debbono monacare in Molfetta nel predetto Monastero, ma molto pingui, e considerabili. Quindi, e per seguire lo spirito di S. Chiesa, che per badare al sollievo di tanti oppressi secolari, non è in niun conto da permettersi, che a questi Monasteri si diano più doti dalle Monacande.

§. III.

La posizione delle cose di Molfetta non permette, che si debbano dare le doti dalle Donzelle Molfettesi nel tempo di monacarsi; ed in caso di bisogno si propongono que' temperamenti si debbano prendere per le zitelle forestiere, che si verranno a monacare in Molfetta.

QUanto danno alla R. P. arrechino le continue doti, che alle Monacande si costituiscono, non è mio pensiere ripe-

(1) *De Synod. Diœces. lib. 11. cap. 6. n. 6. Non idcirco tamen negamus interdum expedire dotis quantitatem imminui, & quandoque etiam prorsus remitti.*

(2) *Proc. fol. 9. a t. litt. B. 3.*

(3) *Proc. fol. 12. litt. F. 2.*

(4) *Procef. fol. 80. a t. lit. H.*

(5) *Proc. fol. 72. ad 75.* Egli è vero che il primo Dispaccio e la Relazione non sono in autentica forma, l' uno, e l' altra si possono osservare nell' Archivio della Real Secretaria toccante l' Ecclesiastico, tra le relazioni della Udienza di Trani, in data de' 22. Luglio 1741.

(6) *Proc. fol. 76.*

(7) *Proc., fol. 75. A. B.*

(8) *Proc. fol. 75. a t. litt. C.*

(9) *Fol. 75. a t. litt. D.*

(10) Detto volume delle fondazioni de' preteli Benefic) *fol. 57. ad 60.*

ripeterlo dopo tanti altri, che ne hanno ragionato, e dimostrato: essendo anche la cosa per se stessa molto chiara. Solamente mi restringo in dire, che la posizione delle cose di Molfetra non permette, che si diino dalle zitelle Molfettesi le dotti nel tempo, che debbono vestire l' abito Religioso. Si è di sopra appieno riferito lo stato infelice de' Secolari Molfettesi (1), si è osservato quante poche siano le famiglie possidenti, e quanto strabocchevole, ed incredibile il numero di quelle, che vivono in miseria, e sotto il giogo della dura povertà (2), e se non è mera lusinga, giustamente spero, che questa sola considerazione bastar potrebbe per non far permettere, che più s' impoverisca no i troppo impoveriti, ed afflitti Secolari. Ma avvi di vantaggio, che in tutti e due i Monasteri fingiamo, che vi fossero ad un di presso quaranta Monache, e che la loro vita durasse dopo vestito l' abito Religioso, computando la più con la meno, anni 40. l' una, e che dandosi per dote di cadauna duc. 500. che sono obbligati i Monasterj investire, avremmo, che dalle sole doti s' ammortizzerebbero ogni 40. anni duc. 20000., e si toglierebbero dal Patrimonio di que' pochi Secolari, che serbano ancora qualche picciolissimo ritaglio di beni: locchè quanto svantaggio arrechi allo Stato, quanto danno a' Secolari Molfettesi si lascia alla ponderazione di coloro, che sono i più acerrimi difensori delle doti da darsi alle Monacande. La stessa ragione milita per le doti da darsi (supposta questa indigenza, che non vi è ne' Monasterj predetti) dalle zitelle non Molfettesi: imperciocchè se queste doti si danno per un'onesto vitto sin' a tanto vive la Monaca, non è di dovere, che morta questa restino, i beni assegnati pe 'l suo sostentamento, mentre vivea, in perpetuo al Monastero, ma passato il bisogno, ragion vuole, che a colui, o a' suoi eredi ritorni la dote, che la costituì. E se lo stato de' Molfettesi non permette, e nol soffre, che più s'impoveriscano; quindi nè anche è da tollerarsi, che sin' a tanto la Monaca forestiera vive, alla quale si debbe somministrare da' forestieri qualche cosa per gli alimenti ad uno de' due Monasterj (supposto sempre il bisogno di essi) s'impieghi quello danaro nel territorio, o nella Città di Molfetta, ma si debbono dare o in contanti, fatte le dovute cautele, ovvero se si vuole assegnare qualche fondo, assegnare si deve nel territorio, donde la Monacanda trae l'origine: imperciocchè sebbene queste ultime doti, o sovvenzioni date nel predetto modo, non sarebbero ammortizzare tali beni, produrrebbe però lo sconcerto, che quel pochissimo territorio, ch' è rimasto a' Secolari Molfettesi si verrebbe col tempo tutto a godere da' forestieri, locchè non è da permettersi in conto veruno.

CONCHIUSIONE.

Da quello si è fin'ora detto, se la passione non mi trasporta oltre i dovuti confini, spero essersi abbastanza dimostrato.

I. Che non si debba agli Ecclesiastici sì Secolari, che Regolari di Molfetta permettere da S. M. l' andare questuando in pregiudizio de' veri poveri, e degli Ordini Mendicanti.

II. Che non si debba permettere senza il Real beneplacito agli anzidetti Ecclesiastici il poter acquistare per atti tra' vivi beni stabili, che diventerebbero di natura Ecclesiastica, e che quelli, che o per atto tra' vivi saranno loro donati, o lasciati per ultima volontà, si debbono fra un' anno vendere con consegnarsi loro il prezzo, che se ne ritrae.

III. Che non è espediente, nè utile, che si fondino in Molfetta, senza il Reale permesso, Benefizj Ecclesiastici.

IV. Finalmente, che le zitelle Molfettesi, che si debbono monacare o nel Monistero delle Donne Monache di S. Pietro, o in quello, che ora si forma di S. Teresa del Gesù, non debbono dare le doti, ma tante se ne riceveranno, quante possono mantenersi con le rendite de' predetti Monasterj. E che se il bisogno il richiedesse mai, che le forestiere non potessero essere ammesse per l'indigenza de' Monasterj, che si corrisponda qualche cosa pe 'l loro vitto, ma che questo senza assegnarsi fondo preciso a' Monasterj, si debba somministrare in contanti, o assegnandosi fondo, si debba restituire a quelli, che costituirono le doti, o a' loro eredi dopo la morte delle respettive Monache, e che questi fondi da assegnarsi non deb-

(1) Veggasi il Cap. 1. §. 3.

(2) Veggasi il detto cap. 1. d. §. 3.

debbano essere posti nel territorio di Molfetta.

Locchè se si è dimostrato, come spero, se l'amore della giustissima causa, che difendo, e l'interesse che per la mia Patria sostengo, non mi han trasportato oltra a' dovuti confini, punto non dubito, che la somma incorrotta giustizia del degnissimo Delegato della Real Giuridizione sarà così per consultare S. M., e tengo vivissima speranza, che l'Amorevolissimo nostro Sovrano sarà per concedere agli afflitti, e meschini Molfettesi, quanto si è supplicato: dappolchè, le mie preghiere non da altro fonte hanno l'origine, che dalla felicità, e vantaggio, che di cuore bramo a' fedelissimi Vassalli della M. S., e miei poveri sì, ma concittadini ben degni di particolar cura del Sovrano, dappoichè le mie mire dirette sono per sollevare dalle miserie, ed incredibili, ed inesplicabili i Secolari Molfettesi, essendo pur io membro di tal Città, e come tale obbligato a promuovere sempre il pubblico bene e vantaggio, che più assai de' miei stessi interessi, mi è a cuore. Quindi essendo essi ridotti miseri, e tapini, la pietà, la giustizia, e le regole d'una ben formata società non permettono, e non soffrono, che sempre più s'accreschino le loro miserie. E per avvalermi delle parole di S. Paolo (1) *così parlo, non già per piacere agli uomini, ma al Signore Iddio, ch' è Scrutatore de' nostri cuori; nè mai dal mio dovere trasportommi l'adulazione, come ben il sapete, nè l'avarizia; n' è Dio testimone; non per iscuoterne gloria dagli Uomini, nè da voi, nè da altri.*

Il sollievo di tanti poveri, ed afflitti se è stato il mio scopo, e mira, come in verità lo è stato, troppo ben compensate saranno le mie fatiche, e travagli, se questo bramato sollievo si ottiene. Se la pietà per i poverelli di Cristo è stata quella, che più del dovere mi ha fatto essere prolisso, e d'una libertà Cristiana m' ha armato, ancor che ne sia per avvenire dispiacenza a qualcheduno; nulla di manco pentimento, o rossore non me ne resta: imperciocchè per finirla coll'aureo detto di S. Gio: Grisostomo (2): *Neppure si vergognava un Paolo Appostolo di andare continuamente parlando, e tempestando i fedeli a favore de' poverelli. Se io per avventura vi dicessi, la roba vostra ve la chieggo per me, deponetela in casa mia, forse avrei da vergognarmene, ma io vi prego per i poverelli: Onde perciò con tutta libertà ve ne parlo; E non ho punto da vergognarmi, anzi io v' andrò sempre dicendo:* DATE A' POVERI, E VE LO INTONERÒ CON TENORE DI VOCE PIÙ FORTE, CHE QUELLA DE' POVERI MEDESIMI.

C. S. M.
Ciro Saverio Minervino.

(1) *Ad Thessalonic. 1. cap. 2. vers. 4. 5. 9. Ita loquimur, non quasi hominibus placentes, sed Deo, qui probat corda nostra. Neque enim aliquando fuimus in sermone adulationis, sicut scitis. Nec in occasione avaritiæ; Deus testis est. Nec quærentes ab hominibus gloriam, neque a vobis, neque ab aliis.*

(2) *In Epist. ad Corinth. Homil. 43. Nec Paulum pudebat pro his assidue molestum esse, & loqui pro mendicantibus, nam si hoc dicerem: da mihi, & depone in Ædibus meis pudendum forte esset... Nunc autem ideo libere loquor... Non ergo erubescam, sed libere dicam.* DATE EGENTIBUS, ET MAJORI VOCE, QUAM EGENTES DICAM.

I N-

INDICE
DE' CAPITOLI.

CAPO I.

Posto lo Stato de' Secolari, e degli Ecclesiastici Molfettesi, appartiene al Sovrano apprestare il rimedio necessario. pag. 28

§. I.

Ciò si dimostra dalla stessa costituzione della Civile Società. ivi.

§. II.

Con le Costumanze della Repubblica degli Ebrei, e di quella de' Romani. ivi.

§. III.

Con gli esempli degl' Imperatori, e de' Principi Cristiani. 22

§. IV.

Della polizia del nostro Regno circa tal punto. 28

§. V.

E' ragionevole, che si proibiscano agli Ecclesiastici, ed altri luoghi pii di Molfetta gli acquisti de' beni stabili per mezzo delle compre, e che essendo loro donati, o lasciati, o per atti tra' vivi, o per ultime volontà beni stabili, che tra un' anno siano obbligati venderli, con darsi loro l' importo del fendo venduto. pag.34

§. VI.

Si risponde alle opposizioni sì generali, che particolari. pag.38

CAPO II.

Non si debbono permettere in Molfetta nuove fondazioni di veri Ecclesiastici beneficj senza il permesso del Sovrano. pag.41

§. I.

Se si riguarda il comodo de' Cittadini non si debbono permettere in Molfetta nuove fondazioni di Benefizj Ecclesiastici. pag.42

§. II.

Se si ha mira al vantaggio degli Ecclesiastici, nè anche sono da permettersi tali fondazioni. ivi.

§. III.

Non per dar suffragio all' anime de' defunti. ivi.

CAPO III.

Non si dee permettere, che le Monacande Molfettesi diano dote a' Monasterj, e che al più in caso di loro bisogno altri temperamenti si debbano prendere. pag.43

§. I.

La S. Chiesa ha avuto sempre per simonia qualunque cosa per qualsivoglia titolo si desse per patto delle Monacande al Monistero, in cui fanno la professione. pag.44

§. II.

§. II.

Stato del Monistero delle donne Monache di S. Pietro, e dell' altro, che si sta formando di S. Teresa del Gesù. p. 45

§. III.

La posizione delle cose di Molfetta non permette, che si debbano dare le dotti delle donzelle Molfettesi nel tempo di monacarsi; ed in caso di bisogno si propongono que' temperamenti si debbano prendere per le zitelle forestiere, che si verranno a monacare in Molfetta. ivi.

ESAME
DELLA QUESTIONE,
SE UN PRINCIPE DEL R. IMPERO,
P. CATTOLICO, E SPECIALMENTE DELL'ORDINE ECCLESIASTICO

Possa formare con giustizia e con sicura conscienza una Legge, in vigor di cui i Monasterj e gli Ordini Religiosi vengano esclusi, o in tutto, o in parte dalle eredità, che possono acquistare per via dei loro Professi o Novizj, in qual si sia maniera; e si ordina loro, chi si limitino a godere di quella sola porzione, che dalla Legge sia assegnata.

Q. D. B. V.

§. I.

Le Società Ecclesiastiche si debbono con ossequio rispettare, e conservare

SO benissimo, che il tema, che mi assumo a discutere non manca di odiosità, e di moltissime difficoltà. Ma queste non sono di tanto peso, o forza che spaventar mi debbano, ond' io mi ritragga dall' impegno di esporre candidamente e sinceramente la mia opinione, per luce della verità. Nè vorrei o leggitore, che pensaste, ch' io avessi messo mano a scrivere di tali cose ed esporre quel che ne penso, o da malizioso prurito eccitato, o trasportato dall' impeto di men regolate passioni. Protesto prima di tutto, e pubblicamente dichiaro, ch' io gl' Instituti delle Ecclesiastiche Società, con quel culto, che a un Cristiano Cattolico conviensi, e con affettuosa venerazione della mia mente rispetto, come che sieno quelli, dei quali l' indefesso zelo nel piantar la vigna del Signore, e le assidue fatiche, il mondo Cristiano colla debita gratitudine venera, e riconosce; e dei quali per l' opra, per l' ajuto, e per la vigilanza grandissima le fide pecorelle di Cristo ricevono il quotidiano pascolo, e sono rassicurate dagli assalti degli assassini, e dei lupi rapaci; dei quali finalmente per le pie e divote orazioni, tutti ne riceviamo soccorso, e ne ricaviamo profitto, tanto nella presente vita, quanto nella futura, il quale colle nostre sole forze non giugneressimo ad ottenere.

Niuno per tanto disapproverà con leggerezza il fervore grato a Dio dei Principi Cristiani, e degli altri fedeli nell' ergere, fondare, stabilire i Monasterj, e le Società Religiose, e neppure il zelo nel conservarle, se non sia di quelli, i quali destituiti di ogni principio di pietà, vorranno con pazzo consiglio sostenere, che tutte le cure ed i pensieri dei Sovrani e dei Principi abbiano solamente a rivolgersi, come ad unico oggetto, nelle cose di questo Secolo.

§. II.

Le Instituzioni dello Stato Ecclesiastico non debbono essere in modo, alcuno di pregiudizio al Principato.

Siccome questo è certo, e indubitato; così è altrettanto sicuro ed infallibile, ch' è cura dei Principi Cristiani, e tra di loro di quelli ancora, ch' essendo di Stato Ecclesiastico, hanno nondimeno il gius Sovrano di Provincie e di Popoli; e ch' è preciso debito d' invigilare diligentissimamen-

mente, che lo Stato Ecclesiastico e gl' Instituti Religiosi d'altronde pii, cadendo in qualche abuso non sieno di confusione all'ordine, ed al Governo civile, e non lo precipitino in qualche rovina con un'aperta distruzione di tutto il sistema politico.

§. III.

La Sacra Scrittura stabilisce l'armonia della podestà Ecclesiastica e civile.

L'una e l'altra podestà tanto civile, quanto Ecclesiastica è stabilita da Dio, ed esce dall'istessa sorgente, nè Cristo volle in modo alcuno stabilire la legge Evangelica colla distruzione dell'Impero civile, come in molti luoghi insinua il nostro Santo Legislatore. Per esempio *Rom. XIII. 1. Omnis persona vivens potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est enim potestas nisi a Deo: quæ autem sunt a Deo ordinatæ sunt; igitur qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit.* Ed in *S. Matteo XXII. 21. Reddite Cæsari quæ sunt Cæsaris, & Deo quæ sunt Dei*, ed in *S. Giovanni XVIII. 36. Regnum meum non est de hoc mundo.*

Nè diversamente insegnarono i Santi Padri, o la Chiesa Cattolica. *Gregorio Nazianzeno* nell'Orazione al Preside irato, ed al Popolo intimorito conclude: *Subjecti simul tum Deo, tum aliis alii, tum iis, qui cum imperio nobis in terra præsunt, magistratibus, propter ordinis constructionem. Etiam hæc in legum nostrarum numero est, ut, quemadmodum heris servi, uxores maritis, Ecclesia Domino, discipuli Pastoribus ac Doctoribus obtemperant, ita nos etiam cunctis potestatibus supereminentibus subjecti simus, non tantum propter iram, sed etiam propter conscientiam, ut, qui tributo pendendo simus obnoxii, lex Christi, vox mea tum Imperio, tum solio subjicit, nam & nos in potestate sumus.*

Ed anche stando più attaccato al testo dell'Appostolo, S. Giovan Grisostomo Omilia XXIII. *in Epist. ad Romanos*, così dice: *Potestatibus ex debito obedire jubet (Apostolus), ostendens quod ista imperentur omnibus, & Sacerdotibus, & Monachis, non solum sæcularibus, id quod statim in ipso exordio declarat cum dicit: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, etiamsi Apostolus sit, si Evangelista, si Propheta, sive quisquis tandem fueris, non enim pietatem evertit ista subjectio.*

§. IV.

Il Principe anche Ecclesiastico, che ha la Sovranità Civile dee provvedervi.

Essendo pertanto le anzidette cose certissime, chi potrà negare, che un Principe Ecclesiastico dell'Impero, il quale abbia nel suo Territorio il diritto supremo di Governo e di Podestà, ed il jus Regio, non possa egualmente che qualunque Principe Secolare provvedere con leggi salutari, e con ottima, e giustissima autorità I. Che il numero dei Monasterj, e degli Ordini Religiosi con danno evidentissimo della Repubblica, o forse colla total rovina non cresca a dismisura; e per uno zelo spesso imprudente, e tumultuario, si aumentino sopra nuovi Ordini Ecclesiastici degli altri ancora? II. Che gli Ordini Religiosi ristretti nelle prime Fondazioni a un certo e determinato numero di Religiosi, ed ammessi i Monasterj nella Città con queste espresse condizioni, e non con altre, crescano all'infinito, e si popolino a dismisura con gravissimo incomodo così dello stesso Principe, come dei Sudditi, e dei Cittadini.

§. V.

Egli è d'aver cura, che per l'esenzione dei luoghi pii, non restino più aggravati gli altri Cittadini.

Vi è un' altro riflesso ancora. Imperciocchè essendo da ristringersi non da dilatarsi le esenzioni date agli Ecclesiastici nel Principato, come quelle, che dai pesi pubblici della Città, e delle contribuzioni, per pubblica salvezza esatte, dispensandoli sono odiose, ed al pubblico vantaggio assai contrarie, chi mai può, amando l'equità, e la giustizia, ed avendo a cuore la salute di tante migliaja d'uomini, metter in dubbio la podestà del Principe, e negar ch'egli possa con istabilimenti e leggi Pragmatiche ed universali porre un confine alla traslazione dei beni temporali nei Monasterj, e negl' ordini Religiosi, e generalmente in qualunque altro corpo, che pretende immunità ed esenzione dai pubblici pesi, e che nei casi particolari con varie arti e macchinazioni le fa carpire? E questo tanto più, che al frugale ed onesto sostentamento de' Religiosi, già dalla loro primitiva Instituzio-

ne si suole aver provveduto. Nè men chiara ed evidente addiviene la podestà e il diritto dei Principi Secolari, e tanto più degli Ecclesiastici, che hanno jus Regale, di potere metter riparo agli abusi, che s'introducono circa l'acquisto dei beni, ch'erano in mano del Dominio temporale dei Cittadini e del Principato, affinchè non passino a dismisura nei ceti degli Ecclesiastici; poichè col vietarlo con provvide leggi, spesso recar possono gran vantaggio agli Ecclesiastici moderni, i quali potrebbero deviare dalla loro vocazione, quando col raccogliere indiscretamente le disprezzevoli ricchezze di questo Secolo, in esse vi mettessero il loro affetto.

Qui dunque il Principe non eccede i limiti competenti della sua autorità, nè estende sopra gli Ecclesiastici il suo comando, ma solamente sopra i Laici; nè delle cose di Chiesa attualmente unitevi egli dispone, ma delle cose alla sua giurisdizione, senz'alcun dubbio, soggette; ed in vigore di una podestà, che gli compete, libera i sudditi ed i Cittadini suoi da una rovina, per la quale, col lasciar correre cotali abusi, vede che il Pubblico ne riceverebbe pregiudizio grandissimo.

§. VI.

Che i Monasterj non debbono arricchirsi di più con pubblico danno.

E chi mai esser potrebbe tanto sfacciato, e tanto nimico del pubblico bene, che volesse asserire, che un Principe Secolare, o che ha giurisdizione Sovrana, sia obbligato a permettere, che i Monasterj, e gli Ordini Religiosi possano comperarsi tutti i beni dei Cittadini, o per altre vie acquistandoli, trasferirseli nelle mani morte? Chi mai, se non forse qualche temerario tovesciatore dell'ordine civile, potrebbe con placido e indifferente animo mirare a sottrarsi dal pubblico commercio delle Città le più ricche sostanze dei Cittadini, e per tal modo a poco a poco il corpo dei Cittadini di sostanza, di succo, e di sangue smunto intisichirsi, e per miserabile infermità debilitato, non essere pur valevole a sostenere i pesi della guerra, e della pace?

Per giustizia dunque, anzi per necessità, gli smoderati acquisti di beni fatti dai Monasterj, e dagli ordini Religiosi sono da frenarsi con vantaggiose leggi, e da limitarsi con salutevole argine, nè penso che alcuno in cosa tanto chiara ed evidente possa aver dubbio.

Da questo principio evidentissimo derivarono in tutte quante sono in Germania le Repubbliche Cristiane, i Principati, e i Territorj, le Costituzioni, i Decreti, le Leggi, le Sanzioni Pragmatiche, colle quali ai Sacri Collegj, Monasterj, ed Ordini Religiosi s'inibiscono e si annullano gli acquisti di beni immobili sotto qualsisia titolo, senza un'espressa licenza, e senza averne ottenuto una speziale dispensa. Da ciò ne deriva la equità degli Statuti, che frenano le liberalità dei Cittadini smoderate, ed al pubblico bene nocive: da ciò s'introdusse la giusta differenza delle cause pie, che d'altronde, quando lo meritino, sono degne di tutto il favore. Per ciò il Principe vuole, che le ultime volontà di chi fa testamento sieno contemperate col riguardo della salute comune, e che la libertà che gode ciascheduno di disporre del suo, venga ristretta dentro i giusti limiti.

§. VII.

Si prova l'assunto nel titolo: che i Monasterj possono essere esclusi dalle eredità.

Da questo limpidissimo fonte derivò la legale decisione della Questione proposta; e con tutta franchezza, e sicurezza decido, che un Principe Secolare, e molto più un'Ecclesiastico ha tutto il potere, anzi spesso è in necessità di escludere i Monasterj, e gli Ordini Religiosi da qualsisia sorte di eredità; e molto più quelli, che vivono professi in qualunque Religione, quando lo esige sommamente la salute dei buoni Cittadini, dei Sudditi, e universalmente di tutti, la quale è nata coll'istesso Impero civile; e che il corpo civile avendo trasmessa nel Principe la cura, e l'attenzione di custodirlo vegeto, e nelle sue forze; mancherebbe il Principe a tale uffizio, quando permettesse, che fossero trasferiti nelle mani morte i beni dei suoi Cittadini a capriccio, e sotto qualunque titolo o disposizione, onde ne restasse priva del suo sostentamento la Repubblica. Imperciocchè il fine di tale enorme libertà di lasciar ricadere i beni nelle mani morte, va a finire in questo: che i Cittadini a scarse fortune ed a povertà ridotti, nè potrebbero mettere in vigore il commercio, nè trasportar altrove le

mani-

manifatture, in vantaggio della patria; nè trovarsi in forze per sostenere i pubblici pesi, ed i necessarj aggravj nei pubblici bisogni. Forse che non è da ascriversi alla mancanza di tali leggi necessarie la fiacchezza del Commercio, che si osserva negli Stati dei Principi Ecclesiastici? Lascio giudicare ai prudenti, se da tal disordine non derivi, che avendo i Principi Ecclesiastici fondi buonissimi, e terreni, per provvidenza di Dio oltre ogni credere fertilissimi, pur non ritraggono quasi niun altro provento, che il naturale e primitivo. E pure è certo, che le ricchezze di un solo Cittadino prudentemente distribuite, e disperse tra più sudditi, potrebbero essere d' insigne vantaggio, tanto ai sudditi stessi, quanto al Pubblico, ed al Regio fisco. Imperciocchè per l'industria dei mercadanti poste in moto, avrebbero recato più capi di profitto alle pubbliche entrate, laddove fissate in un Monastero, e da quello scorporate quasi dal commercio umano, e divenute pressochè effetti di niun Padrone, o poco o niun vantaggio recano al Principe ed ai Cittadini.

Ella è una verità già dimostrata presso tutti quelli, che hanno cognizione delle cose politiche, che la massima e principale forza del Principato consiste nei cambj, e mutui commercj, e principalmente in una perpetua circolazione del denaro, che passi di una nell' altra mano. Imperciocchè ne nasce da ciò, che lo stesso soldo venga talvolta in mano del Principe dieci volte e più dentro l'anno, e per altrettante formi il pagamento che cento e più Cittadini fanno al pubblico tesoro; e tante volte ancora sia dato in pagamento di annui censi, o in mercede degli Operaj. Quanti denari dunque, quanti soldi vengono sottratti da questa vena comune, e da questo pubblico commercio delle Città, tanti sono i mezzi, dei quali il Principe ed i Cittadini sono spogliati per arricchire; anzi bene spesso coll'ingresso di pochi figliuoli, o di poche figlie nei Monasterj il denaro di tutta una Città vi si porrà pure, onde di ricca, e florida per il commercio, diviene languida e meschina.

Supponete di grazia, che in qualche Città una grandissima somma di denaro, colla quale si sostengono i mutui negozj, e li reciprochi cambj, che si fanno colle estere Provincie, vada a cadere tutta in mano di tre o quattro ricchissimi Cittadini, e che i figliuoli o figlie di questi passino a farsi Religiosi; e per tal modo, quando il Principe lasci ai luoghi pii una illimitata facoltà di acquistare, portino nelle Religioni, cui si ascrivono tutte le loro sostanze, credete forse, che sia per sostenersi ancora il florido commercio in quella Città, o che più tosto non sieno per diseccarsi le pubbliche ricchezze? Non vedete, che l'entrate del Principe e dello Stato ne patirebbero un detrimento gravissimo? Questo è chiaro, poichè i capitali e i frutti convertiti in un fondo stabile del Monastero, e trasportati fuor del Paese, si vedrebbero mutati in Cambj, e nei pubblici Banchi, per non sortire forse più fuori, e non formare mai più una parte delle pubbliche ricchezze; o se pur si desfero a livello ai sudditi, ed ai Concittadini, per un' altra via, recando un aggravio perpetuo al Principato, sminuirebbero le ricchezze della Città; delchè è fuor di luogo qui farne dimostrazione. Questo è dunque vero, e certo, che tolte dal commercio dei sudditi, e dal pubblico fondo della Città le ricchezze dei quattro supposti Cittadini, tutto il fiore, il succo, il sangue pubblico della Città ne perirebbe. Poichè infatti da che si stima un Principato potente e forte, se non dalle ricchezze dei suoi Cittadini? Ma in questo numero niuno metterà i Monasterj, e gli Ordini Religiosi, i quali molto scrupolosi interpreti del Juscanonico, difendono, come Cicerone per la casa sua, le loro esenzioni reali e personali, nè si possono indurre a persuadersi, che i loro Capitali ed entrate abbiano a confluire alla pubblica utilità del Principato.

§. VIII.

Gli Ordini Religiosi con varie arti sogliono attirarsi le ricchezze dei Cittadini, locchè è dai Canoni stessi vietato.

A tutti questi danni e pericoli è soggetto il Principato, finchè il Principe colla salutare legge non abbia provveduto, onde chiudere colla forza di un' efficace Sanzione Prammatica la strada alla traslazione dei beni, sostanze, e ricchezze dei più comodi Cittadini nei Monasterj, o nelle mani morte. Perchè non potrebbe ancora accadere, che con ispese ed importune sollecitazioni si battesse alla porta delle Vedove opulenti? Che i fanciulli e le fanciulle doviziose, o per dir meglio le

loro ricchezze e sostanze con diligentissima industria non fossero tolte di mira, e negli animi tenerelli s'istillassero vocazioni macchinali, nè con maturo giudizio librate, onde persuadere agl'incauti di donare ai Monasterj le loro persone ed averi? Di questo abuso nel IX. Secolo gravemente querelati si sono i Padri del Concilio di Magonza, ed inserite sono le lor querele nel Decret. Grat. q. 3. cap. 20. Can. 5. *Increpantes Episcopos, & Abbates, quod non in fructum animarum, sed in avaritiam & turpe lucrum inhiantes quoslibet homines circumveniendo tonderent*. I quali sono dal Van-Espen ad P. II. Decret. Grat. Tom. II. specificati: *Qui in assumptione ad Religionem, plus ad dotes inferendas, quam signa veræ devotionis attendunt*.

Queste cose, siccome senza scandalo accadere non possono, così fanno, che i secolari di giusto dolore commossi, abbiano gravissime ragioni, onde levarsi contro la smoderata cupidigia di attirarsi coi fanciulli, e colle fanciulle le più ubertose rendite delle Città, e con vivi colori rappresentare l'enormità di cotali abusi, e supplichevoli presentarsi al Principe, che chiuda la porta troppo spalancata alle sollecitazioni di tante ricchezze, col limitare i Monasterj, e gli ordini Religiosi ad una determinata porzione delle eredità, come per esempio alla *decima* o *ventesima* parte. Dalchè ne verrà per avvenire un'altro bene, che gli Ordini Religiosi nello scegliere, e nell'ammettere i Candidati, si vedrà manifestamente, che avranno in mira le interne loro disposizioni e virtù dell'animo, più che le disprezzevoli ricchezze del Secolo: e che gl'Instituti sacri, con tanta maggior tranquillità l'accoglieranno, veggendola e al comun vantaggio del Principato, e all'indiretto bene dei Monasterj ed Ordini stessi rivolta, quantochè conosceranno, che i Sacri Canoni, e la Chiesa in ogni tempo, ha sommamente sì fatta avidità dei beni secolari detestata, poichè ha conosciuto, che dalla soverchia abbondanza di tali beni, solendo per lo più languire il vigore della disciplina, ragionevolmente si biasima cotale lusso, e soverchia ricchezza dei Monasterj, di ogni rilasciamento causa ed origine. Alessandro III. Can. 3. *De statu Monachorum* intorno all'Ordine dei Cisterciensi così si spiega " Recolentes qualiter hæc plantatio sancta, hæc vitis fructifera, hæc denique vinea Domini Sabaoth sub primis Ordinis Patribus pullulaverit, & palmites longe lateque promoducens ad mortifera circumquaque venena pellenda protulit flores, & odores effudit .... hi enim monasticæ frugalitatis contentissimi, optimum ponentes in paupertate principium, totius sufficientiæ assecuti sunt complementum, Ecclesiæ chari, Episcopis & Prælatis accepti, atque in conspectu Regum ac Principum fama & merito gloriosi; nunc autem, quod dolentes dicimus, & si non ab omnibus, neque in omnibus, a plerisque tamen, & in pluribus ab illa sancta institutione dicitur declinatum, in tantum, ut aliqui ex vobis primæ institutionis obliti, penitus, vel ignorantes, contra Ordinis vestri Regulam villas, molendina, Ecclesias & altaria possideant; fidelitates & homagia suscipiant, Justitiarios & tributarios teneant, & omne studium adhibeant, ut termini eorum dilatentur in terris, quorum conversatio debet esse in cœlis. Læditur hinc Ordo penitus & vitiatur, nec est mutatio dexteræ Excelsi, quin immo potius de dextera transeunt ad sinistram, qui cum relicto sæculo sub paupertatis habitu Deo militare decreverunt, in negotiis denuo sæcularibus implicantur; inde est, quod vobis ab iis, quæ foris sunt, contentiones & litigia suscitantur, & Abbatibus in causis forensibus occupatis, plurimum in commissis domibus & tepor Ordinis, & dissolutio nascitur charitatis, maxime, quia charitas in paupere plus proficit, & cupiditatis dedignatæ consortium, nisi illa restringatur, hæc tepescit. Ideo Sanctum ac Venerabile Collegium Vestrum, precibus, & monitis, quibus possumus, exhortamur, quatenus domus illæ, quæ a prima sui origine id ordine sint fundatæ, constitutis, & ordinatis terminis sint contentæ, nec velint inordinate ad ea manus extendere, quæ sine laboribus & periculis multis, & demum sine criminibus & magna confusione non poterunt retinere. "

§. IX.

Sono vietati agli Ordini Sacri gli smoderati acquisti dalle Costituzioni degl' Imperatori.

Che se l'istesso Sommo Pontefice giustamente condanna gli esorbitanti possessi dei

dei Beni temporali, perchè recano più vantaggio, che danno ai Monasterj ed ai Religiosi, perchè non si potranno con una legge stabilmente allontanare? Nè questo già, perchè, come ho detto ancora, per tale legge il Principe, e la Podestà Secolare, faccia uso di autorità legislativa sopra i Monasterj, e gli Ordini Sacri, ma perchè divieti ai suoi Cittadini, ed alle persone Secolari di trasferire con qualsisia pretesto i loro beni negli Ecclesiastici, locchè è un contenerli rigorosamente ne' limiti dell' autorità meramente civile. Puote far uso di tale autorità Niceforo, lo puotero Valentiniano Cod. Theodos. L. XVI.l.26. e 27. e tanti altri Imperadori e Principi Cristiani, e con sicurissima e retta coscienza allontanarono i Cherici, e i Monaci, e posero loro un freno nell'acquisto de' beni Secolari, nella caccia della eredità, e nelle importune loro sollecitazioni, con lode più tosto che con biasimo di S. Girolamo Ep. 2. a Nepoziano *De Vita Clericorum & Sacerdotum*, dove non si duole della legge, ma della causa, per cui se l'hanno meritata. Infatti, come osserva l' eruditissimo Van-Espen. *Jur. Eccles. P. I. Tit. 29.* le ricchezze ammucchiate dalla pietà dei Maggiori negli Ecclesiastici, sminuirono quali il titolo di rispetto, che loro si conveniva per il fasto, lusso, e neghittosità, che produssero in molti: onde Salviano Lib. II. *ad Ecclesiam Catholicam*, non dubitò di dire apertamente sin nel suo Secolo: *nimia profusione opum non fulsulciri, sed everti Ecclesiam*, locchè dimostra più estesamente il Fleury ne' Tomi XIII. XVI. dell'Istoria Ecclesiastica, e nei Ragionamenti Preliminari, che vi prefisse.

§. X.

I Religiosi sono esclusi dall' Eredità in Francia.

Ma che più, se questa sapientissima legge intorno i Monasterj, e gli Ordini Religiosi nella più parte dei Regni e Provincie di Europa, che sono più zelanti della Religione Cattolica, si osserva esattamente e con inalterabile pratica si custodisce? E certo con questa legge, e con questi principj si governa la Francia, escludendo totalmente qualunque Religioso, o qualunque Monastero in nome di quello, dalle eredità paterne, avite, ed altre tutte. Due Secoli fa, scrivendo dei costumi della sua Patria Guglielmo Benedetto sul can. *Raynutius*. De Testamentis capo 220. e seg. così scrisse. " Idem quod in cordigeris & mendicantibus, ut parentibus succedere non possint, servari in præsenti Regno Franciæ ex ipsius generali consuetudine de quolibet alio Religioso etiam non mendicante, cujuscumque Ordinis existat; in quo Regno fuit immemorabiliter observatum, quod Religiosi nunquam suis ab intestato successerint, parentibus, nec Patri, nec Matri, & minus cæteris eorum consanguineis, nec jura suitatis profitendo retinuerint, & consequenter haud succedant, neque L. F. C. de Episc. & Cler. in Gallia servari, neque Monasteria succedere unquam ibi observatum, nec successiones eadem petere ex personis Professorum viventium, aut mortuorum, numquam saltem obtinuisse. Nec etiam jure proprio, tanquam loco filiorum existerent, cum vere Monasterium loco filii haud sit, uti clare decidit Panormitanus 15. Const. Felin. 18. col. in Cap. De Præsentia X. de Probat. Imo notorie eis & quibuscumque Religiosis partagium, uti vocant, ab intestato petentibus a suis fratribus, vel parentibus in Cancellaria Regia litteræ denegantur. Maret. Tholosan. C. 11. n. 6. de quarris.

Charondas Resp. Lib. 1. num. 66. Lo stesso attesta Rebuffo *ad Constit. Regias Glossa V. num. 22. & 24.* rendendo di cotal legge ragione, perchè i Religiosi si hanno per morti, e per ciò non sono obbligati i Genitori in quel Regno ad instituire eredi i loro figliuoli Religioli, o lasciar loro legittima, anzi Choppino *ad Stat. Paris.* dice che per tal modo si estende in tutti i Religiosi questa incapacità di ereditare, che non ha vigore contro di essa qualsisia Privilegio Pontificio, o di chiunque altro. Per la qual cosa nell' ammetterli i Gesuiti in Francia secondo la testimonianza del Van-Espen *I. E. Part. I. Tit. 29. C. 2. §. 9.* vi fu posta l'espressa clausula, che i Socj di quella Compagnia, tanto quelli, che fanno i voti semplici, quanto gli altri, non possano acquistare in questo Regno, qualunque sorta di beni, sotto qualsisia titolo, senza la permissione del Re: e di più, che non possano subentrare in qualunque successione, o diretta, o transversale, non diversamente da tutti gli altri Religiosi.

Anzi a tal segno i Religiosi in quel Regno sono esclusi dalle successioni, che licenziati dopo i voti della Professione, non ricu-

ricuperano il Jus di succedere, qualunque volta i beni tra i Fratelli o Parenti sieno già stati divisi; e per i Gesuiti era stata solamente quella restrizione stabilita, che se dentro il quinquennio dal giorno della Professione fossero licenziati, possano ricuperare i beni ereditarj dai Fratelli, o altri Consanguinei, perchè è manifesto, che più facilmente dalla Religione dei Gesuiti, che delle altre i Religiosi sono licenziati.

Vedi *Ferrezio Libr. 4. de abusu cap. 7. num. 4.* ed altri preso il Van-Espen luogo citato.

Nel Regno di Polonia, intorno alle Monache spezialmente, riferisce che tale salubre legge è stabilita il Tomasino. *V. & tract. Discipl. Eccles. Tom. 3. Libr. I. cap. 25. §. 7.* per forza di una Legge del Re Sigismondo fatta l'anno 1527. „ ne
„ moniales succederent, sed hæreditatum
„ ipsis delatarum ususfructus dimidiam
„ partem, quoad in vita superstites fue-
„ rint, ipsæ, vel earum nomine Mona-
„ steria perciperent, universa hæreditate
„ post earumdem obitum ad hæredes suos,
„ sive Testamento scriptos, sive ab inte-
„ stato proximos, parentes, fratres, soro-
„ res agnatosque deferrentur.

Per costume nelle Fiandre tenersi la stessa regola attesta, col produrre la pratica giornaliera, il citato Van-Espen *Jur. Ec. P. I. Tit. 29. C. 2. §. 4.* allegando Pietro Gudelino *De jure Novis. Libr. 6. cap. 10.* in queste parole: „ Magna pars superiorum
„ quæstionum cessat moribus, seu legibus
„ harum Regionum & Regni Franciæ,
„ utpote quibus is, qui professus est Re-
„ ligionem, adeo pro mortuo, adeo ex
„ numero hominum, civiumque per o-
„ mnia sublatus habetur, ut sit deinceps
„ omnis hæreditatis expers atque incapax,
„ nec legitima portio debeatur; omnem-
„ que Testamenti factionem, etiam inter
„ liberos amittat, ac succedant ei mox
„ propinqui ipsius ab intestato, non se-
„ cus, quam si e vita migrasset, nihilque
„ prorsus rerum Monasterio, quod intrat,
„ acquiraint. Consentit Franciscus Zypæus
„ notit. Jur. Belg. Tit. de Episcop. &
„ Cleric. num. 10. „ Questa costumanza delle Fiandre dall'universale consuetudine stabilita, fu confermata da Carlo V. ai 21. Febbraro 1528. ordinando, e stabilindo, che „ nulli Religiosi, neque ulla Mona-
„ steria, aut Claustra pro eis se possint
„ dicere hæredes in aliqua domo mortua-
„ ria, neque titulo successionis habere;
„ aut capere aliqua bona. „

Nella Savoja, quel, che ha professato vita Monastica espressamente, o tacitamente, come pure il Monastero, in cui è entrato, viene escluso dalla successione ab intestato, in modo tale, che neppure può pretendere il frutto per gli alimenti, perchè debbe essere alimentato a spese del Monastero, o se fia trai Mendicanti, di pubbliche elemosine. Vedi *Barri De Success. ab Intestat. Lib. 18. cap. 6. n. 6. Fabr. ad Cod. Lib. I. Tit. 3. Defin. 30. e Def. 2.* Dove si ha che i Religiosi non solo non fanno parte nel computarsi la legittima, ma neppur numero, locchè ripete nel *Libr. 3. Tit. 19. Def. 8. e del 25. e seg.* asserendo, che non può pretendere, nè la legittima, nè un supplemento alla legittima, chiunque è entrato nella Religione.

E' già noto, che nell'Arcivescovato ed Elettorato di Treviri, per uso, e costume antichissimo, quei, che sono entrati nella Religione, non hanno jus, che alla decima parte dell'eredità, se non fallo.

Dell'Arcivescovato ed Elettorato di Colonia si sa pure, che chi entra nelle Religioni non ha azione, che per una determinata porzione della eredità.

Nell'Arcivescovato ed Elettorato di Magonza con recente legge promulgata da quel Sovrano, il jus di successione a chi entrò nei Monasterj, o in nome di loro ai Monasterj stessi si limita con molto vantaggio del ben pubblico ad una parte della eredità solamente.

Niente dirò intorno all'Arciducato d'Austria, ed a tante altre Provincie e Territorj dell'Impero Romano Germanico, che fanno uso della legge stessa. Ed infatti un Principe Sovrano, anche dell'Ordine Ecclesiastico può togliersi ogni scrupolo, ed ogni dubbio per gli argomenti di gran momento, che ho recati, e per le ragioni poderosissime, non meno, che per l'esempio di tanti Regni, e di tante Provincie, le quali professano in tutta la sua purità la Cattolica Religione. Nè il Principe forma tali leggi per odio della Religione, o della vita Religiosa, ma a solo oggetto del ben pubblico, e di conservar in fiore le Città, locchè importa moltissimo; e le forma principalmente, quando vede, che il sollecitar i figliuoli, e figliuole eredi delle più doviziose famiglie, diviene un'abuso manifesto, onde co-

nosce che le loro pingui eredità trasferite nei Monasterj, recano un danno alle Città, forse non più reparabile; e per tal motivo pelate saviamente tutte le cose, per interno stimolo di coscienza, per il paterno affetto ai sudditi ed alla Patria, con salutari leggi restringendo le successioni, vi reca provvedimento.

§. XI.

Si disciolgono e confutano alcune obbjezioni degli avversarj. E 1. Dall'equità naturale.

Quelli, che sono di contraria sentenza, e negano, che un Principe, salva la sua coscienza, e l'immunità Ecclesiastica, non possa formar leggi, ch'escludano i Claustrali dalla successione alle eredità, producono in primo luogo l'equità naturale, ed una santissima legge scritta dalla natura nel cuor degli uomini, per forza di cui i figliuoli sono chiamati alla successione dei Genitori, come all'opposito i Genitori a quella dei figliuoli; la qual legge il Principe custode della naturale equità, non debbe mutare.

Ma siccome in parità di cose io l'accordo, così una equità molto più naturale, e ragioni molto più interessanti al pubblico bene persuadono, vogliono, e comandano, che si provveda nel miglior modo possibile all'indennità della Società civile, alla sua conservazione ed accrescimento; e quando il vantaggio di un privato sia in opposizione col vantaggio pubblico, niun potrà metter in dubbio, che quello a quello non si debba preferire.

Di più nego, che nel nostro caso i figliuoli, o discendenti restino esclusi dall'eredità, che o per testamento o ab intestato loro si devolva. Imperciocchè siccome prima della Professione Religiosa, non era lor vietato di disporre a lor arbitrio dei proprj beni, se dopo più non possono farlo, non debbono ad altri, che a loro medesimi attribuirlo, mentre abbracciano uno Stato, ed entrano in una Società, in cui si rendono incapaci di possedere a nome proprio. Che poi la Società istessa sia dall'eredità tenuta lontana, è un'effetto indispensabile della necessità.

Il Principe dunque niente leva al Religioso, ma per gravi motivi annulla una fittizia, e senza valido fondamento traslerita nel Monastero, ragione di proprietà. Chi dirà dunque che ai figliuoli, o agli agnati si faccia ingiuria? quando principalmente i Monasterj sieno sufficientemente dotati, e di comode rendite provveduti, onde non vi sia il motivo del necessario alimento e della legittima porzione. E certo, siccome le fondazioni, e la conservazione dei Monasterj stanno giustamente a cuore al Principe pio e Cristiano, così i loro smoderati acquisti debbono da lui necessariamente ristringersi, come abbiamo detto.

§. XII.

Obbjezione 2. tratta dall'onestà della vita Monastica, la quale non rende alcuno indegno di ereditare.

Non è, che si obbietti ragionevolmente, che per cotali Leggi si metta in disprezzo la vita Religiosa, mentre le Leggi civili niuno escludono dall'eredità, se reso non se ne sia indegno coi delitti, e con azioni prave, onde per tal modo la santità, l'integrità, e l'onore della vita Religiosa, si renda con tal nota un motivo di scandalo alle anime pie; e che perciò erano giustissime le querele di S. Ambrogio contro la legge di Valentiniano *Cod. Theodos. Lib. XVI. leg. 2.* nel Libro, che scrisse contro la Relazione di Simmaco „ Contra, nobis „ etiam privatæ successionis emolumenta „ recentibus legibus denegantur... Scribuntur testamenta ministris Templo„ rum, nullus excipitur prophanus, nul„ lus ultimæ conditionis, nullus prodigus „ verecundiæ. Soli ex omnibus Clerico „ commune jus clauditur; nulla legata, „ vel etiam gravium Viduarum, nulla do„ natio, & ubi in moribus culpa non de„ prehenditur, tamen officio multa præ„ scribitur. Quod Sacerdotibus Fani lega„ verit Christiana vidua, valet, quod mi„ nistris Dei non valet. „

Per rispondere ordinatamente a tale obbiezione, è falso primieramente, che qualunque esclusione dall'eredità sia una marca d'ignominia; nè alcuno dirà che sieno infamati quelli, che sono dichiarati inabili alla successione dei Regni, dei Principati, dei Fidecommissi, dei Maggiorati, dei Feudi, e di cose simili. Le leggi di molte intere Nazioni e Regni, anzi oggidì i patti ancora e le consuetudini tra Famiglie illustri, escludono le femmine della successione nei beni

immobili ed aviti, e non perciò dirà alcuno, che in esse sia una nota ignominiosa. Lo splendore e la conservazione di Famiglie illustri rese approvatissima l'esclusione delle femmine dalle eredità Paterne ed avite, nè contra di tal legge si ode zittire chicchessia, se pur non antepone il suo privato comodo allo splendore e decoro delle Famiglie Nobili. Con più forte ragione se ne escludono i Religiosi, come abbiamo sin qua dimostrato, onde si debbe concludere, che minor ingiuria ne ricevono, che gli altri, nei casi in cui sono esclusi dalle eredità. Muore al Secolo quello, ch'entra in una Religione, rinunzia ai beni terreni, per vivere in una Evangelica povertà, e perfezionarsi nelle Cristiane virtù; qual cosa dunque è più giusta, che nel Secolo pure si tenga per morto, e quasichè più non esistesse, si distribuiscano i suoi beni ai più vicini parenti, secondo le patrie leggi, e l'ordine delle successioni?

Per quel, che spetta alla Legge di Valentiniano Imperadore, non fa al caso nostro. Imperciocchè egli avea escluso i Cherici dalle eredità delle vedove, perchè erano convinti di far la caccia ai loro beni, e perciò con qualche colpa, non per pubblica utilità, o comun bene della Città, al quale esser doveva indifferente in qualunque mano i detti beni cadessero, purchè non andassero a finire in mani morte, e divenissero esenti dal fondo pubblico, da cui potesse ricavarsi vantaggio.

Perlocchè essendo fatta quella Legge in odio dei Cherici, come ricercatori di eredità, non è meraviglia, se i Santi Padri si sieno lagnati del soverchio rigore di quella; nè lagnati certamente se ne sarebbero, se per gravi motivi del pubblico bene, per la comun salvezza dell'Impero, e per la conservazione del Principato fosse stata fatta. Ma che si dirà, se dalle allegate parole di S. Ambrogio apparirà, che i Cherici se l'abbiano pazientemente sofferta, perchè soggiunge, che niuno se ne lagna: *Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus*. Ecco con qual grandezza d'animo S. Ambrogio abbia considerata questa esclusione, del quale certamente dovrebbero seguitar l'esempio coloro, che non vogliono, o non sanno capire la manifesta giustizia di tali esclusioni. Vi è dunque una notabilissima differenza tra quella Legge di Valentiniano, e la presente Prammatica, la quale vieta la traslazione dei beni nelle mani morte. Quadra qui meglio un'altra Legge dello stesso Imperadore, la quale sta nel Codice Teodosiano Libro XVI. *Tit. de Episcopis & Clericis Leg.* 27. colla quale è proibito alle Diaconesse, che niuna cosa di oro, o di argento, e degli altri contrassegni di Famiglia illustre consumino, ma che debbano lasciar tutto intatto ai figliuoli, o altri parenti a loro arbitrio: ed alla loro morte non possano lasciar erede alcun Cherico, o alcun povero, dichiarando privati di tutti i beni, chi aspirassero quelli, ai quali, contro tal divieto, fossero tali cose lasciate. Intorno alla qual Legge vedi Godefredo, il quale dimostra, che le ragioni, per cui fu formata tal Legge furono pressantissime. Perlochè non è da meravigliarsi, se da tal legge furono pur vincolati i Cristiani sotto Teodosio il giovane. *Cod. Theodos. Libr. V. Tit.* 3. *l. unica*, dalla quale pure apparisce, che i Monasterj non potevano succedere nelle eredità, se non mancando tutti i legittimi eredi, cioè i Genitori, gli Agnati, i consanguinei, ed anche la legittima moglie di chi si fosse fatto Monaco. Insomma i Monasterj subintravano in quei beni, che per mancanza di altri eredi sarebbero andati al Fisco, come i beni dei Decurioni ricadevano alla Curia, dei Soldati alla Legione, dei Nocchieri al loro Collegio, quando non si trovavano altri eredi.

Da ciò credo, che apparisca chiaramente, che con sì fatta legge niuna ingiuria si faccia alla vita Religiosa, nè d'ignominia alcuna ne resti macchiata; e che anzi giovi assaissimo al ricondurre i Religiosi all'istituzione della loro primiera disciplina e santità. E ben l'Appostolo spiegò quanto viziosa e pericolosa sia la brama delle ricchezze del Secolo, quando scrisse: *Qui volunt divites fieri incidunt in tentationem & laqueum diaboli, & desideria multa & nociva, quæ mergunt homines in interitum & perditionem; radix enim omnium malorum est cupiditas*. Onde per una particolare ragione, è contraria al buon regolamento della vita Religiosa, e alla custodia della disciplina regolare, l'abbondanza dei beni temporali, come dimostra Van-Espen. *Tract. de Vitio Simoniæ Part. II. cap.* 4. §. 13. Laonde è antica lagnanza, che le ricchezze, le quali si attrasse la santità dei Religiosi, ne soffocarono la santità dell'istessa vita Religiosa, e perciò Tritemio *Serm.* 2.

„ Con-

„ Contulit Monachis Religio sancta divitias, donec matrem filii suffocarint; nam, ut Scriptura dicit, omnes, qui volunt divites fieri, incidunt in tentationes diaboli; incrassatus est dilectus, & recalcitravit, impinguatus & dilatatus terrenis possessionibus dereliquit primæ institutionis studia, abiit post vanitates falsas, quem copia rerum temporalium divitiis spiritualibus inopem & miserum fecit „. Non si rammarichino perciò dei Principi gli Ordini Ecclesiastici, nè dalle loro leggi credano di rilevare mal animo, mentre con esse altro non si vuole, che vigorosamente provvedere alla pubblica salute della Città, e indirettamente togliere dai Monasterj il fomento di ogni male.

§. XIII.

Obbiezione III. tratta dalle Leggi di Giustiniano.

In soccorso delle eredità dei Monasterj si chiamano anche le Leggi di Giustiniano e il Jus comune, in cui apparisce, che le volontà degli Antecessori sieno corrette ed abrogate, e i Monasterj e gli Ordini Religiosi ammessi a succedere nell' eredità in nome dei loro Professi. Vedi Legge 55. 56. *Cod. de Episc. & Cleric.*

Rispondo: e che perciò? La Legislazione è arbitraria, e pieghevole ora nell' affermativa, ed ora nella negativa, secondo che o il bisogno dei Monasterj, o la scarsezza, o altre circostanze persuadono di dichiararli capaci di eredità; o all' incontro la ricchezza, e l'esuberanza soverchia, le seduzioni dei figliuoli e figlie dei più ricchi, e l'ammasso di troppi beni in un Monastero, dimostrano la necessità di restringerli. Giammai però si potrà dimostrare, che per positiva e intrinseca necessità possano acquistarli, e subintrare nel dominio di quelli per diritto di proprietà: quindi è, che Leone Imperatore, detto il sapiente, avendo ratificate le commissioni, che aveva fatto Giustiniano ai Monasterj, rispose a Stefano Patriarca Santissimo di Costantinopoli, e dimostrò, che poco era conveniente ai Monasterj il trarre a se tutte le cose, ad esclusione dei parenti. „ Si quis dicat, *dic'egli nella Novella* 5. hoc solo nomine, quod Monachus fit, Monasterium omnia percepturum, haud scio, si ejusmodi, quæ Monachos deceat, statuat; Primum enim an, qui homines opum contemtum professi sunt, hos ita illas amplecti, aut quacumque ratione retinere convenit? Deinde sint egeni, cognati, pauperes, aliquive noti, qui consolatrice manu indigeant, quomodo non ab omni humanitate alienum, nullo illos ex cognati rebus sublevamine dignari; tanquam non modo peregrinos, sed & cognatos, amicosque propellere, atque omnia ad se trahere Monachos decorum sit? „ Onde conclude il lodatissimo Van-Espen nel citato titolo. *De vitio Simoniæ Part. 2. cap. 2. §. 9.* che da ciò apparisce, che niente s' introduce o si stabilisce di contrario all'antico diritto, che precedette i tempi di Giustiniano, e niente di lesivo dell' immunità Ecclesiastica, colle consuetudini, o cogli Editti dei Re e dei Principi, in virtù dei quali i Religiosi, già morti al mondo, sono esclusi dal diritto di succedere ab intestato, e i Monasterj dal subentrare nei beni di quelli, ch' entrano nelle Religioni.

§. XIV.

Obbiezione IV. tratta dalla proibizione di acquistare, che si dovrebbe almeno restringere ai beni immobili.

Potrebbe instarsi, che al pubblico bene già bastantemente si provvederebbe, quando i Monasterj, e gli Ordini Sacri si tenessero lontani dall'acquistare beni immobili, come per le leggi di quasi tutti i Regni e Territori è provveduto; ma, che sembra troppo dura e strana cosa, che restino esclusi ancora dall'ereditare denari, ed altre cose mobili.

Ma per risposta ad obbiezione tale, basta intendere quello che abbiamo detto di sopra, circa la leggierezza di sì fatto argomento, non essendo in quello caso da farsi differenza tralle cose mobili e le immobili. Imperciocchè è lo stesso pel pubblico l'avere Cittadini ricchi di denaro, ed il conservare nel fondo pubblico i beni; nè mi sarebbe difficile a dimostrare, che in egual modo reca danno al Principato, ed al pubblico chi toglie dal fondo di pubblico uso, ed esime dai pesi civili la somma di cento mille Zecchini in contanti, o l'equivalente in beni stabili, e lo trasporta nei Monasterj, o sieno mani morte.

§. XV.

Obbiezione V. tratta dall'immunità Ecclesiastica.

Ma diranno, che almeno è certo essere cotali Leggi distruggitrici dell' immunità Ecclesiastica.

Quasichè dovesse dirsi ingiurioso all'immunità Ecclesiastica, quello, che niente altro fa, che impedire gli abusi, i quali non meno minacciano di rovina la Religione, che lo Stato. Dippoi, se alcuno dice, che la immunità Ecclesiastica consista nell' illimitato potere di tirare a se tutti i fondi della Repubblica, e sottrarli da' pubblici pesi, con buona pace risponderò, che con tal nome esprime il flagello e la peste pubblica la più dannosa.

La vera immunità, consona alle leggi divine ed umane, e alla retta ragione, consiste in questo: che la Podestà civile non sottragga ai Cherici, i quali coltivano la vigna del Signore il necessario; che non usi violenza nei beni di Chiesa ec. Questo sarebbe un metter la falce nella messe altrui; ma non già, se per il bene pubblico, vieti ai suoi Cittadini l'arbitrio di trasferire nelle Comunità Religiose i loro beni, dalle quali non sieno mai più per ritornare negli Ecclesiastici.

§. XVI.

Obbiezione VI. che non vi è bisogno per provvedere al ben pubblico di una Legge universale, ma ciò può farsi in altro modo.

Ma, dicono, forse è facile l'essere soccorso nei casi particolari? Forse non si potrebbe prescrivere coll' autorità del Principe una porzione di eredità a ciaschedun monastero, di cui esso viva contento. Perchè voler dunque farne una Legge universale, la quale per lo più è odiosa, contro i Monasterj: E cose simili.

Ma con tali cose, niuno, benchè di limitata capacità può ignorare, che niente si dice che vaglia. Anzi ora, che il Lupo è fuggito colla pecora in bocca, chiudetegli dietro la porta. E chi non vede a quante eccezioni, con tal provvedimento, si darebbe adito, con quante voci di non togliere il Jus ricercato, di non fare una legge singolare, odiosa in un caso particolare, non si assorderebbero le orecchie del Principe? E quante altre simili cose non caccerebbero fuori quelli, che sono i Maestri di tai cavillazioni, e ripongono tra i principali loro meriti, l'avere spogliato il Principato, e il pubblico di molti beni, l'aver traspiantato nei loro Collegi i figliuoli dei più ricchi colle loro ricchezze, e l'aver fecondato l'arida terra, come la dicono, dei loro monasteri, con gravissimo danno del pubblico bene?

Egli è dunque con una Legge universalmente intimata da porsi rimedio, ed impedire gli abusi, onde in tanti Regni e Repubbliche, dove la Religione Cristiana è nella sua maggior purità, siano impedite le insidie perniziose dei beni, e la traslazione smoderata di quelli nelle mani morte.

Ed il biasimare i sapientissimi Legislatori che l'hanno fatto, e il dire che abbiano stabilito qualche cosa d'ingiusto, e formato leggi contrarie alla retta ragione, è cosa molto opposta ai doveri di un suddito fedele.

DI FIRENZE

La Repubblica Fiorentina pure inserì nella Compilazione degli Statuti, fatta con pubblica autorità nel 1415. da Bortolommeo Volpi da Sconcino, e da Paolo di Castro Lettori di Gius Civile nel nostro Studio, una disposizione simile a quella di Siena, che per altro nelle rare copie del libro IV. de' medesimi, le quali sono in mano dei particolari, non si legge, forse perchè posteriormente fu, come diremo, revocata.

Eccola quale si legge nell'archivio di Palazzo.

„ In libro Statuti Communis Florentiæ de
„ Estimis 1415. sub Rub. $\frac{a}{4}$ Regist. 26.
„ Maggio 1592. Filza $\frac{a}{2}$ Del Dani Num.
„ 14. alle Riformazioni.

„ Quod nulla alienatio possit fieri in
„ non subeunt onera Communis Florentiæ
„ &c.

„ Nullus de Civitate, comitatu, vel
„ districtu Florentiæ, audeat vel præsumat
„ vendere, permutare, donare, alienare,
„ obligare, vel alio modo concedere, aut
„ titulo alienationis transferre, seu dare
„ vel concedere ad affictum pro tempore
„ decem annorum, vel in Emphiteusim
„ aliquas terras, domos, vel vineas, mo-
„ lendina, colonos, servitia, vel aliquas

„ pos-

„ possessiones, vel aliqua immobilia, jura, vel actiones alicui, quod non sit de „ Districtu & Territorio, & Jurisdictione Communis Florentiæ, vel alicui, vel „ aliquibus, qui non subeant factiones, „ & onera, & non solverint libram cum „ Hominibus Florentiæ, Comitatus, & „ Districti Communis Florentiæ sine deliberatione solemni consiliorum Publici, & „ Communis Florentiæ, & nullus Notarius „ inde faciat Instrumentum, & nullus interfit ibi pro teste, vel pro Judice legitla. Alienator autem contrafaciens puniatur pro quolibet vice in Libris mille Florentinis, Notarius in Libris centum Florentiæ, & Testis il libris 25. Florentiæ, & insuper talis alienatio, & contractus non valeat, & talis res sic alienata, vel concessa semper sit, & remaneat obligata Communi pro defensione „ semper teneatur & sit, & exigat, & ejus „ bona teneantur pro dictis Libris & factionibus & oneribus talis alienationis „ tam præteritis, quam futuris, & insuper teneatur dictus Potestas hoc facere „ banniri per civitatem Florentiæ infra „ octo dies intrante suo regimine, & postea semel singulis mensibus; & quod „ nullus de Civitate Florentiæ, Comitatu, vel Districtu vendeat, vel alienet „ aliquo titulo intervivos transferat in aliquem Prelatum, Conventum, Collegium, Capitulum, vel locum Ecclesiasticum, vel Hospitale, vel aliquem Clericum, vel Ecclesiasticam Personam, „ & in laicum pro Clerico, vel aliquo ex „ prædictis recipiente, & faciente aliqua „ bona, vel jura supradicta sub illa Pœna, vel Pœnis, & Cassatione Contractus prout superius continetur, & qui „ Notarii, qui confecerint Instrumentum, „ vel Instrumenta, talium Instrumentorum „ debant dare copiam cuilibet petenti in „ publicam formam, & Potestas, & Capitaneus, & Executor possit, & debeat „ facere condemnationem, & exigere non „ obstante temporis cursu; & de prædictis „ possit dictus Potestas, Capitaneus, & „ Executor, & quilibet eorum cognoscere, „ & condemnare. „

La prima parte di tal Provisione fu riconfermata e stabilita nel Consiglio del nostro Comune il dì 10. Aprile 1454. come si vede nel Libro delle Provisioni di detto anno 1454. lett. $\frac{c}{2}$ E' concepita quasi ne' medesimi termini della da noi trascritta. Ma diasi anche questa, perchè se ne possa fare il paragone.

„ Quod nullus de Civitate, Comitatu, „ vel Districtu Florentiæ audeat, vel præsumat de cætero vendere, donare, alienare, vel quoquo titulo alienationis dare, vel transferre aliqua bona immobilia in aliquem forensem, vel forenses „ qui non subeat onera & factiones, & „ non solvat libram Communis Florentiæ „ cum hominibus Civitatis, aut Comitatus, vel Districtus Florentiæ, & nullus „ Notarius inde faciat Instrumentum, & „ nullus interfit pro teste. Alienator autem, & qui emerit, vel acquiret contrafaciens puniatur pro qualibet vice in „ pœnam dupliciæstimationis ejus quod alienaverit pro qualibet vice applicanda Comuni Florentiæ, & Notarius in pœnam librarum 100. Florentiæ. Insuper talis alienatio, vel contractus non valeat, „ & talis res remaneat obligata Comuni, „ & semper teneatur, & exigi possit pro dictis „ libris, & factionibus, & oneribus talis „ quod alienasset tam præteritis quam futuris, & de prædictis possit, & debeat quilibet Lector & Officialis Communis Florentiæ procedere, & condemnare, & „ condemnationem exigere non obstante „ temporis cursus. „

Ma intanto la seconda parte risguardante gli Ecclesiastici, non vi si trova accennata, perchè ne' 19. Maggio 1427. il Pontefice Martino V. per merito di Gio. da Corneto Protonotario Appostolico, e suo Commissario col titolo di Oratore, ottenne una Provisione nel Supremo Consiglio composto di 222. votanti con 145. voti favorevoli, contrarj 74. per revocare tutto quello che nelle leggi della Repubblica avesse offeso la libertà Ecclesiastica.

* Questa Provisione si conserva nell'archivio delle Riformagioni nel Lib. C. $\frac{II}{2}$ ed il contenuto della medesima non solamente porta una revoca generalissima di tutto quello, che nel suddetto Statuto approvato

*Nel Codice autentico degli Statuti, che si conforma alle Riformagioni fu avuta l'avvertenza di apporre un ricordo di detta Provisione revocatoria in postilla nel Margine delle Rubriche, ove principalmente era stato disposto qualche cosa di contrario alle Pretensioni degli Ecclesiastici.

vato nel mese di Decembre 1415. poteva offendere la libertà della Chiesa Universale, e del Clero Fiorentino, e del distrittuale, ed in ispecie „ la Rub. XVIII. del „ Lib. II. Contra Declinantes: la Rub. „ XXI. del Lib. sudetto De Exceptionibus excomunicationis, interdicti, vel „ suspensionis non opponendis: la Rub. „ XXII. del medesimo Lib. Quod Domini Priores providerent super interdictis, vel excomunicationibus Rectorum, & Officialium Communis Florentiæ: „ e la Rub. XXIV. dello stesso Statuto „ de compromisso faciendo ad petitionem „ carcerati pro Clerico (è notata anche la „ Rub. XXIII., Quod quilibet possit super „ bonis profanis Ecclesiarum petere jura „ sua, & petere compromissum, colla Rub. „ XXV. De non impugnandis Statutis „ Communis Florentiæ) con la dichiarazione di non doversi perciò intendere „ annullata la Rub. del lib. .... De accessu ad Bona Ecclesiastica: la Rub. „ del libro: Quod nullus de civitate vel „ districtu Florentiæ possit esse Florentinus Archiepiscopus, vel Episcopus Fesulanus: e finalmente la Rubrica ..... „ del ...... Libro de pœna impetrantis „ oratorium S. Jo. Baptistæ de Florentia, „ aut Hospitale S. Eusebii; ma " ancora una particolare annullazione di quello che tanto avanti, che dopo l' approvazione de' mentovati nuovi Statuti del 1415. e tanto in Firenze che negli altri luoghi del suo Dominio potesse essere stato fatto, e stabilito contro la libertà della Chiesa, o in vilipendio, o danno degli Ecclesiastici dello Stato.

Passa poi anche a dichiarare che s'intendeva di togliere ogni validità per rispetto alle persone, e Beni Ecclesiastici alla Riforma del dì 19. Giugno 1407. che cominciava „ Ut Commune Florentiæ in „ suis reditibus, seu proventibus non fraudaret &c. e che conteneva in sostanza. „ Quod pro bonis immobilibus, quæ tunc „ in futurum per viam emptionis, donationis, vel quocumque titulo, seu modo aut „ jure vel inter vivos, vel in ultima voluntate, vel quocumque modo transferentur, vel pervenirent ad quemcumque locum, Collegium, Conventum, „ vel universitatem vel Personam quæ, „ vel qui non subiret onera publica, & „ Reipublicæ, ut communiter faciunt laici, „ seu sæculares, deberent solvi Communi Florentiæ ultra alia ordinata pro quocumque anno ex tunc futuro post venditionem ipsorum bonorum ad locum, Collegium, & alia prædicta Floreni duo „ auri pro quibuslibet mille Florenis, „ quos ipsa bona, quæ transferrent valeant; Et si pretii nominatio non intervenerint pro æstimatione seu valuta „ ipsorum bonorum ad rationem prædictam.

E si avverta che ancor questa Provisione del 1407. aveva per fine d' impedire gli acquisti de' non sudditi, ed in conseguenza degli Ecclesiastici.

Il Salvetti, ed il Geri Spina, che hanno glossato il nostro Statuto, e l' Ammirato nelle sue Storie all' anno 1427. lib. ...... parlano di queste generale abolizione di tutto ciò che negli ordini della nostra Repubblica vi era stato inserito di contrario alla libertà Ecclesiastica.

Che se nel 1472. nel nuovo esame degli Statuti Fiorentini fatto dal Commissario Ecclesiastico .... per togliere tutto quello che vi fosse potuto essere contro la suddetta libertà, non fu revocato specialmente il riferito Statuto, questo accadde forse, perchè con la deroga ottenuta da Martino V. era stato revocato precedentemente fino dall' anno suddetto 1427.

E' per altro vero di fatto, che con frutto questo vedesi rispetto all' uffizio delle Decime, conservato sempre il medesimo spirito d' impedire l' alienazione negli Ecclesiastici, perchè ad esso fu più volte ordinato di non trasportare, nè di cancellare a' secolari la Decima di quei Beni, che avesser venduti, o in qualunque maniera fatti passare negli Ecclesiastici, e che i Laici fossero tenuti a pagarla, benchè non possedessero i Beni suddetti. Questi provvedimenti furono nella loro piena osservanza anche nei primi tempi della Casa Medici, e non si trova legge veruna che gli abolisca generalmente, essendovi solamente alcune Provisioni particolari, che ora per sei mesi, ora per un anno, concedono agli Uffiziali di Decima di cancellare a secolari la Decima di quei Beni che avevano trasferiti nella Chiesa. A poco a poco in processo di tempo questi ordini andarono in desuetudine, o per tolleranza del Sovrano, o per connivenza de' Ministri, o perchè, com' è più verisimile, stante la celebre Bolla di Leon X. del 1416. che concesse la facoltà di poter collettare anche i Beni Ecclesiastici, si stimasse non ve n' esser più di bisogno.

STA-

STATUTO DELLA TERRA DI MONTEMERANO DELLO STATO DI SIENA

DEL XV. SECOLO

Negli Statuti della Terra di Montemerano, che nel suo originale si conservano nella Cancelleria del Magistrato de'Signori Regolatori Statutarj della Città di Siena della quinta distinzione a 48. si legge quanto appresso, cioè.

Della Pena di chi lassa stabili a Chiese.

ORdinato, e statuito fu per li detti Statutarj, che nessuna Persona, la quale abbia stabile in Montemerano, e suo distretto, il possa in alcun modo dare, alienare, vendere, e obbligare ad alcuna Chiesa di Montemerano,* o Spedale, o vero a qualunque altra Chiesa, o Spedale si fosse, per la qual cosa la Lira degli Uomini, e Persone di Montemerano potessero diminuire, e se lassata fosse, o vero obbligata, non vaglia, nè tenga, e chi lassato, ed obbligato avesse, come detto, sia punito, e condannato in Lire venticinque di denari a pagare al Camarlingo del Comune di Montemerano, salvo, che sia lecito a ciascuno lasciare, e obbligare il detto stabile in questo modo, cioè, che si venda a danari, e si diano alle dette Chiese, Spedali, e altrimenti no.

STATUTO DI GENOVA

DEL XV. SECOLO.

NEllo Statuto della Repubblica di Genova al lib. VI. fra gli altri Capitoli il Sesto intitolato *Quod bona sint affecta Reipublicæ*, nel quale dopo aver detto che tutti i beni immobili situati negli Stati della medesima, dovevano ad essa esser tenuti per le collette, e per l'esazioni, senza pregiudizio per altro di quelli che per leggi espresse fossero esenti da detti pesi, si vede che con i termini i più for-

* I Genovesi per non so qual emulazione sospesero questa legge: ma noi ci veggiamo oggidì cessitati a rinvigorirla.

forti, e col solo fine di non privare l'Erario pubblico dell'esazione di esse, secondo che stimava il Governo d'imporre sopra i sudditi, proibisce il passaggio dei Beni immobili per qualsivoglia titolo o per atto fra i vivi, o di ultima volontà in qualunque *Persona*, *Collegio*, *Università, o luogo non soggetto ad esser costretto da' Magistrati della Repubblica al pagamento delle medesime*, e quando fosse segnita qualche alienazione di detto genere, vuole che non ostante l'alienante perpetuamente sia tenuto a pagare, perchè lo Statuto si dichiara che intende che sieno nulle *ipso facto & jure* tali alienazioni, di maniera che qualunque traslazione non importi altro che una dichiarazione della volontà del medesimo alienante di essere obbligato, come se fatta non fosse, alla soluzione dei Dazj, nè in altra forma possa esser trasferito il dominio, o possesso civile, o naturale. Aggiunge ancora lo Statuto che senza questa condizione " nullus possit vendere, donare, aut alio quolibet titulo alcui Religioso, privato, aut Monasterio, vel Conventui Religiosorum, nec Monialium, nec Beghinarum, nec Tertii, nec aliorum Ordinum aliquam Domum, possessionem, terram, sive solum, in quo institui, vel ædificaris possit aliqua habitatio Religiosorum, sine expressa licentia amborum Collegiorum, sub pœna amissionis Domus &c." A' Notari, poichè si rogassero di qualunque Istrumento di traslazione di Dominio ec. fatta contro la mente di questo Statuto vi è comminata la pena di 50. Scudi per ciascuna volta; ed in fine vi si dice, che non si possa rinunziare a questo Statuto, che non vaglia qualunque rinuncia fatta, e che niun Magistrato " auctoritatem habeat aliquid faciendi contra formam præsentis Capituli, quod sit, & intelligatur derogatorium, quibusvis aliis aliter disponentibus. "

DI FERRARA.

Anche nel Ferrarese vi è uno statuto propriamente contrario agli Ecclesiastici fino di molto tempo avanti la metà del XVI. Secolo.

Imperciocchè nel dì ultimo Dicembre del 1536. fu passata nel maggior Consiglio di quella Città una Provisione che conferma, ed amplia lo Statuto ed il Proemio, della quale è il seguente.

Non è da permetter che tutti gli stabili di questa Città vadino in Ecclesiastici per via di legati, o di Donazioni si fanno *ob pias causas*, come bona parte sono andati, al che fu ben provisto per li maggiori nostri statuendo, che *ob pias causas* in perpetuo, ovvero per più tempo d'anni 10. ma non essendo stato tal ordine osservato, il che è processo, per quanto è da credere, per il termine troppo lungo, che si aveva di vender detti Stabili, ed essendo però da provveder da nuovo come richiede una così importante materia, così ec.

Con questa Deliberazione adunque che si dice *Parte* " senza derogazion dell'altre Parti sono sue parole " prese in questa materia, per quanto spetta alle cose in ora successe contro la forma di quelle, le quali siano confermate in cadauna sua parte, alla presente Parte non repugnante " fu stabilito che non si potesse lasciare, ovvero dare per Donazione *inter vivos* alcuno stabile posto in Ferrara, o nel Ducato, ovvero obbliga quello ad *pias causas* per un tempo maggiore di anni due: che i Notari fossero obbligati a dar nota dentro un termine di giorni 15. degl'Istrumenti, o Testamenti rogati alla pena della privazione dell'esercizio del Notariato in caso che fossero contrarj a questa disposizione; che l'offizio dei X. Savj sopra le Decime, dovessero prenderne nota in un libro a parte; che dopo passati i due anni sotto debito di Sagramento sieno questi tenuti a far vendere all'incanto gli stabili, riservata ogni prelazione *a' propinqui* e *collaterali* giusta la forma delle leggi di Ferrara; e che mandato il ritratto di essi alle Procuratorie, abbiano le medesime ad eseguire l'ordine di quelli haveranno lasciato, donato, ovvero altramente obbligato ditto stabile ad *pias causas* V. G. dando tutto il tratto di quello, se il Stabile sarà sta lascia-

lasciato liberamente overo per donation inter vivos dato alli tempi, & in le quantità delli danari, o altre cose doveano esser distribuite, giusta le ordinationi sopra ciò fatte, dichiarando che le disposizioni fatte per più di due anni non potessero aver luogo, se non secondo l'ordine di quello Statuto.

C O P I A

TRATTA DALLO STATUTO A STAMPA VENETO.

Che non si possi lassar Stabile alcuno ad Pias Causas, *oltre due Anni*.

IN MAGGIOR CONSEGLIO

1536. *ultimo Decembre*.

NOn è da permetter, che tutti li Stabili di questa Città vadino in Ecclesiastici per via de Legati o de donation, si fanno ad Pias Causas, come bona parte sono andati, al che fu ben provisto per li Maggiori Nostri statuendo, che non si potesse lassar, over disp: ner altramente di alcuno Stabile di questa Città ad Pias Causas in perpetuo, over per più tempo, che per Anni diese: ma non essendo tal ordine stà servato, il che è da creder sij processo per il termine troppo longo, che se aveva da vender detti Stabili, & essendo però da proveder di novo, come ricchiede una così importante Materia, così per lo interesse Publico, come privato.

L'Anderà Parte, che senza derogazion dell'altre Parte prese in questa materia, per quanto aspeta alle cose sin'ora successe contra la forma de quelle, le quale etiam siano confermate in cadauna sua Parte alla presente Parte non repugnante, sia da novo preso, e statuito, che non si possi per alcun lassar, over per donazion inter vivos dar alcun suo Stabile posto in questa Città, over Dogado, over obligar quello ad Pias Causas in perpetuo, over in più tempo d'Anni doi. Essendo obligati li Nodari, che faranno rogati di alcun Testamento, o altro Instrumento, che lassi, doni, over oblighi alcun de detti Stabili a dette Pie Cause, per più di detto tempo (sotto pena di perpetua privazion dell'esercizio del Nodaro in questa Città) andar a dar in nota il punto di tal Testamento 25. giorni dapoi avuta la notizia di quelle, & similiter dell'Instrumenti 15. giorni da poi quelli rogati, all'Officio di Dieci Savij sopra le Decime, dove siano tal ponti notati sopra un libro a parte. Et passato li dett'Anni doi, detti Diese Savij siano tenuti sotto debito di Sagramento far vender al Publico Incanto detti Stabili ut sup. lassati, donati, over obligati ad Pias Causas, & il tratto di essi sia mandato alle Procuratie Nostre, secondo li ordeni di quelle; dove li Procuratori, con intervento delli Commissarij, o altri Essecutori de ditte ordinazion, se ne saranno, de ditto tratto, abbino à esseguir l'ordine di quelli averà lassato, donato, over dalla morte obligato ditto Stabile ad Pias Causas, videlicet dando tutto il tratto di quello, se il Stabile sarà liberamente lassado, over per donazion inter vivos dato a chi el doverà aver, over distribuendo di quello alli tempi, & in le quantità de danari, & altre cose doveranno esser distribuite, justa ordination sopra ciò fatte. Et se per via di Cedole Testamentarie, over altramente, che per man de Nodaro sarà ordinato de ditti Stabili ad Pias Causas per più delli doi Anni, non possino però dette ordinazion aver loco, se non secondo l'ordine soprascritto. Dechiarando, che li ditti Diese Savij aver debbano nelle Vendite, che faranno ut supra doi per cento dal Comprador, da esser divisi tra loro, & li Nodari, & altri suoi Ministri, siccome si fa de simili utilità al Zudegà de Essaminador. Et in tutte ditte Vendite se intendi sempre resservata ogni ragion de presentazion alii propinqui, & collaterali justa la forma delle Leze nostre. Et sia mandata la Copia della presente Parte al ditto Officio di Diese Savij, & notata sopra il Capitular di quello.

SAVOÏA

EDIT CONCERNANT L' AMORTISSEMENT

EMANUEL PHILIBERT

PAR LA GRACE DE DIEU,

DUC DE SAVOÏE, CHABLAIS &c.

A nos Amez & Feaux les Gens tenans nôtre Chambre des Comptes en Savoïe : Salut.

Avoir faisons, comme étant les Fiefs & arriere Fiefs de tous nos Païs, Terres & Seigneuries érigées, fais & ordonués de toute ancieneté : pour la dérogation, sûreté & défense de nos Païs, Sujets & etrangers, à ce qu'en occurrence de faire, l'on puisse promtement, sans troubles, ni travailler la tranquillité publique, assembler toûjours une force ordinaire des Seigneurs desd. Fiefs & arriere Fiefs, nos Sujets & Vassaux, pour resister contre l'invasion de nos Ennemis, ou le cas surviendroit, ainsi que bons & fideles Vassaux sont tenus, & doivent faire de tout leur pouvoir, comme il apartient, & que la nature, devoir valoir & revenu de leurs dits Fiefs & arriere Fiefs le requiert, partie desquels Fiefs & arriere Fiefs sont érigés & ordonnés, comme dit est, au lieu d'être tenus & possedés par Nous, ou de Nous, par Nos Vassaux capables, se trouvent possedés par plusieurs Chapitres, Monastéres, Abaïes, Chartreuses, Colléges Conventuels, Prieurs, Prébendiers & Communautés, & autres Gens de Main Morte, incapables non seulement des Armes, mais aussi par les Droits & Statuts de nôtre Domaine, de tenir & posseder Seigneuries, Rentes, & autres immeubles, sans obtenir de Nous licence, congé & amortissement, moïenant finance, & de païer de 10. 20. ou 30. ans, la sixiéme partie de la valeur desdits biens, au lieu des Laods, & Vends, qui a Nous pourroient échoir, si lesdits biens étoient en main capables : a l'occasion desquelles choses, & tollérance d'icelles nos forces & les revenus de nôtre vrai & ancien Domaine & Patrimoine, sont grandement diminues au préjudice de Nous, & de la chose publique en plusieurs maniéres, & pourroient de plus fort diminuer & amoindrir, si par Nous n'est à ce pourvû. Parquoi considérant, que à Nous seul de droit, Domaine, ou bien de Nous tenus, ou doivent être comme Superieur & Souverain, toutes Seigneuries, Rentes & Possessions riere nosdites Provinces, apartiennent, ou sont mouventes de notre Fief, ou direct Domaine, ou bien tenus de Nous, ou doivent être par nos Vassaux en arriere Fief, si elles n'ont été affranchies par Privilége, & que pour raison de ce en quelle qualité qu'elles soient tenuës, soit en Fiefs, ou arriere Fiefs, Nous sont sur icelles dûs plusieurs tributs, mêmes Laods & Vends, lors des alienations, tellement que tombant lesdites Seigneuries, Rentes & Possessions és mains desdits Chapitres, Communautés & de Main Morte, en qu'elle maniére que ce soit, demeureront frustrés de Nos Droits & devoirs Tit, à faute de prendre de Nous amortissement, moïenant finance, que de Nous païer, comme ils doivent, la sixiéme partie du prix de la valeur desdits biens, de vingt ans en vingt ans, ou autre tems, au lieu desdits Laods & Vends, & autres Droits qu'ils Nous pourroient échoir.

Vous mandons que à la poursuite de nôtre Amé Benoit de Tardi, député de nôtre part sur le fait des francs Fiefs, nouveaux acquits, & Amortissement, aïez incontinent & sans delai, à faire, faire commandement de par Nous, à tous Chapitres, Abaïes, Chartreuses, Communautés, & autres Gens de Main Morte, dans deux mois après le commandement à eux fait, de porter & envoïer par devers le Gref-

Greffe de la Chambre, la déclaration des biens, soit Nobles, ou Roturiers, par eux respectivement tenus & possedés, tant par legats, Fondations, Donations, Achats, que par autre titre quel qu'il soit, ensemble les lettres d'Amortisement, ou souffrance qu'ils ont respectivement obtenu de Nos Predécésseurs. Pour la permission & tolérance de les posseder, si aucuns ils en ont, & où ils se trouveront tenir autres biens que les baillés par déclaration, & contrevenrions ausdits Amortissemens: Voulons qu'ils soaint contraints d'en vuider leurs mains, & les remettre en main capable, mourant & confisquant, on bien prendre & retirer de Nous Amortissement & Permission de faire tenir & posseder, moïennant telle finance moderée, que par Nous sera ordonnée, selon la valeur & qualité des biens. Mandons & commandons à tous Justiciers & Officiers qu'à vous & autres par Nous députés, que ce faisant, soit obéi: Car tel est nôtre bon plaisir, en têmoin dequoi Nous avons signé ces présentes, & aposé nôtre séel. Donné à Chamberi le 10. Octobre 1567.

LEGGE

DELLA CITTA' DI PISTOJA

DEL 1593.

P. C. Li Magnifici Deputati sopra il provvedere, che i Beni si conservino ne' Laici più che sia possibile, ne hanno fatto relazione nel modo che sentirete, premesse le protestazioni, che non s'intenda contravvenire alle Bolle in Cœna Domini, nè altre Disposizioni Ecclesiastiche, ma che si supplichi per grazia a sua Santità con buone grazie di S. & S. il tenore segue.

Itrovandosi, che gli Ecclesiastici, e Luoghi Pii oggi tengono, e posseggono li quattro quinti, vel circa de' Beni immobili della Città, e Contado di Pistoja, e che quello che resta a' Laici è in buona parte destinato a Chiese, e Luoghi Pii per vigore di Fidecommissi in caso di Linee finite, e che di continovo ne vanno Eredi, tal che in breve tempo li Laici si troveranno spogliati al tutto di detti Beni. Onde la detta Città si annichilerà, e volendo per quanto si possa, porre qualche rimedio a tanto disordine per mantenere le Città, e suoi Cittadini il Prestantissimo Senato per suo partito a secco elesse gli eccellenti, e spettabili.

S. Gio. Batista di Jacopo Gai Residente, oggi Magnifico Gonfaloniere.

Ms. Gio. Batista di Girolamo Gatteschi Dec.

Ms. Jacopo di Alfonso Bracciolini Dec.

Fabio di Ms. Baldinotto Baldinotti alli quali concesse che loro esaminino diligentemente questi Negozi, e colla loro solita prudenza pensino, e trovino modo, & ordine di ottenere, che li detti Ecclesiastici, e Luoghi Pii non possino più nell' avvenire comperare, o in qualsivoglia modo acquistare Beni immobili nella Città, Contado, Montagna di Pistoja, o suo Distretto, nè veruni affitti, o Livelli perpetui a linee, e tutto rappresentino al prestantissimo Consiglio, acciò che ei possa deliberare, e stabilire quello, e quanto giudicherà essere spediente per mantenimento della Città, e suoi Cittadini.

Li quali Cittadini deputati, avendo maturamente esaminato questo importante negozio, e trovando che la Città, che per li suoi statuti ha molto prudentemente provveduto, che li Forestieri non possino comperare, nè in qualsivoglia modo acquistare Beni immobili nella Città, e Distretto di Pistoja, e che li Padroni, e Possessori di essi Beni non si possino in modo alcuno, nè sotto qualsivoglia colore venderli loro, nè in alcun modo in loro trasferirli sotto gravi pene, e pregiudizj, come si vede per lo Statuto sotto la Rubrica 40. 41. 42. 43. 44. del terzo Libro.

Rapportano essere di parere, che con licenza, e buone grazie di S. A. S. Nostro Signore, & alla Santa Sede Apostolica per ottenere prima, che gli Ecclesiastici, e Luoghi Pii di qualsivoglia sorte, nome, e Luogo non possino più comperare, nè in qualsivoglia modo acquistare, etiam per ultime volontà alcuni Terreni di qualsivoglia sorte della Città, Contado e Montagna, e Distretto di Pistoja, nè etiam di affitti, Livelli, o Censi, o a Linee, e li Padroni di detti Terreni, affitti, Livelli, e Censi perpetui, o a linee non si possino in modo alcuno vendere, o alienare in qualsivoglia modo a detti Ecclesiastici, siccome in detti Statuti è disposto circa li Forestieri sotto le pene, e pregiudizj in detti Statuti apposte, e apposti. Et in effetto, che li detti Ecclesiastici, e luoghi Pii, e li Padroni di detti Terreni, e affitti, Censi, e Livelli perpetui, o a linea quanto all'effetto suddetto s'intendino essere, e sieno in avvenire compresi in detti Statuti, tenuti, & obbligati all'osservanza di essi, e loro disposizione in tutto, e per tutto sotto le pene, e pregiudizj in essi apposti, e solamente possino comperare, & acquistare detti Ecclesiastici, e Luoghi Pii, Beni, Affitti, Livelli, e Censi predetti nel modo, e forma, che per detti Statuti è per-

è permeſſo comperare alli Foreſtieri, & in tal modo poſſino li Padroni venderli, e in loro traſferirli, e non altrimenti, nè in altro modo ſotto dette pene, e pregiudizj.

Dichiarando, che ſotto nome di detti Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii intendono Chieſe, Cappelle, Oratori, Capitoli, Sagreſtie, Opere, Conventi, e Congregazioni di Frati, di Monaci, e Monaſterj di Monache, Fraternite, e Compagnie, Spedali, & altre ſimili Congregazioni ſotto qualſivoglia modo, e nome compreſe, & ogn' altro luogo Religioſo e pio largamente intendendo.

Dichiarando ancora, e permettendo, che li detti Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii non oſtante la ſuddetta provviſione, poſſino comperare, e acquiſtare Caſe, Caſamenti, e ſiti di Caſe, di murare, & edificare, e permutare, e non per altri effetti e ciaſchedun Padrone di dette Caſe, Caſamenti, e ſiti, non poſſi loro vendere, & in loro traſferire per tale effetto, e non altrimenti ſenza pregiudizio alcuno.

Poſſa ſimilmente eſſere loro permeſſo comperare, & acquiſtare annui Cenſi redimibili ſecondo le Bolle di Papa Pio Quinto, e ciaſcheduno ne poſſa loro vendere ſenza alcun pregiudizio.

Dichiarano ancora, che la preſente proibizione non comprenda li Preti della Città, Contado, e Montagna di Piſtoia, quando compereranno per loro, o loro Eredi, purchè quello, che così compereranno non lo poſſino mai dare, nè vendere, o in qualſivoglia modo etiam per ultima volontà traſferire a detti, & in detti Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii ſotto le medeſime pene, e pregiudizj in detti Statuti contenuti, e così riferiamo in ogni miglior modo.

Io S. Gio. Batiſta Gai oggi Gonfalon. ſuddetto affermo.
Io Gio. Batiſta Gatteſchi affermo.
Io Jacopo Bracciolini affermo.
Io Fabio Baldinotti affermo.

La qual Relazione meſſa a partito per l' approvazione fu ottenuta per fave Nu. 66. f. 17. non oſtante.

La detta deliberazione appare al Libro di Provviſioni di detto Anno a '11. eſiſtente nella Cancelleria del Pubblico di Piſtoia.

DI

DI SIENA
IN TEMPO DI REPUBBLICA
E DEL
PRINCIPATO.

„ IN Cod. Statutorum Civitatis Senarum
„ existenti in curia Ill. DD. Regulatorum
„ pro M. S. E. f. 45. inter cætera appa-
„ ret ut infra videlicet. .

Distinct. IV. Cap. 77.

„ De prohibita Bonorum immobilium
„ alienatione in non subditos.

„ Interdictum quoque est omnibus, &
„ singulis Personis, Universitatibus, locis,
„ communitatibus, Civibus, & Particula-
„ ribus Personis quibuscumque, ita in
„ Civitate, quam in universo Dominio,
„ aliqua bona immobilia, tam in proprie-
„ tate, vel quasi, quam in Possessione
„ vendere, donare, transferre, distrahere,
„ vel in emptores nominare, seu aliquo
„ quovis modo, titulo, vel caussa, dire-
„ cte, vel per obliquum, mediate, vel im-
„ mediate, & sub aliquo quæsito colore
„ alicui Personæ, vel universitati, quæ
„ non sit nostræ Jurisdictionis, nostræque
„ Jurisdictioni non subjaceant sine licentia
„ Ill. Senatus, seu saltem amplissimi Col-
„ legii Baliæ; In hujusmodi enim Perso-
„ nas favore publico omnia, & quæque
„ bona immobilia, ubicumque sita sint in
„ nostra Civitate, & ejus universo Domi-
„ nio sint penitus inalienabilia.

„ Sciant igitur omnes sanctionem hanc
„ inviolabiliter & ab omnibus observan-
„ dam, cujus observantiam qui contem-
„ pserit ex ære suo proprio Fisco pendet
„ scutos quingentos, totidemque Tabel-
„ lio, qui de prædictis se rogari permise-
„ rit, & documentum confecerit. O-
„ mnis quoque contractus erit ipso jure
„ nullus, & nullius roboris & momenti.
„ Senatu autem consulto, seu saltem
„ Balia, & cum ipsius Decreto licebunt
„ omnia prædictam vero generalem prohi bi-
„ tionem alienationis sane intelligendam
„ esse volumus non habere locum in Te-
„ stamentaria dispositione, & qualibet ul-
„ tima voluntate, libera enim facultas
„ omnibus esse debet in ea.

Nel lib. delle Declar. f. 43. si aggiugne.

„ Et Regulatores animadvertant in con-
„ tra-facientem prædictis, & eos mul-
„ ctent in pœna pecuniaria dicta, nemini
„ justitiam denegantes in cognoscendo, &
„ sententiando, vel exequendo cum ple-
„ na Jurisdictione, & auctoritate.

In fine del medesimo Statuto si legge.

In piè della lettera scritta dall' Ill. Sig. Arcivescovo di Siena al Serenissimo G. D. del 24. Maggio 1592. rappresentante che il Monastero di S. Monaca aveva in pegno un podere, del quale doveva fare la restituzione, e disegnava rinvestito il Danaro in altra compra libera, e stante la suddetta proibizione ne domandava la facoltà di poter eseguir come sopra, e dal Seren. G. D. fu fatto il seguente Rescritto.

Fer. La proibizione è di Statuto antichissimo osservato sempre dalla Città, e S. A. per questa volta sola si contenta dar la licenza che si domanda, e quella sola quantità del Danaro, che si ricupera, come sopra per la liberazione di Pegno, &c. questa Domanda o licenza si registri nello Statuto.

Lorenzo Utimbardi. 30. Maggio 1592.

Il Susseguente Capitolo 72. della detta Distinzione IV. del medesimo Codice dello Statuto di Siena: *De Cessione non facienda non Subdicto Jurisdictioni Senensi contra Subditum*, è in una tal qual maniera una conseguenza dell'altro, onde prima di passar oltre trascriviamene le parole.

Distinct.

Distinct. IV. Cap. 72.

De Cessione non facienda non Subdito Jurisdictioni Senensi contra Subditum.

„ Nulli quidem Personæ vel Universitati temporali Jurisdictioni Nostræ Civitatis subjacenti liceat modo aliquo, vel sub aliquo quæsito calore, titulo, seu causa cedere aliqua jura, & actiones alicui Personæ, vel Universitati quæ non subjaceat Jurisdictioni temporali Reipublicæ Senensis contra aliquem Civem, seu Comitatinorum, & subditum nostræ Jurisdictioni, ac Dominio, sive directe, sive per obliquum absque licentia espressa Collegii Baliæ, sub pœna scutorum dugentorum, pro dimidia Fisco applicanda, pro alia vero dimidia contra quem cessio facta fuerit, Jurisdictione Regularorum cognoscenda, & exigenda. Et nihilominus de huiusmodi cessione Jus non reddatur, seu reddi valeat a Jusdicentibus nostris, quibus omnem prorsus Jurisdictionem, pro prædictis amovemus.

Altra Disposizione vi è pure in Siena che merita di esser qui trascritta.

Statuti Senesis Parte II.
Quod Persona ingrediens Monasterium non succedat Parentibus. Cap. 177.

„ Cum multi Patres, seu Fratres, aut aliæ conjunctæ Personæ Civitatis Senarum mittant eorum Filios, & Filias, aut Fratres, & Sorores, vel eorum Consanguineos Monasteriis Fratrum, seu Monialium, sive in aliis Piis locis: & quando fit talis missio Pater, seu Frater, aut ille qui eos, aut eas mittit in talibus Piis locis, dant ipsis quod est possibile: Et postea accidit quod quando dicti Patres, aut Fratres decedunt ab intestato, & non condito Testamento, & non fit mentio de eis, vel aliquo eorum, vel ipsorum, dictæ Moniales, aut Fratres, sive Monasterium vel Conventus, aut Capitulum dicunt habere debere legitimas portiones talium Monacharum, seu Fratruum, quod videtur esse contra omnem deditum rationis: Ad omnem scandali materiam tollendam, providetur, & ordinatur quod nulla Fœmina, seu mulier quæ Monasterium ingreditur, aut Frater, aut aliquis ipsorum, qui in aliquo dictorum Conventuum introibit, aut mittetur, ut profiteretur, aliquid petere possit de Hereditate paterna, vel materna, aut Fratruum, Sororum, seu consanguineorum, qui eos, vel eas, ut profiteretur miserit in dictis locis ratione, seu occasione legiptimæ, seu successionis, aut alia quacumque causa, sive modo, nec etiam dictum eorum Monasterium vel Conventus: Dummodo dictæ Religiosæ, vel Fratres aut Conventus eorum habuerit conventam elemosinam, vel de ea cautum sibi sit. Et si de dicta elemosina non fuerit conventum, Mulier, vel Fœmina tantum quæ ingredietur, aut efficietur religiosa, habeat debitam & conventam elemosinam: Non autem Masculos, vel ejus Conventus, aut Monasterium, in quo ingredietur quidquam petere, aut consequi possit exinde. Et hoc intelligatur viventibus Filiis masculis Patris, Fratris seu alterius, qui eos, vel eas miserit, aut eorum descendentibus ex linea Masculina. Salvo semper quod liceat ipsis Patribus, aut aliis quibuscumque, quibus testari licet de Jure in Testamentis suis relinquere prout eis placuerit, aut placebit, & quod nullus Rector seu officialis communis Senarum, præsens vel futurus possit de prædictis cognoscere, vel aliquem contra prædicta audire, pœna contrafacienti, & qualibet vice centum florenorum sibi retinendorum per Camerarium Bicchernæ de suo salario; pœna Camerario dicto florenorum quinquaginta, si, ut dicitur, non retinuerit. Et contra prædicta nullus Officialis habeat jurisdictionem, & si aliqua sententia daretur, super prædictis, vel prædictorum aliquo in præjudicium præsentis Capituli, per quemcumque Judicem, vel Rectorem in civitate Senarum, aut alibi, non valeat, neque teneat, nec de ea aliqua executio fiat, aut fieri possit per aliquem Officialem; vel Rectorem communis Senarum, vel aliam quamcumque Personam: Sed ipso jure sit nulla, & nullius efficaciæ, vel momenti, & valoris. Et quod dicti Rectores Civitatis Senarum non possint in prædictis præstare vel concedere aliquem favorem Brachii secularis sub pœna prædicta, non obstantibus aliis in contrarium disponentibus quoquo modo: Nec

„ exe-

„ executores audeant exequutionem facere „ sub dicta poena.

A questa Rubrica è unisona l'altra Cap. 122. Dist. II. De successione collateralium, ed al Cap. 161. Dist. II. „ Quod heres intelligatur bona hereditaria possedisse a tempore mortis defuncti „ in cui dicesi, „ si qua Persona decesserit, hæres ejus „ qui sit laicus & Jurisdictioni Civitatis „ subiectus intelligatur possedisse a die „ mortis defunctæ personæ omnia bona „ immobilia quæ defuncta persona tenebat, & possidebat tempore suæ mortis, „ ac si tempore ipsius defunctæ personæ „ immobilium bonorum corporalem possessionem accepisset „. Che tendono ugualmente che le riferite, a tener lontani gli Ecclesiastici dall'acquisto de'Beni.

Dicesi che tale Statuto fusse annullato ai tempi del Pontefice Eugenio IV. In conferma di ciò si riferisce il Documento qui annesso tratto dai Libri pubblici.

Anno Domini 1441. Die 24. Septembris.

„ Excelsi, & Gloriosi Domini, & Ca„ pitaneus Populi una cum viginti Ma„ gnificis, & Venerandis Officialibus Baliæ „ absente Jacobo S. Angeli, qui reperitur „ se ad præsens Capitaneus Populi, una„ nimiter, & concorditer, & nemine dis„ crepante deliberaverunt approbare, & „ approbaverunt Capitula Pacis conclusæ „ cum Summo Pontifice, eo quod fierent „ liberæ ratificationis & emologationis di„ ctorum Capitulorum Pacis conclusæ cum „ Sanctitate D. N. Papæ per nostros Ora„ tores Florentiæ existentes, & sic litte„ ræ commisse sunt Cancellario, & factæ „ prout patet in nostro Registro nostræ „ Cancellariæ, quorum Capitulorum tenor „ est talis, videlicet inter quæ Capitula „ est infrascriptum Capitulum videlicet.

„ Item vult Sanctitas sua quodcassentur, „ & revocentur per ipsos Senenses omnia „ statuta, Provvisiones, & Reformationes, „ quæ sunt contra libertatem Ecclesiasticam, „ & quod summus Pontifex in spiritualibus, „ & Ecclesiasticis habeat ibi plenam, & „ promptam obedientiam sicuti habet quili„ bet & debet in qualibet terra Christiano„ rum.

„ Et de prædictis patet in Libro S. „ Francisci Hieronimi Notarii Consistorii de „ anno Domini 1441. & de mense Septem„ bris & Octobris Fol. 26. & 24.

E' Opinione però, che tale Statuto non avesse veruno effetto, poichè vi è il Rescritto del G. D. Ferdinando I. del 1592. di sopra citato, che ci dà motivo di eredere il contrario rispetto alla Rub. " De prohibita Bonorum immobilium alienatione in non subditos, " molto più che l'osservanza è stata sempre in Siena di domandare alla Consulta la licenza per transferire negli Ecclesiastici qualunque stabile.

PAR-

PARTE
PRESA
NELL' ECCELLENTISS. CONSEGLIO DI PREGADI.

1605. Adi 26. Marzo. In Pregadi.

In Materia che non si possi lasciar Beni Stabili ad Pias Causas.

ESsendo stato altre volte provisto intorno all'Alienatione de Beni Laici alli Ecclesiastici, overo ad Pias Causas, che sono stimati in questa Nostra Città di Venetia, & Dogado, e convenendo per li rispetti molto ben noti a questo Consiglio, che la medesima provisione sia fatta anco in tutto lo Stato Nostro.

L' Andarà Parte, che senza derogar alle altre Parti prese in quella materia alla presente non repugnante, la provisione, & Deliberatione del 1536. nella qual è dichiarito, che nessuno possi lasciar, donar, & obligar Beni in perpetuo, come è espresso in essa Parte, mà che passati li due Anni debbano essi Beni esser venduti, & il tratto, che di ragion aspetta con li Ordeni, & Regole contenute in essa Deliberatione debba aver luogo, & esser inviolabilmente essequita, & osservata anco in tutto lo Stato Nostro, & di più sia aggionto, & fermamente deliberato, che alcuno, così in questa Città, come nel Stato Nostro non possa sotto qual si voglia colore, o pretesto vender, donar, o quovis modo alienar alcuna sorte di Stabili, Possessioni, o altri simili Beni a persone Ecclesiastiche, se non con licenza di questo Consiglio, proposta per la maggior parte di tutti li Ordini, & presa con la medesima strettezza de Voti, che si ricerca, quando si vogliono alienar Beni della Signoria Nostra, & ogni Vendita, o alienatione, che per qual si voglia modo fosse fatta contra l'ordine sopradetto s'intendi nulla, & di niun valor, dovendo essi Beni esser venduti, & il terzo del ritratto sia della Signoria Nostra, un terzo del Magistrato, che sarà l'essecutione, da esser diviso secondo l'ordinario con li Ministri loro, & l'altro terzo del Denontiante se vi sarà, & non vi essendo vadi alla medesima Signoria Nostra con la medesima pena delli Nodari, che è espressa nella sopradetta Parte del 1536., & la essecutione della presente, per quello tocca alli Beni di questa Città, & Dogado, sia commessa alli diese Savij a Rialto, & per li Beni di tutto il Nostro Stato sia commessa a quelli Rappresentanti Nostri nella Giurisditione de quali sarà fatta la transgressione.

FRANCESCO

Per grazia di Dio Imperator de' Romani sempre Augusto, Re di Germania, e di Gerusalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran-Duca di Toscana, Duca di Calabria, di Gueldria, di Monferrato, e di Teschen; Principe Sovrano d' Arches, e di Charleville, Marchese di Pont-a-Mousson, e di Nommeny; Conte di Provenza, Vaudemont, Blamont, Zutphen, Saarwerden, Salm, e Falchenstein &c.

TRA gli Oggetti, che interessano la Nostra Paterna cura, e vigilanza sempre intenta al bene, ed avvantaggio de' Nostri amatissimi Sudditi, avendo noi specialmente avanti gli occhi l' ampliazione, e propagazione del Commercio, e volendo facilitare il modo di esercitarlo a quelli, che ne son più capaci, procurando loro, per quanto sia possibile, la conservazione ed aumento delle facoltà, senza le quali manca il mezzo più importante, e necessario per la Negoziazione; abbiamo creduto a proposito d' estendere la Legge proibitiva del passaggio de' Beni stabili nelle Mani morte, presentemente vegliante in una parte de' Nostri Stati di Toscana, a tutti gli altri del Gran Ducato, e ad altri casi in essa non compresi.

I. Con la pienezza per tanto della Nostra Sovrana Autorità disponghiamo, comandiamo, ed ordiniamo, che qualunque Atto, o Disposizione procedente da qualsivoglia Persona Suddita del Nostro Gran-Ducato di Toscana, sempre che sia ordinata a trasferire a favore di Mani morte, dominio, o possesso di Beni, Mobili preziosi, che sorpassino il valore di cento zecchini, o di Beni stabili, tra i quali vogliamo, che sian compresi i Luoghi di Monte, Crediti pubblici e simili, ricerchi per solennità sostanziale la Nostra Licenza, e Decreto d' Ammortizzazione, da impetrarsi nel modo, e tempo infrascritto, senza di che sia nulla, e di niun valore, come se fatta non fosse; Talchè il Dominio, e possesso o rimanga appresso il Disponente, e primiero Padrone e possessore, o sivvero trapassi, e pervenga ne' respettivi casi a chi di ragione spetterebbe in difetto di tale disposizione, e s' intenda, che senza la detta solennità perisca la forma dell' Atto, manchi la prova all' Instrumento, o Scrittura pubblica, o privata, tanto in giudizio, che fuori, ed in oltre resti tolta al Disponente l' integrità della persona, ed abilità di disporre a quel fine, ed ai Beni la loro libertà naturale, e capacità alla traslazione in Mani morte.

II. Dichiarando, che sian compresi in questo genere tutti gli Atti tanto per ultima volontà, che *inter vivos*, i quali o a titolo lucrativo, o corrispettivo ed oneroso, importino, ancor che resolubilmente, ed a tempo traslazione di dominio, possesso, comodo, uso, usufrutto, e servitù; Siccome sian comprese le Locazioni a lungo tempo, i Vitalizj; e generalmente tutti gli Atti, per i quali o direttamente, o indirettamente ne potesse seguire la detta traslazione.

III. Il che dovrà aver luogo non solo rispetto agli Atti, e Disposizioni da farsi, ma eziandio rispetto alle già fatte, che son rimaste pendenti fin ora per qualche condizione non per anche purificata, volendo Noi, che anche per queste, qualora si purifichi la condizione si ricerchi la Nostra Licenza, acciò abbiano il loro effetto, ed esecuzione.

IV. La grazia, o licenza d' Ammortizzazione, dalla dimanda della quale dispensiamo solamente gli acquisti del valore fino ai cento zecchini, dovrà impetrarsi dal Nostro Consiglio di Reggenza, dopo di che il Magistrato Supremo in Firenze, e respettivamente in Siena il Giudice Ordinario, verificato ciò che fosse da verificarsi, ne passeranno l' opportuno Decreto, quale rispetto agli Atti *inter vivos* di qualunque sorte, ed anche rispetto agli Atti di ultima volontà, che si celebrano aperti, e palesi, come sono le Donazioni *causa mortis*, acciò produca il suo effetto debba precedere all' Atto medesimo; ed in esse inserirsi,

altri-

altrimenti sia proibito ai Notarj del Nostro Stato di rogarsene, e gl' Instrumenti rogati fuori di Stato non si possino, nè devino archiviare, nè ad essi dal Segretario del Nostro Regio Diritto possa mai darsi l' *Exequatur*, senza il Nostro preciso Ordine.

V. Quanto poi agli Atti di ultima volontà, che si celebrano occultamente, e segretamente, come sono i Testamenti, e Codicilli, poichè ben spesso si mutano, o si fanno in estremo di vita, ci contentiamo, che in questi basti, che il Disponente nell' atto stesso dichiari di disporre a termini di questa Legge, ed incarichi gli Esecutori delle Mani morte onorate ad impetrare il Nostro assenso.

VI. E in questi casi i detti Esecutori, o altri Amministratori delle Mani morte dovranno presentare la lor Supplica dentro il termine di due mesi dal dì dell' apertura, o pubblicazione del Testamento, o Codicillo.

VII. Siccome rispetto alle Disposizioni per ultima volontà già fatte, e che non hanno per anche sortito effetto, come dependenti da qualche condizione non per anche purificata, dovrà procurarsi l' impetra del Nostro assenso dentro l' istesso termine di due mesi, da computarsi dal giorno della purificazione della condizione, se si tratterà di disposizione contenuta in un Testamento, o Codicillo già pubblicato, o dal giorno della scienza, se non sarà preceduta tale pubblicazione.

VIII. Spirato il qual termine senza che sia stata dimandata la grazia, i Beni immediatamente passeranno, come sopra è stato ordinato all' Articolo primo, in chi di ragione spetterebbero, n in tal caso saranno attesi i rimedj ordinarj, o straordinarj, che dalle Leggi si accordano ai Minori, e che si sogliono anche estendere alle Mani morte.

IX. Chiunque sotto qualsivoglia affettata cautela, o quesito colore attenterà di fraudare la presente Nostra Costituzione, mediante la simulazione, ed apparenza di altro Atto, o Persona, o mediante qualunque altra astuzia per ottenere il fine della traslazione de' suoi Beni in Mani morte senza il Nostro Assenso, o Decreto d'Ammortizzazione, oltre la nullità dell' Atto sia punito con pena pecuniaria, o afflittiva di corpo, da regolarsi secondo le circostanze de' casi dal più rigoroso arbitrio del Giudice.

X. Tutti quelli che si rogheranno d'Atti, e Disposizioni, o siano tra i vivi, o referibili ad ultima volontà direttamente, o indirettamente contrarie a quanto ci è piaciuto di comandare, sieno privati del rogito, e multati nella pena di scudi dugento, da applicarsi la metà al Regio Spedale di S. Maria Nuova, un quarto all' accusatore segreto, o palese, e l' altro quarto al Tribunale, o Giudice, che condannerà, e non avendo da pagare nella carcere per un anno.

XI. Proibischiamo a tutti i nostri Tribunali, e Ministri di non ricevere negli Atti sotto qualsivoglia pretesto, e titolo veruna di queste Disposizioni, e di non fare la voltura de' Beni nelle persone considerate dalla Legge come incapaci d' acquisti, se non si esibisca copia autentica del Decreto da inserirsi negli Atti, senza di che le volture che fossero fatte, e tutti gli Atti s' abbino per non fatti; e non producan verun' effetto civile, e i detti Ministri sieno puniti nella perdita dell' Impiego, e rigoroso arbitrio.

XII. Dichiariamo, che la presente Nostra Costituzione, che ha per oggetto la pubblica utilità, reputare si debba favorevole, ad effetto che riceva ogni più benigna estensiva interpretazione, che ne' casi dubbj adattar si suole di ragione comune a tutte le altre disposizioni favorevoli.

XIII. Vogliamo, che la medesima sia inviolabilmente osservata in tutti i Luoghi del Nostro Gran Ducato da ogni persona di qualunque grado, stato, e condizione quanto si voglia privilegiata a Noi mediatamente, o immediatamente sottoposta per ragione della persona medesima, o per ragione de' Beni.

Derogando perciò in quanto faccia di bisogno colla pienezza della Nostra Sovrana Potestà a tutte le Leggi, Statuti, Consuetudini, e Privilegj, anco de' quali se ne dovesse fare espressa menzione in tutte le parti, che fossero contrarie a quanto ci è ora piaciuto di disporre.

XIV. Comandiamo a tutti i Governatori, Commissarj, Giusdicenti, siccome a tutti i Tribunali, e Ministri del Nostro Gran-Ducato, ed altri de' quali fosse necessario di fare menzione, d'

eseguire la presente Nostra Legge, e d'invigilare alla più esatta osservanza della medesima.

Tale è la Nostra volontà, ed in conseguenza incharichiamo il Nostro Consiglio di Reggenza di farne fare la pubblicazione nelle solite forme in tutti i Luoghi del Nostro Gran-Ducato. E tutto non ostante &c. Dato in Vienna il dì 1. Febbrajo 1751.

FRANCESCO
Vid. C. B. PFUTSCHNER.

Per ordine di Sua Maestà Cesarea.
SAINT ODILE.

IN conseguenza degli espressi Comandi di S. M. I. il suo Consiglio di Reggenza ordina, che la presente Legge sia pubblicata nelle solite forme, e in tutte le Città, Terre, e Castelli del Gran-Ducato, ancorchè infeudati, niuno eccettuato, acciò sia nota a ciascuno, ed a tutti i Governatori, Commissarj, Jusdicenti &c. di farla esattamente eseguire, obbligandoli a tale effetto di render conto nel termine d'un mese alla Segreteria di Stato, d'averla fatta pubblicare, ed affigere ne' luoghi soliti della loro Giurisdizione.

Dat. in Reggenza li 11. Marzo 1751.

IL CONTE DI RICHECOURT.

PANDOLFINI.

IN FIRENZE. L'ANNO MDCCLI. Nella Stamperia Imperiale.

LEGGE

LEGGE DI GENOVA

1761, a' 13. Novembre.

Si proponga all' uno, e l' altro Conseglio di deliberare per Legge.

He niuno nè per atto fra' vivi, nè per atto di ultima volontà, o misto, compresa anche la successione intestata, possa sotto qualunque titolo, causa, o pretesto vendere, cedere, donare, alienare, o in altro qualunque modo trapassare in Mani-Morte beni immobili, e nemmeno possa alcun Tribunale, Giudice, Esecutore, o Ministro, o altro qualsivoglia, assegnarli, o darli in pagamento in via di estimo, o in qualunque altro modo a dette Mani morte, se non quanto al loro valore, ossia prezzo, ma il dominio, possesso, e detenzione di detti beni immobili s' intenda, e resti in ognuno de' casi suddetti *ipso jure*, *& facto*, sin d'ora trapassato nell' Eccellentissima Camera, o sia Illustrissimi Coadjutori per dovere gli stessi beni immobili dalla prefata Eccellentissima Camera, o sia Illustrissimi Coadjutori essere venduti, e alienati in Persone Laiche, e Particolari; col termine alle dette Mani-morte di due Anni, da comminciare dal dì della morte de' Disponenti, rispetto alle ultime volontà; rispetto agli atti fra' vivi, o misti, dal dì del Contratto; e rispetto a' giudizj, dal dì dell' estimo, ossia dazione in pagamento, o altra reale assegnazione, o esecuzione perfezionata, e compita; a presentare Compratore Laico Particolare, il quale entro tal termine, ed a prezzo giusto, a giudicio della prefata Eccellentissima Camera, ossia Illustrissimi Coadjutori, debba essere prefetito nella compra de' beni medesimi; e passati detti due Anni, per dover essere detti beni venduti come sopra al pubblico incanto, ed impiegarsene in tutti i casi di vendita il prezzo, ossia ritratto ne' Luoghi, o altri Impieghi della Casa Illustrissima di San-Giorgio, o ne' Monti dell' Eccellentissima Camera, o in altri Impieghi de' Magistrati della Repubblica Serenissima, in testa, e credito delle stesse Mani-morte: servata nel rimanente la volontà de' Testatori, ossia Disponenti, Contraenti, o Proprietarj respettivamente: Salvo sempre ne' casi di vendita il beneficio dello statuto *de Venditione rerum immobilium &c.* e ne' casi di estimo, ossia dazione in pagamento, o altra giudiziaria assegnazione, o esecuzione come sopra, salvo però il gius di redimere, alla forma dello Statuto de *Æstimis*, *& Dationibus in solutum*, come anco il beneficio dello Statuto de *Elevatione Canellæ*, quali beneficj, e rimedj s' intendano preservati in tutto, e per tutto, come in essi rispettivi Statuti resta disposto, anche rispetto alla Giurisdizione, talmente che quanto a' medesimi Statuti nulla affatto sia innovato. *Per Serenissima Collegia ad calculos, quatuor ex quinque partibus favorabiliter concurrentibus.*

1762. 10. Febbrajo.

Approvata dal Minor Conseglio.

1762. 13. Marzo.

Approvata dal Grande Conseglio.

S I G N O R I

Sigendo la mente, e lo spirito della Legge promulgata sotto li 13. Marzo 1762., che i beni immobili dello Stato sempre rimaner debbano nel dominio, e possesso delle Persone Particolari, e Laiche, senza che mai passare possano in Mani morte, se non se riguardo al loro valore da rimanere perpetuamente impiegato, o negli Impieghi della Casa Illustrissima di S. Giorgio, o ne' Monti della Camera Eccellentissima, o in altri Impieghi de' Magistrati della Repubblica Serenissima in testa, e credito di esse Mani-morte; Perciò affine di risecarne tutte le dubbietà, ed oviare a qualunque sutterfugio, con cui eluderne la disposizione, ed oggetto, si propone alle Signorie Loro di dichiarare a maggior cautela, che sotto la proibizione di suddetta Legge, non solo vi rimangano comprese tutte le locazioni perpetue, e *ad longum tempus*, mà altresì tutte quelle temporali, e brevi, ed altri qualsivogliano Contratti, che di loro natura, o per virtù de' patti in essa apposti, capaci sono a rendere indirettamente perpetua, o *ad longum tempus* presso le Mani-morte il possesso, o semplice detenzione de' beni immobili.

Ed egualmente tutti gl'acquisti, e trapassi de' beni apodiati, ed enfiteutici anche in virtù di qualsiasi patto di preferenza, e consolidazione del Dominio utile col diretto, volendo che ne' casi di preferenza, reversione, refutazione, consolidazione, ed altro qualsivoglia, non possano le Mani morte per qualsivoglia titolo acquistare il possesso, o pieno dominio de' beni suddetti, nè per se ritenerli neppure in dipendenza di qualunque patto di preferenza, tutto che *ab antiquo* nelle investiture apposto, ma debbano assolutamente reinvestirli senza alterazione di solito a Persone Particolari, e Laiche fra il termine d'un Anno da cominciare dal giorno della detta reversione, o consolidazione, oppure giusta il disposto in detta Legge presentare Compratore entro il termine dalla medesima divisato, per fargliene al giusto prezzo la vendita; quale prezzo dovrà in ognuno de' suddetti casi rimanere impiegato ne' Monti, o di altri Impieghi come sopra per starvi perpetuamente anche per l'evizione de' beni venduti, e non presentando entro il prescritto termine Compratore, debba allora farsi detta vendita al pubblico incanto dall'Eccellentissima Camera, o Illustrissimi Coadjutori, in tutto a tenore della medesima.

1763. 30. Maggio.

Si faccia all'uno, e l'altro Conseglio la propofizione suddetta. Per Serenissima Collegia ad calculos quatuor ex quinque votorum partibus favorabilibus.

A' 2. Settembre.

Approvata dal Minor Conseglio.

1764. 31. Gennajo.
Approvata dal Grande Conseglio.

GENOVA STAMPERIA GESINIANA.
Con Licenza de' Superiori.

DO-

D O G E,
E GOVERNATORI DELLA REPUBBLICA
DI GENOVA.

Er esecuzione della Legge approvata dall'uno, e l'altro Conseglio sotto li 10. Febbrajo, e 13. Marzo 1762. e successiva dichiarazione di essa Legge de' 2. Settembre, e 31. Gennajo 1764. in cui fu deliberato, che il dominio, e possesso de' beni immobili esistenti nello Stato, rimaner debba in persone particolari, e laiche, e che non possano mai passare in Mani-morte, se non se riguardo al solo valore, e come più distintamente apparisce dal tenor della Legge, e dichiarazione suddetta: Volendo Noi essere sicuri della piena osservanza; ordiniamo a tutti i Notari tanto del, Venerabile Collegio, quanto *extra mœnia*, come pure a tutti i Cancellieri, ed Attuarj delle respettive Curie del Nostro Dominio, di dovere annualmente consegnare, cioè i primi nella Cancellaria dell'Illustrissimo, ed Eccellentiss. Collegio Camerale, ed i secondi agl'Illustrissimi Nostri Commissarj Sindicatori una fede giurata colla precisa individuazione di tutti gl'Instrumenti, o altri Atti, sia fra i vivi, che d'ultima volontà, e di qualunque natura, in vigor de' quali dal detto giorno 13. Marzo 1762. in appresso, le dette Mani-morte avessero acquistato, o venissero ad acquistare in qualsivoglia modo, e per qualsivoglia titolo, qualunque specie di diritto, o azione a' beni stabili: e nella fede medesima doveranno pure i Notari, Cancellieri, ed Attuari suddetti specificare di non aver rogati altri Atti di questa qualità, se non quelli, che in detta fede saranno enunciati, ed espressi: e quanto a quei Notari, Cancellieri, ed Attuari, che non avessero rogato alcun Atto di questa natura, dovranno nondimeno presentare similmente una fede negativa, nella quale affermino con loro giuramento di non aver rogato Atto alcuno della riferita qualità.

Le suddette respettive fedi, quanto sia per il tempo decorso dal detto giorno 13. Marzo 1762. fino al presente, e per quanto concerne gli Atti rogati entro la presente Città, e distretto della Giurisdizione della M. Rota Criminale, dovranno essere presentate dentro il termine di Mesi due prossimi, e successivamente alla fine d'ogni Anno, e rispetto agli Atti ricevuti nelle altre parti del Nostro Dominio, dovranno per la prima volta presentarsi agl'Illustri nostri Commissarj Sindicatori del 1765., e così successivamente di Anno in Anno.

E tutto quanto sopra sotto pena della sospensione del Notariato, e sotto qualunque altra pena pecuniaria, a misura della maggiore, o minore malizia, e negligenza dei contraventori, a giudizio del prefato Illustrissimo, ed Eccellentissimo Collegio Camerale, o dell'Illustrissimo Magistrato de' Coadjutori.

Ed acciocchè queste nostre deliberazioni pervengano a notizia di chiunque si appartiene, e non possa allegarsene in alcun tempo causa d'ignoranza, sarà il presente Nostro Editto pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti, e consueti della presente Città, ed in quelli delle respettive Curie del Nostro Dominio.

Dat. nel Nostro Real Palazzo questo dì 23. Luglio 1764.

E. Giacomo Maria.

GENOVA, STAMPERIA GESINIANA.
Con Licenza de' Superiori.

1761.

1761. a' 13. Novembre.

Si proponga all'uno, e l'altro Conseglio di deliberare per Legge

CHe niuno nè per atto fra' vivi, nè per atto d'ultima volontà o misto, compresa anche la successione intestata, possa sotto qualunque titolo, causa, o pretesto vendere, cedere, donare, alienare, ò in altro qualunque modo trapassare in Mani-morte beni immobili, e nemmeno possa alcun Tribunale, Giudice, Esecutore, o Ministro, o altro qualsivoglia, assegnarli, o darli in pagamento, in via di estimo, o in qualunque altro modo a dette Mani-morte, se non quanto al loro valore, ossia prezzo, ma il dominio, possesso, e detenzione di detti beni immobili s'intenda, e resti in ognuno de' casi suddetti *ipso jure, & facto* sin d'ora trapassato nell'Eccellentissima Camera, ossia Illustrissimi Coadjutori, per dovere gli stessi beni immobili dalla prefata Eccellentissima Camera, ossia Illustrissimi Coadjutori essere venduti, e alienati in Persone Laiche, e Particolari; col termine alle dette Mani morte di due anni, da cominciare dal dì della morte de' Disponenti, rispetto alle ultime volontà; rispetto agli atti fra' vivi o misti, dal dì del Contratto; e rispetto a' giudizj, dal dì dell'estimo, ossia dazione in pagamento, o altra reale assegnazione, o esecuzione persezionata, e compita; a presentare Compratore Laico Particolare, il quale entro tal termine, ed a prezzo giusto, a giudicio della prefata Eccellentissima Camera, ossia Illustrissimi Coadjutori, debba essere preferito nella compra de' beni medesimi: e passati detti due anni, per dover essere detti beni venduti come sopra al pubblico incanto, ed impiegarsene, in tutti i casi di vendita, il prezzo ossia ritratto ne' Luoghi, o altri Impieghi della Casa Illustrissima di S. Giorgio, o ne' Monti dell' Eccellentissima Camera, o in altri Impieghi de' Magistrati della Repubblica Serenissima, in testa e credito delle stesse Mani-morte: servata nel rimanente la volontà de' Testatori, ossia Disponenti, Contraenti, o Proprietarj rispettivamente. Salvo sempre ne' casi di vendita il beneficio dello Statuto *de Venditione rerum immobilium &c.* e ne' casi di estimo, ossia dazione in pagamento, o altra giudiciaria assegnazione, o esecuzione come sopra, salvo però il gius di redimere, alla forma dello Statuto *de Æstimis, & Dationibus in solutum*, come anche il beneficio dello Statuto *de Elevatione Canellæ*, quali beneficj, e rimedj s'intendano preservati in tutto, e per tutto come in essi rispettivi Statuti resta disposto, anche rispetto alla Giurisdizione, talmente che quanto a' medesimi Statuti nulla affatto sia innovato. *Per Serenissima Collegia ad calculos, quatuor ex quinque totorum partibus favorabiliter concurrentibus.*

1762. 10. *Febbrajo.*

Approvata dal Minor Conseglio.

1762. 13. *Marzo.*

Approvata dal Grande Conseglio.

S I G N O R I.

Sigendo la mente, e lo spirito della Legge promulgata sotto li 13. Marzo 1762., che i beni immobili dello Stato sempre rimaner debbano nel dominio, e possesso delle Persone Particolari, e Laiche, senza che mai passare possano in Mani-morte, se non se riguardo al loro valore da rimanere perpetuamente impiegato, o negl' Impieghi della Casa Illustrissima di S. Giorgio, o ne' Monti della Camera Eccellentissima, o in altri Impieghi de' Magistrati della Repubblica Serenissima in testa, e credito di esse Mani-morte; Perciò affine di risecarne tutte le dubbietà, ed oviare a qualunque sutterfugio, con cui eluderne la disposizione, ed oggetto, si propone alle Signorie loro di dichiarare a maggiore cautela, che sotto la proibizione di suddetta Legge, non solo vi rimangano comprese tutte le locazioni perpetue, e *ad longum tempus*, ma altresì tutte quelle temporali, e brevi, ed altri qualsivogliano contratti, che di loro natura, o per virtù de' patti in essi apposti, capaci sono a rendere indirettamente perpetua, o *ad longum tempus* presso le Mani-morte il possesso, o semplice detenzione de' beni immobili.

Ed egualmente tutti gli acquisti, e trapassi de' beni apodiati, ed enfiteutici anche in virtù di qualsisia patto di preferenza, e consolidazione ed altro qualsivoglia, non possano le Mani morte per qualsivoglia titolo acquistare il possesso, o pieno dominio de' beni suddetti, nè per se ritenerli neppure in dipendenza di qualunque patto di preferenza, tutto che *ab antiquo* nelle investiture apposto, ma debbano assolutamente reinvestirli senza alterazione di solito a Persone Particolari, e Laiche fra il termine d'un anno da cominciare dal giorno della detta reversione, o consolidazione, oppure giusta il disposto in detta Legge presentare Compratore entro il termine dalla medesima divisato, per fargliene al giusto prezzo la vendita; quale Prezzo dovrà in ognuno de' suddetti casi rimanere impiegato ne' Monti, o d' altri Impieghi come sopra per starvi perpetuamente anche per l'evizione de' beni venduti, e non presentando entro il prescritto termine Compratore, debba allora farsi detta vendita al pubblico incanto dall' Eccellentissima Camera, o Illustrissimi Coadjutori, in tutto a tenore della medesima.

1763. 30. *Maggio*.

Si faccia all' uno, e l'altro Conseglio la proposizione suddetta. *Per Serenissima Collegia ad Calculos quattuor ex quinque votorum partibus favorabilibus*.

a' 2. Settembre.
Approvata dal Minor Conseglio.

1764. 31. *Gennajo*.

Approvata dal Grande Conseglio

GENOVA, STAMPERIA GESINIANA.

Con licenza de' Superiori.

L FRAN-

FRANCESCO III.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA &c. &c. &c.

E Provvidenze, e Disposizioni ordinate finora da Noi per riparo dei gravi manifesti pregiudizi nel Commercio, e della decadenza nelle Famiglie, ci hanno ad evidenza dimostrato, che per conseguire un fine sì necessario al pubblico, e privato bene, fa duopo di stabilire le Ordinazioni più valevoli, ed efficaci a togliere la cagione principale, e ferace anche di troppo degl' incessanti disordini: derivano questi dalla Copia, che divien sempre maggiore de' Beni vincolati a' Fedecommessi, e Primogeniture, o trasferiti nelle Mani-morte: cosicchè rendendosi inalienabili, vengono di sempre più minorare il libero Patrimonio delle Famiglie, ed a produrre gli sconcerti notorii del pari, che intollerabili.

Però affinchè la conservazione de' Beni nello indispensabile commercio vada unita colla regolata loro distribuzione, la quale cessi seguentemente di essere profuso dono d'immoderata inclinazione, e di un cieco favore,, e sicura preda di occulta esortazione e di insinuante maneggio; comandiamo colla piena Nostra Podestà, e Sovrana Autorità, e per Legge inviolabile, e perpetua, che rispetto a' Fedecommessi, Primogeniture di già ordinate, e che fossero instituite in appresso sopra qualunque sorta di Beni esistenti ne' Nostri Stati, tanto immediati, quanto mediati, si osservi esattamente quanto siegue.

Primo. Avendo le Primogeniture, e Fidecommessi per oggetto la conservazione, e sostegno delle principali Famiglie degli Stati, permettiamo a tutti quelli, che godono della Nobiltà nei medesimi, di potere in avvenire instituire Primogeniture, e Fidecommessi, o per atto fra vivi, o di ultima volontà, servate le regole seguenti.

Secondo. Le Primogeniture, o Fidecommessi, che saranno in avvenire instituiti, ancorchè fossero contemplate più Linee, Discendenze, o Famiglie, non potranno stendersi oltre li quattro gradi, dopo i quali cesserà ogni vincolo, o gravame, e i Beni passeranno allo Erede naturale, e legittimo del quarto, ed ultimo Sostituito. Locchè dovrà procedere nel caso ancora della mancanza di qualsivoglia grado precedente al quarto, ed ultimo.

Terzo. I suddetti quattro gradi si computeranno per capi, e non per stirpe, esclusone però lo Erede instituito, o primo gravato, e per essere computati, basterà che si faccia luogo all' apertura del Primogenito, o Fidecommesso, ancorchè non ne siegua la restituzione, o dimanda.

Quarto. Le Primogeniture, o Fidecommessi non potranno in avvenire fondarsi se non sopra Beni immobili, o sopra Luoghi di Monte, senzachè possino aver luogo sopra altre rendite censuarie, o redimibili, crediti, denari, mobile, o altri Effetti mobili.

Quinto. Siccome per altro nei Nostri Stati alcune Famiglie possegono Raccolte di cose rare, e preziose, le quali preme, che si conservino con diligenza, potranno queste essere sottoposte a Primogenitura, o Fidecommesso, con ottenerne però da Noi la permissione, la quale accorderemo volentieri, quando ci parerà, che esse la meritino.

Sesto. Non sarà permesso ai Cittadini, nè agli altri, i quali non godono prerogativa di Nobiltà, benchè avessero il titolo di Dottore di Legge, e Medicina, nè a' Banchieri, e Mercatanti, o altre Persone di condizione inferiore alle suddette, di fare Primogeniture, o Fidecommessi, sempre per altro che gli Stabili, e Luoghi di Monte di loro dominio non arrivassero per lo meno al valore di cento mila

mila lire di Modena. E quando dai medesimi in avvenire si facessero tali disposizioni senza avere in Stabili, e Luoghi di Monte Beni proprj di tanto valore, saranno nulle, e di niun effetto, e valore.

Settimo. Le Primogeniture, e li Fidecommessi instituiti nel passato, in vigore della presente Nostra Legge saranno egualmente ristretti a quattro gradi da contarsi dal Possessore attuale della detta Primogenitura, o Fidecommesso, finiti i quali tutti i vincoli, o pesi cesseranno, e i Beni passeranno allo Erede legittimo, e naturale, come è stato ordinato al Capo secondo: Bensì nelle Famiglie Nobili investite di Feudi Giurisdizionali sarà permesso di ordinare Primogeniture, ed anche Fidecommessi particolari progressivi oltre il quarto grado, e durevoli ancora fino a tantochè vi saranno nelle medesime Case Agnati abili a conservare, e a mantenere l'agnazione.

Ottavo. Se per altro le Primogeniture, o Fidecommessi, sopra espressi saranno per durare meno di detti quattro gradi, non intendiamo prolungarli colla presente Nostra Legge, ma bensì spireranno al termine prefisso; e parimenti ove mancasse qualunque grado anteriore all'ultimo prefisso dal Disponente.

Nono. Quello, che fonderà una Primogenitura, o Fidecommesso conforme sopra si è detto, o per contratto fra' vivi, o per disposizione di ultima volontà, sarà tenuto per se stesso, o il di lui Erede, o altro respettivamente onorato, e gravato di fare nel termine di tre mesi lo Inventa io dei detti Beni, in cui siano descritti esattamente, e fedelmente nella loro quantità, situazione, e confini; e lo stesso Inventario dovrà essere presentato in appresso nel termine di un mese ai respettivi Archivj de' Luoghi, dai quali nel termine di altri tre mesi dovrà esser mandata a spese dell'Institutore, o dell'onorato, o gravato, come sopra, l'autentica copia di esso Inventario non meno che quella dell'Atto continente la Istituzione della Primogenitura, o Fidecommesso all'Uffizio della Cancellaria del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, ove se ne dovranno tenere particolari, e benordinati Registri.

Decimo. Tale Disposizione, o Testamentaria, o fra' vivi, che induca Primogenitura, o Fidecommesso dovrà essere pubblicata d'avanti li Giudici ordinarj delle respettive Città, Terre, e Luoghi, dove saranno situati i Beni, e ciò con le dovute formalità in giorno, ed ora di Udienza, e con obbligo di far conservare l'Atto della pubblicazione.

Undecimo. Ad effetto di riparare al pregiudizj de' Creditori si dichiara: Che sino a quando il Disponente non avrà compito a tutti gli Atti suddetti, oppure il suo Successore, od Erede gravato nel modo prescritto nel detto Nono Capitolo, debbano li Beni vincolati restare affetti agli obblighi, ed alle Ipoteche respettivamente contratte sì dall'uno, che dall'altro: E perchè poi non si frodi la Istituzione Primogeniale, o Fidecommessaria, e, segnatamente la ragione de' successivi Chiamati disponiamo, ed ordiniamo, che ogni Sostituito, od altri per loro, che abbia interesse anche rimoto possa, ed il Giudice Ordinario *ex Offitio* debba anzi costringerli allo esatto, e puntuale adempimento di quanto sopra.

Duodecimo. In riguardo alle Primogeniture, o Fidecommessi eretti in passato, ordiniamo, che i Possessori attuali di essi siano tenuti nel termine di sei Mesi di conformarsi a quanto si è di sopra disposto, rispetto alle Primogeniture, e Fidecommessi da fondarsi in avvenire: e in caso di contravvenzione li dichiariamo devoluti al più prossimo chiamato; il quale dovrà eseguire quanto sopra: E quando questi, non fosse ancor nato, o il Fidecommesso dipendesse da qualche condizione, che restasse in sospeso, si stabilirà un Curatore ai beni suddetti, per conservare i frutti a chi spetta.

Decimo Terzo. Qualora non sarà fissata una regola particolare per succedere in una Primogenitura, si considererà in primo luogo la Linea, in secondo luogo il Grado, in terzo luogo il Sesso, in quarto luogo l'Età.

Decimo Quarto. I Figliuoli, o Figliuoli de' Figliuoli posti in condizione, in avvenire non si riputeranno chiamati, talchè qualunque Fidecommesso instituito in caso di morte senza Figliuoli, sarà risoluto per la loro esistenza; e ciò avrà, e dovrà aver luogo, e procedere, non ostante qualsivoglia congettura, che militasse, o potesse addursi in contrario.

Decimo Quinto. Quando per altro l'Eredità per la morte dello Erede *ab intestato* si dovrà deferire ai Figliuoli, che

dal Testatore sono posti in condizione con qualche qualità distintiva: in questo caso vogliamo, ed ordiniamo, che quelli, che sono stati posti in condizione dal Testatore con detta qualità, escludano dall' Eredità quelli, che non sono posti in condizione, e succedano come Eredi, non come Fidecommessarii.

Decimo Sesto. La condizione *si sine liberis* apposta a più persone chiamate collettivamente, o simultaneamente, si riputerà purificata rispetto a tutti, se uno di loro abbia Figliuoli, e perciò il Sostituito rimarrà escluso.

Decimo Settimo. La detta condizione *si sine liberis* si dovrà sempre intendere apposta in tutti i Fidecommessi, quando si tratterà di escludere estranei, chiunque essi siano. E a quest' effetto sotto nome di Figliuoli, e Figliuole sarà compresa la Discendenza.

Decimo Ottavo. Essendo luogo a dubitare, se la Primogenitura, o Fidecommesso sieno stati fondati, o se durino ancora, non si avrà alcun riguardo alle sole congetture, sulle quali se ne volesse fondare l'origine, o sostenete la durazione, ma solamente saranno considerate allora quando essendo espressa la istituzione, e continuazione del Fidecommesso, e Primogenitura si tratterà di spiegare la volontà del Testatore, o del Disponente per riconoscere chi debba essere compreso, e preferito. Il che avrà luogo ancora quanto alle Primogeniture, e Fidecommessi fatti per lo passato, le di cui controversie non sieno ancora decise, o transatte.

Decimo Nono. Per la Dote, Alimenti, e altro occorrevole alle Femmine discendenti dall' Istitutore del Fidecommesso, o Primogenitura, e per la restituzione delle Doti ec. rimarrà nel suo vigore la disposizione della ragion comune: la quale procederà similmente a favore delle Nipoti *ex Fratre* dell' Istitutore ne' Fidecommessi, e Primogeniture transversali, nè si farà distinzione dal caso, in cui tali Donne sieno nate prima, o dopo il caso della sp'razione, o restituzione del Fidecommesso: anzi nel caso del passaggio, e restituzione de' Beni vincolati da una linea all'altra ne' Fidecommessi transversali, potranno le viventi Femmine della Linea restituente conseguire, sopra i frutti però solamente dei Beni devoluti, o restituiti alla linea diversa dalla loro, la Dote, che fosse incapace la propria Casa di somministrarle, e ciò detratto sempre il necessario, e discreto sostentamento allo attuale Successore.

Vigesimo. In ciascheduno de' suddetti casi conserverassi la pratica di porgere a Noi le Suppliche per la Dispensa, e Deroga, sopra le quali sarà parte del nostro Supremo Consiglio di Giustizia di esaminare il fatto, e riferirci il proprio sentimento in conformità dei Regolamenti già stabiliti.

Vigesimo Primo. Proibiamo di potere inserire nelle Primogeniture, o Fidecommessi da farsi in avvenire clausole contrarie al ben pubblico, al Nostro, ed a quello de' Particolari, come sarebbero quelle di dichiarare decaduto il Possessore della Primogenitura, o Fidecommesso, che fosse fallito, un Mese avanti il suo fallimento, ed altre simili, le quali annulliamo, e aboliamo anche rispetto a tutte le Primogeniture, e Fidecommessi stabiliti per lo passato.

Vigesimo Secondo. Qualunque restituzione volontaria, o anticipata del Fidecommesso non porterà mai pregiudizio ai Creditori, i quali potranno ciò non ostante esercitare le loro azioni sopra i Beni Fidecommessi, e restituiti come sopra, finachè la condizione sia purificata, senzachè abbiano alcun obbligo di giustificare, e che tale restituzione sia seguita in fraude.

Quanto poi alla traslazione, e passaggio dei Beni nelle Mani morte, volendo Noi rendere universale, e comune in tutti i Nostri Dominj la Legge proibitiva del passaggio de' Beni nelle Mani-morte, la quale è vegliante in più d'una parte di essi, ordiniamo parimenti, e comandiamo:

Primo. Che qualunque Atto, o Disposizione procedente da qualsivoglia Persona Suddita de' Nostri Stati immediati, o mediati, semprechè sia ordinata a trasferire a favore di Mani-morte dominio, o possesso di Beni Mobili, che sorpassino il valore da dichiararsi in appresso, e di Beni Stabili, tra i quali vogliamo, che siano compresi i Luoghi di Monte, Censi, Crediti, Ragioni, ed Azioni, ricerchi per solennità sostanziale la Nostra Licenza, e Decreto di ammortizzazione, da impetrarsi nel modo, e tempo infrascritto, senza di che sia nulla, e di niun valore, come se fatta non fosse, talchè il dominio, e possesso rimanga appresso il Disponente, e primiero Padrone, e Possessore, ovvero trap ssi,

e per-

e pervenga nei respettivi casi a chi di ragione spetterebbe in difetto di tale disposizione, e s'intenda, che senza la detta solennità perisca la forma dell'Atto, manchi la prova dell'Instrumento, o Scrittura pubblica, o privata, tanto in Giudizio, che fuori, ed in oltre resti tolta al Disponente la integrità della Persona, ed abilità di disporre a quel fine, ed ai Beni la loro libertà naturale, e capacità alla translazione in Mani-morte.

Secondo. Dichiarando che sieno compresi in questo genere tutti gli Atti tanto per ultima volontà, che *inter vivos*, i quali, o a titolo lucrativo, o correspettivo, ed oneroso importino, anche risolubilmente, ed a tempo, traslazione di dominio, possesso, comodo, uso, usufrutto, o servitù, siccome sieno comprese le locazioni a lungo tempo, e vitalizj, e generalmente tutti gli Atti, per i quali, o direttamente, o indirettamente ne potesse seguire la detta traslazione.

Terzo. Il che dovrà aver luogo non solo rispetto agli Atti, e Disposizioni da farsi, ma eziandio rispetto alle già fatte, che sono rimaste pendenti finora per qualche condizione non per anche purificata, volendo Noi, che anche per queste, qualora si purifichi la condizione, si ricerchi la Nostra licenza, acciò abbiano il loro effetto, ed esecuzione.

Quarto. Nello implorare la grazia, o licenza dell'ammortizzazione dovranno esporsi distintamente, e con precisione le circostanze, e i motivi concorrenti per impetrarla, e ciò sempreché l'Atto, o Disposizione importi la traslazione alle Mani morte del valore de' Beni, che sorpassi la vigesima parte, o quota del valore di tutto il Patrimonio, o Eredità del Disponente, poichè quando in una, o più volte si trasferissero, o lasciassero ad una, o più Mani morte Beni, che uniti insieme arrivassero, o non eccedessero in tutto la detta parte, o quota non accaderà veruna licenza, a riserva però del caso, in cui la detta vigesima parte del Patrimonio, o Eredità fosse maggiore di seicento Scudi.

Quinto. Riserviamo a Noi la Concessione della graziosa licenza, la quale sarà, e dovrà sempre intendersi condizionata, e dipendente dalla verificazione, e ragionevolezza delle circostanze, e motivi espressi nel Memoriale presentatoci, per ottenerla. Però sarà incombenza, e peso del Postulante procurarne il Decreto della esecuzione dal Supremo Nostro Consiglio di Giustizia, il quale, assumendo in forma del tutto stragiudiziale, ed economica l'esame dell'esposto nelle Preci, e domandate, e ricevute le informazioni segrete ancora, e particolari da chiunque riputerà sincero insieme, ed esatto, passerà al dichiarare sopra la esecuzione, secondo ciò, che crederà convenire. La Dichiarazione, o Decreto importante la esecuzione della Licenza, rispetto agli Atti *inter vivos* di qualunque sorta, ed anche rispetto agli Atti di ultima volontà, che si celebrano aperti, e palesi, come sono le Donazioni *causa mortis*, acciò producano il suo effetto dovrà precedere all'atto medesimo, ed in esso inserirsi, altrimenti sia proibito ai Notaj del Nostro Stato di rogarsene, e gl' Instromenti rogati fuori di Stato, non si possano, nè debbano archiviare, nè ad essi da veruno de' Tribunali, e Ministri possa darsi esecuzione, senza il Nostro preciso comando.

Sesto. Quanto poi agli Atti di ultima volontà, che si celebrano occultamente, e segretamente, come sono i Testamenti, e Codicilli, poichè bene spesso si mutano, o si fanno in estremo di vita, ci contentiamo, che in questi basti, che il Disponente nell' atto stesso dichiari di disporre a' termini di questa Legge, ed incarichi gli Esecutori delle Mani-morte onorate ad impetrar il Nostro assenso, la qual Dichiarazione anzi vogliamo, che si abbia per apposta, anche in caso di ommissione.

Settimo. E in questi casi i detti Esecutori, o altri Amministratori delle Manimorte dovranno presentare la loro Supplica dentro il termine di due mesi dal dì dell' apertura o pubblicazione del Testamento, o Codicillo.

Ottavo. Siccome rispetto alle Disposizioni per ultima volontà già fatte, e che non hanno per anche sortito effetto, come dipendenti da qualche condizione, non per anche purificata, dovrà procurarsi l' impetrazione del Nostro assenso dentro l' istesso termine di due mesi, da computarsi dal giorno della purificazione della condizione, se si tratterà di disposizione contenuta in un Testamento, o Codicillo già pubblicato, o dal giorno della scienza, se non sarà preceduta tale pubblicazione.

Nono. Spirato il qual termine, senzachè sia stata dimandata la Grazia, i Beni immediatamente passeranno, come sopra è sta-

stato ordinato all'Articolo Primo, in chi di ragione spetterebbero, nè in tale caso saranno attesi i rimedj ordinarj, che dalle Leggi si accordano ai minori, e che si sogliono anche estendere alle Manimorte.

Decimo. Chiunque sotto qualsivoglia affettata cautela, o quesito colore attenterà di frandare le presente Nostra Costituzione, mediante la simulazione, ed apparenza di altr' Atto, o persona, o mediante qualunque altra astuzia, per ottenere il fine della traslazione de' suoi Beni nelle Manimorte, senza il Nostro Assenso, o Decreto di ammortizzazione, oltre la nullità dell' Atto, sia punito con pena pecuniaria, o afflittiva di corpo da regolarsi secondo le circostanze dei casi dal più rigoroso arbitrio del Giudice.

Undecimo. Tutti quelli, che si rogheranno d'Atti, o Disposizioni fra' vivi, o riferibili ad ultima volontà direttamente, o indirettamente contrarie a quanto ci è piaciuto di comandare, siano privati della facoltà di rogarsi per sempre, e multati nella pena di Scudi dugento, da applicarsi la metà al nuovo Spedale della Nostra Città di Modena, un quarto all'Accusatore segreto, o palese, e l'altro quarto al Giudice, o Tribunale, che condannerà, e non avendo da pagare, nella carcere per un' anno.

Duodecimo. Proibiamo a tutti i Tribunali, e Ministri de' Nostri Dominj di ricevere negli Atti sotto qualsivoglia pretesto, o titolo veruna di queste Disposizioni, e di fare la Voltura dei Beni nelle persone considerate dalla Legge come incapaci d'acquisti, se non si esibisca Copia autentica del Decreto da inferirsi negli Atti, o Libri della Voltura, senza di che le Volture, che fossero fatte, e tutti gli Atti si abbiano per non fatti, e non producano verun effetto Civile, e i detti Ministri siano puniti nella perdita dell' impiego, e in altra pena di rigoroso arbitrio.

Decimo terzo. Dichiariamo, che la presente Nostra Costituzione, che ha per oggetto la pubblica utilità, riputare si debba favorevole, ad oggetto, che riceva ogni più benigna estensiva interpretazione, che nei casi dubbj adattare si vuole di ragione commune a tutte le altre disposizioni favorevoli.

Decimo quarto. Vogliamo, che la medesima sia inviolabilmente osservata in tutti i Luoghi de' Nostri Stati da ogni persona di qualunque grado, stato, e condizione, quanto si voglia privilegiata, a Noi mediatamente, o immediatamente soggetta, o per ragione della persona medesima, o per ragione dei Beni.

Derogando perciò in quanto faccia di bisogno colla pienezza della Nostra Sovrana Podestà a tutte le Leggi, Statuti, Consuetudini, e Privilegj, anche onerosi, e dei quali se ne dovesse fare una espressa menzione, in tutte le parti, che fossero contrarie a quanto ci è ora piaciuto di disporre.

Decimo quinto. Comandiamo a tutti i Governatori, Commissarj, Giusdicenti, siccome a tutti i Tribunali de' Nostri Stati, ed altri, de' quali fosse necessario farne menzione di eseguire la presente Nostra Legge, ed invigilare alla più esatta osservanza della medesima.

Tale è la Nostra Mente, e Volontà, ed in conseguenza vogliamo, e comandiamo, che della medesima Legge ne sia fatta nelle solite forme la pubblicazione in tutti i Luoghi consueti de' Nostri Stati.

Dat. in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo dì 12. Settembre 1763.

F R A N C E S C O

L. ✠ S.

FABRIZI.

I N M O D E N A,
Per gli Eredi di Bartolomeo Soliani Stampatori Ducali.

FRAN-

FRANCESCO III.
PER LA GRAZIA DI DIO
DUCA DI MODENA &c. &c. &c.

ON soffrendo il paterno Animo Nostro, sempre propenso per lo miglior bene delli Nostri amatissimi Sudditi, che si faccia mai luogo a veruna contestazione per casi non individualmente menzionati nella Nostra Legge dei Fidecommessi, e delle Mani morte, ultimamente promulgata sotto li 12. Settembre dell'anno prossimo scorso 1763.; E perciò volendo Noi piuttosto abbondare nelle dichiarazioni della Nostra Mente, anzi che lasciare esposte alla più picciola dubbiezza le vere Nostre intenzioni sul conto di detta Legge; onde vegga ognuno ad occhi aperti tutto ciò, che a termini di essa debba esattamente osservare.

Quindi è, che di Nostro moto proprio, di certa scienza, e con la pienezza della Nostra Ducale Autorità, veniamo di fare, come facciamo, le seguenti spiegazioni, che intendiamo, e comandiamo abbiano, e debbano avere la stessa forza, e vigore, come se di parola in parola fossero inserite nella ridetta Legge, e sono:

I. Che tutte le Congregazioni, Istituti, e Pie Opere, le quali per commessione, o con dependenza del Governo hanno per primario loro oggetto il sollievo de' Poveri, Orfani, Pupilli, Dotazioni di Zitelle, ed altre Persone miserabili in tutte le Città, Terre, e Castella dei Nostri Dominii, come per modo di esempio, li così nominati Deschi dei Poveri, gli Alberghi, gli Ospizii, l'Opera della Carità, i Monti di Pietà, ed altri Istituti simili, come degni di spezial menzione, non essendo stati nominati nella Legge delle Mani morte, perciò in quella non si debbano reputare per compresi.

II. E perchè le fondazioni loro, e di ciascheduno di essi Istituti ad altro appunto non tende che al benefizio della Patria, ed al vantaggio pubblico, il quale importa che rendasi sempre maggiore, e più esteso; perciò la Legge restringente le Primogeniture, li Maggioraschi, ed i Fidecommessi al quarto Grado, non dovrà aver luogo, nè sarà operativa in tutti que' casi, nei quali all'ultimo dei Chiamati sarà stata sostituita alcuna di dette Pie Opere: rispetto alle quali, e per loro riguardo, non solo sussisterà il vincolo del Fidecommesso sopra gli Stabili; ma in oltre reggerà eziandio sopra i Mobili conservabili, e sopra i Censi imposti, o che fossero per imporsi in avvenire tanto dalle Comunità, quanto dai Particolari, a favore di chi averà ordinata, o fosse per ordinare in avvenire la istituzione, o sostituzione delle sopra menzionate Opere Pie, alle quali non si dovrà mai intendere, che la ridetta Legge delle Mani morte abbia apportato, o debba apportare impedimento veruno per lo totale conseguimento del disposto a loro contemplazione tanto nelle disposizioni fra' Vivi, quanto per quelle di ultima Volontà, e per causa di Morte, e tanto precedute alla stessa Legge, quanto in tutte le posteriori, e future Ordinazioni.

III. Che per lo sopraccennato motivo del Bene universale degli Nostri Stati tanto meno si abbiano per compresi in detta Legge gli Spedali, tanto degl' Infermi, quanto degli Esposti, Mentecati, e di altre Persone per qualunque modo cagionevoli, e indisposte: dovendosi li Direttori, Amministratori, o Soprintendenti agli stessi Ospitali, legittimamente deputati, reputarsi per ispecie di Magistrati Ducali sotto la Nostra speziale protezione, sulla quale prerogativa, a maggior cognizione d'ognuno, vogliamo anzi che dal Nostro Supremo Consiglio di Giustizia venga spedito Diploma *gratis*, una volta per sempre, che tanto appunto dichiari al suddetto fine, di non intendersi compresi li suddetti Spedali nella Legge, di cui si tratta; delli quali Diplomi se ne dovrà conservare Registro nella Ducale Cancelleria della Segreteria di Stato. Volendo Noi, e comandando, che egualmente a favore de' medesimi Spedali proceda tutto il di-

RATISBONA

14. *Decembre* 1765.

Crivano dalla Baviera, che quell'Elettore è stato mosso ad ordinare l'Editto, che risguarda i Conventi, e le Comunità Ecclesiastiche de' suoi Dominj dall' Estratto seguente rimesso all'Altezza Sua Serenissima, col quale dimostrasi, secondo i calcoli esatti della Computisteria della Città di Monaco, che i prefati Conventi, e Comunità Ecclesiastiche hanno tirati da quella sola Città in 50. anni più di 5. milioni.

I Conventi, e Comunità Ecclesiastiche hanno veramente esatti in 50. anni i frutti di diversi capitali ascendenti alla somma di 909375. Fiorini, che hanno a Censo sulla Città di Monaco, e rendono 227333. Fiorini, e 30. Carantani.

PER PARTE,

E COMANDAMENTO

Degl' Illustrissimi Signori Go: Battista Orsucci dall' Orso, Gio: Bernardino Sergiusti, Pietro Paulo di Poggio, Virginio Provensali, Francesco Gaetano Spada Deputati dal SENATO SERENISSIMO di Lucca in virtù di suo Decreto delli 7. Settembre 1764. si fa bandire, e pubblicamente notificare.

Ualmente riflettendo il SENATO SERENISSIMO al passaggio strabocchevole già seguito de' beni nelle Mani Morte con evidente gravissimo danno delle Famiglie, del commercio, e conseguentemente con sommo pregiudizio dello Stato, ha creduto necessarissimo in grazia del pubblico, ed universale bene apporvi un opportuno riparo impeditivo di ulteriore disordine, ora mal cresciuto all'eccesso.

Di qui è, che resta ordinato, che nessuna Persona in avvenire, senza espressa licenza del SENATO SERENISSIMO, tanto per testamento, o qualunque altro atto di ultima volontà, quanto per atto tra i vivi, o per qualunque altro modo, e sotto qualunque colore, titolo, o causa, possa, sotto pena irremissibile della nullità di tali Atti, lasciare, disporre, donare, vendere, cedere, alienare, o trasferire in Mani Morte beni, sì mobili, che immobili, luoghi di Monte, Censi attivi, Denari, azioni, e ragioni di qualunque valore si siano, eccettuata la ventesima parte del Patrimonio del Disponente, o Contraente; mentre per tale Disposizione, o Contratto a favore di Mani Morte, non eccedente la ventesima parte di detto Patrimonio, fino però soltanto alla somma di Scudi ducento di Lire 7. 10. per Scudo, moneta di Lucca, non vi occorre veruna licenza.

Con dichiarazione per altro, che quando la detta ventesima parte del Patrimonio oltrepassasse il valore di Scudi ducento, allora la Disposizione, o Contratto non abbia luogo senza la riferita espressa licenza del SENATO; dal quale dovrà im-

M

impetrarla il Contraente per se stesso, o il Disponente per atto di ultima volontà, ovvero, trattandosi di disposizione già d'ora fatta, il di lui Erede, Legatario, o Donatario per causa di Morte; ed altramente tali atti siano del tutto nulli, e si abbiano per cancellati, ed aboliti dalla medesima Disposizione, o contratto, come in quella, o in quello mai vi fosse stato detto, o scritto in verun modo: E nessun Giudice, o Magistrato possa amministrare ragione, e neppure dare udienza a chi facesse veruna instanza contraria alla presente sanzione.

Con dichiarazione ancora, che il Contratto, o la Disposizione, che si permette di fare, come sopra, a favore di Mani Morte per la ventesima parte, del Patrimonio, abbia luogo in solo Denaro da ritraersi, occorrendo, dagli effetti del Disponente, e non già in beni stabili, censi, o luoghi di Monte.

Che per li crediti, che le Mani Morte abbiano, o in futuro siano per avere per qualunque titolo, ragione, o causa, ancora che per censi, o cambi con pegno, o ipoteca generale, o speciale degli effetti del debitore, già contratti, o da contraersi, non possano mai acquistare beni stabili, e solo possano obbligare il detto debitore alla vendita de' medesimi per soddisfarsi col prezzo dell'importare del loro credito.

Che la presente legge riguardi non solo le disposizioni fra i vivi, o per ultima volontà da farsi in avvenire, abbracciando pure la successione intestata, ma comprenda ancora le già fatte, e non per anche verificare per difetto di purificata condizione, e ciò sempre, come sopra, quando non ne sia impetrata la licenza espressa del SENATO.

Che chiunque vorrà impetrare dal SENATO SERENISSIMO la detta licenza, dovrà prima di presentare la supplica al SENATO stesso, sottoporla all'esame del Magistrato di Sua Eccellenza, e Segretarj; senza di che non potrà sentirsi, nè proporsi la detta supplica.

Che in avvenire, qualunque Persona, che vorrà professare in alcuna Religione debba fare la sua renunzia addicativa, ed estintiva, ed in caso, che non l'abbia fatta, si abbia per fatta per disposizione della presente legge, e passi a chi si debbe la successione, come di ragione, come se quella tale Persona mai non fosse stata fra i viventi.

Bene inteso però, che per il Livello, o Vitalizio, che si lascerà in tale rinunzia la detta Persona, le siano preservate tutte le sue ragioni per la pronta consecuzione di detto Vitalizio, o Livello sua vita natural durante, ed a tale effetto il Magistrato di Sua Eccellenza, e Segretarj debba amministrare *brevi manu* e senza processo una spedita giustizia: Ma dopo la sua morte s'intenda estinta ogni azione, e niun Giudice, o Magistrato abbia facoltà di conoscere di tali Vitalizj, li quali non riscossi in vita del Renunziante in virtù della presente Constituzione, si avranno per condonati.

Che le Donne, che si mariteranno in altro Dominio, e li Figli e descendenti da tali Matrimonj non possano succedere in veruni beni, diritti, e ragioni di qualunque persona esistenti negli Stati della SERENISSIMA REPPUBBLICA: ma in essi beni succedano gli Agnati, Cognati più prossimi al Defunto a forma della Legge Statutaria, come se tali Donne mai non fossero state al Mondo; salvo però che per le loro doti competenti, e queste ancora, che consistano in Beni, e ciò in grazia delle sole Doti, e non altrimente.

Che la presente Legge, come in tutte le sue parti riguardante il pubblico bene, debba essere intesa e spiegata favorevolmente, e con le consuete regole del favore, e per la nullità degli atti, che in qualunque maniera, anche indiretta, o lontana, si opponessero alla presente Costituzione; Derogando perciò ad ogni altra Legge, che direttamente, o indirettamente a questa si opponesse, o in alcun modo contraddicesse.

Tale è la Mente, e Volontà del SENATO SERENISSIMO, che perciò ha comandato, che della presente Legge ne sia fatta nelle consuete forme, e ne' consueti luoghi di suo Dominio la Pubblicazione.

Sicchè, &c.

Dat. questo dì 10. Settembre 1764.

Bonaventura Nicolao Biscotti Canc.

Pubblicato da me Vincenzo Ferrerio Bossi Pubblico Banditore questo dì 10. Settembre 1764.

IN LUCCA Per Filippo Maria Benedini 1764.

FILIP-

FILIPPO

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI PARMA, DI PIACENZA

DI GUASTALLA &c. &c. &c.

Sigendo il ben pubblico di porre riparo alla illimitata affluenza de' beni, che si acquistano dalle Mani-morte, le quali particolarmente da un Secolo a questa parte si sono fatte padrone d' una prodigiosa quantità dei migliori, e più fertili terreni di questi Stati, oltre quelli, che in quantità sorprendente sarebbero per acquistare anche in avvenire per le disposizioni già fatte, e pendenti a loro favore, dopo un ben ponderato esame sopra di un oggetto, che cotanto interessa la pubblica utilità, ci siam determinati, anche col parere del nostro Consiglio, di disporne il necessario provvedimento colla pubblicazione della presente Prammatica.

I.

Quindi di moto proprio, di certa scienza, e colla pienezza della Sovrana Nostra Autorità, proibiamo, e dichiariamo espresamente proibito a qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, ancorchè privilegiata di qualsisia amplissimo privilegio, ed a Noi immediatamente o mediatamente suddita, o per ragion della persona, o per ragion dei beni, o per altra causa, il vendere, donare, cedere, permutare, o in qualsivoglia altro modo trasferire, o alienare direttamente, o in. direttamente, o per interposta persona, nè in proprietà, nè in usufrutto, sia per atto tra' vivi, ovvero per atto, o disposizione di ultima volontà, o misto, compresa altresì la successione intestata, in Mani-morte, o in qualsivoglia altra persona non sottoposta alla nostra giurisdizione, ed in loro favore, uso, e comodità, Beni, sì mobili, che immobili, luoghi di monte, censi attivi, denari, azioni, e ragioni di qualunque somma, o valore.

II.

Si dichiarano però eccettuati i contratti di donazione tra' vivi, e le disposizioni di ultima volontà, limitate alla sola vigesima parte del patrimonio del donante, o disponente; la quale però intendiamo, e vogliamo, che non abbia a poter farsi che per una sol volta, e non debba sorpassare il valore di scudi trecento di Parma: nè per tal somma potrà mai adempirsi alla donazione o alla disposizione fatta a favore di Mani-morte, o di altra persona come sopra con assegno di Beni stabili, o mobili, nè con censi, luoghi di monte, o altro effetto, ma soltanto, ed unicamente in denaro contante.

III.

Per i crediti, che presentemente appartengono, o saranno per appartenere in futuro alle Mani morte, o ad altri non soggetti alla nostra giurisdizione per qualunque titolo, causa, e ragione, ed anche per censi, o per ipoteche generali, e speciali degli effetti del debitore, siano tali crediti o contratti, o da contraersi, non potranno mai eglino acquistare, o conseguire beni stabili, nemmeno in forza di giudiciali Decreti; ma potranno soltanto obbligare i loro Debitori alla vendita degli effetti ipotecati per soddisfarsi dei legittimi loro crediti col prezzo, che ne sarà ritratto.

IV.

Qualora però le Mani-morte, o altri non soggetti come sopra, si trovassero nel caso d'impiegare il loro denaro, giacchè resta proibito di trasportarlo fuor di Dominio, senza il Sovrano Nostro assenso, potranno farne l'investimento nella compra

M 2 di

di tanti luoghi di monte delle Comunità nostre suddite.

V.

Si vietano similmente tutte le Locazioni perpetue, e *ad longum tempus*, e tutte altresì le locazioni temporanee, e brevi, e qualsivogliano altri contratti, e disposizioni, che o per loro natura, o per patto convenuto fossero, o potessero essere capaci di rendere indirettamente nelle Mani-morte, o in altri come sopra perpetuo, oppure *ad longum tempus* il possesso, o la semplice detenzione de' beni immobili, o di altri effetti compresi in tale categoria.

VI.

Sottoponiamo egualmente alla presente Nostra Proibizione tutti quanti gli acquisti, le traslazioni, e passaggi de' Beni livellarj, enfiteutici, ed altresì apodiati, anche in forza di qualunque patto, e convenzione di preferenza, e consolidazione dell dominio utile col diretto: volendo Noi, ed espressamente comandando, che in tutti quanti i casi di preferenza, reversione, refutazione, consolidazione, ed altro qualsivoglia, non possano mai per qualunque titolo, e causa, li Beni immobili esistenti presso dei Laici passare in pieno possesso, o in pieno dominio delle Mani-morte, o di altri come sopra ad effetto di ritenerli, neppure in vigore, o in dipendenza di qualunque patto, o convenzione di preferenza, tuttochè anche *ab antiquo* nelle Investiture, o Concessioni livellarie vi fosse apposto, o apposta; ma debbano, come d' ranno senza alcun aumento de' Fitti perpetui, livelli, od altro, reinvestirli a Persone particolari, e laiche nostre suddite nel termine di un anno da contarsi dal giorno della devoluzione, oppure entro il termine di un altro successivo anno presentare, e avere presentata Persona acquirente, e laisa come sopra per fargliene a giusto prezzo la vendita del fondo devoluto; il quale prezzo potrà in simili casi implegarsi ne' luoghi di monte delle dette nostre Comunità, restando in tanto il possesso del fondo devoluto presso l'Erede dell'ultimo investito, col solo obbligo di corrispondere l' antico Canone.

VII.

La presente Legge non solamente riguarderà gli atti fra' vivi di qualunque sorta, e le disposizioni di ultima volontà da farsi da oggi in avvenire; ma vogliam, che abbracci, e comprenda altresì gli atti tutti fra' vivi, e le disposizioni tutte d' ultima volontà, e miste già fatti, e fatte, e sino ad oggi non verificate.

VIII.

Sotto nome di Mani-morte, di cui si parla in questa nostra Legge, non vogliamo, nè intendiamo, che possano comprenderli, nè siano compresi, ma bensì che siano anzi esclusi, ed eccettuati gli Ospitali tutti degl' Infermi, ed Esposti delle nostre Città di Parma, di Piacenza, e di Guastalla.

IX.

Vogliamo, e dichiariamo, che da oggi in avanti qualunque Persona, la quale vorrà professare in qualche Religione, Convento, Monastero, Conservatorio, Ritiro, o Congregazione, debba fare la sua rinuncia soltanto abdicativa, ed estintiva, ed in caso, che non l'abbia fatta, o non la facesse, vogliamo, e dichiariamo, che sempre si debba avere per fatta in virtù della presente Nostra Legge: e fatta in qualunque altro modo, non possa, nè debba intendersi, interpretarsi, o giudicarsi, che in senso abdicativo, ed estintivo, e non altrimenti: cosicchè la successione, rimosso in tal maniera l'ostacolo della Persona rinunciante, possa, e passar debba in chi si deve di ragione, come se quella tale Persona, che ha rinunziato, non fosse mai stata fra i viventi.

X.

Ben intendendosi però, che pel Livello, o Vitalizio, che la detta Persona si farà riservato nella rinunzia, le siano preservate tutte le sue ragioni per poterlo prontamente conseguire, sua vita naturale durante solamente; poichè dopo la sua morte vogliamo, che si abbia per estinta ogni azione di conseguire Livelli, o Vitalizj, che si pretendessero non esatti in vita dalla Persona rinunciante; e niun Giudi-

ce, o Tribunale possa in alcun modo conoscere di tali Vitalizj, e Livelli, li quali non riscossi in vita del Rinunciante, vogliamo, e dichiariamo, che si abbiano per condonati, in virtù della presente Nostra Legge.

X I.

E per la piena esecuzione di tutto quanto da Noi vien disposto in questa Nostra Prammatica, dichiariamo ora, e per sempre nulli, irriti, e di niun valore tutti quanti gli Atti fra' vivi, d'ultima volontà, e misti, col mezzo de' quali potesse seguire, o di fatti seguisse alcuna traslazione di possesso, dominio, o detenzione *ad longum tempus*, reale, o palliata a favore delle Mani-morte, o di altre persone non soggette, come sopra, per qualunque titolo, causa, colore, o pretesto, in modo che di essi non si possa, nè si debba mai avere alcun conto, o riguardo, come se non fossero mai stati fatti, irritandoli Noi, e cassandoli in ogni miglior modo, e forma; e vietando altresì, come vietiamo, a tutti i nostri Tribunali, e Giudici di qualunque sorta, e rango, compresi i Feudali, di attenderli, o di averne alcuna considerazione: e proibendo ai Notari di rogarli, o farli rogare sotto pene a Noi arbitrarie, mentre tali atti non potranno mai valere all'effetto della traslazione predetta, ed acquisizione di dominio, possesso, e detenzione. Dichiarando anzi, come espressamente dichiariamo, che i Beni esistenti presso dei Laici, restino affetti al vizio d'inalienabilità, quanto sia per passare a Mani-morte, e ad altri non soggetti come sopra, ma vadano, come in virtù della presente ordiniamo, che spettino, e spettar debbano a chi di ragione ha, o avrà il diritto di conseguirli.

XII.

Ma perchè col tratto del tempo potrebbero succeder casi, i quali per le particolari loro circostanze meritassero la R. Nostra approvazione, o licenza di potersi acquistare Beni dalle Mani-morte, o da altre persone come sopra, dichiariamo per tanto, che colla presente nostra Legge non resterà precluso l'adito dei ricorsi a Noi medesimi, per conseguire il Supremo nostro Beneplacito, o sia Decreto di ammortizzazione, il quale, rispetto ai contratti di qualunque sorta, dovrà inserirsi in caduno di tali atti, nè senza di questo potrà alcun Notajo rogarsene sotto pena a Noi arbitraria: e qualora fossero rogati fuori del nostro Dominio, non potran essere nè registrati nei pubblici Archivj, nè eseguiti da alcun Tribunale, o Giudice, anche Feudale, senza il preciso nostro comando.

XIII.

Negli atti poi di ultima volontà, come sono i Testamenti, e Codicilli, basterà, che il disponente nell'atto stesso della sua disposizione si dichiari di disporre a termini della presente Legge, incaricando però gli Amministratori delle Mani-morte, o le persone non soggette, come sopra, instituite, o contemplate, ad impetrare il Nostro assenso, o sia Decreto di ammortizzazione, per cui dovrà esserci presentata la supplica entro il termine di due Mesi, dal giorno della morte del Testatore, o dell'aperizione, e pubblicazione del Testamento, o Codicillo.

XIV.

Dalla disposizione, ed osservanza della presente Prammatica in ciò riguarda le Persone non soggette alla nostra Giurisdizione si dichiarano eccettuate le Città, e Stati limitrofi al nostro Dominio, che hanno convenzioni di reciproca Cittadinanza con alcuna delle Città nostre: le quali convenzioni intendiamo, che restino nel loro essere, non ostante questa odierna nostra sanzione.

XV.

E siccome la presente Nostra Legge in tutte le sue parti non ha altro oggetto, che quello del Ben pubblico, e della felicità de' nostri Popoli, così vogliamo, e comandiamo, che la medesima debba essere sempre intesa, spiegata favorevolmente, ed interpretata con tutta la maggiore estensione per la nullità degli Atti, Contratti, e Disposizioni, che in qualunque maniera, anche indiretta, o lontana, si opponessero alla stessa presente Nostra Legge: derogando

do perciò, come colla pienezza della Sovrana Nostra Potestà, ed Autorità deroghiamo ad ogni altra Legge, Statuto, Decreto, Ordine, Consuetudine, Privilegio anche oneroso, Costituzione, ed a tutto ciò, e quanto potesse in qualunque modo, e forma ostare in contrario, ancorchè richiedesse specifica, ed individua menzione.

Dat. dal R. nostro Palazzo in Parma questo dì venticinque Ottobre mille settecento sessantaquattro.

FILIPPO.

GUGLIELMO DU TILLOT.

IN PARMA

Per Filippo Maria Benedini 1764.

RATIS-

RATISBONA

8. *Dicembre* 1765.

SEcondo un' Editto pubblicato ultimamente a Monaco, i Conventi, ed altre Comunità, o Corpi Ecclesiastici della Baviera non potranno da qui avanti sotto qualsivoglia pretesto acquistare a titolo lucrativo più di 2000. Fiorini una volta, sia in denaro, o in altri beni. Nella cattegoria di codesti beni saranno compresi per anche gli acquisti, che far potessero a titolo di fondazione, come sarebbe a dire di Messe, di Anniversarj, d' Opere pie o d' Esercizj di devozione, e a titolo di mantenimento di un Religioso, o di qualunque altra Persona Ecclesiastica. Niun Religioso, o altra Persona potrà sotto qualsivoglia pretesto dare, o conferire più d' una volta la detta somma ad un Convento medesimo, o Corpo Ecclesiastico. I Livelli che si vorranno accordare ai Figliuoli, o ad altri parenti Religiosi, non potranno eccedere la somma di cento fiorini l' Anno, e se il Capitale fosse stato rimesso al Convento dovrà esser restituito subito seguita la morte del Religioso ai suoi Eredi legittimi, e secolari. Tutta la porzione d' Eredità, che pervenir potesse a dei Religiosi al di sopra di 2000. fiorini, passerà ai loro Eredi, che allora poi saranno solamente tenuti a dare il quarto ai poveri, come si è praticato appunto sin ora rapporto alle eredità conseguite dai Conventi. Allorchè concorressero i Religiosi con degli Eredi forestieri, il soprappiù di 200. fiorini passerà ai Coeredi sudditi del Paese, e in difetto di essi alla Cassa dei Poveri. Sarà permesso ai detti Conventi, o Corpi Ecclestastici il conseguire sotto qualsivoglia titolo al di là dei duemila fiorini loro accordati tutti quei beni remporali, che potessero lor pervenire da Paese straniere. Non sono compresi in codesta legge gli Spedali, le Case d' Orfani, gli Alberghi de' Poveri o degl' Infermi, le Chiese Parrocchiali, e i loro sussidj di Cura, i Seminarj Ecclesiastici, e le Scuole, ne' Benefici fondati per i Preti Secolari. Quanto alle Confraternite approvate dal Sovranno è proibito loro giornalmente l' acquistare a titolo lucrativo più di 50. fiorini per volta. I summentovati Corpi Ecclesiastici, che contravverranno a codesto Editto, saranno tenuti a restituire ai legittimi loro Eredi tutto che avessero ricevuto di più dei 2000. fiorini, e pagheranno in oltre pervia di condanna una somma proporzionata alla trasgressione: pena, alla quale in tal caso saranno parimenti soggetti i Donatori, i Magistrati, che fossero stati conniventi alla loro liberalità, gli Esecutori Testamentarj, e generalmente tutti coloro, che avessero cooperato alla prefata contravvenzione. Un quarto della suddetta condanna sarà applicato ai Giudici, che avranno esaminato, e deciso il caso, un altro quarto al Denunziatore, il terzo ai Poveri, e il quarto agli Eredi laici; ma in caso di semplice donazione codest' ultimo quarto passerà alla Cassa dei Confischi. S. A. S. Elettorale esorta i Conventi, ed altre Comunità Ecclesiastiche a voler pensar meno a fare dei nuovi acquisti, e a porre attenzione nell' amministrar bene le presenti loro Rendite, ad evitare il lusso delle Mense, e il fasto inutile nelle lor fabbriche; a contenersi nel ricever nuovi membri al numero dei soggetti stabilito nelle lor fondazioni, e a non voler andare nell' esercizio dell' ospitalità al di là delle intenzioni dei Santi lor Fondatori, e del loro Sovrano. Ordina parimenti S. A. S. Elettorale, che i Conventi dei Religiosi mendicanti sieno successivamente ridotti al numero stabilito dalla prima lor fondazione; e proibisce parimenti ai respettivi lor Superiori d' accettere d' ora in avanti alcun Novizzo senza la sua approvazione.

IL SERENISSIMO PRINCIPE

F A S A P E R E,

ED E' PER ORDINE DEL COLLEGIO ILLUSTRISSIMO,

ED ECCELLENTISSIMO DE' SIGNORI

DIECI SAVJ SOPRA LE DECIME IN RIALTO

ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI

DEPUTATI ESTRAORDINARJ AGGIONTI

DALL' ECCELLENTISSIMO SENATO.

ON sapientissime Deliberazioni del Serenissimo Maggior Consiglio 1536. ultimo Decembre, e dell' Eccellentissimo Senato 1602. 23. Maggio, e 1605. 26. Marzo rinvigorite di tempo in tempo da molte altre posteriori, fu provveduto alla conservazione de' fondi immobili nel Corpo Secolare, come quello, che soccombendo colla persona, colla industria, e colle sostanze ai pesi della Patria, e della Famiglia, forma la base, la sicurezza, e la felicità del Principato. E sebbene oggetti di così alta importanza dovevano stare impressi tenacemente nel cuore di tutti i Sudditi; nondimeno con grandissimo loro danno, e con sensibilissima Pubblica amarezza si vede tuttavia abbandonato il Pubblico, & il privato interesse. Ascendendo però a più milioni li beni di questa natura già denunciati, e scoperti, ed essendo parimente necessario alla gravità del male applicare li rimedj corrispondenti, senza ritardo ulteriore si fa pubblicamente intendere, e sapere.

I.

Che per li Fondi di questa classe già da molto tempo notificati, e descritti al Collegio de' Dieci Savj sopra le Decime in Rialto, e per conseguenza riconosciuti rei delle Leggi, sarà continuato per lo spazio di un anno ancora l'esperimento delle vendite sul Pubblico Incanto coi metodi consueti, e sul piano delle Stime sin' ora corso, restando altresì nel tempo stesso abilitati gli Ecclesiastici, li Direttori de' Luoghi Pij, e li Commissarj Testamentarj di procurarne anco in via privata le vendite medesime, purchè quelle siano immediatamente prodotte a questa nostra Deputazione per esserne gl' Istromenti approvati; e purchè il prezzo, che ne sarà convenuto, venga depositato nei respettivi Monti di Pietà, o nella Pubblica Cecca per sicurezza dei Contratti, e degli esborsi seguiti; dichiarandosi in oltre, che nella concorrenza di due vendite Pubblica, e privata, avrà sempre luogo, ed effetto quella, che goderà l'anzianità del tempo non attesa qualunque altra circostanza.

I I.

Che per li Fondi, e Rendite stabili di detta natura Laica, che sotto qualunque titolo, causa, e nome sono pervenute negli Ecclesiastici, e Luoghi Pij dopo la Legge 1536. nella Dominante e Dogado, e dopo li Decreti 1602., e 1605. nel rimanente dello Stato, e che non sono ancora da detti Corpi, Direttori, e Commissarj stati notificati al Collegio predetto, resta per atto di singolare, ultronea, ed ultima beneficenza, accordato loro tuttavia il periodo di mesi sei per notificarli, il quale averà principio nel giorno primo di Maggio prossimo, e di altri sei per venderli, che cominceranno il primo di Novembre susseguente, con incarico di esibire li titoli autentici, coi quali sono in lor pervenuti, e d' individuare precisamente li frutti, e rendite, che ne ricavano, e gli usi, ai quali sono legate le instituzioni. E se di questa Pubblica caritatevole condiscendenza sarà in modo alcuno fatto ab.so, oltre al Fisco dalle Leggi comminato de' beni maliziosamente occultati e detenuti, sarà proceduto contro li contumaci, e difettivi di qualsivoglia grado con pene afflittive, e pecuniarie in proporzione delle trasgressioni, e della qualità delle persone. Al qual fine sarà tenuto continuamente Processo aperto d' Inquisizione col Rito dell' Eccellentissimo Senato per iscoprire, e castigarne i Rei; saranno ricevute Denoncie segrete, e sarà dato ai Denoncianti con tutta prontezza, provata che sia la colpa, il solito premio di Ducati venticinque dalla Cassa Pubblica, da esserne poi risarcita col ritratto dei beni denonciati, e conseguiranno in oltre il dieci per cento sopra il Capitale ricavato.

I I I.

Che tutti li Nodari Pubblici così di Venezia, come dello Stato, debbano nello stesso termine di mesi sei produrre al Collegio medesimo de' Dieci Savj una esatta Nota de' Testamenti, Donazioni, Permute, Assegnamenti, Enfiteusi, Consolidazioni, Pagamenti, Contratti, Livelli, ed altre Carte, ed Istromenti di ogni genere rogati nei loro rispettivi Atti, per li quali si facesse effetto di tramandare fondi, rendite, ed emolumenti stabili de' Secolari nel Corpo Ecclesiastico, e in Luoghi Pij sotto qualsivoglia causa, e titolo, in pena di restar privi del carico, e di essere anco severamente puniti.

I V.

Che li Nodari de' Magistrati, e li Cancellieri de' Reggimenti sotto le pene medesime di privazione del carico, e di soggiacere a severo castigo, siano obbligati di trasmettere al Collegio stesso dentro lo spazio predetto di mesi sei, la Nota distinta delle Sentenze a Legge, ed altri Atti fatti per beni de' Laici lasciati a cause pie.

V.

Che tutti quelli, i quali avessero fatto acquisto de' beni di questa natura per la via delle Livellazioni tanto dannata dalle Leggi, debbano dentro il periodo medesimo di mesi sei rassegnarne i loro Contratti a questa Deputazione per esserne eseguite le Leggi stesse, in pena contrafacendo, oltre la nullità dei Contratti, di soggiacere alla perdita ancora di tutti li Miglioramenti, e Fabbriche, che avessero fatte sopra i detti fondi, le quali in tal caso saranno devolute al Fisco Pubblico.

Giova confidare, che da ognuno sarà prestata la debita ubbidienza alla Pubblica volontà senza costringerla a più forti, e risoluti espedienti nella costante massima, e dovere, che ha ogni Principe, di conservare l'armonia, e la proporzione tra gl' individui del proprio Stato, affinchè le sostanze de' Sudditi, fermandosi con eccedenza in un membro solo non impediscano quella circolazione, che è necessaria alle azioni di tutto il corpo, e alla sussistenza della Repubblica nostra.

E perchè da nessuno sia pretesa ignoranza, il presente Proclama sarà stampato, pubblicato, e trasmesso circolarmen-

 te

te a tutti i Rettori, e fatto da essi tenere a tutti i Parrochi, perchè sia pubblicato in tre giorni Festivi nel tempo della Santa Messa, ed affisso poi ai soliti Luoghi.

Dato dal Collegio de' Dieci Savj sopra le Decime in Rialto li 22. Aprile 1766.

(*Zan Antonio da Riva Deputato Estraordinario Aggionto.*
(*Andrea Querini Deputato Estraordinario Aggionto.*
(*Alvise Vallaresso Deputato Estraordinario Aggionto.*
(*Domenico Michiel alli Dieci Savj Deputato alle Vendite.*
(*Filippo Balbi alli Dieci Savj Deputato alle Vendite.*
(*Bertucci Contarini alli Dieci Savj.*
(*Nicolò Barbarigo alli Dieci Savj.*
(*Girolamo Diedo alli Dieci Savj.*
(*Antonio Zulian alli Dieci Savj.*
(*Alessandro Semitecolo alli Dieci Savj.*
(*Antonio Dolfin alli Dieci Savj.*
(*Antonio Morosini alli Dieci Savj.*
(*Nicolò Bernardo alli Dieci Savj.*

Francesco Antonio Varuti Nod.

Addi 26. Aprile 1766. Approvato con Decreto dell'Eccellentissimo Senato.

Addi 2. Maggio 1766.

Pubblicato sopra le Scale di San Marco, e di Rialto.

STAMPATO PER LI FIGLIUOLI DEL QU: Z. ANTONIO PINELLI, STAMPATORI DUCALI.

FI-

FILIPPO

PER LA GRAZIA DI DIO

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, DI PIACENZA DI GUASTALLA ec. ec. cc.

N vista delle gravi doglianze avanzateci, sin da quando entrammo al pacifico possesso di questi nostri Ducati, e che in progresso si sono di continuo moltiplicate dai Nostri Popoli contro l' abuso da gran tempo introdotto, ed accresciuto oramai fino all'eccesso, ove di levare, ed ove di sospendere dal pagamento dei pubblici Carichi, o di una massima parte de' medesimi, que' Beni, che, sebbene allibrati in Estimo, e descritti nei Catasti delle rispettive nostre Città, e Stati, e conseguentemente di loro natura tributarj, e collettabili secondo li rispettivi particolari sistemi de' medesimi nostri Stati, sono in sorprendente quantità passati in mano di Persone, e Corpi, che hanno preteso, e pretendono, che il Privilegio della loro immunità, o esenzione si estenda anche a tali Beni di nuovo acquisto: e che colla mutazione della Persona del Possessore si muti di conformità la natura de' Beni; e cessi, ove in tutto, ove in parte, come sopra, la loro qualità tributaria, onde fra gli altri inconvenienti ne è succeduto quello, che la Rata de' pubblici Carichi spettante a tali Beni, che per se stessa non può nè diminuirsi, nè sospendersi, o cessare in pregiudizio del R. Nostro Erario, è andata tutta a ricadere sopra i restanti Beni accatastati con doppio intollerabile aggravio de' Possessori, e contro ogni principio di giustizia, e di naturale equità, secondo cui non è dovere, che nella civile società uno portar debba i pesi dell'altro.

Essendoci Noi tanto carico di prendere nella più seria considerazione un affare di tanta importanza, e che più d' ogni altro interessa il Bene universale de' nostri Popoli, perchè mira principalmente alla perequazione dei pesi pubblici tanto necessaria per la sussistenza dello Stato, abbiamo riconosciuto di essere un tale abuso, fino dalla sua origine, diametralmente opposto non meno ai riferiti principj della naturale equità, e della giustizia in generale, quanto anche specialmente ad una delle più antiche leggi fondamentali dei Ducati di Parma, di Piacenza, e di altri Nostri Stati, secondo la quale trovasi espressamente prescritto, che i Beni una volta accatastati passar debbano col loro carico, e colla qualità di tributarj in qualunque persona, o Corpo, ancorchè immune, ed esente per qualsivoglia causa, e titolo: legge, che vigente fino nei secoli più rimoti, è stata sempre in seguito ritenuta, e rinnovata in occasione delle formazioni, e compilazioni dei Catasti: legge confermata dai Dominanti Nostri Antecessori, tra i quali ancora, e specialmente dai Sommi Pontefici Adriano VI., Clemente VII., e Paolo III. con replicati Brevi, e Provvisioni, colle quali, inerendo precisamente all'antica consuetudine, ed ai Decreti de' Sovrani Predecessori, espressamente dichiararono, che i Beni passar dovessero da uno nell'altro, sebben privilegiato, ed immune, in qualità di Beni tributarj, e con l'obbligo di dover soccomber al peso degli annui carichi imposti, e da imponersi in avvenire: legge in fine, che di conformità ritroviamo essersi ritenuta, e rinnovata anche in occasione della formazione, e compilazione degli ultimi Compartiti generali. Abbiamo quindi chiaramente compresa la precisa necessità, in cui ci ritroviamo, di dover ormai prevalerci dei diritti della Sovrana Nostra Autorità, e Giurisdizione, per togliere un abuso cotanto pregiudiciale, e per dare a' Nostri Sudditi quel sollievo da essoloro incessan-

temente implorato, ed a' medesimi giustamente dovuto.

Perciò colla presente Nostra Sanzione, di moto proprio, di certa scienza, e colla pienezza della Suprema Nostra Ducal Podestà, e col parere anche del Nostro Consiglio, vogliamo, e comandiamo, che tutti quanti i Beni, i quali nelle compilazioni, e riforme degli ultimi Compartiti Generali formati nel Parmigiano, e Piacentino, previe le opportune misure, e stime, e negli ultimi Catasti degli altri Nostri Stati furono descritti, ed allibrati in testa de' Laici, e di Persone, o Corpi sottoposti alla Giurisdizione Laica, e che come tali furono vincolati, non meno in forza di consuetudine, quanto in vigore delle Leggi, e Decreti su di ciò fatte, e stabiliti, all'obbligo di tutti quanti i Carichi ordinarj, e straordinarj, debbano da oggi in avanti, giusta la rata loro spettante, collettarsi, ed indistintamente caricarsi per tutte quante le gravezze ordinarie, ed estraordinarie, imposte, e da imporersi, tuttochè siano passati, e si ritrovino, o in avvenire passassero, o si ritrovassero per qualunque causa, e titolo in mano, o presso di Persone, o Corpi, che allegassero, o pretendessero, o pretendano di essere privilegiati, esenti, o immuni per qualunque causa: e debbano considerarsi, come se tuttora fossero, o rimanessero presso i respettivi loro Autori, in testa de' quali furono come sopra descritti, ed allibrati.

A questo effetto, con la pienezza della Sovrana Nostra Autorità, cassiamo, rivochiamo, ed annulliamo tutti, e singoli gli Atti di sospensione, o altro, fatti, ed emanati da qualsivoglia Uffiziale, Giudice, o Tribunale in qualunque tempo, e per qualunque causa, o motivo, ed a favore di chicchessia, giacchè tutti li detti Atti, o come abusivi, o rispettivamente come di mera sospensione, non hanno potuto dare a chiunque un diritto permanente di esenzione, nè costituirlo in alcun possesso, o quasi, manutenibile; cosicchè da oggi in avanti non vogliamo, che di tali Atti, e sospensioni si debba, e si possa mai avere alcun riguardo; ma debbano considerarsi tanto in Giudizio, quanto fuori di esso, come se non fossero mai seguiti.

Dichiariamo però, ed è Nostra mente espressa, che restino immuni, ed esenti dalla disposizione di questa Nostra Legge li Beni tutti, che al tempo dei surriferiti ultimi Catasti, e generali Compartiti furono lasciati immuni, ed esenti in favore delle Chiese, e di altre Opere pie Ecclesiastiche, e da esse presentemente posseduti anche in via di legittima, e proporzionata surroga; e che, come tali, sono sempre stati considerati ne' modi, e forme, e come per tali Beni si è praticato sino al presente; accordando Noi, e confermando per tali Beni quel Beneficio d'immunità, che dai piissimi, e gloriosissimi Nostri Predecessori è stato loro accordato.

Anzi non solamente vogliamo, che restino immuni, ed esenti i Beni delle Chiese, ed altre Opere; come sopra, ma altresì tutti que' Beni, che le medesime Chiese, ed Opere predette possedevano realmente, e naturalmente prima de' surriferiti ultimi Catasti, e Compartiti generali, tuttochè non apparisse dai Catasti, o altri Libri pubblici di tale loro dominio, e possesso; qualora dentro il termine di due anni prossimi vengano per parte loro presentate nanti que' Giudici, che ci piacerà di destinare, le opportune rimostranze in iscritto, appoggiate a valevoli autentici documenti, per comprovare un tale loro possesso, o dominio, anteriore ai tempi predetti; onde possano, senza spesa, o disturbo, conseguire quella immunità, ed esenzione, di cui Noi, vogliamo, ch'esse gioiscano.

Dichiariamo inoltre immuni, ed esenti tutti i Patrimonj semplici non solo già costituiti, ma anche da costituirsi in avvenire a favore degli Ecclesiastici Secolari promossi, e da promoversi agli Ordini Sacri, solamente però entro i limiti della Tassa Sinodale da verificarsi nanti quel Tribunale, che da Noi verrà destinato.

E dichiariamo pure, che insorgendo dubbj, e difficoltà sopra questa nostra Legge in rapporto a' Beni inservienti all' immediato culto di DIO, e della sua Chiesa, dovranno essere a Noi esposte, mentre avendo per oggetto principalissimo la Religione, da cui dipende la felicità del Sovrano, e dei Sudditi, decideremo secondo quelle massime di pietà, che il Sommo IDDIO si è degnato d'imprimerci profondamente nel cuore.

Incarichiamo pertanto i nostri Tribunali

nali, e Giudici, a' quali ſpetta, e ſi appartiene per loro iſtituto la giuſta diſtribuzione dei peſi pubblici ſopra i Beni delle riſpettive Noſtre Città, e Stati, di eſeguire, e far eſeguire quanto veniamo di preſcrivere in queſto Noſtro Reale Editto, ſecondo le Leggi, e le Regole in addietro ſtabilite, e vigenti per una perfetta perequazione di tutti quanti i carichi pubblici, onde neſſuno abbia in avvenire alcun ragionevole motivo di porgere a Noi ulteriori querele, e doglianze.

Dat. dal Reale noſtro Palazzo in Parma queſto dì tredici Gennajo mille ſettecento ſeſſantacinque.

F I L I P P O.

GUGLIELMO DU TILLOT.

FER-

FERDINANDO
PER LA GRAZIA DI DIO
INFANTE, DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, DI PIACENZA DI GUASTALLA &c. &c. &c.

Vendo Noi presi in considerazione i diversi ricorsi, con cui gli Ecclesiastici Secolari nostri Sudditi hanno implorato di essere abilitati alle successioni, ed acquisti, ci siamo determinati di venire in loro favore alla seguente Dichiarazione: in circostanza massime, che a tenore delle susseguite provvidenze, sono ora, rispetto a tale rango di Ecclesiastici, in parte cessati i motivi, per cui furono compresi nella Regia Prammatica delle Mani-morte, e in riguardo ancora alle cautele, che in oggi da Noi si prescrivono su di questo assunto.

Vogliamo per tanto, che da oggi in avvenire sia e s'intenda permesso a qualsivoglia Ecclesiastico Secolare nostro Suddito di succedere nell'Eredità de' suoi Ascendenti, e Collaterali fino al quarto grado inclusivamente, tanto per via di Testamento, e di Successione intestata, come per mezzo di qualunque altro Atto di ultima volontà, ed anche a titolo di Legato: Dichiarando, che i detti Ecclesiastici possano godere della presente abilitazione anche per le menzionate Successioni, che fossero state a cadaun di loro devolute dal giorno della promulgata Prammatica delle Mani-morte, salvi però i frutti in questo frattempo percetti, dai Possessori de' Beni, e salvi ancora i Legati di quantità, che si fossero esatti, e consunti; ed eccettuati altresì i casi in cui si fosse acquistato diritto a qualunque terzo dipendentemente da qualche Donazione rivocata, e che la Donazione rivocatoria avesse già conseguito il suo effetto.

Estendiamo, e dovrà intendersi estesa questa Abilitazione degli Ecclesiastici Secolari al poter eglino fare acquisti di Beni stabili a titolo di Compra, o di Permuta: e così pure di Censi, Fitti perpetui, e di altri annui redditi: per modo che qualsivoglia Notajo de' Nostri Stati possa essere rogato de' suddetti Atti d'ultima volontà, e dei rispettivi Istromenti di Acquisto, di Adizione, o Divisione de' Beni ereditati: con che però il Notajo sia egualmente rogato dell'Obbligazione da assumersi dall'Ecclesiastico acquirente, di soccombere, per i Beni di nuovo acquisto, ai Carichi imposti, e da imporsi; di non farne alienazione per qualunque titolo in Mano-morta, e di non declinare per i detti Beni il Foro Laicale, con doversi tale Obbligazione inserire nell'Istromento.

Ne' casi però, ne' quali non seguisse alcun Istromento nè d'Adizione, o possesso d'Eredità, nè di Divisioni delle medesime, o d'Accettazione de' Legati, in cui dovrebbe inserirsi la detta Obbligazione, vogliamo, ed ordiniamo che in detti rispettivi casi non possano li predetti nostri Sudditi Ecclesiastici Secolari prendere il possesso de' Beni, che a loro sarebbero dovuti a titolo d'Eredità, o Legati, come sopra, se prima negli Atti dei rispettivi Giusdicenti Regi, o Feudali delle Città, e Luoghi del Nostro Dominio non avranno in forma legale assunta la sucennata Obbligazione; altrimenti dichiariamo, che non si avrà, nè dovrà mai aversi, nè considerarsi per trasferito in detti Ecclesiastici Secolari alcun dominio, o possesso, anche di semplice detentazione, che sarà anzi nullo, e di niun valore, ed effetto, come possesso, vizioso, e d'intrusione, non ostante, a cautela, qualunque Legge, Decreto, o Statuto continuativo del possesso del Defunto nell'Erede, a cui di certa Nostra scienza, e col potere della Nostra Suprema Autorità, a questo effetto, espressivamente de-

roghiamo; e in ciascheduno dei detti casi, ne' quali dentro il termine di sei mesi, da decorrere dal giorno, in cui si aprirà la Successione testata, o intestata, o si farà luogo al conseguimento de' Legati, o altra disposizione, non sarà stata assunta la sopraordinata Obbligazione, avrà, e dovrà aver luogo ne' menzionati casi il disposto nella detta nostra Prammatica a favore di chi avrà ragione di succedervi.

In quanto poi alle Successioni devolute a' detti Ecclesiastici per disposizione di qualche Persona o estranea, o ad essi congiunta oltre al quarto grado; e rispetto altresì agli Atti meramente lucrativi, ed alle Cessioni, e Donazioni, ancorchè rimuneratorie, e corrispettive, intendiamo, e vogliamo, che tali Atti non possano mai avere alcuna validità, nè sortire il menomo effetto, senza il Reale Nostro Beneplacito, a' termini dei Capi XII. e XIII. della Regia Prammatica de' 25. Ottobre 1764. la quale tanto in questa, come in ogni altra sua parte, e compatibilmente alle ulterne Nostre Dichiarazioni, non potrà per alcun modo declinare dalla prescritta, ed inviolabile sua osservanza.

Dat. dal Reale Nostro Palazzo in Parma questo dì tredici Gennajo mille settecento sessantasette.

FERDINANDO.

GUGLIELMO DU TILLOT.

FER-

FERDINANDO

PER LA GRAZIA DI DIO INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, DI PIACENZA, DI GUASTALLA ec. ec. ec.

Ssendosi a Noi presentati diversi ricorsi dagli Amministratori di Manimorte per ottenere il permesso di rinvestire li Capitali, che vengono loro restituiti; siccome la Prammatica delle Manimorte pubblicata li 25. Ottobre 1764. non ha avuto per oggetto, che d'impedire la dilatazione del loro stato col mezzo di nuovi acquisti, così siamo venuti nella determinazione di dichiarare, come espressamente dichiariamo, che da oggi in avvenire sarà lecito a qualunque Manomorta, e a'suoi Amministratori di rinvestire in Censi i Capitali, di cui sarà accaduta l'estinzione, dal giorno della detta Prammatica in avanti, con qualsivoglia Persona, Corpo, o Collegio: e così pure di rinvestire in Censi, come sopra, il prezzo, che da cadauna Manomorta si fosse ritratto, o in seguito si ritraesse dalle vendite di Beni stabili, o di diretto dominio de' suoi Beni livellari, o di altri Capitali fruttiferi; e finalmente per la corrispondente quantità dei detti suoi effetti, di ricevere in pagamento uno, o più Capitali di Censi.

Sarà quindi lecito a qualsivoglia Notaro de' Regj nostri Stati, di formare pubblico Rogito in occasione di tali rinvestimenti nel modo, come sopra; a condizione però, che in esso Rogito si faccia menzione dell'origine del denaro, e dell'Istromento, onde il detto denaro sarà derivato, coll'indicazione del mese, giorno, ed anno, e del Notaro, che ne avrà ricevuto il Rogito.

Ancorchè siamo Noi ben persuasi, che la riverenza dovuta alle Sovrane Leggi non permetterà ad alcuno di abusare degli effetti favorevoli della presente suprema Dichiarazione, tuttavia, sulla costante massima di mantenere nella prescritta osservanza la menzionata Prammatica delle Manimorte, dichiariamo, che se vi fosse mai alcuno, che si avanzasse palliatamente, e sotto il velo di rinvestimento, di fare nuovi impieghi non compresi nella presente Dichiarazione, abusando così di questa Nostra Reale Condiscendenza, in tal caso, o casi, oltre la nullità dell'Atto, incorrerà nelle pene già stabilite nel Capo XI. della riferita Prammatica, non meno il Notaro, che ne fosse rogato, quanto anche chiunque facesse detti nuovi palliati impieghi; onde i Contravventori abbiano a risentire le conseguenze della Reale Nostra indignazione.

Dat. dal R. Nostro Palazzo in Parma questo dì tredici Gennajo mille settecento sessantasette.

FERDINANDO.

GUGLIELMO DU TILLOT.

P I A N O

DI EREZIONE, ED ISTRUZIONE

Per la Regia Sovrana intendenza a' Luoghi Pii, ed a tutti gli altri Corpi cadenti sotto il nome di Mani morte

N E G L I S T A T I

DI PARMA, PIACENZA, E GUASTALLA,

Ed ordinato da S. A. R. sotto il giorno 26. Febbrajo 1767.

NOTIFICAZIONE.

Empre costante S. A. Reale nelle massime di Pietà, su cui ha stabilito il principale fondamento della sua Dominazione, e sempre uniforme l'animo suo Religiosissimo nel diffonderne le provvide Beneficenze sopra tutte le sfere, che con reciproca relazione concorrono al mantenimento dello Stato, e al regolare sostegno della società civile, avendo rivolte le Paterne sue considerazioni sopra i Luoghi Pii, e particolarmente sopra le Comunità Religiose, e gli altri Corpi tutti, compresi sotto il nome di Mani-morte, e riconosciuto ad un tempo quanto eglino siano meritevoli di quella forte assistenza, che suole a tali Corpi accordare il Principe, al quale, come legittimo Difensore della Chiesa appartiene de' Canoni, e delle Regole Ecclesiastiche la esecuzione, la protezione, e la tutela. Facendo perciò servire la Reale sua Podestà la sublime oggetto del Culto, e della Religione, e dirigendo le salutari sue Leggi Divine, e Canoniche, si è determinata di prender cura non solamente delle Persone alienate dagli affari mondani, e consagrate a DIO, ma dei Beni ancora destinati alla loro sussistenza, col commetterne la vigilante ispezione ad uno de' Regj suoi Ministri, il quale fornito d'opportuna autorità, accudisca, e soprantenda alla retta amministrazione de' Beni degli accennati Luoghi Pii, e Corpi Ecclesiastici, alla regolare versione dei loro Redditi, alla osservanza dei loro fondamentali Istituti, e all'adempimento delle regole stabilite a mantenere il decoro esteriore dei respettivi Ordini, ad ampliare il Culto della Santa Religione, e a produrre nel Pubblico una riverenza corrispondente alla loro esemplarità.

Essendosi quindi dal Rettissimo Sovrano discernimento ascritto l'Avvocato Francesco Civeri al distinto rango dei Regj Ministri, in qualità, e prerogativa di Consigliere, ha egli insieme meritata la prescelta della importante Carica di Regio Sopraintendente ai menzionati Luoghi Pii, Corpi Ecclesiastici, e Comunità Religiose di tutto il Reale Dominio; onde a tenore del Sovrano Decreto de' 27. dello scorso Febbrajo, abbassato alla infrascritta Real Giunta con lettera della Regia Segreteria di Stato de' 26. dell'andante Mese di Marzo per la sua esecuzione, dovranno eglino come tale riconoscerlo, ad esso lui ricorrere nei casi delle loro contingibili occorrenze, e ai di lui ordi-

ni prestare, e rispetto, e ubbidienza', per godere degli effetti della legittima, ed eminente Reale tutela di Padre, e di Principe, la quale già nata coll'autorità Suprema unita sempre si mantiene alla Religione, ed alla possanza delle Sovranità Dominanti.

Parma 26. Marzo 1767.

Presidente, e Real Giunta di Giurisdizione.

Vagliani Segretario.

NEL riflettere alla moltiplicità degl'affari, che tengono occupata la Real Giunta di Giurisdizione, si è altresì potuto rilevare, che malgrado la più assidua di lei applicazione, non sarà però sperabile, che le incombenze importanti di loro natura nn dettaglio, ed un seguito di calcoli, e di puntuali verificazioni possano essere disimpegnate con quella prontezza, e regolare forma, che il servigio di S.A.R. ed il pubblico bene esigono, se nel caso, che appoggiando le suddette incombenze ad un altro ministero fuori di quelli del Tribunale, ed unicamente incaricato delle medesime, ne venga la Real Giunta sollevata, ma in diritto però sempre d'essere informata, anzi di somministrare allo stesso Ministro i di lei lumi per sua direzione, giacchè dovrà sempre essere un dipendente dalla stessa Real Giunta.

Quindi è, che in esecuzione de' Reali Sovrani voleri si è riconosciuto necessario lo stabilimento delle massime infrascritte.

Oggetto della più seria, ed essenziale cura del Supremo Governo dovendo essere quello di venire pienamente informato dello stato attivo, e passivo d'ogni Convento, Monastero, Collegio, Congr. Confraternità, ed in fine d'ogn'uno di que' Corpi, che sortono la natura di Mani-morte; si è per tanto determinato di destinare nella Persona dell'Avvocato Civeri un Ministero, che distinto col titolo di Consigliere, e col carattere di Regio Sovraintendente, e fornito d'ogni ampia facoltà, abbia diritto di chiamare, e farsi presentare tutti i conti, e le notizie, che saranno a lui necessarie per verificare lo stato dei detti Corpi, per istruirsi del loro stabilimento, per contenerli ne' loro confini, e sopra tutto per essere informato della precisa destinazione, che intendono di dare ai loro avanzi, posto che fuori dei Luoghi di Monti si trovano inabilitati ai nuovi acquisti, onde poter impedire il grave abuso che ne potrebbero fare, estraendo l'effettivo dello Stato.

Questa disposizione ella è tanto più necessaria, quanto che sapendosi dal supremo Governo trovarsi in pessimo stato le Case di Campagna, e di Città appartenenti ai detti Corpi, potranno i detti avanzi essere utilmente impiegati in risarcirle, ed in riattarle a pubblico comodo, e decoro.

Non potendo però da se solo il detto Consigliere Regio Sovraintendente vegliare a tutti gl'interessi di detti Corpi, e massimamente a quelli de' Monasteri delle Monache, ed alle Congreg. e Luoghi Pii Laicali, sembra necessario di contemporaneamente nominare per i Monasteri delle Monache, de' Regj Conservatori, e per le Congr. e Luoghi Pii Laicali, Commessarj, che a norma delle Istruzioni, che saranno ai medesimi passate, ed alle altre massime di Stato, che sarà per addottare il Real Sovrano, e la Real Giunta di Giurisdizione a misura delle circostanze.

Detti R. Conservatori, e Commessarj saranno immediatamente in relazione al detto Ministro Sovraintendente Regio, che li potrà eccitare per avere i lumi, e le notizie occorrenti al disimpegno delle sue incombenze, ed esso Ministro, come si è accennato, dipenderà dal Tribunale della Reale Giunta di Giurisdizione, a cui dovrà riferire le sue occorren-

renze, ed il disimpegno delle incombenze.

Il detto Conservatore Sovr' Intendente Reale avrà tutta la facoltà di verificare le notificazioni fatte all' Officio delle Collette, per confrontarle con gli Stati, che gli verranno passati dal Tribunale, o che gli presenteranno in seguito le Parti.

Dovrà in oltre esaminare con attenzione lo Stato attivo, e passivo di tutti gli accennati Corpi, per riconoscere non meno, se l'amministrazione dei loro Beni venga fatta senza frodi, e collusioni, quand' anche se ne' contratti loro, e specialmente di Locazione siavi occorsa lesione in pregiudizio de' medesimi Corpi, oppure anche in quello dell' altra Parte.

Riconoscerà attentamente, se ne' Conventi, Monasteri, o Conservatorj, dell' uno, e dell' altro Sesso, se il numero degl' Individui sovrabbondanti alle forze delle loro entrate, e se il numero de' Fattori, ed altri Servienti sia anch' esso eccedente, oppure sia gravosa la spesa, e vedere di ridurre il numero degli stessi Individui col lasciare soltanto quanti potranno decentemente mantenersi a misura del loro stato Attivo, netto dai carichi, e dalle spese, che sono indispensabili.

Prenderà cognizioni sicure, massimamente rispetto a' Monasterj, Collegj, o Conservatorj di Femmine sopra l'articolo delle Doti Spirituali, e dovrà in primo luogo esaminare, e riportare il sentimento dal Tribunale della Real Giunta, se la Dote sia dovuta, ed in quale quantità sia dovuta, estendendo anche quest' indagine all'arredo, ed a tutt' altro, che suol darsi, e prestarsi in occasione dell' Ingresso, Vestizione, o Professione, e dipenderà tutta la massima dalla maggiore, o minore dovizia, o povertà di quel Corpo, che eleggerà quella Zitella inclinata a tale stato, a norma del savio suggerimento. del Dottissimo Pontefice Benedetto XIV. nella sua raccolta delle notificazioni Cap. 29. §. 28. Tom. 1. In secondo luogo riconosciuto il dovere, ed il quantitativo della Dote, dovrà farsi impiegare in modo, che possa non solamente aumentare lo stato comune del Corpo, ma debba altresì mantenersi sempre fermo tale impiego a favore di tutte le Femmine Agnate discendenti da Padre di quella, che si farà Monacata, cosicchè il Monastero, e Conservatorio non ne resti in piena libertà, se non dopo l'estinzione della riferita Famiglia.

Sarà suo carico di ben dilucidare il punto delle spese, che le Monache in particolare hanno in occasione de' loro Uffizj, o prima di esercitarli, e nell' atto del loro esercizio, o finiti i medesimi, succedendo non di raro, che elleno, o i loro Parenti si angustiano per essere spese sopra le forze de' loro Livelli, come altamente se ne duole, e comanda così doversi provvedere l'encomiato Pontefice, che sarà sempre anche per la sua Dottrina di Gloriosa ricordanza, nel precitato luogo delle sue notificazioni al §. 29, dove rapporta per esteso due Appostoliche Lettere Circolari, il su di tale proposito: come altresì sarà suo carico di ben dilucidare il punto delle spese, che sogliono farsi in occasione degl' Ingressi, delle Vestizioni, o Professioni di Monache, o di Oblate, o Ritirate in Collegj, o Conservatorj, distinguendo le spese necessarie per il loro Vestiario, ed altre simili, dalle spese superflue incongrue, che fannosi soltanto a titolo di pompa, e di fasto.

Osservare nelli atti passivi de' Conventi, Monasterj, Collegj, e Case Religiose, se vi siano obblighi, o consuetudini di mandare, o corrispondere fuori di Stato, ed in ispecie a Roma, somma di contanti, o altro, liquidandone la quantità, e riconoscendone la vera causa, e motivo.

Farà pure osservanza, se le funzioni di Chiesa abbiano Fondi corrispondenti alla spesa, oppure dipendano in tutto, o in parte dall' industria de' Religiosi, o dalle limosine de' Fedeli, e trattandosi di Confraternite, Compagnie, o Consorzj, rileverà se le spese, che fanno per le Funzioni si procurino in tutto, o in gran parte da' debiti, che si contraggono, o da dequotizzazioni tra gl' ascritti formate, oppure da queste fatte per la Città, Terra, o Borgo.

Praticherà tutte le diligenze per informarsi dello stato attivo, e passivo delle Chiese Parrocchiali delle Città, e delle Forensi, e sopra tutto esaminare se vi è la Congrua, o no per il Parroco, e particolarmente per quelle Chiese Parrocchiali, che sono nelle mani de' Religiosi, o delle Monache, e ragguagliarne il Tribunale della Real Giunta, per divisare il modo più proprio di provvedere ad un oggetto tanto interessante, e a tutto quello, che può condurre al maggior Culto di

O 2 Dio

Dio, e per la maggiore, e migliore educazione delle Anime.

Metterà in chiaro il numero de' Questuanti, che al tempo massimamente de raccolti vanno ad assediare gli abitanti nel Territorio per ammassare generi, ed unire contanti sotto diversi titoli di divozione, e facendoli comparire avanti di se, si farà esibire le Licenze, o Privilegj tanto degl' Ordinarj, quanto d' Abbati, e altri Superiori de' Conventi, o Monasterj, e ritenendole presso di se, proibirà a ciascheduno il portarsi in avvenire a questuare per lo Stato, o per la Città senza una Licenza in iscritto della R. A. S., o della Real sua Giunta di Giurisdizione per que' casi, che si saranno riconosciuti giusti, ed equi, ed a quest' effetto li rispettivi Giusdicenti locali presteranno la loro opera a norma delle Istruzioni, che loro saranno comunicate.

Le questue de' Frati, Preti, e Monache nelle Ville, rubano il pane a' poveri mendici inabili delle stesse Ville, poichè date le elemosine alli suddetti, li quali le fanno carpire sotto il manto di pietà, li Villani non hanno il modo di somministrare cosa alcuna alli poveri bisognosi delle proprie Parrocchie, ed è danno sovrano, e cosa contraria alle leggi di Natura, e Divine, e di Società.

Prenderà le opportune cognizioni, se convenga al Ben Pubblico d' impiegare a favore degli Spedali le annue somme di contante, che in considerabile quantità si spendono dalle Confraternite, ed altre Opere Pie, in mantenimento de' Pellegrini, per togliere con tal mezzo l' adito a tanti vagabondi, e criminosi, de' quali abbondano le Città, e Terre destinate a dar loro alloggio.

FRAN-

FRANCESCO III.

PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI MODENA ec. ec. ec.

Opo di avere con altri nostri Editti delli 12. Settembre 1763. e 14. Marzo 1764. date le Provvidenze credute opportune a porre riparo all' eccedente passaggio de' Beni nelle Mani morte, avendo Noi riconosciuto necessario per la migliore intelligenza delle Nostre Disposizioni, ed a scanso di que' dubbj, e contestazioni, che potessero insorgere, il fare alcune spiegazioni, estensioni, e rispettivamente restrizioni, col ridurre i mentovati due Editti risguardanti le Mani morte in una Legge sola, onde i Nostri Sudditi abbiano in essa tutto ciò, che dovranno osservare in tale materia: Pertanto di moto proprio, di certa scienza, e colla pienezza della Nostra Sovrana Autorità disponiamo, ordiniamo, e comandiamo, come segue.

I.

Che qualunque Atto, o disposizione procedente da qualsivoglia Persona di qualsiasi grado, stato, o condizione, quantunque munita di amplissimi Privilegj, ed a Noi immediatamente, o mediatamente soggetta per ragione della Persona, o de' Beni, ordinata a trasferire sotto qualsivoglia titolo a favore di Mani morte Dominio, o Possesso di Beni sì immobili, che mobili, Luoghi di Monte, Censi, Crediti, Denari, Ragioni, ed Azioni, che sorpassino il valore da dirsi in appresso, sia nulla, irrita, e di niun valore, a meno che non v' intervenga la Nostra Licenza, e Decreto di Ammortizzazione da impetrarsi nel tempo, e modo infrascritti per modo di Solennità sostantivi essi a Chiunque altro, a cui di ragione spetterebbe in difetto di tale Disposizione: Con dichiarazione però, che, se in un atto stesso, in cui fossero Disposizioni contrarie alla presente Legge, se ne contenessero altre lecite, e non riprovate, debbano queste restare nella loro validità, e vigore in guisa, che la nullità delle une non influisca alla nullità delle altre.

II.

Dichiariamo compresi in questa Legge tutti gli Atti tanto per ultima Volontà, quanto inter Vivos, i quali a titolo lucrativo, o correspettivo, ed oneroso importino anche risolubilmente, ed a tempo traslazione di Dominio, Possesso, Comodo, Uso, Vitalizio, annua Prestazione, Usufrutto, Servitù, e generalmente tutti gli Atti, per i quali direttamente, o indirettamente ne potesse seguire la detta traslazione.

III.

Il che dovrà aver luogo non solo rispetto agli Atti, e Disposizioni da farsi, ma eziandio per quelle già fatte, che sono rimaste pendenti fin' ora o per la sopravvivenza del Disponente, o per qualunque altra condizione non per anche purificata: tuttochè si trattasse di semplice Usufrutto, la pendenza del quale all' effetto suddetto indurrà sempre condizione sospensiva: Volendo Noi, che anco per queste, qualora si purifichi la condizione, si ricerchi la Nostra Licenza da implorarsi entro il termine di due Mesi da computarsi dal giorno della purificazione della condizione, se si tratterà di condizione contenuta in un Testamento, o altro Atto già pubbli-

IV.

Nello implorare la Grazia, o Licenza, dell'Ammortizzazione dovranno esporli distintamente, e con precisione le circostanze ed i motivi concorrenti per impetrarla, e ciò semprechè l'Atto, o Disposizione importi la traslazione alle Mani morte del valore de' Beni, come sopra, che sorpassi la vigesima parte di tutto il Patrimonio, o Eredità del Disponente; Poichè, quando in una, o più volte si trasferiranno, o lascieranno ad una, o più Mani morte Beni, che uniti insieme non eccedessero in tutto la detta parte, o quota, non occorrerà alcuna Licenza, trattone il caso, in cui detta vigesima parte del Patrimonio, o Eredità fosse maggiore di Lire tre mila moneta di Modena, le quali però non potranno mai darsi con assegno di Beni, ma soltanto in denaro contante, e non altrimenti.

V.

Per l'importare della sesta parte del Patrimonio, la quale però non ecceda il valore di Lire tre mila Moneta di Modena, potranno farsi in avvenire, e sussisteranno le Disposizioni fatte a titolo espresso di suffragio dell'Anima propria, o altrui, sia con Messe manuali, sia con altre pie, e caritatevoli distribuzioni da farsi in Contanti, o Naturali, e non in altro modo, senza che per esse occorra Decreto d'Ammortizzazione. Qualora però simili Disposizioni da se, o unite ad altre del medesimo Disponente dirette a Mani morte eccederanno il predetto valore, sarà necessario il suddetto Decreto, il quale verrà concesso semprechè il merito delle circostanze lo esigerà.

VI.

Riserviamo a Noi la concessione della graziosa Licenza, la quale dovrà sempre intendersi condizionata, e dipendente dalla verità, e ragionevolezza dei motivi espressi nel Memoriale presentatoci per ottenerla; e conceduta che sia, dichiariamo, che gli Stabili, Censi, e Beni tutti di qualunque specie, i quali in vigore di essa Licenza passeranno nelle Mani morte, dovranno restare sottoposti, ed ippotecati a tutti gli oneri Pubblici, e Camerali, niuno eccettuato, e tanto imposti, quanto da imporsi in avvenire per qualunque causa, cosicchè altrimenti non s'intenda mai trasferito, e debba anzi da tutti i Nostri Tribunali considerarsi per sospeso il Dominio. E questa Nostra Dichiarazione dovrà aver luogo, ed osservarsi anche per tutti gli altri casi di passaggio di Beni, come sopra, nelle Mani morte, quantunque permessi dalla presente Nostra Legge, e che non hanno bisogno di Decreto d'Ammortizzazione.

VII.

Prima però di dare tale Licenza, alla quale s'intenderà sempre annessa la suddetta condizione, sarà incombenza, e peso del Supremo Nostro Consiglio di Giustizia, a cui saranno da Noi passate le Suppliche, di assumere in forma del tutto estragiudiciale, ed economica l'esame dell'esposto nelle Preci, e chieste, ed avute le informazioni segrete, e particolari da chiunque riputerà sincero, dovrà farcene Relazione, spiegando insieme il suo Sentimento, secondo che crederà convenire. Accordata poscia da Noi la graziosa Licenza dell'Ammortizzazione, dovrà il predetto Consiglio far seguire una Dichiarazione, o Decreto importante la esecuzione della Licenza. E questa Dichiarazione, o Decreto rispetto a' Contratti di qualunque sorta, acciocchè producano il loro effetto, dovrà precedere l'Atto medesimo, ed in esso inserirsi, altrimenti sia proibito a' Notari del Nostro Stato di rogarsene, e gli Stromenti rogati fuori di Stato non si possano, nè si debbano archiviare, nè ad essi da alcuno de' Nostri Tribunali, e Giudici possa darsi esecuzione senza Nostro preciso Ordine. Quanto poi agli Atti di ultima Volontà, quali sono i Testamenti, Codicilli, Donazioni causa Mortis &c.; siccome Atti che o spesse volte si mutano, o si fanno in estremo di vita, ci contentiamo, che in questi basti, che il Disponente nell'atto stesso dichiari di disporre a norma di questa Legge, ed incarichi gli Esecutori delle Mani morte ad impetrare il Nostro assenso, la quale Dichiarazione vogliamo, che sia inserita in tutte le predette Disposizioni da' Notaj, che se ne rogheranno, sotto le pene infrascritte, ed in caso di ommissione si abbia nè più nè meno per inserita.

VIII.

VIII.

In questi casi tanto i detti Esecutori Testamentarj del Disponente, quanto gli Amministratori delle Mani Morte dovranno presentare la loro Supplica nel termine di due Mesi dal giorno della Morte del Testatore, o dall'apertura, o pubblicazione del Testamento, o Codicilli &c., spirato il qual temine, senzachè siasi dimandata la Grazia, i Beni passeranno immediatamente, come sopra è stato ordinato all'Articolo Primo, in chi di ragione spetterebbe, nè in tal caso saranno attesi i rimedj ordinarj, e straordinari, che dalle Leggi s'accordano ai Minori, e che si sogliono estendere anche alle Mani morte.

IX.

Vogliamo poi, che non si possano in avvenire deputare, e costituire senza il Sovranno Nostro Permesso Persone non soggette pienamente alla Nostra Giurisdizione per Esecutori Testamentarj, Eredi Fiduciarj, Tutori, Curatori, Economi, Amministratori, Mandatarj, nè in qualunque altro Offizio simile, ed Impiego, per l'esercizio del quale non potessero essere liberamente convenute ne' Fori Laicali; il che dovrà aver luogo anche rispetto alle Disposizioni, e Deputazioni somiglianti fatte in addietro, ove, ed in quelle parti, che fin quì non fossero state mandate ad esecuzione; le quali pure non saranno tolerate, nè permesse indipendentemente dal suddetto previo Nostro Beneplacito.

X.

Sotto la censura della Legge di Ammortizzazione dichiariamo altresì compreso il passaggio de' Beni per Successione intestata, e che per essa debbano osservarsi con la dovuta, e congrua proporzione le Disposizioni ordinate da Noi sopra la Successione per ultima Volontà. Ed a tale effetto vogliamo, che si abbia quì per inserita la Rubrica dello Statuto di Modena estesa a tutti li Nostri Stati con Ducale Decreto pubblicato li 17. Aprile del ed insperata; siccome di qualsivoglia Acquisto per Contratto fra' Vivi, volendo, che siano considerate con la regola stessa delle Mani morte.

XI.

Non proibiamo però alle suddette Persone, che hanno professato, e professeranno in qualche Religione coll'essersi riservaro, o essere stato loro assegnato prima dell'ingresso in Religione qualche vitalizio, o annua prestazione, il conseguirla; come pure il continuare ad esigerla per i Lasciti, o altre Disposizioni anche dopo l'ingresso in Religione per l'addietro, e prima d'ora fatte, e già purificate, e non altrimenri. Anzi intendiamo, che i Nostri Tribunali, e Ministri all'effetto predetto prestino loro tutta la più valida assistenza. Dichiariamo solamente, che, non essendo state esatte dette Annualità in vita del Religioso, o Religiosa, debbano in vigore della presente Costituzione intendersi condonate.

XII.

Resta altresì permesso il costituire nella Somma, quantità, e misura fin'ora praticata le Doti Monastiche in Denaro, o in Fondi, purchè però questi si alienino entro un biennio dai Monasterj acquirenti, e si osservi il prescritto nell'Articolo XVI., e non altrimenti; e così pure sarà permesso il costituire i Patrimonj ai Chierici per essere promossi agli Ordini Sacri, purchè per essi venghi osservata l'altra Provvisione pubblicata d'Ordine Nostro su quella materia; ben'inteso però, che si avrà per lasciato a Mano morta tutto, che a questo, o ad altro qualunque titolo si lascierà, o sarà stato lasciato anche ad una semplice Persona non soggetta *pleno jure* alla Secolare Giurisdizione, allora quando la Disposizione contenesse tratto successivo o progressivo a favore d'altra, o altre simili Persone.

XIII.

Sotto la presente Legge delle Mani morte, il di cui vocabolo si dovrà intendere

e natura, o per commissione, e dipendenza del Governo Secolare hanno per primario oggetto il sollievo de' Poveri, Orfani, Pupilli, Dotazioni di Zitelle, e di altre Persone miserabili; Molto meno poi i Patrimonj delle Città, Terre, Comunità dello Stato, e gli Spedali tanto degl' Infermi, quanto degli Esposti, Mentecatti, e Invalidi, i di cui Direttori, Amministratori, e Sopraintendenti legittimamente deputati vogliamo anzi, che si abbiano a riputare per una specie di Magistrati Ducali sotto la speciale Nostra protezione. Di questi Ospizi però, Alberghi, Spedali, e di qualsisiano altri Corpi, Collegj, Università, e Confraternite sotto titolo d'Opere Pie, sebbene Laicali, non potranno fondarsene in avvenire senza Nostro Beneplacito; siccome non potranno erigersi nuove Fabbriche, o Edifizj, i quali importassero franchigia, o immunità locale, e per conseguenza sottrazione dalla Giurisdizione Secolare.

XIV.

Quantunque nell' Articolo Primo di questa Nostra Costituzione sia proibito il lasciare alle Mani morte Luoghi di Monte, Censi, o altri Crediti, loro però permettiamo il farne l'aquisto a denari contanti, o altro titolo oneroso, e non altrimenti; e molto più il reinvestire que'Capitali, che venissero loro restituiti, ed estinti, giacchè rispetto al denaro resta espressamente vietato il trasportarlo fuori di Stato senza la dovuta licenza sotto le pene già prescritte da altre Nostre Leggi, e sotto le stesse pene proibenti lo estraere altre specie, e generi necessarj allo stato, ed alla pubblica Annona.

XV.

Sotto nome di Contratti proibiti alle Mani morte non s' intenderanno comprese le permute; Ma per queste, affine di assicurarsi, che non intervenga lesione, o pregiudizio alle Persone Laiche permutanti, vogliamo, che preceda, o concorra nell'atto della permuta un Decreto del Giudice Locale, che riconosca, ed approvi, che il Contratto sia seguito con giusta eguaglianza, ed in conformità di questa Legge, sicchè la Mano morta non venga ad acquistare più di quanto possedeva prima.

XVI.

Sarà pure permessa l'Aggiudicazione degli Stabili da farsi ne' rispettivi casi alle Mani morte, le quali dovendo riceverli secondo le regole de' Paesi, e de' Tribunali, dovranno dare idonea Sigurtà di venderli, ed in fatti dovranno alienarli a prezzo reperibile a Persona Suddita, e Secolare nel termine di due Anni dal giorno dell'Aggiudicazione, in pendenza del quale biennio i detti Stabili riterranno sempre il difetto d' inalienabilità, di modo che il Dominio rimanga presso il Debitore primo Possidente. Sarà egualmente permesso il possesso in Salviano senza bisogno di Decreto di Ammortizzazione, il quale soltanto sarà necessario, quando il detto possesso fosse per oltrepassare il decennio.

XVII.

Restano pure proibite le Locazioni *ad longum tempus*, ed anche le temporanee, e brevi, qualora queste importassero nelle Mani morte qualche ragione, o diritto maggiore di quello, che sia intrinseco alla natura della semplice Locazione *ad breve tempus*.

XVIII.

Rispetto poscia a' Beni Emfiteutici di diretto Dominio delle Mani morte, e che si trovano presentemente presso a' Laici, estendiamo, e dichiariamo estesa a tutti i Luoghi de' Nostri Stati immediati, e mediati la Consuetudine, che si osserva in una gran parte di essi, di non ammensarli, ma di considerarli transitorj *ad quoscumque*; E però sottoponghiamo alla presente Provvisione tutti gli Acquisti, le traslazioni, e passaggi di Beni Livellarj, Emfiteutici, ed altresì appodiati, anche in forza di qualunque patto, o convenzione di preferenza, e di consolidazione del Dominio utile col diretto: volendo Noi, ed espressamente comandando, che in tutti quanti i casi di preferenza, reversione, consolidazione, caducità, e di qualunque altra causa, e titolo i Beni immobili esistenti presso de' Laici non possano passare in pieno Dominio delle Mani morte ad effetto di ritenerli, ma debbano, qualora non ne sia stato altrimenti dispo-

disposto da' Livellari, reinvestirsene senz' altro aumento di Fitti perpetui, Canoni, e Rendite gli Eredi dell' ultimo Possessore nel termine di un Anno da contarsi dal giorno della devoluzione, presso de' quali Eredi, pendente un tal termine, dovrà sempre restare il possesso, ed in difetto di Eredi entro il termine di un altr' Anno successivo farne la vendita a Persona secolare a giusto prezzo, oppure reinvestire altre Persone Suddite, e Laiche senza aumento, come sopra, di Canone; altrimenti passato detto termine saranno posti detti Beni, e deliberati alla Subasta per il solito Canone a Chi più si crederà convenire.

XIX.

Chiunque sotto qualsivoglia affettata cautela, raggiro, o quesito colore tenterà di fraudare la presente Nostra Costituzione mediante la simulazione, ed apparenza di altro Atto, o Persona, o in qualsivoglia altro modo, oltre la nullità dell' Atto, sia punito con pena pecuniaria, o afflittiva di Corpo, da regolarsi secondo le circostanze de' casi dal rigoroso arbitrio di Chi dovrà giudicare.

XX.

Perchè poi si è rilevato, che ne' tempi addietro siano passati in Mani morte, o non soggette pienamente alla Giurisdizione Secolare Beni Stabili, che trovavansi presso Persone Laiche, e pienamente soggette, e ciò contro le Leggi o di Governo, o Municipali, le quali o ne proibivano assolutamente il passaggio sotto espressa pena di nullità del Contratto, oppure, permettendolo, prescrivevano una certa, determinata forma, e cautela diretta a preservare sopra i Fondi alienati i diritti Camerali, e Comunitatvivi: Però volendo Noi porre rimedio ad un tale disordine, e riparare ai pregiudizi derivati dalla contravvenzione a dette Leggi, ordiniamo, e disponiamo, che rispetto a' Beni Stabili sotto qualunque titolo, e per qualunque causa tanto onerosa, che lucrativa passati dal principio del presente Secolo da Mani Laiche in ... gio, la inosservanza delle quali seguita con perniciosa abuso, e colpevole connivenza non può, nè deve giammai pregiudicare ai diritti della Sovranità, ed al bene de' Sudditi, debbano tali Beni alienarsi in Persone Laiche, e Suddite nel termine di un Anno da prorogarsi ad Arbitrio Nostro; passato il qual termine senza che sia seguita l'alienazione, dovrà il Governo fare immancabilmente effettuare la Vendita di detti Beni alla pubblica Subasta a prezzi reperibili, servate le consuete solennità dell' Asta, col fare indi passare il prezzo retratto a chi rispettivamente li possedeva. Rispetto poi a que' Beni Stabili, che fossero in qualunque tempo stati alienati senza servare le cautele, e prescrizioni ordinate dalla Legge, la quale in alcuni Luoghi de' Nostri Dominj ne permetteva il passaggio, resta incaricato il Nostro Magistrato della Giurisdizione ad assumere indilatamente l'esame, e la cognizione di tali Alienazioni, e di ridurle con i mezzi più forti, e risoluti a quello stato, regola, e precisione prescritta dalla medesima Legge, sicchè resti per l'avvenire assicurato, e per l'addietro reintegrato l'interesse tanto Camerale, che Comunitativo.

XXI.

Vogliamo, ed ordiniamo, che questa Nostra Costituzione da osservarsi in tutti i Nostri Stati da Persona in qualsivoglia modo a Noi soggetta come sopra, debba sempre riputarsi favorevole, e come diretta principalmente al Pubblico Bene ricevere la più ampia interpretazione, ed estensione anche per poziorità, o identità di ragione.

XXII.

Tutti quelli, che si rogheranno di Atti in qualsivoglia sua parte relativi a taluna delle Materie, e Casi, su cui cadono le presenti Nostre Ordinazioni, dovranno all'atto del Rogito, o dell' Aperizione avvertire espressamente gli Esecutori Testamentarj, o gli Eredi dell' obbligo imposto loro da questa Legge, e di più dar Conto esatto, e puntuale ai Giudicenti locali di tutte le Disposizioni con-

cuzione senza il Sovrano Nostro Beneplacito, ove sia necessario: E que' Notari, che si rogassero ne' casi loro vietati, o non osservassero ne' casi permessi la forma prescritta, saranno privati, o sospesi per sempre, o a tempo, secondo le circostanze, della facoltà di rogarsi, e multati in pene pecuniarie adequate.

XXIII.

Senza la Licenza Nostra predetta, e successivo Decreto di esecuzione proibiamo a tutti i Nostri Tribunali, e Ministri de' Nostri Dominj sì immediati, che mediati di ricevere, ed ammettere sotto qualsivoglia pretesto, o titolo veruna delle sovraespresse Disposizioni, e di far Volture di Beni Stabili nelle Mani-morte, o in Persone considerate dalla presente Legge per incapaci d'Acquisti: Quali Volture anche ne' casi permessi dovranno farsi a termini dell'Articolo VI. di questo Editto, e non altrimenti: E tutto che diversamente si facesse, si avrà per non fatto, e non produrrà alcun effetto civile, e i detti Ministri, e Ufficiali saranno irremissibilmente in caso di Contravvenzione, od incuria puniti nella perdita dell' Impiego, ed anche in altra di rigorosa arbitrio. Dichiarando, come espressamente dichiariamo, che i Beni proibiti di passare come sopra a Mani-morte restino, e restar debbano sempre affetti al vizio d'inalienabilità infisso a' Beni medesimi.

XXIV.

In questo Nostro Editto vogliamo, che s'intendano ridotte, ed unite tanto le due Leggi generali pubblicate il dì 12. Settembre 1763., ed dì 14. Marzo 1764. quanto tutte le altre particolari vigenti in varie parti dei Nostri Dominj sopra la materia delle Mani-morte, cosicchè ciò, che non è in esso compreso, si abbia per non fatto, ed a questo soltanto dai Nostri Ministri, e Tribunali, siccome da tutti i Governatori, Giusdicenti, ed Officiali si abbia a ricorrere in qualunque caso, e questo solo eseguirsi; derogando, come così deroghiamo colla pienezza della Sovrana Nostra Autorità tanto a dette precedenti Disposizioni, quanto a tutt' altro, che ostasse, o far potesse in contrario, tuttochè richiedesse specifica, e particolare menzione. Tale essendo la Mente, e Volontà Nostra.

Dat. in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo dì 14. Maggio 1767.

FRANCESCO.

L. ✠ S.

CLEMENTE MARCHESE BAGNESI.

IL FINE.

IN-

INDICE
DELLE MATERIE
Contenute in questo Volume.

PRefazione. P. III.

RIFLESSIONI.

Storiche Critiche Generali sulli acquisti degli Ecclesiastici. Pag. 1.

OSSERVAZIONI.

Di Ragione, e di Fatto sulla Legge vegliante in Toscana emanata sotto il fu Imperatore Francesco Primo di gloriosa memoria sulle Mani-morte. 7.

CAPITOLO.

Interessante estratto da un Libro Spagnuolo, tradotto in Lingua Italiana sullo stesso argomento. 13.

CAPITOLI.

Sullo stesso argomento estratti da un libro altrettanto dotto, il quale ha per titolo „ Memoria pe 'l Ceto de' Secolari della Città di Molfetta, in proposito della Consulta da umiliarsi alla Maestà del Re N. S. del degnissimo Delegato della Real Giurisdizione, il Sign. Cavaliere D. Francesco Varges Macciucca „. 18.

DISSERTAZIONE.

Ampia, e ragionata di un celebre Professore Oltramontano, sopra il medesimo. 50.

STATUTI, E LEGGI.

Diverse, disposte con ordine cronologico. 63.

Ultime Edizioni dell' Impressore e Librajo Graziosi di Venezia.

AVventure piacevoli di Frate Maurizio Pubblicate dal Sig. P*** Traduzione dal Francese 8. L. 1:

Alcune Osservazioni sopra le Poesie di Ossian figlio di Fingal ec. dirette al Sig. Abate Melchior Cesarotti da Andronico Filalete, Pastore di Elide. 8. L. 2:

Almanacco per l'Anno 1767. ad uso de' pedenti composto e pubblicato per accidente da B. B. Protopedante a beneficio di ogni genere di persone per tutti i paesi del Mondo. L. 1:10

Amico delle Donne. Opera dell' Ab. A**** T**** Marsigliese. Traduzione dal Francese in 8. L. 1: 5

Apparecchio di nove giorni alla solennità dell'Assunzione in cielo di Maria Madre di Dio 8. L. 1:

Buon Governo degli affari domestici di G. J. Rosseau Cittadino di Ginevra. 8. col suo Ritratto Originale inciso in Amsterdam dal celebre Gio: Faysler. L. 1:

Carta Topografica dell' Isola del Maritaggio di Monsieur le Noble, per la prima volta tradotta in Italiano dal Francese 8. con una Carta Geografica di detta Isola. L. 1:

Causa de poveri superiore agli ornamenti meno utili e superflui dell' Altare 4. L. 3:

Celibato (del) ovvero riforma del Clero Romano. Trattato Teologico politico dal C. C. S. R. Con Annotazioni del medesimo Autore, in 8. L. 1:

Corriero letterario fogli periodici che comprende: I. Il Caffè, o sia brevi e varj Discorsi ec. II. Gli Estratti della letteratura Europea di Iverdon. III. Le Novelle letterarie di Firenze del Sig. Ab. Lami. IV. Articoli scelti dall' Enciclopedia. V. Pezzi tratti dai migliori Giornali dell' Europa e molti Opuscoli Interessanti tradotti dall' Inglese Francese e Tedesco. VI. Notizie particolari communicate dagli eruditi. VII. Un Calogo delle opere nuove.

Di quest' Opera n' esce un numero ogni settimama che forman due Tomi all' Anno; e ogni uumero comprende un foglio e mezzo in carattere Tesino. La sottoscrizione è sempre aperta; e si pagano Lire trentadue all'Anno, o la metà per un Semestre.

Deduzione sopra l'Asilo Sacro. Opera del Cancelier Cristiani per la prima volta pubblicata da S. E. A. F. A. in 8. L. 2:

Discorsi sopra le Fasce dei Bambini del P. Gio: Battista Roberti della Compagnia di Gesù. 8. con sette Rami. L. 1:

Dizionario Filosofico, o sia introduzione alla cognizione dell' Uomo per indirizzarlo alla sua vera felicità. Tradotto dal Francese. 8. L. 2:

Discorso di Senofonte sulle rendite di Atene, e de' varj mezzi d' accrescerle. 8. L. 1:

Dissertatio de Servitutibus Realibus, Auctore Carolo Antonio Pilati. 8. L. 2:10

Lo stesso in Carta fina. L. 3:

La Dottrina della Chiesa Gallicana esposta, e illustrata. Opera postuma di Cesare Chesneau, Signore di Marsais in 8. L. 4:

Memorie per servire alla vera Storia di Madama Poissons d'Etiolles Marchesa di P.*** 8. L. 4:

Memorie galanti della Vita Co: di Totleben. Traduzione dal Francese. 8. L. 2:

Miei pensieri, Opera del Sig. Ab. Giuseppe Cherubini. Edizione in Carta fina. 8. L. 4:

S. Hilarius Pictavorum Episcopus Feltrio ereptus in Controversia de piorum in sinu Abraham ante Christi mortem Beatitudinem in 4. L. 1:10

Istruzioni intorno la Santa Sede. Tradotte dal Francese in 8. L. 3:

Justini Febronii Jurisconsulti, de Statu Ecclesiæ, & legitima potestate Romanis Pontificis. Liber singularis ad reuniendo dissidentes in Religione Christianos compositus. Editio Quinta cæteris emendatior & multo auctior. 4. 2. Vol. L. 12:

Lettere scritte da Donna di senno, e di spirito per ammaestramento del suo Amante 8. L. :15

Saggio sopra l'Uomo di Alessandro Pope Tradotto dall' Inglese e diretto a T*** L**** con il suo ritratto 8. L. 1:10

La Merope Tragedia del Signor Marchese Scipione Maffei. 8. L. 1: